

GLI STATUTI DI MONTERAPPOLI DEL 1393

MARCO FRATI E PAOLO SANTINI

CON UN SAGGIO INTRODUTTIVO DI VANNA ARRIGHI



Volume realizzato con il contributo di



Comune di Empoli

In copertina:

La foto di copertina raffigurante una panoramica aerea di Monterappoli e del suo territorio viene pubblicata su gentile concessione di Alberto Lotti

Empoli tra storia e memoria
Collana di fonti e ricerche - 9

© 2019 Comune di Empoli, Associazione Amici dell'Archivio Storico Comunale di Empoli e Pacini Editore Srl

ISBN 978-88-6995-552-5

Realizzazione editoriale e progetto grafico



Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto-Pisa
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

Product Management
Beatrice Cambi

Responsabile di redazione
Silvia Frassi

Fotolito e Stampa
IGP Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

Indice

Presentazione		
<i>Brenda Barnini, sindaco di Empoli</i>	pag.	5
Le norme statutarie di Monterappoli		
<i>Vanna Arrighi</i>	»	7
Storia e Istituzioni del comune di Monterappoli negli statuti del 1393		
<i>Paolo Santini</i>	»	17
Forma e norma di Monterappoli medievale: paesaggio e architettura dalle origini al tempo degli Statuti del 1393		
<i>Marco Frati</i>	»	59
Gli statuti di Monterappoli		
<i>Paolo Santini</i>	»	143
Indice delle rubriche	»	145
Trascrizione	»	149
Indice dei luoghi	»	193
Bibliografia	»	201
Appendice fotografica	»	209

Presentazione

Non è un caso che si arrivi alla pubblicazione degli statuti di Monterappoli in questo inizio 2019, anno in cui Empoli celebra i 900 anni dal suo incastellamento.

La storia di Monterappoli, infatti, è parte nobile e importante di quella della nostra città sin dal 1424, quando la podesteria di Monterappoli (e Pontorme) fu accorpata a quella di Empoli, tanto che il suo stemma – una vite con grappoli piantata su sei monticelli – è parte integrante di quello del nostro Comune.

L'eccellente lavoro introdotto da Vanna Arrighi e realizzato da Marco Frati e Paolo Santini – che già si erano distinti per la trascrizione critica degli *Statuti* di Pontorme – ci consente di ricostruire l'immagine di Monterappoli in quel lontano 1393 offrendo al contempo, spunti di riflessione di grande attualità, su argomenti tutt'altro che desueti: dal rapporto dei cittadini con la natura a quello con la giustizia, dal senso di appartenenza a una comunità al rapporto con i poteri forti dell'epoca.

La lettura degli Statuti consente di confrontarsi con quel lontano passato, attraverso un testo chiaro e ricco di suggerimenti, che molto ci dice anche sul nostro presente. Si scopre così, scorrendo le varie Rubriche, la grande importanza dell'essere parte di una comunità: quest'appartenenza era motivo di orgoglio identitario, fatta di diritti e di doveri, garanzia concreta di protezione, fondata su norme democratiche, tese alla salvaguardia del bene pubblico. Colpiscono, ad esempio, le norme che mirano a far mantenere agli abitanti le mura del castello; stessa cura doveva essere osservata nel mantenere in buono stato le ripe, le carbonaie e le torri. Significativo poi che i consoli dovessero provvedere, con un salario annuo di venti lire, alla presenza di un maestro elementare per la scuola dei fanciulli e fanciulle.

Specchio di una società agricola, ancora molto legata alla natura e ai frutti della terra, negli Statuti di Monterappoli risuona chiaro cosa potesse o non potesse essere fatto in materia di difesa dei beni collettivi quali prati, boschi o acque, quando e come fosse lecito esercitare la caccia e in che modo la ricchezza naturale del territorio andasse utilizzata senza sfruttamenti abnormi che ne avrebbero compromesso la conservazione. Forte era l'attenzione a mantenere inalterata la naturale conformazione del territorio; e su questo la vigilanza era continua con l'obiettivo di tutelare nel tempo i beni comuni e impedire alle generazioni presenti di impoverire quelle future.

Una lezione sorprendente e quanto mai attuale che giunge da un passato mai dimenticato, in specie dagli abitanti di Monterappoli. Ancora oggi nell'antico borgo si respira la fierezza di una antica indipendenza, il rispetto del bene pubblico e della sua salvaguardia, l'idea di una comunità.

Brenda Barnini
Sindaco del Comune di Empoli

Ringraziamenti

Gli autori desiderano ringraziare l'Associazione Amici dell'Archivio Storico Comunale di Empoli e il Comune di Empoli per l'attenzione nei confronti della ricerca e della pubblicazione del lavoro. Gli autori ringraziano inoltre, per la discussione dei temi e l'aiuto fattivo nella stesura della trascrizione e nell'elaborazione dei saggi, Stefania Terreni, Eleonora Caponi, Giuliano Lastraioli (†), Giuliano Pinto, Veronica Vestri, Leonardo Giovanni Terreni e tutto il personale dell'Archivio di Stato di Firenze, dell'Archivio Arcivescovile di Firenze, dell'Archivio Storico Comunale di Empoli, della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Elenco delle abbreviazioni

AAF Archivio Arcivescovile di Firenze

ASF Archivio di Stato di Firenze

ASCE Archivio Storico Comunale di Empoli

BSE Bullettino Storico Empolese

Le norme statutarie di Monterappoli

Vanna Arrighi

Monterappoli, paese appollaiato sul crinale di una delle basse colline che chiudono ad est la valle dell'Elsa, è oggi una frazione del comune di Empoli, ma per molti secoli e fino al 1774¹ è stato un comune autonomo, con propri ufficiali, organi collegiali e, appunto, propri Statuti.

Lo Statuto di Monterappoli che qui si pubblica è uno dei tanti statuti di comuni soggetti a Firenze redatti tra la fine del secolo XIV e l'inizio del successivo². La consuetudine di regolare la vita quotidiana degli abitanti con norme precise e vincolanti era una caratteristica delle comunità minori di area fiorentina, favorita dalla stessa città dominante che vi vedeva un efficace mezzo di controllo e di intervento, attraverso la pratica dell'approvazione. Queste raccolte statutarie servivano poi, nel processo di creazione dello stato territoriale, ordinatamente diviso in circoscrizioni più ampie, i vicariati, a loro volta suddivisi in podesterie, leghe e comuni³, a rendere più facile ed incisivo il compito dei rettori fiorentini inviati *in loco* ad esercitare la giurisdizione.

Gli Statuti dei comuni sono una delle poche tipologie di documenti di epoca medievale o protomoderna capaci di dirci qualcosa sulla vita della gente comune, insediata nei vari castelli cinti di mura o nelle case rurali sparse nella campagna, dei loro rapporti fra di loro e con l'ambiente circostante, fatto di strade, edifici, terre coltivate e boschive. Essi pertanto, pur avendo un impianto comune fra loro, si differenziano in molti punti, soprattutto quelli del periodo più antico, prima che le disposizioni emanate nel periodo del principato di Cosimo I de' Medici, valevoli per tutto il dominio, ne svuotassero in parte le peculiarità. Per i molti aspetti interessanti o semplicemente curiosi che rivela (i giochi, le feste, i mercati, le coltivazioni, le norme igieniche), questo tipo di

¹ Cfr. *Regolamento locale per la Comunità di Empoli* del dì 23 maggio 1774 in *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, XXXII, Firenze stamperia Albizziniana, 1808, pp. 49 sgg.

² Si conserva in Archivio di Stato di Firenze (da ora in poi ASF), *Statuti delle comunità autonome e soggette* 506 cc.1-59.

³ Sulla formazione dello stato regionale o territoriale sono tuttora basilari gli studi di G. CHITTO-LINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino, Einaudi, 1979 e di E. FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973; per una più recente messa a punto: L. MANNORI, *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni* in *La Toscana in Età moderna, secoli XVI-XVIII: politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca. Atti del Convegno (Arezzo, 12-13 ottobre 2000)*, a cura di M. Ascheri e A. Contini, Firenze, L.S. Olschki, 2005, pp. 59-90.

fonte ha sempre esercitato un indubbio fascino che, collegato alla “carità del luogo natio”, ha fatto sì che gli Statuti siano stati fin dai tempi più risalenti oggetto di grande interesse sia da parte di storici del diritto che di cultori di storia locale: sono stati infatti editi in gran numero⁴, soprattutto per iniziativa delle amministrazioni comunali e delle associazioni per la storia locale, non sempre in maniera scientificamente corretta, ma soprattutto senza un piano organico che privilegi quelli più originali e lasci da parte i cosiddetti “copiatrici”⁵. È abbastanza scontato infatti che raccolte normative di questo genere, sottoposte all’azione livellante della città dominante e poi del sovrano, risultino a lungo andare stereotipe e ripetitive, anche se talvolta, grattando via la superficie, si finisce per scoprire qualche aspetto nuovo e caratteristico. È questo il caso anche degli Statuti di Monterappoli del 1393⁶, che nonostante la brevità e l’indubbia disorganicità, presentano alcune caratteristiche peculiari: prima fra tutte la lingua di redazione, il volgare, che diverrà di uso comune per gli Statuti soltanto nel secolo XV⁷; poi il fatto che intervengano nella redazione, oltre agli statutari, cioè alcuni abitanti del luogo, eletti a questo scopo dai consigli locali, ben due notai: Simone di Giunta da Viesca, presumibilmente il notaio cancelliere del comune, che fece una prima stesura, mentre l’altro, Biagio di Cecco da Firenze, che era forse il notaio che accompagnava il podestà, dal quale furono

⁴ Se ne veda il censimento aggiornato al 2001 in L. TANZINI, L. RAVEGGI, *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani (secoli XII – XVI)*, Firenze, L.S. Olschki, 2001.

⁵ Di “copiatrici” parlava, ad esempio, Gino Masi, citato in G. LA STRAIOLI, *Ancora in tema di Statuti*, «Buletto Storico Empolese», V, 1961, 2, p. 247. Si rinuncia in questa sede a dare indicazioni bibliografiche sugli Statuti in generale; per quelli di area fiorentina si rimanda a E. FASANO GUARINI, *Gli Statuti delle città soggette a Firenze tra Quattrocento e Cinquecento: riforme locali e interventi centrali*, ora in EADEM, *L’Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Firenze, Le Monnier, 2008, pp. 69-104; L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, L.S. Olschki, 2007, entrambi con ampio apparato bibliografico.

⁶ Essi, limitatamente alle 91 rubriche del 1393, furono pubblicati a puntate da Angelo Latini con alcuni errori ed omissioni e con la data errata: 1395, che è quella di un’aggiunta posteriore, invece che 1393: A. LATINI, *Lo statuto del Comune di Monterappoli*, «Miscellanea Storica della Valdelsa», XXVII, 1919, 2 (78), pp. 55-65; XXVIII, 1920, 1-2 (80-81), pp. 24-35; 3 (82), pp. 96-103; XXIX, 1921, 1-2 (83-84), pp. 50-62. Angelo Latini era un sacerdote empolese nato nel 1860 e morto nel 1926, che trascorse la maggior parte della sua vita come parroco dell’Ambrogiana e poi fu promosso canonico della basilica di San Lorenzo a Firenze. Era socio della Società storica della Valdelsa ed in questo ambito pubblicò vari Statuti di comuni valdelsani, come Gambassi, Barbiaccia, San Piero in Mercato, ecc.

⁷ Sono soltanto 15 gli statuti dei comuni di area fiorentina della seconda metà del ‘300 redatti in lingua volgare (cfr. F. SALVESTRINI, L. TANZINI, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell’Italia del Basso Medioevo*, in *Comunicare nel Medioevo: la conoscenza e l’uso delle lingue nei secoli XII-XV: atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXV edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 28-30 novembre 2013)*, a cura di I. Lori Sanfilippo e G. Pinto, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2015, p. 254, consultabile in www.academia.edu, p.254. Talvolta la redazione originale era in latino, cui seguiva la traduzione in volgare, iter seguito anche nel caso di questo statuto di Monterappoli.

“volgarizzati” e “pubblicati”, cioè tradotti in lingua volgare, per facilitarne la comprensione e la diffusione.

Gli Statuti delle comunità minori dello stato fiorentino sono, com'è noto, complessi più o meno organici di norme scritte, raccolte e fissate sulla carta da alcuni abitanti, cui per deliberazione dei consigli locali, era attribuita la qualifica di “statutari”, con l'aiuto di un notaio che, in forza della sua cultura professionale, dava loro una forma giuridicamente valida: essi riguardarono aspetti della vita associata: le regole per l'assegnazione delle cariche pubbliche, l'ammontare del compenso per i vari ufficiali, le pene per alcuni reati minori di pertinenza locale (mentre per i più gravi ci si doveva basare sugli Statuti di Firenze) e per i danneggiamenti alla proprietà (il cosiddetto “danno dato”), norme di igiene pubblica, l'elenco dei giorni festivi, ecc. Ma poiché i comuni di contado erano privi di autonomia politica, per veder riconosciuta validità ai propri statuti, questi dovevano essere approvati da un'autorità superiore: i signori feudali nei tempi più antichi, ma dopo gli anni settanta del '200, per i comuni di questa zona subentrò come autorità esercitante la sovranità il comune di Firenze (questo sì un libero comune che non riconosceva nessuna autorità sopra di sé, se non quella lontana e teorica dell'imperatore). Gli Statuti dei comuni rurali rappresentano quindi un difficile ed instabile equilibrio fra tendenze autonomistiche degli enti locali ed esigenze di controllo da parte della Dominante.

La città di Firenze, che fino al 1532 si governava e governava il suo dominio con un regime repubblicano, dove i cittadini si alternavano nell'esercizio delle cariche pubbliche, effettuava il controllo sugli statuti dei comuni soggetti eleggendo al bisogno delle commissioni di cittadini detti appunto “approvatori degli Statuti”. Di queste commissioni sono sopravvissute alcune deliberazioni relative a Statuti che invece non esistono più. Questo fatto si è verificato anche nel caso degli Statuti di cui ci occupiamo: nell'unica redazione che abbiamo e che qui pubblichiamo, di alcune rubriche viene scritto soltanto l'inizio, mentre sul margine di esso è stata apposta l'indicazione “*cassum*”, cioè annullato. Di queste cassazioni abbiamo memoria in un registro dell'Archivio di Stato di Firenze contenente i verbali delle riunioni degli approvatori dal 1393 al 1402⁸, ma il testo delle rubriche cassate è andato perduto, insieme al codice che le conteneva. In seguito, in epoca granducale, la funzione di approvare le aggiunte, le modifiche e le nuove redazioni degli Statuti locali passò alla Pratica segreta, un consiglio con funzioni consultive creato senza provvedimento ufficiale da Cosimo I e operante almeno dal 1545 al 1784, quando fu soppresso da Pietro Leopoldo. Fra le sue principali funzioni c'era quella di salvaguardare

⁸ ASF, *Miscellanea repubblicana* 144 c.73.

i diritti del Granduca sui vari territori dello Stato e fu in quest'ambito che ricevette la competenza sugli statuti dei comuni soggetti. L'approvazione periodica (all'incirca triennale) degli Statuti era obbligatoria, anche quando non vi fossero aggiunte o modifiche da fare, poiché comportava il pagamento di una tassa a favore dell'erario. L'obbligo di far controllare ed approvare ogni compilazione statutaria dai competenti organi del governo fiorentino provocò fino dalla seconda metà del Trecento la redazione di un doppio originale per ogni Statuto o modifica di Statuto che veniva elaborata a livello locale: di essi uno veniva tenuto presso la comunità che lo aveva elaborato e serviva per le quotidiane necessità amministrative e giudiziarie; il secondo veniva conservato a Firenze, presso la cancelleria delle Riformagioni, una sorta di archivio centrale della Repubblica fiorentina, allo scopo di servire come strumento di riscontro e di controllo. Mentre i primi esemplari, conservati localmente, avevano di solito una veste piuttosto rifinita: legatura in pelle, magari con fermagli o borchie di metallo, fogli di pergamena, iniziali miniate, per dare anche visivamente l'idea dell'importanza e della dignità delle norme contenute, quelli lasciati presso la cancelleria delle Riformagioni avevano un aspetto più dimesso e addirittura rimasero per secoli allo stadio di quaderno sciolto, privo di coperta. Queste seconde copie formano oggi la raccolta denominata "Statuti delle comunità autonome e soggette" dell'Archivio di Stato di Firenze, che annovera circa 960 unità archivistiche. Ogni "pezzo", cioè ogni codice ora rilegato contiene al suo interno varie redazioni statutarie scritte ed approvate in diversi tempi, ma relative ad uno stesso comune, podesteria, vicariato o altro ente territoriale. Una prima campagna di rilegatura sistematica degli Statuti delle comunità dello Stato fiorentino allora in corso di validità fu portato avanti dalla Pratica segreta, la magistratura che aveva ereditato in epoca granducale il compito di approvare gli Statuti, negli anni ottanta del Cinquecento⁹. Questo fa sì che tale categoria di statuti (quelli più recenti) sia oggi perfettamente riconoscibile fino dall'aspetto esteriore: sono infatti codici cartacei legati in assi di legno con dorso in pergamena, sul quale in caratteri dorati è scritto il nome della comunità a cui si riferiscono¹⁰; una seconda campagna di rilegatura, che interessò in molti casi i codici più antichi, già usciti dall'uso al tempo dell'operazione precedentemente descritta, fu invece intrapresa nel Settecento, presso l'Archivio delle Riformagioni, il deposito centrale in cui era andata a confluire la documentazione del periodo repubblicano¹¹ e dal quale passò poi all'Archivio di Stato di Firenze:

⁹ Cfr. ASF, *Pratica segreta* 155.

¹⁰ Tale è il caso anche degli Statuti della lega di Monterappoli che iniziano nel 1440 (ASF, *Statuti delle comunità* 507).

¹¹ Sull'Archivio delle Riformagioni si veda ora G. BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica e ordinamenti*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2009, pp. 187-208.

si tratta di coperte in cartoncino azzurro, con dorso in pergamena, sul quale il nome della comunità è scritto in carattere stampatello a inchiostro nero.

Talvolta di uno stesso statuto esistono nella raccolta fiorentina sia l'originale che la copia ad uso della cancelleria delle Riformagioni, poiché, quando la copia locale risultava troppo sciupata o non era suscettibile di nuove aggiunte, oppure non era più valida, si procedeva al confezionamento di un nuovo codice, mentre quello ormai obsoleto si consegnava alla cancelleria fiorentina. Questo modo di procedere spiega, ad esempio, il fatto che per Empoli siano presenti nella raccolta dell'Archivio di Stato due esemplari dello Statuto del popolo di sant'Andrea degli anni 1415-1416, mentre per Monterappoli gli unici due codici esistenti sono entrambi copie di cancelleria, provenienti dalle Riformagioni, mentre a livello locale non esiste più niente. I due codici di Monterappoli portano i numeri 506 e 507 del fondo "Statuti delle comunità autonome e soggette", di cui il primo si riferisce al comune, il secondo alla lega. Si tratta, come sopra ricordato, in entrambi i casi di copie di cancelleria, scritte da poche mani, ognuna delle quali ha copiato le rubriche e le approvazioni di un ampio arco temporale. Nel caso del codice 506, che qui pubblichiamo, si tratta probabilmente di Baldese di Ambrogio, uno dei coadiutori del cancelliere Leonardo Bruni¹², che ha copiato le varie redazioni, aggiunte ed approvazioni dal 1395/6 fino al 1416. A parte le 91 rubriche elaborate nel 1393, il codice contiene le aggiunte del gennaio 1395/6: si tratta di 23 rubriche, di cui molte furono annullate in sede di approvazione. Alcune di esse certificano la presenza al vertice del comune dei consoli, dei quali non si faceva parola nella compilazione del 1393: erano in numero di 4, estratti a sorte da una borsa contenente 24 nomi. Il compito dei consoli era quello di fare le proposte che, se approvate dal consiglio del comune, avrebbero avuto valore normativo, di scegliere e inviare ambasciatori al comune di Firenze e di organizzare la custodia diurna e notturna; segue l'approvazione in data 20 febbraio 1395/6. Completano il codice altre cinque rubriche approvate nel 1407, un'approvazione del 1509 e la prima carta di una redazione degli Statuti della lega del 1416, intitolata "dello reggiere e'detti popoli" di cui mancano la fine e le altre rubriche, andate perdute con le altre pagine del codice.

Il secondo codice, contraddistinto con il numero 507 si apre con lo Statuto della lega del 1440, approvato il 23 aprile di quell'anno; seguono approvazioni saltuarie degli Statuti stessi, senza aggiunte o modifiche fino al 1613, mentre una supplica degli abitanti di Monterappoli al duca Cosimo I del 1551 testimonia del fatto che il comune aveva trascurato di far approvare i propri statuti per ben ventitre anni e che pertanto avrebbe dovuto pagare per mettersi in regola una

¹² Cfr. V. ARRIGHI, *I coadiutori di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica fiorentina*, Atti del Convegno di studi, a cura di P. Viti, Firenze, L.S. Olschki, 1990, pp. 183-184.

somma di denaro molto consistente, superiore alle possibilità del comune; se ne richiese pertanto una riduzione ed una rateizzazione, che vennero accordate.

I due codici di Monterappoli appartengono alle due diverse campagne di rilegatura prima ricordate: il numero 506, oggetto di questa pubblicazione, che inizia nel 1393 e finisce nel 1509, è legato in cartoncino, mentre il secondo codice, contraddistinto dal numero 507, inizia nel 1440 e finisce nel 1613. In realtà, benché repertoriati ed intitolati il primo come Statuto del comune ed il secondo come Statuto della lega, non ci sono parallelismi fra le due compilazioni, né una netta separazione delle materie trattate, ma anzi entrambe formano un'unica catena statutaria, in cui le norme relative ai due enti si intrecciano frequentemente¹³. All'epoca della redazione del primo Statuto il comune di Monterappoli era formato dai popoli di san Giovanni Evangelista e sant'Andrea a Monterappoli, dal popolo di san Lorenzo a Monterappoli. Il comune era una formazione antichissima, risultante da quel processo noto agli storici come "incastellamento"¹⁴, ossia la dotazione di alcuni insediamenti sorti in posizione dominante sulla cima di alture o nel punto di incontro di importanti vie di comunicazione di una cinta muraria, entro la quale avevano diritto di rifugiarsi in caso di pericolo anche gli abitanti di una fascia di territorio circostante viene fatta risalire addirittura a prima del X secolo e fu alla base della redazione dei primi statuti, nati dalla necessità di regolare i rapporti fra gli abitanti, di suddividere le spese per mantenere le mura ed organizzare i turni di guardia. Quando più tardi nacquero i comuni rurali, cioè i comuni soggetti a famiglie signorili e poi al comune di Firenze, la loro dislocazione ricalcò in gran parte quella dei *castra*: praticamente ogni castello divenne un comune, con intorno il proprio distretto di riferimento. Questa organizzazione del territorio si sovrappose ma non sostituì quella più antica di origine ecclesiastica in pivieri (la circoscrizione di una chiesa matrice o pieve) e popoli (le parrocchie suffraganee della pieve), gli uni e gli altri intitolati al santo titolare della rispettiva chiesa. Questa struttura rimase viva e vitale fino al pieno secolo diciottesimo e, anche se le vicende del popolamento e l'evoluzione politico-istituzionale provocarono accorpamenti e separazioni, i popoli e, in minor misura i pivieri, sono rimasti entità nettamente definite e riconoscibili fino quasi ai giorni nostri. Ogni comune risultava composto da un numero variabile di popoli. Nel caso di Monterappoli, all'epoca della compilazione di questi Statuti il comune coincideva con il piviere di san Giovanni Evangelista, con al centro la pieve omonima e composto

¹³ Anche Lorenzo Tanzini li considera l'uno il proseguimento dell'altro (L. TANZINI, *Alle origini*, cit. p. 115).

¹⁴ Il termine venne coniato dallo storico Pierre Toubert, durante i suoi studi sul Lazio medievale. Egli collocò questo processo nei secoli antecedenti al X e gli attribuì la causa della completa trasformazione delle forme di *habitat* (Cfr. P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, Roma, Ecole française de Rome, 1973).

da i tre di Monterappoli. Gli statuti di Monterappoli che qui si pubblicano non furono in realtà la prima codificazione statutaria del comune: si ha notizia anche di una redazione precedente, che il comune di Firenze autorizzò in data 26 giugno 1386 e poi ne elesse gli approvatori il 13 marzo 1388, di cui ignoriamo i contenuti perché evidentemente sono andati perduti¹⁵. Benché nell'incipit si dichiarò trattarsi degli Statuti del comune e non si indichi la provenienza degli statutori che li composero, molte rubriche riguardano l'operato del podestà, la procedura nelle cause civili, le pene per alcuni reati minori. Alcune norme risultano insolite e curiose, come il divieto di arrampicarsi sulle mura, l'obbligo di coltivare l'orto, il divieto di portare bambini piccoli in chiesa e quello di trattenersi nelle taverne oltre le due ore dopo il suono dell'Ave Maria o quello di fare scherzi ai matrimoni, nonché l'esenzione a favore delle donne incinte dalle pene previste per chi colga frutti altrui. Assai curioso è anche l'*incipit* di questo Statuto, ove dopo aver augurato "honore, stato e mantenimento tranquillo e pace" al comune di Monterappoli, si fulmina "male, morte et distructione" a chi volesse il contrario. Non c'è distribuzione delle rubriche in libri o sezioni diverse, a seconda delle materie trattate, ma, al contrario, le 91 rubriche si susseguono in apparente disordine. Le materie trattate sono essenzialmente quattro: 1) Organizzazione degli uffici ; 2) salvaguardia delle proprietà comuni: chiese, mura, fortificazioni; 3) agricoltura, difesa della proprietà e dell'ambiente 4) ordine pubblico, con il divieto del gioco d'azzardo, di fermarsi all'osteria, di fare scherzi ai matrimoni.

La lega di Monterappoli era invece formata dal comune omonimo e dai popoli di san Matteo a Granaiolo, santo Stefano alla Bastia e san Bartolomeo a Brusciiana. La lega era stata il primo tentativo del comune di Firenze di organizzare il suo contado, aggregando insieme in un organismo federativo alcuni popoli e comuni contigui per territorio¹⁶. Ogni lega faceva da base per la ripartizione delle imposte e per fornire contingenti alle milizie popolari ed aveva come capo un capitano di nomina fiorentina. Secondo un'antica tradizione storiografica la loro istituzione risalirebbe alla metà del '200, ma i primi documenti che ne certificano l'esistenza non risalgono che ai primi del '300. Un atto notarile del 1309 ed una lettera della Signoria di Firenze del 1312 certifica infatti l'esistenza di una lega formata dai comuni di Empoli-Pontorme e Monterappoli¹⁷. Circa vent'anni

¹⁵ Cfr. rispettivamente ASF, *Provisioni registri* 76 c.78 e ivi c. 251 v.

¹⁶ Sulle leghe del contado fiorentino nel Trecento, cfr. P. BENIGNI, *L'organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel '300*, in *La Toscana nel secolo XIV: caratteri di una civiltà regionale*, Pisa, Pacini, 1988, pp. 151-163.

¹⁷ Cfr. il saggio di Paolo Santini in questo volume; la lettera del 1312 è in ASF, *Signori – Minutari* 3, n. 79 (lettera della Signoria a Giovanni Rossi, capitano della lega di Empoli, Pontorme e Monterappoli, relativa alle fortificazioni). Probabilmente a questo periodo si riferisce il sigillo di questa lega, detta per brevità "lega di Empoli", conservato al Museo Nazionale del Bargello di Firenze con il n. 46; tale sigillo viene attribuito al secolo XIII (cfr. A. MUZZI-B. TOMASELLO-A. TORI, *Sigilli nel Museo*

più tardi tuttavia una riorganizzazione generale delle leghe portò a ridisegnare i confini della lega di Monterappoli, che risultò così composta: «*comune Empoli cum suis populis; comune et plebatus de Monte Rappoli, exceptus populi ipsius plebatus qui sunt de lega Castri Florentini; comune Burgi Sancte Flore; populus sancti Bartholomei de Brusiana*», mentre dallo stesso provvedimento risulta che il comune di Pontorme era stato aggregato a Montelupo¹⁸. In realtà questa organizzazione del contado fiorentino in leghe dovette rimanere piuttosto fluida, poiché un documento del 1340 ci dice invece che la lega che qui ci interessa era tornata ad essere come nel 1312, cioè formata dai tre comuni di Empoli, Pontorme e Monterappoli, riuniti sotto il capitano fiorentino: Berto Peruzzi¹⁹; verso i primi anni Settanta del Trecento la lega di cui Monterappoli faceva parte era formata da due soli comuni: Empoli e Monterappoli, come si vede da alcune deliberazioni rimaste in un registro dell'archivio comunale di Empoli²⁰. Nella seconda metà del Trecento alle leghe cominciano ad essere sovrapposte le podesterie, circoscrizioni a carattere giudiziario ed amministrativo capeggiate da un podestà fiorentino, che cambiava ogni sei mesi e si recava nella sede destinata accompagnato da uno staff, detto "famiglia" costituito da un numero variabile di notai, guardie e cavalli. Il primo podestà eletto per Monterappoli, di cui si abbia notizia è Cecco Giandonati, vinattiere, estratto il 3 ottobre 1376, con una "famiglia" composta da un notaio, quattro fanti ed un cavallo ed uno stipendio di lire 325, comprensivo del compenso del suo staff, da pagarsi dagli abitanti dei popoli suddetti, che dovevano fornirgli anche l'abitazione, secondo la quota dell'estimo di ciascun capofamiglia²¹. Monterappoli come capoluogo di podesteria autonoma durò però pochi anni: nell'aprile 1385 un provvedimento della Repubblica fiorentina riuniva il suo territorio, insieme a quello del comune di Pontorme e a quello del Borgo a Santa Flora²² alla podesteria di Empoli, all'evidente scopo di diminuire le spese che gravavano a questo titolo sulle famiglie. Ma a questo punto entrò in campo il solito campanilismo così tipico dei comuni toscani e furono inviate ambasciate a Firenze per ritornare allo *status quo*, cosa che il governo fiorentino concesse con Provvisione del 28 aprile 1387²³. Si ritor-

Nazionale del Bargello, III, Firenze, Spes, 1990, pp. 24-26, che riprende da D.M. MANNI, *Osservazioni storiche sopra i sigilli antichi dei secoli bassi*, Firenze, stamperia dell'autore, 1742, pp. 87-97).

¹⁸ ASF, *Tratte* 995 c. 135v.

¹⁹ Cfr. ASF, *Signori Carteggio responsive originali* 1 c. 150 (num. a lapis): lettera alla Signoria di Firenze di Berto Peruzzi, che si qualifica come capitano della lega dei tre comuni, in data 12 novembre 1340.

²⁰ ASCE, *Preunitario*, comunità, 4.

²¹ ASF, *Tratte* 1002 c. 86v (num. antica).

²² Questo comune, incendiato in un'azione di guerra nel 1392, fu completamente abbandonato e scomparve del tutto (cfr. ASF, *Provvisioni registri* 81 c. 134v. e G. LASTRAIOLI, *Un paese scomparso: il borgo di Santa Flora*, «Bullettino Storico Empolese» v. I, a. II, 1958, n. 3, pp. 199 sgg.).

²³ ASF, *Provvisioni registri* 76 c. 108, ove si ricorda anche il provvedimento precedente, che viene

nò su questa decisione nel 1415 quando Monterappoli fu unita con Pontorme a formare un'unica circoscrizione podestarile. Il podestà rimaneva a Monterappoli e doveva mandare a Pontorme uno dei notai ed un fante del suo staff, che veniva contestualmente aumentato a comprendere due notai, invece di uno²⁴. Ad un nuovo accorpamento si giunse nel 1424, ove le due podesterie di cui sopra furono riunite alla podesteria di Empoli, nell'ambito di un piano generale di semplificazione del quadro di circoscrizioni podestarili e vicariali che era andato strutturandosi tra gli ultimi decenni del Trecento ed i primi del secolo successivo senza un progetto complessivo. Nella nuova circoscrizione podestarile così ampliata il podestà, di carica semestrale come in precedenza, risiedeva abitualmente a Empoli con uno dei suoi due notai; doveva recarsi una volta la settimana a Pontorme a tenervi corte di giustizia, mentre il secondo dei suoi notai risiedeva a Monterappoli²⁵. Questa situazione, nonostante lo scontento dei due comuni rimasti privi di podestà, rimase inalterata per secoli, fino alle riforme settecentesche di Pietro Leopoldo. Per le due ex podesterie rimaste prive di podestà fu usato nei documenti il termine di "lega", benché le leghe, almeno nel primo periodo della loro esistenza, avessero funzioni diverse e differenti confini territoriali: ecco perché negli Statuti di Monterappoli del 1440 è più usato il termine "lega" che non quello di podesteria. Anche nella redazione di questi ultimi Statuti (in latino, a differenza di quelli del comune) intervennero due notai: Francesco del maestro Antonio e Muzio di Bindo da Civitella, e tre statuari, uno per il popolo di san Lorenzo a Monterappoli, uno per quello di san Giovanni Evangelista, sempre di Monterappoli ed uno per san Bartolomeo a Brusiana. Esso si articola soltanto in 12 rubriche, la maggior parte delle quali attinenti all'operato del podestà: la procedura nelle cause civili, le pene per alcuni reati non gravi, che potevano essere comminate dal podestà locale, come la bestemmia, l'ingiuria, il gioco d'azzardo e la resistenza a pubblico ufficiale, mentre, come si è già detto, per i reati gravi si doveva ricorrere al vicario di Certaldo ed applicare la procedura e le pene previste dagli Statuti di Firenze. Un ampio capitolo è riservato al "danno dato", cioè alle multe per i danneggiamenti ai raccolti ed alle proprietà. Ma, come prima ricordato, non c'è separazione rigida fra gli Statuti del comune e quelli della lega, sebbene cambiasse dagli uni agli altri il numero e la provenienza degli Statuari: e se nei primi ci sono varie norme concernenti il podestà o meglio il notaio della lega (questa seconda definizione del giurisdicente fiorentino era più consona alla situazione venutasi a creare dopo il 1424), che deve sorvegliare sulla formazione dei ruoli dell'imposta diretta, deve ricevere le garanzie degli

annullato.

²⁴ ASF, *Tratte* 983 c. 129 (nuova numerazione).

²⁵ ASF, *Tratte* 10 c.16.

abitanti per il pagamento della stessa, vi si stabilisce la percentuale da lui lucrata sulle pene pecuniarie, ecc., nei secondi è presente la norma sul mantenimento in buono stato del castello e sul divieto di avvicinarsi al palazzo quando è in corso una riunione del consiglio, materie più adatte allo Statuto del comune. In teoria gli Statuti dovevano contenere le norme generali che dovevano ispirare l'operato degli amministratori locali e fare da riferimento al podestà nell'esercizio delle sue funzioni, anche se, come si è detto, talvolta vi trovavano posto anche norme di poco spessore; per le necessità quotidiane e per la routine amministrativa c'erano le semplici deliberazioni, proposte dai consoli e fatte approvare dai consigli. Esse riguardavano per lo più il rinnovo delle cariche pubbliche, la distribuzione delle imposte dirette, l'autorizzazione per spese di piccola entità, come possiamo constatare dai pochi registri giunti fino a noi²⁶. A parte le cariche elettive, che rimangono di pertinenza delle amministrazioni locali, venendo ricoperte a rotazione dagli abitanti ed erano in generale gratuite, l'"organico" della lega o podesteria di Monterappoli e dei vari popoli che la componevano ed il budget di spese annuali che potevano fare senza l'autorizzazione da parte del governo fiorentino furono fissati nel 1419 ed erano così articolati:

- Podesteria o lega di Monterappoli: un camarlingo, un messo, un sindaco che rappresenti la podesteria presso il vicario di Certaldo, un notaio/cancelliere che scriva i documenti; per quest'ultimo si autorizza, oltre allo stipendio, una piccola somma per le spese di cancelleria (fogli, inchiostro e cera) ed un'altra per la pigione di «una casa allato al podestà», nonché per eventuali gite ed ambasciate da inviare a Firenze o altrove;
- Popoli: ciascuno dei cinque popoli che componevano la circoscrizione doveva tenere un camarlingo o rettore e prevedere un compenso per chi avrebbe scritto i documenti, di solito il cancelliere del comune o il notaio del podestà, dietro corresponsione di un compenso *ad hoc*; poi i tre popoli di Monterappoli, quello di Brusciiana e quello della Bastia dovevano mantenere anche una guardia campestre, che sorvegliasse sulle coltivazioni e prevenisse i "danni dati".

Queste norme, con poche varianti, regolarono la vita di questo territorio fino a Settecento inoltrato, quando la riforma comunitativa del 1774 operata dal granduca Pietro Leopoldo ridusse Monterappoli a semplice frazione del comune di Empoli.

²⁶ Sono in tutto tre, comprendenti il periodo 1577-1774 e si conservano in ASCE, *Preunitario*, comunità, nn. 89-91.

Storia e Istituzioni del comune di Monterappoli negli statuti del 1393

Paolo Santini

Introduzione. Ai confini del contado fiorentino

Un comune ai confini del contado fiorentino con le sue istituzioni e le sue norme diventa nella presente disamina un caso di studio; ciò avviene per tanti motivi, non ultimo il fatto che Monterappoli è proprio terra di confine, nella quale convergono peraltro tanti diversi confini, civili, amministrativi, religiosi. L'interesse si fa più profondo poi, se il luogo è particolarmente significativo nella geografia storica della Toscana medioevale; Monterappoli¹, posto a metà strada com'è fra la Toscana centrale e l'Arno², attraversato da una viabilità di primaria importanza per Empoli e il suo territorio, lambito dall'asse viario più importante del Medioevo su scala europea, diventa dunque caso di studio e approfondimento attraverso un'ampia analisi che affronta vari punti di vista. Noi proveremo in questo saggio, affrontando il corpus statutario della fine del Trecento, corredato delle addizioni e riforme successive – dopo averne curato la trascrizione integrale – a tratteggiare l'architettura istituzionale del comune monterappolese, anzi dell'*Universitas*, fissata nelle disposizioni normative statutarie, evidenziando norme particolari ed analizzando ruoli, uffici, magistrature. In questa sede diviene indispensabile a nostro avviso far precedere l'analisi dello statuto e del suo contenuto specifico da un quadro d'insieme nel quale si evidenzino le complesse stratificazioni amministrative del periodo, i rapporti fra la dominante e le comunità soggette, fra centro e periferia, il ruolo dei giudicanti forestieri, i rapporti fra le comunità di Monterappoli, Pontorme ed Empoli, fino ai rapporti esistenti all'interno della stessa comunità di Monterappoli con i propri popoli e con tutti i soggetti dell'*Universitas*. In un momento cruciale per la storia di Firenze, ormai proiettata verso la costruzione di quello che è stato definito lo stato regionale³.

Nel 1384 Firenze acquistò Arezzo dai francesi per 40mila fiorini, completando in tal modo un mosaico che aveva iniziato a comporre con l'acquisizione di Pi-

¹ Cfr. P. SANTINI, *Empoli. Arte, storia, sapere e mestieri*, San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, 2014.

² Cfr. P. SANTINI, *Spicchio, un borgo sull'Arno dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Fucecchio, Edizioni dell'Erba, 2007.

³ Cfr. G. CHITTOLETTI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979, Introduzione, p. XXX.

stoia poi definitivamente soggetta nel 1351⁴ – alla quale comunque per decenni furono lasciate le prerogative di governo sul proprio contado – e dei residui territori del Montalbano negli anni trenta del Trecento, Pescia nel 1339, Prato, San Gimignano, Volterra (1361), San Miniato al Tedesco (1370)⁵. Nello stesso tempo acquisì porzioni di territori papali espandendo la propria potenza militare verso nord in direzione di Bologna, verso est in direzione di Urbino, mentre nello stesso periodo dalla pianura padana Giangaleazzo Visconti cominciava a rivolgere le sue attenzioni espansionistiche verso sud, dopo essersi spinto a dominare l'area padana a est fino a Padova. Nel 1389 il Visconti siglò un'alleanza decennale con Siena, perseguendo una politica di corteggiamento nei confronti dei centri toscani minori impauriti dall'avanzata fiorentina. Nel 1390 scoppia la guerra fra Firenze e Milano, conseguenza inevitabile di una lotta fra potenze con interessi in gioco importanti. Fu l'inizio di dodici anni di guerre, che terminarono solo con la morte del Visconti nel 1402, ma poi ripresero protraendosi fino agli anni Quaranta del Quattrocento. In questo contesto, Firenze si trovò di fronte ad una prova mai affrontata prima, con un nemico militarmente più forte e con una opposizione interna capeggiata da personaggi di prim'ordine – fra i quali troviamo esponenti come Filippo Corsini, Rinaldo Gianfigliuzzi e vari componenti della consorteria degli Albizzi – che appoggiava apertamente i Visconti. Nello stesso tempo tutta la comunità delle arti e dei mercanti si opponevano al conflitto, che in effetti avrebbe dissanguato le finanze fiorentine. Tra il 1390 e il 1392 l'erario comunale sborsò due milioni e 158mila fiorini per le spese del conflitto e raccolse un milione e 473mila fiorini in prestiti forzosi, le cosiddette prestanze⁶. Negli anni successivi lo stato fiorentino non sarà più neanche in grado di garantire il rimborso delle somme forzosamente prestategli, ed a malapena riuscirà a garantire gli interessi sulle medesime. Il debito pubblico assumerà negli anni dimensioni colossali.

Nel processo di costruzione dello stato fiorentino, secondo la felice espressione “da stato cittadino a stato regionale”⁷, la Dominante prosegue con la conquista di Montepulciano (1404), Cortona (1411) e Livorno (1421), ma soprattutto Pisa (1406), lo sbocco al mare vitale per i mercanti fiorentini; la città nemica per eccellenza di Firenze fu conquistata dopo lunghe trattative, alla fine di un assedio

⁴ Il primo podestà fiorentino a Pistoia fu comunque designato nel 1399. Fino ad allora erano stati i consigli cittadini a scegliersi il podestà. La riduzione formale del territorio pistoiese a parte di quello fiorentino viene dichiarata nel dicembre del 1401. Cfr. L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 43.

⁵ Cfr. F. SALVESTRINI, *Un territorio tra Valdelsa e medio Valdarno: il dominio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XIII-XV*, in «Miscellanea Storica della Valdelsa», XCVII, 1991, pp. 141-181.

⁶ Cfr. J.M. NAJEMY, *Storia di Firenze, 1200-1575*, Torino, Einaudi, 2014, p. 239.

⁷ Cfr. G. CHITTOLENI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV e XV*, cit., Introduzione, p. XXX.

lungo 13 mesi che vide compiere alle truppe gigliate atrocità di ogni genere⁸.

In questo contesto si inquadra la necessità sempre più pressante per Firenze di stabilizzare il quadro politico e istituzionale interno, al fine di rafforzare i legami con il Contado e con la sfera di più diretta influenza politica per garantirsi la costruzione di uno stato coerente, coeso e forte, in sostanza uno stato regionale – o meglio territoriale – evoluzione dello stato cittadino⁹ appunto, in grado di fronteggiare dal lato esterno le potenze straniere e dal lato interno la frammentazione generata dai particolarismi territoriali, ergendosi a titolare indiscusso e assoluto di un modo di vivere e di concepire lo stato territoriale basato sul mito della *Florentina Libertas*, simbolo incontestabile di una particolarità unica di uno stato “senza padrone”. La stabilizzazione e il rafforzamento vanno concretizzandosi con un ampio riassetto giurisdizionale e amministrativo, con un’organizzazione di governo nuova che andrà a sostituire quel mosaico istituzionale conservato fino ad allora nelle “terre aggregate”¹⁰ e ancora non annesse e integrate nel dominio di Firenze.

«Ma vedo da te, e me ne sono fermamente persuaso, che voi – esclamava Coluccio Salutati rivolgendosi ai milanesi e difendendo le ragioni di Firenze, accusata dall’umanista milanese Antonio Loschi¹¹ di soggiogare e sopprimere la libertà delle altre città toscane soggette, paradossalmente in nome della sempre magnificata *Florentina Libertas* – a tal punto godete della schiavitù, da non potere più vivere senza un padrone, da non saper rimanere nella aperta dolcezza della libertà. Obbedire alle leggi, che regolano tutti con la giustissima misura dell’eguaglianza, è per voi un giogo gravoso e un’orribile schiavitù; obbedire invece al tiranno, che regola tutto secondo l’arbitrio del proprio volere, è per voi una somma libertà ed un’inestimabile dignità. Per questo tu pensi che quella parte del popolo fiorentino, che fuori delle mura della nostra città vive nei municipi e nei campi, e la cui libertà tu neppure immagini, desideri in luogo della soggezione alla nostra città la schiavitù sotto il vostro padrone. È lungi, e prego che lungi rimanga, tanta follia e tanta stoltezza da coloro di cui è gloria singolare potersi dire Fiorentini, essendo nostri per nascita, per legge, per dono di fortuna»¹².

⁸ Cfr. G. DATI, *Istoria di Firenze*, in A. Lanza, *Firenze contro Milano, Gli intellettuali fiorentini nelle guerre contro i Visconti (1390-1440)*, Anzio, De Rubeis, 1991, pp. 271-276.

⁹ Cfr. G. CHITTOLENI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV e XV*, cit., Introduzione, p. XXX.

¹⁰ Cfr. G. CHITTOLENI, *Ricerche sull’ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV e XV*, cit., p. 293.

¹¹ Antonio Loschi, peraltro molto legato allo stesso Coluccio Salutati, fu autore della celebre *Invectiva in Florentinos* (1397) e usò le armi diplomatiche cercando di contrastare l’ideologia della *florentina libertas* – sostenuta dallo stesso Salutati – dichiarandone l’ipocrisia e la falsità, a causa dell’alleanza di Firenze con città “tiranne” come Ferrara, Mantova e il regno di Francia e a causa di fattori interni come quelli menzionati nel testo sopra citato.

¹² Cfr. C. SALUTATI, *Invectiva in Antonium Luschum Vicentinum*, in *Prosatori latini del Quattro-*

Ecco dunque tratteggiati i due ordini di motivi per i quali Firenze mette in atto un grandioso processo di rafforzamento dello stato territoriale: fattori interni legati alle vicende cittadine e alle particolari condizioni delle città toscane, e fattori esterni legati all'espansionismo visconteo.

A livello territoriale dunque, lo sforzo di Firenze per estendere il proprio dominio all'area di più diretto controllo, il Contado, si sostanzia in una serie di azioni che mirano a creare un reticolo amministrativo unico, fatto di una maglia organizzata di entità nuove, le podesterie ed i vicariati, con ufficiali fiorentini ai vertici dell'amministrazione in grado di controllare in maniera puntuale ogni angolo del territorio. In questo contesto viene mantenuta però una parvenza di autonomia che per le comunità locali si esplicita, ad esempio, nel mantenimento della potestà statutaria, la possibilità di dotarsi di statuti, legge vigente nel territorio di riferimento ed espressione di una autonomia locale simboleggiata dall'intervento nella redazione di statuti del luogo (è anche il caso, che andremo ad esaminare, di Monterappoli); salvo poi naturalmente, sottoporre all'approvazione degli ufficiali fiorentini a ciò deputati a Firenze, la redazione statutaria prodotta, con facoltà da parte di questi ultimi di cassare e sostituire rubriche degli statuti locali che fossero giudicate in contrasto con le norme stabilite dalla Dominante¹³. L'approvazione da parte degli approvatori fiorentini diviene una delle condizioni di validità del testo statutario.

Monterappoli nel contado fiorentino

Nel corso del secolo XIII il territorio empolesse conobbe, come è noto, un importante mutamento politico: molti castelli dell'area passarono definitivamente dalla giurisdizione di natura signorile, Guidi a Empoli e Monterappoli ed Alberti di Capraia a Pontorme, al Comune di Firenze, venendo inglobato l'intero territorio nel Contado fiorentino¹⁴. Il Contado di Firenze era l'area di più antico e diretto dominio della città; tale area fino alla fine del secolo XVIII conserverà notevoli differenze giuridiche e politiche con il Distretto: si identificava in larga

cento, a cura di E. Garin, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952, pp. 30-33. Il testo con cui Salutati, nell'estate del 1403, risponde all'invettiva antifiorentina del segretario visconteo Antonio Loschi (1368-1441), *Contra maledicum et obiurgatorem*, è più noto come *Invectiva in Antonium Luschum*.

¹³ Cfr. L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Leo S. Olschki editore, 2007. Cfr. F. SALVESTRINI, *Gli statuti delle "quasi città" toscane (secoli XIII-XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003, pp. 217-242.

¹⁴ Il giuramento di fedeltà di Empoli e delle comunità alla città di Firenze però è databile al 1182. Sugli antichi e nuovi vincoli di soggezione cittadina, cfr. L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, cit.

misura con il territorio delle diocesi di Firenze e Fiesole, e conosceva nella zona di Monterappoli uno dei propri confini strategici.

Il Comune di Firenze, impegnato nella sua lotta contro la giurisdizione signorile e feudale, lasciò per molto tempo ai territori del Contado, che veniva di volta in volta inglobando, l'antica organizzazione di base articolata in popoli e pivieri, d'origine ecclesiastica; tale origine affondava le sue radici nell'epoca Alto Medioevale. Il popolo corrispondeva sostanzialmente al territorio di una parrocchia; l'insieme delle parrocchie suffraganee della stessa pieve formava un piviere¹⁵.

Sia la supremazia demografica di Firenze, con una popolazione in continua espansione anche per il progressivo e massiccio inurbamento di famiglie dalla campagna, sia l'assoluta supremazia economica che vide una crescita inarrestabile fin dall'epoca del primo conio del fiorino, alla metà del Duecento, esercitarono un'attrazione sugli altri centri maggiori che portò alla formazione di un'area di influenza della città piuttosto omogenea e controllata attraverso il funzionariato di estrazione cittadina. Nella seconda metà del secolo XIII Firenze esercitava ormai di fatto un controllo egemonico su centri come Prato, Pistoia, San Miniato, Volterra, San Gimignano, Colle val d'Elsa, Poggibonsi e Montepulciano¹⁶; ma il riassetto sarà completato solo nel corso del secolo successivo. Nel Trecento infatti ci fu un consolidamento del legame politico con questo vasto territorio, anche attraverso una serie di azioni tipiche messe in campo dalla Dominante. Una strategia che Firenze portò avanti fu quella, dopo l'acquisto di centri importanti – ne è un significativo esempio Pistoia, dove il fenomeno avvenne decenni dopo la conquista fiorentina – di spezzare i legami politici, giudiziari ed economici che sussistevano fra le città acquisite ed i rispettivi contadi, avocando progressivamente a sé la nomina dei funzionari di governo ed estendendo a tali territori la giurisdizione dell'amministrazione podestarile periferica fiorentina, attraverso la nomina del podestà o del notaio reclutati rigorosamente fra i cittadini fiorentini¹⁷.

¹⁵ Fino al Concilio di Trento il fonte battesimale era presente solo all'interno delle pievi, salvo rare eccezioni; dopo tale evento ci fu la possibilità di prevedere un fonte battesimale in ogni chiesa parrocchiale. La superiorità gerarchica della pieve sulle altre chiese poggiava dunque su elementi concreti e visibili.

¹⁶ A. ZORZI, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo stato territoriale*, Firenze, University Press, 2008, p. 227.

¹⁷ Cfr. G. CHITTOLETTI, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino*, in *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV e XV*, cit., p. 297. Nel 1401, in seguito alla ribellione dei Cancellieri legati a Gian Galeazzo Visconti e al conferimento della balia di governo ai fiorentini, Firenze separò definitivamente la città di Pistoia dal suo contado, umiliando una città dalle antiche origini e tradizioni comunali. Furono subito riformate le maglie della giurisdizione, portando le podesterie rurali prima a sei e poi a quattro (gennaio 1402) e disponendo che i giudicanti, podestà e notai, non sarebbero stati da quel momento in poi più pistoiesi ma fiorentini e sarebbero stati designati dall'Ufficio delle tratte della dominante.

Firenze nel processo di consolidamento dell'organizzazione del Contado badò molto anche all'aspetto economico e produttivo, cercando di organizzare una rete di mercati funzionale agli interessi della produzione cittadina; nel 1282 un documento consiliare definisce Empoli, Poggibonsi, Figline e Marcialla mercati strategici da tenere sotto controllo tramite ufficiali fiorentini fissi per i traffici di materie prime e di prodotti agricoli. Oltre all'organizzazione dei mercati, fu riorganizzata completamente la rete viaria, orientandola sempre di più verso la Dominante. Basti pensare all'impianto ex novo di tutta una serie di percorsi che a raggiera si sviluppavano da Firenze verso i diversi snodi del territorio comitatino, oppure al caso dello sdoppiamento progettato e realizzato dell'asse della via Francigena, che fino ad allora passava esternamente al territorio del Contado, con la costruzione di un percorso tutto nuovo di fondo valle che si snodava da Poggibonsi a Certaldo, a Castelfiorentino, mettendo in comunicazione attraverso varie diramazioni tutta la Valdelsa e i territori che si frapponivano fra questa e Firenze. La "rivoluzione stradale" felicemente evocata dal Plesner¹⁸ si stava compiendo.

Il territorio di Monterappoli, al centro di questo scacchiere viario, faceva parte del piviere di San Giovanni Evangelista a Monterappoli e comprendeva i popoli di San Lorenzo, San Giovanni, Sant'Andrea a Rofiano, San Iacopo a Stigliano e San Martino in piano¹⁹.

Dunque, nel secolo XIII, tanto le fonti ecclesiastiche che quelle civili concordano nell'individuare nel popolo la circoscrizione amministrativa di base, la cellula di un sistema che nelle sue articolazioni amministrative rimarrà in piedi fino alle riforme leopoldine, mentre per quelle religiose è addirittura in buona sostanza ancora vigente. Per quanto atteneva all'organizzazione interna, l'assetto del popolo era molto semplice: poiché i popoli rurali erano in genere costituiti da poche decine di famiglie, le questioni più importanti erano discusse dall'assemblea dei capi-famiglia; si tratta di un istituto di democrazia diretta che ritroviamo, nel caso di alcuni popoli più marginali o per quelli che avevano conservato proprietà comuni, fino al pieno secolo XVIII; l'assemblea dei capi-famiglia eleggeva poi il rettore, i cui compiti principali erano la distribuzione delle quote di estimo (la tassa che doveva essere pagata dai popoli del contado

¹⁸ J. PLESNER, *Una rivoluzione stradale del Dugento*, present. di Thomas Szabo, Firenze, Papafava, 1980, pp. 30 sgg.

¹⁹ Vedere il saggio di Marco Frati in questo volume. Secondo Emanuele Repetti, *Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana*, vol. 3, *ad vocem* "Monterappoli", «il distretto della pieve di S. Giovanni Evangelista a Monterappoli nel secolo XIII abbracciava le seguenti nove popolazioni: S. Lorenzo a Monterappoli, S. Andrea a Rofiano, S. Maria d'Oltrorme, S. Matteo a Granajolo, S. Maria a Granajolo, o al Borgo Vecchio, S. Jacopo di Stigliano, S. Martino del Piano, S. Bartolommeo di Carbonaja, S. Prospero a Cambiano, S. Giusto a Camprolese, riunita nel 1446 alle monache di S. Appollonia di Firenze».

a Firenze, la quale veniva ripartita dal rettore sui singoli capifamiglia; il rettore, avendo la conoscenza diretta della famiglia, poteva in tal modo distribuire coscientemente la quota²⁰, o coefficiente d'imposta, tra i capi famiglia del rispettivo popolo²¹ e dall'altro lato la sorveglianza sull'ordine pubblico. Il rettore era dunque in questo caso il latore ufficiale delle denunce alla corte penale competente dei reati commessi entro i confini del proprio territorio²². La figura del rettore del popolo sopravviverà molto a lungo, e la troviamo anche negli statuti di Monterappoli oggetto della nostra riflessione. Ricordiamo che nel Medioevo il popolo era responsabile dei delitti rimasti impuniti commessi sul suo territorio. Le competenze fiscali dei rettori derivavano dal fatto che il popolo era responsabile *in solidum* del pagamento del contingente d'imposta assegnatogli dalla città dominante, la quale poi si disinteressava di come la distribuzione tra i contribuenti venisse effettuata; questo compito, molto delicato, veniva pertanto svolto dai rettori, i quali si basavano, come accennavamo prima, sulla conoscenza diretta della capacità contributiva delle varie famiglie; era sempre fatto salvo il diritto di chi si sentiva ingiustamente gravato di far ricorso agli ufficiali fiorentini competenti. Le competenze in campo fiscale dei rettori dei popoli in pratica terminarono, per quanto riguarda il Contado fiorentino, nel 1427²³, allorché con l'introduzione del Catasto, furono adottati criteri più oggettivi per il calcolo del coefficiente d'imposta ed ogni contribuente divenne direttamente responsabile di fronte al Fisco, senza più la mediazione del popolo e del suo rettore; tuttavia per alcune località del Contado, per le quali si sono conservate le fonti documentarie prodotte, si è potuta verificare la sopravvivenza di importanti competenze dei rettori sulla gestione economica dei rispettivi popoli fino alle riforme leopoldine della seconda metà del Settecento²⁴. Per quanto

²⁰ L'estimo per gli abitanti della città di Firenze fu abolito nel 1315, ma nel Contado venne mantenuto a lungo.

²¹ Sull'estimo e le sue modalità di esazione cfr. E. CONTI, *I Catasti agrari della Repubblica fiorentina*, Roma, Istituto storico per il Medioevo, 1962.

²² Parla di questa funzione dei rettori anche la rubrica "*De electione rectorum*" degli Statuti fiorentini del 1415; cfr. *Statuta populi et communis Florentie*, Friburgi (ma Firenze), 1782, p. 404.

²³ Cfr. F. BETTARINI, *I fiorentini all'estero ed il catasto del 1427: frodi, elusioni, ipercorrettismi*, in «Annali di Storia di Firenze», VI (2011), pp. 37-64, Firenze University Press. «Il 24 maggio 1427, al termine di un acceso dibattito, i Consigli del Comune di Firenze approvarono la legge che istituiva il catasto, un censimento fiscale ideato secondo istruzioni mutate in parte dalla tradizione veneziana. La novità legislativa, più volte celebrata dalla storiografia, consisteva nell'inclusione dei beni mobili nel conteggio del patrimonio familiare soggetto al calcolo dei prestiti forzosi; per la prima volta nella storia fiscale della città toscana, i contribuenti venivano quindi invitati a dichiarare allo stato il denaro liquido, i crediti, i titoli di debito pubblico, il valore di mercato delle merci ed i guadagni ottenuti dalle attività artigianali e commerciali. La seconda e non meno importante innovazione del provvedimento legislativo vedeva il trasferimento della responsabilità sul calcolo degli oneri fiscali dall'arbitrio dei capicontrada (rettori, ndr) all'autodichiarazione dei contribuenti ed alla successiva verifica degli Ufficiali del Catasto».

²⁴ Cfr. V. ARRIGHI, *Introduzione in Inventario dell'archivio preunitario del comune di Scarperia*

riguarda invece la funzione di denuncia dei reati commessi entro i confini del popolo, il compito dei rettori dei popoli fu ulteriormente potenziato durante il principato di Cosimo I de' Medici²⁵. Addirittura nei comuni più grandi tale compito veniva svolto da appositi "sindaci dei malefizi".

L'organizzazione del Contado fiorentino Popoli e Pivieri, Comuni, Leghe, Podesterie e Vicariati

Inizialmente si ritiene che non vi fosse differenza di organizzazione tra un popolo e l'altro, ma almeno a partire dalla seconda metà del Duecento si cominciano a trovare fonti che designano alcuni centri anche di questa parte del Contado fiorentino con la qualifica di comune, segno che si erano dati un'organizzazione più complessa, che prevedeva organismi rappresentativi e magistrature di vertice. Tale evoluzione fu certamente determinata dal maggior numero di abitanti, circostanza che rendeva difficile l'esercizio della democrazia diretta, ma la causa prima che indusse gli abitanti di alcune località a dotarsi di un'organizzazione interna più articolata e complessa è stata individuata nel fenomeno dell'incastellamento²⁶, la costruzione delle mura. Gli abitanti, o coloro che detenevano diritti signorili e giurisdizionali sul territorio oppure direttamente i comuni, in determinate situazioni e di fronte a certi pericoli, decidono di procedere alla costruzione della cinta muraria. Si tratta di un fenomeno ampiamente studiato, che nel nostro territorio è esemplificato dalla circostanza dell'incastellamento di Empoli, avvenuto nel 1119 per volontà dei Conti Guidi, detentori dei diritti signorili sul territorio e del pievano Rolando, detentore della pievania di Sant'Andrea. Le mura prevedevano la presenza di una guarnigione armata, richiedevano spese di gestione e di manutenzione, le quali a loro volta implicavano la presenza di organismi decisionali, capaci di imporre tributi alla popolazione. Nello stesso tempo erano necessarie procedure e istituzioni regolate da statuti elaborati localmente o stabiliti dalla città Dominante. Come dicevamo, per molto tempo il comune di Firenze, impegnato nel suo grandioso sforzo espansionistico, non sembrò interessato a dare una nuova e più omogenea organizzazione ai centri ed ai territori che man mano venivano ad aggiungersi al suo dominio; inizialmente la Dominante inviava saltuariamente, in caso di bisogno, un presidio militare o

(sec. XV-1865), a cura di V. Arrighi, Firenze, all'Insegna del Giglio, 1991, p.15. Cfr. P. SANTINI, *Il diritto penale in Toscana fra Età Moderna e Contemporanea. Innovazione e conservatorismo nella riflessione sulla codificazione penale toscana: contributi storici al diritto moderno*, Firenze, Consiglio Regionale della Toscana, 2007.

²⁵ Cfr. V. ARRIGHI, *Gli Statuti di Scarperia del XV secolo*, Firenze, Edifir, 2004.

²⁶ Cfr. M. FRATI, P. SANTINI, *Gli statuti di Pontorme del 1346*, Pisa, Pacini Editore, 2014.

più semplicemente un rappresentante cittadino.

Nei decenni centrali del secolo XIII l'organizzazione amministrativa del contado fiorentino venne strutturata sulla distrettuazione ecclesiastica dei plebati. Negli anni Cinquanta, durante il regime del "primo popolo" il territorio fu diviso in 96 pivieri, esemplando il reticolo giurisdizionale civile su quello ecclesiastico; in questo, tale processo fu favorito dal fatto che il Contado risultava popolato secondo uno schema di insediamenti diffusi organizzati proprio sulle arterie stradali e sulle quali le pievi facevano perno da secoli. Il Libro di Montaperti²⁷ del 1260 ci fornisce il quadro dell'articolazione fiscale e militare delle giurisdizioni dei sestieri (inaugurate da Firenze alla fine del secolo X come superamento della suddivisione in quartieri, quest'ultima tornata in auge nel 1343) sul territorio in un assetto ormai consolidato. L'area del contado definita in questo modo si estendeva su una superficie di circa 3900 kmq, suddivisa nei fatidici 96 pivieri ai quali afferivano oltre mille popoli; negli anni Trenta del secolo XIV gli abitanti del contado ammontavano a circa 250mila, quelli della città di Firenze erano circa 100mila, e questo ci fornisce la misura degli interessi in gioco.

Alla fine del Duecento Firenze sovrappone a questa organizzazione locale una prima rete, ancora ben lontana dall'essere organizzata perfettamente, di ufficiali territoriali fiorentini. Arrivarono nei territori soggetti i podestà e, soprattutto nelle zone di confine da presidiare attentamente, ufficiali deputati al controllo delle strade e delle fortificazioni.

In seguito, nei primi anni del secolo XIV Firenze riorganizza in maniera coerente il suo dominio tramite l'istituzione delle leghe, – una quarantina – formate aggregando un numero variabile di popoli, pivieri e comuni; tale riorganizzazione interessò gran parte del territorio allora sotto la giurisdizione fiorentina, che i contemporanei chiamavano con espressione alquanto fumosa e omnicomprensiva "*Comitatus et Districtus*". Il nuovo assetto istituzionale prevedeva per la prima volta la presenza stabile di un rappresentante della città, nella veste di capitano della lega, nelle principali località del dominio²⁸. Un capitano, cittadino fiorentino, popolare e guelfo, eletto dai signori e dai gonfalonieri di compagnia attraverso il sistema della tratta. La lega era un istituto principalmente militare, in quanto era la circoscrizione di base che doveva fornire al comune un certo contingente di milizie popolari, da affiancare, in caso di guerra, ai soldati di professione; svolgeva inoltre importanti funzioni di tutela dell'ordine pubblico²⁹. Al

²⁷ Cfr. *Il Libro di Montaperti, (Anno MCCLX)*, a cura di Cesare Paoli, Firenze, 1889.

²⁸ Sui rapporti fra potere centrale e dominio, cfr. E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in «Statuti città e territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna», annali dell'istituto storico italo-germanico, quaderno 30, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, Società editrice il Mulino, 1991.

²⁹ Cfr. P. BENIGNI, *L'organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel '300*, in *La Toscana nel*

capitano venne affidato da Firenze anche l'esercizio della giurisdizione civile fino a 40 soldi, sottraendola ai rettori dei popoli che avevano esercitato la funzione giurisdizionale sulla propria popolazione di appartenenza fino ad allora. Fu un cambiamento epocale. Le leghe furono la prima vera creazione circoscrizionale del comune che ristrutturava la preesistente articolazione territoriale. Si creavano per la prima volta circoscrizioni nuove, che andavano oltre le comunità rurali³⁰.

Questa istituzione riuniva dunque sotto un capitano diversi comuni, popoli e pivieri vicini per territorio. I riferimenti sull'istituzione delle leghe nelle fonti cominciano con il 1308³¹, anche se non abbiamo riferimenti certi per quanto concerne la loro organizzazione delle origini. Le prime notizie a questo proposito sono quelle contenute nella più antica redazione a noi pervenuta degli statuti fiorentini, risalenti al 1322. In tali statuti, nella rubrica LXXX del libro V dello Statuto del Capitano del Popolo, intitolata "*De iuramento ligarum comitatus et districtus Florentie*" si parla ampiamente delle leghe, dei loro compiti, dei loro rappresentanti e capitani³². Le leghe vengono anche elencate, insieme al salario spettante ai vari capitani; in realtà questa rubrica risulta pesantemente corretta e rimaneggiata nel corso delle revisioni subite dallo stesso statuto nel 1324 e 1325 e pertanto di complessa interpretazione.

La Lega di Empoli

Alcuni documenti testimoniano l'esistenza, già nel febbraio del 1309, di una lega fra i comuni di Empoli, Pontorme, Monterappoli ed altri luoghi sotto il capitano fiorentino Manetto Salignati, mentre il notaio della lega era ser Bertoldo Oddolini di Fucecchio³³. La più antica circoscrizione territoriale della lega d'Empoli aveva compreso oltre al capoluogo ed ai popoli dipendenti, anche i comuni di Pontorme, Monterappoli e Borgo Santa Fiora³⁴. Nel 1325 con una nuova riforma statutaria fu creata una lega autonoma rispetto a quella empolesse comprendente Pontorme, Sammontana e gli altri popoli già appartenenti alla lega di Empoli

secolo XIV, caratteri di una civiltà regionale, a cura di S. Gensini, Pisa, Pacini Editore, 1988. Cfr. inoltre, V. ARRIGHI, *Gli Statuti di Scarperia*, cit.

³⁰ A. ZORZI, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo stato territoriale*, cit., p. 251

³¹ ASF, *Provvisoni registri* 14, c.27v: "Balìa ai Signori e Collegi di eleggere o rinnovare i capitani delle leghe" del 26 ottobre 1308. Cfr. P. BENIGNI, *L'organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel '300*, in *La Toscana nel secolo XIV, caratteri di una civiltà regionale*, a cura di S. Gensini, cit., p. 154.

³² Cfr. *Statuti della Repubblica fiorentina*, a cura di Romolo Caggese, I, Firenze, 1921, pp. 275 sgg.

³³ ASF, *Notarile antecosimiano*, 10733 c. 30.

³⁴ Cfr. G. LASTRAIOLI, *Empoli tra feudo e comune*, Empoli, Editori dell'Acerò, 2006.

eccetto i comuni di Monterappoli e Borgo Santa Fiora. Nella Rubrica LXXX dello Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-1325³⁵, intitolata “*De iuramento ligarum comitatus et districtus florentie*” precedentemente menzionata, nel lungo elenco delle leghe troviamo anche le seguenti: “*Capitaneus lige de Empoli Montirapoli et Burgi Sancte Floris – libras quinquaginta florenorum parvorum*”; “*Capitaneus lige Ponturmi et Samontane et aliorum populorum et locorum que solita [sunt] esse sub liga de Empoli, exceptis communibus Montirapoli et Burgi Sancte Flore – libras triginta florenorum parvorum*”. La rubrica, oltre che interessante in quanto ci fornisce un accurato elenco delle leghe, è fondamentale anche per tratteggiare le competenze in campo militare, politico, di polizia e giudiziario del capitano della lega. Sintomatico il fatto che la corposa disposizione preveda fra le altre cose «*quod nullum commune, populus, terra seu universitas, ubi fuerit capitaneus lige possit habere Potestatem, Vicarium, Capitaneum, castellanum, offitiale, custodem vel alio quocumque nomine dici possit, vel admictant vel recipiant, sub pena librarum quingentarum florenorum parvorum [...]*», circostanza che conferma lo svolgimento in loco, da parte del podestà fiorentino quando nominato, anche delle funzioni di “*capitaneus ligae*” e viceversa.

Una importante riorganizzazione del sistema delle leghe fu operata nel 1332 da parte di ufficiali eletti appositamente dalla Signoria di Firenze “*super reformando et ordinando ligas in comitatu*”³⁶. Questo fatto rende attendibile l’ipotesi che la nuova organizzazione fosse stata ideata soprattutto per motivi fiscali, tanto più che nel provvedimento di elezione degli ufficiali, oltre a ribadire i doveri delle leghe e dei loro capitani in materia di ordine pubblico, si fa un chiaro riferimento alla necessità che «*[...] comitatini et distrectuales Florentie obediant communi Florentie maxime in factionibus et aliis oneribus [...]*», cioè alla corretta esazione delle imposte. Vi si fa inoltre riferimento a compiti di sorveglianza e collaborazione per l’estinzione degli incendi. L’articolazione territoriale delle leghe, come risulta dalla riforma del 1332, viene riprodotta nelle successive redazioni degli statuti fiorentini, da quella del 1355, passando per quella del 1408-09, fino all’ultima del 1415, anche se ormai, alla data di queste ultime due compilazioni, il sistema delle leghe era stato soppiantato dall’organizzazione per podesterie e vicariati.

Con la riforma del 1332 Monterappoli viene inserita nella lega di Empoli, della quale però non farà parte Pontorme. L’articolazione territoriale della lega di Empoli risulta da un documento dello stesso anno, ed è la seguente:

³⁵ Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-1325, in *Statuti della Repubblica Fiorentina*, cit., Liber quintus.

³⁶ Cfr. V. ARRIGHI, *Introduzione all’inventario dell’Archivio Storico Comunale di Cerreto Guidi*, Firenze, Olschki, 2004.

«Comune Empoli cum suis populis, comune et plebatus de Monte Rappoli, exceptus populi ipsius plebatus qui sunt de lega Castri Florentini, comune Burgi Sancte Flore, populus sancti Bartholomei de Brusiana»³⁷.

Riferito a questo secondo periodo si conserva nell'archivio storico del comune di Empoli un frammento di registro³⁸. Si tratta di uno dei pochissimi documenti riguardanti le leghe giunti fino a noi. Contiene pochi atti civili e penali (ma non le sentenze) relativi al periodo luglio-novembre 1341, scritti da ser Puccino (molto probabilmente si tratta di ser Puccino di ser Lapo da Signa), notaio del capitano della lega di Empoli.

Ufficiali fiorentini sul territorio

Podesterie e vicariati rappresentavano le circoscrizioni territoriali in cui si trovavano ad operare rispettivamente i podestà ed i vicari; questi ufficiali erano stati sporadicamente presenti in varie località del dominio fiorentino lungo tutto il secolo XIV, ma a partire dall'ultimo quarto di quel secolo ed i primi due decenni del successivo essi divennero stabili *in loco* con la successiva e progressiva fissazione dei rispettivi ambiti territoriali di competenza. Podestà e vicari erano i rappresentanti del governo centrale (Signoria di Firenze e poi, dal pieno secolo XVI in poi, governo granducale), inviati nel territorio ad esercitarvi le funzioni connesse con la *iurisdictio* (funzione di governo e di amministrazione della giustizia); non era richiesta a questi ufficiali una specifica preparazione tecnico-giuridica, mentre l'appartenenza alla classe dirigente fiorentina, l'affidabilità politica e l'assoluta fedele osservanza del dettato governativo della Dominante erano requisiti ai quali non era possibile derogare.

La presenza del podestà, per decenni sporadica, non interferiva con il sistema di organizzazione del territorio per popoli, pivieri e leghe; al contrario la provvisione dell'agosto 1376 che istituiva nuovi podestà in varie località del Contado, diceva espressamente che questi ufficiali avrebbero dovuto assumere le funzioni che nell'ordinamento fiorentino erano prima attribuite ai capitani delle leghe³⁹. In questo modo i podestà, da allora in poi scelti con il sistema dell'estrazione a sorte – la tratta - e non più eletti o nominati secondo la necessità dal governo fiorentino, diventano una presenza stabile e non occasionale e le circoscrizioni territoriali su cui esercitano le competenze, insieme a quelle più ampie costituite dai vicariati, divengono maglie di una rete che di lì a poco, nel corso del secolo

³⁷ ASF, *Tratte* 995, c.185v.

³⁸ ASCE, *Giusdicenti*, Lega di Empoli, Atti civili e criminali del Capitano della Lega di Empoli, 1.

³⁹ Cfr. ASF, *Tratte* 995 c. 97 e *Tratte* 1002, c. 56v.

XV, coprirà tutto il dominio fiorentino.

I podestà, giudicanti con il compito di applicare gli statuti locali ma anche di vigilare affinché non venisse intaccato nessun interesse fiorentino, andranno a costituire una autentica struttura di raccordo fra gli organi di governo locali e la Dominante stessa. Lo scopo era molto chiaro, ed aveva come obiettivo principale la limitazione delle autonomie locali. Il motivo? Senz'altro politico, nel momento in cui ci si avvia alla costruzione del primo nucleo di uno stato territoriale moderno, ma il motivo principale della progressiva estensione dell'influenza della Dominante sulle comunità comitatine sarà anche economico; Firenze tende a limitare le autonomie locali per scopi essenzialmente fiscali. Firenze comincia a sottrarre alle comunità soggette anche la regolamentazione di materie fino allora di esclusiva competenza locale, e oltre a svolgere la funzione di indirizzo politico porterà sul territorio le prime forme di attività amministrativa in senso stretto; la Dominante si avvia a divenire il centro di una struttura statale unitaria. Il motivo fiscale dicevamo. Fra gli ultimi anni del Trecento ed i primi del secolo seguente lo stato di guerra aveva logorato la Repubblica, ed il governo fiorentino era costretto a ricorrere continuamente alle cosiddette prestanze. Fu comunque negli anni Cinquanta del Trecento che si cominciò a drenare ferocemente la ricchezza del contado a favore di Firenze. Aumenti continui dell'estimo, delle gabelle sui beni di consumo, e ricorso a prestanze molto voluminose segnarono i decenni di fine Trecento di assoggettamento alla Dominante. La politica del comune fiorentino nei riguardi dei territori soggetti sarà sempre più determinata dunque dal disavanzo del bilancio e dal bisogno sempre più pressante di sostenere la struttura creditizia, ormai dilatata in maniera abnorme, dello stato. Ai primi del Quattrocento le entrate della tesoreria fiorentina si aggiravano mediamente sui 300mila fiorini l'anno, mentre la spesa dello stato ammontava a circa 800mila fiorini annui. Il comune in pratica era costretto a farsi prestare ogni anno circa mezzo milione di fiorini dagli abitanti dello stato; cominciava a divenire difficile anche rimborsare gli interessi sulle prestanze, che nei primi anni del Quattrocento ammontavano annualmente alla cifra di circa 280mila fiorini. Il contado ormai pagava alla camera fiorentina circa 140mila fiorini, che venivano usualmente girati ai tesoriери del Monte, che a loro volta provvedevano a versarli ai creditori sotto forma di interessi. In questo contesto si sviluppa l'organizzazione sempre più complessa ed efficiente, dal punto di vista del controllo territoriale, dello stato fiorentino.

Statuti e magistrature. Comunità soggette e rapporti con la Dominante

Ai primi del Quattrocento appariva soddisfatta, o comunque in via di soddisfazione, la necessità politica di armonizzare la città gigliata con il contado ed il

distretto, e ormai erano state tracciate con lo statuto di messer Giovanni di Giorgio Marocchini da Montegranaro del 1409 le linee di un quadro legislativo comprendente norme valide per tutto lo stato e anche per singole città e comunità⁴⁰. Nel 1415⁴¹ poi, i nuovi statuti in elaborazione a Firenze affrontano l'esigenza della costruzione di un nuovo quadro, più propriamente connotato sul piano morale.

Eloquente la prima rubrica del libro quinto, trattato primo, degli statuti fiorentini del 1415: «*Urbem nostram florentinam cum toto eius territorio, legibus*

⁴⁰ Cfr. A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica Fiorentina*, Firenze, 1988, p. 13.

⁴¹ Una digressione quattrocentesca. Gli statuti fiorentini del 1409 e la nuova compilazione del 1415. Influenze sugli statuti delle comunità soggette. L'11 ottobre 1408 fu approvata nei consigli della città di Firenze una provvisione (Cfr. G. BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze nell'Archivio di Stato. Tradizione archivistica e ordinamenti. Saggio archivistico e inventario* – Strumenti CLXXXV, Firenze, Archivio di Stato di Firenze, 2009) – dopo quelle di contenuto analogo non andate a buon fine nel 1394 e nel 1396 – con cui si proponeva una nuova compilazione degli statuti cittadini. Fu conferita una balia ai Signori e Collegi, da esercitarsi entro la fine del mese di dicembre di quello stesso anno, per l'elezione di un dottore forestiero e di dieci cittadini, che con lui avrebbero dovuto collaborare alla compilazione statutaria. Otto di questi dieci cittadini dovevano essere scelti tra gli appartenenti alle arti maggiori e due fra quelle minori. All'inizio di dicembre del 1408 un giudice marchigiano, messer Giovanni di Giorgio Marocchini da Montegranaro, coadiuvato da una commissione di dieci cittadini fiorentini, cominciò a lavorare alla nuova compilazione statutaria e nell'anno assegnatogli la commissione produsse una silloge in due volumi che vennero consegnati il 18 dicembre 1409. Le due rubriche di apertura, *De origine iuris* (Sulla evidente connotazione romanistica della rubrica, cfr. L. TANZINI, *Tradizione e innovazione nella rubrica De origine iuris dello statuto fiorentino del 1409*, in «Archivio storico italiano», CLIX (2001), pp. 765-796) e *De legibus* del nuovo statuto ci raccontano immediatamente che gli statuti da ora in poi saranno il corpus legislativo di uno stato, entità che esercita la sua piena sovranità su un territorio ben definito, città, contado, distretto, attraverso le proprie «leggi». L'opera del Montegranaro si era resa ormai improcrastinabile, in uno stato ampliatosi rapidamente e in maniera piuttosto disordinata dove «*multotiens propter ignorantiam aut varietates vel intricaciones leditur ius publicum et privatum et multa inconvenientia sepiissime inde resultant*». Ma al giurista fu conferito l'incarico non solo di «*revidere et examinare diligenter*» tutte le norme «*que legem faciunt, seu ut leges de negotiis publicis disponent*» eliminando da essi tutte le contraddizioni, le parti oscure o ambigue, superflue o assurde. Il giurista avrebbe dato sistematicità alla nuova «codificazione», rivoluzionando la materia statutaria che fino allora vigeva (la definita distinzione tra *publicum* e *privatum* impone, in luogo della tradizionale disposizione Statuti del Podestà – Statuti del Capitano una organizzazione della materia che separi le sezioni dedicate alle magistrature, dai Priori e Gonfaloniere di giustizia, Gonfalonieri di compagnia e Dodici Buonuomini a tutti gli altri uffici intrinseci della città, a tutti gli uffici estrinseci, cioè del contado e del distretto fino agli Ordinamenti dei rettori forestieri, da quelle riguardanti le cause civili e penali, introducendo così una articolazione del testo assolutamente nuova rispetto alla tradizione degli Statuti trecenteschi). Si apriva dunque una stagione nuova per la città gigliata e per tutte le comunità ad essa soggette. Di lì a poco, nel 1415, con la revisione degli statuti fiorentini affidata a Paolo di Castro e Bartolomeo Volpi da Soncino, il quadro sarà già mutato, e nel prologo alla nuova compilazione statutaria, dove si ritrova parte del contenuto del dirompente *De origine iuris* del 1409, troviamo il tentativo di mettere in ombra il cambiamento più significativo, quello sui meccanismi istituzionali, operato dalla compilazione del Montegranaro. Nel prologo la necessità delle leggi in generale viene ricondotta alla debolezza umana, e non solo al chiaro bisogno di costruire uno stato nuovo governato dalle leggi fiorentine: «*Cum humana natura diem labatur ad delicta, pronaque et facilis ad disentiendum, nova tot cotidie generet iniurgia, pacis emula, mater litium, ut, nisi effrenatam cupiditatem et appetitum noxium iustitia et iuris disciplina sua virtute reprimere*».

nostri regi, et gubernari decernimus, nisi, et quatenus loca nostri territorii propriis militarent legibus, iuribus, vel statutis, quae tamen nostra auctoritate confecta, aut confirmata fuerint. E, successivamente, dopo aver ribadito la supremazia della legge fiorentina, si riconosceva anche la vigenza degli statuti locali, rigorosamente approvati dalla Dominante ma «*Salvis semper specialibus statutis et iuribus locorum singulariorum nostri territorii, quae nostra auctoritate facta vel confirmata fuerint, quae tunc suis locis servantur, et salvis in omnibus praedictis consuetudinibus cuiusque dictorum locorum*».

D'altra parte molte materie erano regolate dalle norme fiorentine; la tutela dell'ordine pubblico, la disciplina degli uffici estrinseci, l'estimo, tanto per fare alcuni esempi. Ma altrettanto importanti materie rimanevano nella potestà locale, come i "danni dati", la procedura civile e – seppur solo in parte – quella penale, l'amministrazione del patrimonio della comunità. Non dobbiamo pensare comunque alla Repubblica fiorentina come a un territorio autenticamente omogeneo dal punto di vista delle vigenza normativa; il vincolo più stringente che univa le varie comunità autonome e sottomesse sul territorio era la soggezione alla Dominante. Tuttavia siamo alle soglie del cambiamento. Nel XV secolo infatti si consolida e si perfeziona l'assetto amministrativo e di governo del territorio concepito dalla Repubblica per il proprio contado e per il proprio distretto. L'apparato burocratico consolidatosi in quegli anni sopravviverà per secoli, e, seppur con varie trasformazioni e affinamenti, passerà indenne vari cambi di regime politico. Basti pensare a tutta la maglia di ufficiali estrinseci fiorentini – podestà e vicari con le rispettive "famiglie" – attraverso i quali la Dominante organizza un efficacissimo e capillare controllo del territorio.

In tema di potestà statutaria dei comuni

In materia di *potestas statuendi* ci sembra utile, nell'economia di questo saggio, distinguere fra le città e le comunità rurali. Per le città, Firenze si limitò a riconoscere lo *ius proprium*⁴² preesistente alla conquista, ed era in base a tali disposizioni che i giudicenti fiorentini avrebbero dovuto amministrare la giustizia. Per quanto riguarda le comunità soggette invece, Firenze stimolò l'attività statutaria anche laddove mai erano stati prodotti testi legislativi propri, nell'ottica di legittimare strutture di autogoverno anche negli angoli più remoti del dominio, al fine di configurare più rapidamente una struttura burocratica statale che sarebbe divenuta, in seguito, l'ossatura dell'apparato di governo⁴³, salvo immediatamente

⁴² Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 2000.

⁴³ Paradossalmente, man mano che cresceva l'apparato amministrativo centralizzato, si affievoliva il raggio d'azione concesso alle comunità soggette con gli statuti, fino a giungere al periodo di Cosimo I, nel quale le leggi generali emanazione del principe lasciavano spazi davvero esigui alle istanze lo-

dopo assoggettare in maniera stretta ed ossessiva ogni istanza locale ai voleri della Dominante. Nacquero in questo modo gli statuti rurali. La Dominante riconosceva agli enti locali il potere di disciplinare le materie civili, quelle penali ed il danno dato, ma sempre e comunque nel rispetto inflessibile delle disposizioni sovraordinate emanate da Firenze⁴⁴. Il giudicante periferico, in definitiva si presenta come il rappresentante e amministratore della Dominante⁴⁵ ma anche come un funzionario della comunità locale, visto che il suo compito principale è quello di rendere giustizia in base agli statuti del luogo a cui è assegnato e sui quali giura al momento dell'entrata in carica; quindi, certamente ufficiale "estrinseco" del Comune egemone che però trova i suoi compiti disciplinati negli statuti cittadini locali⁴⁶. D'altra parte la Dominante poneva a carico delle comunità locali l'onere di garantire lo stipendio ai giudicanti fiorentini inviati in loco e anche il mantenimento delle rispettive "famiglie".

La podesteria di Monterappoli e il podestà di Empoli fra Trecento e Quattrocento

I podestà, oltre alla generale rappresentanza politica, dovevano amministrare la giustizia civile, decidendo cause fino a un valore determinato, perseguire i malfattori e punire i reati per cui era prevista una pena pecuniaria. Dovevano inoltre adoperarsi per la cattura dei malviventi, sorvegliare sull'ordine pubblico e sul buono

cali. Cfr. E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in «Statuti città e territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna», annali dell'istituto storico italo-germanico, quaderno 30, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, cit., p. 97.

⁴⁴ «*Jurisdictio et Potestas idem sunt [...] et est potestas iuris, ergo est iurisdictio*». Fu Bartolo da Sassoferrato negli anni Quaranta del Trecento a teorizzare nel suo commento al Digesto una distinzione fondamentale che influenzerà pesantemente ogni azione successiva in materia di potestas statuendo delle comunità locali, la distinzione fra *Jurisdictio* ed *Administratio*, dove per *Jurisdictio* il giurista marchigiano intendeva l'attività degli organi comunitativi relativamente alle decisioni delle controversie. In pratica, comprendeva nell'ambito del potere pubblico, sia il potere di determinare norme concrete e particolari come le decisioni, le sentenze diremmo oggi, sia quello di produrre norme di carattere generale, come le leggi e gli statuti. Per Bartolo ogni popolo libero doveva essere in grado di amministrare la giustizia attraverso complessi normativi propri e mediante ufficiali propri, indipendentemente dal riconoscimento del Papa o dell'Imperatore. «*Omni populo iurisdictionem habenti, statuere permittitur quod ius civile vocatur*». Dopo l'assoggettamento alla Dominante, tale potestas rimaneva, ma era cambiata nella sua stessa natura restando subordinata all'approvazione della Dominante medesima. Diverso il discorso sull'*Administratio*, che consentiva nell'opinione di Bartolo di lasciare alla comunità soggetta piena capacità di amministrare il proprio patrimonio. Anche questo concetto però sarà destinato a mutare rapidamente nel momento in cui Firenze avrà bisogno di attingere sempre più risorse dal contado per finanziare le guerre e rimpinguare le casse dello stato dissanguate da un debito pubblico fuori controllo.

⁴⁵ A. ZORZI, *Giudicanti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, in «Ricerche storiche», XIX, 1989, p. 523.

⁴⁶ Cfr. L. MANNORI, *Il Sovrano tutore*, cit., p. 107. Vedere il capitolo "La potestà statutaria comunale".

stato delle fortificazioni. Contestualmente alla nomina dei primi podestà – a Monterappoli nella seconda metà del Trecento la figura del Podestà è ben documentata come presenza non fissa, e a partire dagli anni Settanta diviene pressoché stabile, poi in accorpamento con Pontorme dal 1416 – nel momento in cui essi divengono presenza fissa e permanente, la podesteria si dovette dotare di un apparato amministrativo per essere in grado di corrispondere il salario all'ufficiale fiorentino e di ripartirlo tra gli abitanti. Fu per questo motivo che nacquero i vari consigli di podesteria, cui i comuni e i popoli compresi nel territorio inviavano i loro rappresentanti, e la complessa gerarchia di camarlinghi e camerari incaricati di riscuotere dai contribuenti quanto necessario al mantenimento delle corti podestarili, alla costruzione e manutenzione dei palazzi podestarili con l'annesso carcere, al salario dei vari cancellieri, messi, guardie, custodi, che la presenza del podestà rendeva necessari. Per regolare tutti questi rapporti furono redatti degli statuti. La figura del podestà, come del resto in generale accadde in tutto il dominio fiorentino, perse con l'andar del tempo la maggior parte delle sue connotazioni politiche; esso sempre più andò identificandosi con il giudice ordinario in materia civile del territorio di sua competenza; i vicari parallelamente conobbero un'evoluzione che li portò a diventare i giudici penali ordinari della propria circoscrizione comprendente di solito più podesterie; non esisteva alcun rapporto gerarchico fra i due ruoli, tant'è che entrambi potevano essere affidati, per tutto il periodo precedente alle riforme leopoldine, a cittadini fiorentini abili agli uffici maggiori; infatti, la stessa persona poteva essere nel corso della sua vita chiamata a ricoprire più volte indistintamente l'uno e l'altro dei due incarichi. I tecnici in grado di istruire un processo, civile o penale, e di redigerne conseguentemente gli atti, erano i notai della "famiglia" che ogni vicario o podestà era tenuto a portare con sé in ufficio. Questi notai venivano liberamente scelti dal giurisdicente e lo assistevano nell'esercizio delle sue funzioni⁴⁷. Il podestà, che durava in carica sei mesi, era estratto a Firenze. Doveva avere almeno trent'anni, ma in certi casi, come in quello del podestà di Pistoia, il limite inferiore d'età era elevato a 35 anni. La tratta doveva aver luogo almeno due mesi prima della data in cui l'ufficiale sarebbe entrato in carica. Il podestà infine, doveva presentarsi nel luogo dove avrebbe assunto la carica almeno un giorno prima dell'inizio dell'incarico stesso. Il podestà non poteva ricevere nessun compenso né accettare alcun regalo oltre al salario previsto ed alla percentuale sulle condanne spettantegli prevista dagli statuti. Al termine del mandato il podestà era sottoposto al sindacato di ufficiali appositamente nominati. Un primo sindacato veniva svolto sul posto ed aveva riguardo ad eventuali furti, debiti, baratterie, estorsioni poste in essere dall'ufficiale fiorentino. Questo avveniva normalmente, anche in relazione

⁴⁷ Cfr. M. MONTORZI, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, ora in *Il notaio nella civiltà toscana*, Roma, 1985, pp. 5 sgg.

all'importanza dell'incarico, nei tre giorni successivi alla cessazione dalla carica. Infine, un secondo sindacato era previsto a Firenze, entro dieci giorni dalla fine dell'incarico, dove un giudice dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia o un giudice del podestà di Firenze avrebbe esaminato l'opera del giusdicente fiorentino sul territorio.

Sul Contado si estendeva inoltre la competenza delle magistrature fiorentine del Podestà, del Capitano del popolo ed Esecutore degli ordinamenti di Giustizia, i quali nei momenti di emergenza vennero affiancati da ufficiali forestieri itineranti, esclusivamente destinati al Contado e che assunsero nel tempo vari nomi: difensori del contado, bargelli, vicari generali.

Nel 1415, per completare la maglia delle podesterie e dei vicariati che da allora in poi coprirà tutto il dominio fiorentino, fu istituito, insieme ad altre circoscrizioni, il vicariato della Valdelsa con sede a Certaldo, al quale furono aggregate la podesteria di Monterappoli e Pontorme e quella di Empoli, insieme a molte altre.⁴⁸

La podesteria di Monterappoli

La podesteria di Monterappoli fu istituita con provvisione del 1376, nel pieno della guerra degli Otto Santi, e da quel momento in poi Firenze invierà regolarmente un podestà ad amministrare la giustizia in loco. Con due provvisioni,

⁴⁸ ASF, *Tratte* 983 c.38 e *Provvisioni-Registri*, 105 c.13. Dalla rubrica CCI del trattato secondo del libro quinto degli statuti fiorentini del 1415 intitolata “*De gabella solvenda per renuntiantes infrascripta offitia*” si evince che la podesteria di Empoli viene annoverata fra le podesterie di terzo grado mentre quella di Pontorme è elencata nelle podesterie di quarto grado «*Quicumque vero renuntiaverit alicui de infrascriptis potestariis quarti gradi videlicet Certaldi, Sancti Cassiani, Montis Lupi, Montis Vetolini, Montisomani, Uzani, Castri franchi inferioris, Sanctae Crucis, Sanctae Mariae ad Montem, Montis Topari, Cerreti Guidi, Capresis, Ponturmi, Campi vel alicuius earum*». Si legge anche che «*Potestas Empolis habeat unum notarium tenendum, prout in ordinamentis continetur, et cum illis devetis, duos famulos, e unum equum, pro quibus habeat a dictis communibus lib. 300 florenorum parvorum pro toto semestri, et satisdet de lib. 2400 florenorum parvorum*». «*Potestas Ponturmi habeat duos famulos, pro quibus habeat pro toto semestri lib. 250 florenorum parvorum et satisdet de lib. 2400 florenorum parvorum*», mentre «*Potestas Montis Rappoli, Granaioli, et Sanctae Floris habeat unum notarium, tres famulos, et unum equum cum salario lib. 325 florenorum parvorum pro toto semestri, et satisdet de lib. 2400*». Il codice custodito in ASF, Statuti di Firenze n.27 c.239 (1415) mette la podesteria di Monterappoli fra quelle di IV grado.

Le podesterie, in base agli statuti del 1409 e del 1415, erano suddivise in cinque livelli. La distinzione si basava sui criteri seguiti per l'elezione degli ufficiali estrinseci, con riferimento all'ordine secondo il quale dovevano essere formate le borse per la tratta delle cariche, sia sul numero dei componenti della famiglia, sia per quanto riguarda la somma che doveva essere prestata come fidejussione dal podestà prima di assumere l'incarico, sia nella misura della somma che veniva inflitta come pena in caso di rinuncia all'incarico. Fra i vari podestà c'erano giusdicenti di grado elevato con cognizione criminale piena, nei principali centri cittadini del dominio, giusdicenti di grado meno elevato con giurisdizione criminale limitata, ufficiali nei centri minori, e giusdicenti di grado infimo con competenze quasi esclusivamente civili.

una del 22 ottobre e una del 31 dicembre⁴⁹, furono ridefinite le competenze dei podestà, con l'abolizione dei capitani delle leghe e furono ridefinite le circoscrizioni amministrative facendo coincidere l'ambito di ciascuna podesteria con il territorio di una o più leghe⁵⁰. La presenza di podestà fino ad allora era stata sporadica, così come era accaduto in altri centri del contado, ad esempio Pontorme. La storia del territorio amministrativo di Monterappoli è la storia di un territorio di confine, in particolare confine del Contado fiorentino, e per questo ancora più interessante di altri. Se il territorio di Monterappoli dalla riorganizzazione del 1332 fece parte della Lega di Empoli, alcuni popoli del plebato medesimo dalla stessa data entrarono a far parte della lega di Castelfiorentino, istituita dalla Repubblica fiorentina e denominata come "*Comune Castri Florentini cum populis ipsius comuni*". Nel 1332 la lega risulta composta infatti dai popoli suffraganei dell'antica pieve omonima e da alcuni popoli del piviere di Monterappoli che, nel 1376, andarono a costituire la Podesteria di Monterappoli di cui entrarono a far parte il popolo di San Bartolomeo a Brusciiana e il comune di Borgo Santa Fiora. Nel 1415 fu confermata la Lega di Castelfiorentino e già nel 1424, come vedremo più ampiamente di seguito, la Signoria di Firenze riorganizzò i territori del dominio con l'obiettivo di ridurre il numero degli ufficiali: furono così soppresse alcune podesterie i cui territori vennero accorpati ad altre podesterie. A seguito di questi provvedimenti la podesteria di Monterappoli fu aggregata a quella di Empoli ma il comune di Granaiolo fu scorporato e tornò a far parte dei territori della podesteria di Castelfiorentino.

L'unione delle Podesterie di Monterappoli e di Pontorme. Anno Domini 1416

Il 17 marzo del 1416 furono approvate le riforme dello statuto monterappolese del 1393 e furono introdotti i criteri per la ripartizione delle spese relative alla podesteria di Monterappoli⁵¹, che adesso inglobava anche il territorio del comune di Pontorme. Siamo in un momento topico, fondamentale per la storia di questo territorio, anche se la podesteria autonoma durerà poco, visto che nel 1424, nel quadro delle riforme promosse da Firenze per ridurre le spese e per ottimizzare il reticolo amministrativo delle podesterie e vicariati, la podesteria di Monterappoli (e Pontorme) fu accorpata a Empoli, consegnando al centro più

⁴⁹ ASF, *Tratte* 299, cc. 25r-30v e 50r-51v.

⁵⁰ Cfr. P. BENIGNI, *L'organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel '300*, in *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, a cura di S. Gensini, Centro di Studi sulla civiltà del tardo Medioevo San Miniato, Pisa, Pacini Editore, 1988, pp. 151-163 (in particolare p. 159).

⁵¹ ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 506, c. 95v.

grande il primato della giurisdizione podestarile su tutto il territorio dei tre comuni. Da quel momento in poi infatti, la sede della podesteria sarà a Empoli e il podestà empolese invierà un ufficiale di banco ad amministrare la giustizia nei due capoluoghi comunali di Monterappoli e Pontorme.

Le podesterie di Monterappoli e Pontorme erano state unite proprio in occasione di una prima razionalizzazione delle circoscrizioni amministrative, nel momento in cui la Dominante stava riorganizzando il Contado ed il suo reticolo giurisdizionale di podesterie e vicariati. La circostanza è evidenziata anche nel codice contenente gli statuti, che a carta 95 verso richiama le decisioni dei consigli opportuni della città di Firenze di unire le due podesterie, e stabilisce che entrambe le comunità dovranno contribuire alle spese di mantenimento della circoscrizione, compreso ovviamente il salario del podestà e della sua “famiglia”:

«In primis quidem considerantes statutarii antefacti/ potestariam ponturmi esse per oportuna consilia populi et/ comunis florentie cum potestariam Montisrappoli unitam/ et de ipsis duabus unam esse fattam et quod unitis/ potestas impostis in dittarum duabus iis debeat administrari/ deliberaverunt et ordinauerunt et statuerunt quod/ ponturmenses et alii de liga Montisrappoli/ concurrant ad in iure ad omnes expensas extra hordinem/ occurrentes in potestaria hoc modo et ordine videlicet./ Quod liga Montisrappolis predicti de omnibus sumptibus/ ocurrentibus potestarie predictae videlicet Montisrappolis/ et Ponturmi predicti solvat ex quibuslibet quinque denariis/ quos solvere contingentur denarios tres et liga/ ponturmi solvat residuis videlicet denariis duos et/ hoc ordine omnes expense toti ditti possint»⁵².

La rubrica stabilisce inoltre che il consiglio della podesteria di Monterappoli e Pontorme sia formato da undici consiglieri, dei quali sei eletti dalla “lega” di Monterappoli (denominati nel documento *consiliarios*) e cinque dalla “lega” di Pontorme (denominati nel documento *consules*), e stabilisce anche che per deliberare validamente nel consiglio siano presenti entrambe le componenti rappresentate con almeno due membri intervenuti.

Nelle carte precedenti, sempre nel testo statutario si legge:

«Al nome di Dio amen/ Questi sono statuti della lega di Monte/rappoli et di Puntormo fatti per gli savi et/ discreti huomini Durante di Dino dallo/ Borgo a Sancta Fiore Jacopo di Drea et [...]/ eletti et nominati per lo generale/ consiglio della lega di Monterappoli/ al tempo del nobile huomo Ghinozo di/ Cancellieri doffi honoris podestà di Monte/rappoli et Pontormo sotto gli anni 1416/ indictione X et die 11 di gennaio./

Del modo dello reggiere i detti/ popoli rubrica./

⁵² ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 506, carta 95v.

In prima considerato che il magnifico/ popolo di Firenze per gli consigli ane dili/berato che il podestà di Monterappoli/ sia podestà di Puntormo delle sue ville/ et sottoposti a ciò che ne fatti della/ detta lega con giustizia si preveda dilliberarono/ etiam che il consiglio di Monterappoli et di/ Pontormo per essa lega sia in numero [...]»⁵³/>.

Nella *Cronica* di Buonaccorso Pitti⁵⁴, si legge che nel novembre e dicembre 1417 le borse degli uffici di fuori e di dentro erano organizzate secondo un nuovo sistema appena riformato, e la podesteria di Monterappoli era annoverata fra quelle del secondo grado (mentre Vinci, Certaldo, Empoli, Carmignano, Montelupo, Tizzana, Lamporecchio, Castelfiorentino, Larciano, etc. erano fra quelle del terzo grado⁵⁵).

⁵³ ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 506, c. 89r

⁵⁴ Cfr. *Cronica* di Buonaccorso Pitti con annotazioni. All'illustrissimo e clarissimo sig. Senatore Raimondino Pitti commissario di Pisa. In Firenze, 1720, Nella stamperia di Giuseppe Manni, con licenza de' superiori, p. 109.

Bonaccorso Pitti nasce a Firenze il 25 aprile del 1354 da Neri di Bonaccorso Pitti e Curradina di Giovanni di Ubertino degli Strozzi. Discende da proprietari di terre della Valdipesa emigrati a Firenze nel sec. XIII che fecero fortuna con la manifattura delle stoffe di lana. La sua famiglia da tempo in vista nel tessuto urbano fiorentino ebbe accesso alla signoria per la prima volta nel 1283. Da lì in avanti membri di essa ne fecero regolarmente parte. Bonaccorso si oppose al regime delle arti (1378-82) confermando la sua fama di buon conservatore guelfo. Vincolato a parentele onorevoli e rinomate conobbe la Francia e la corte reale in occasione della sua vita di affari. Nel 1396 interruppe la sua attività mercantile all'estero e si dedicò alla fabbricazione di stoffe a Firenze. Sposato a Francesca di Luca di Piero degli Albizi, dal 1399 fu membro attivo del reggimento: priore nel 1404, dei collegi nel 1398, 1403 e 1405, gonfaloniere di giustizia nel 1422. Fu inoltre capitano di Pisa e di Pistoia, vicario della Valdinièvre, podestà di San Gimignano e di Montepulciano. Si distinse per una brillante carriera politica al servizio dello stato che ne sfruttò le qualità diplomatiche inviandolo come ambasciatore presso potentati europei: in Francia nel 1396 e 1407 in Germania nel 1401 a Roma nel 1410 a Venezia nel 1421. Si sommano in lui virtù cittadine e retaggi cavallereschi, il piacere del gioco e della brigata tipici del suo rango, le qualità civili, l'onore e il senso dello stato. Mercante, uomo politico, ambasciatore, scrittore e verseggiatore Pitti cominciò a scrivere per affermare il diritto della sua famiglia a partecipare alla gestione dello stato in un periodo in cui la loro presenza era fortemente messa in discussione dalla consorte dei Ricasoli. La cronaca è redatta sulla base di fonte orali e su documenti scritti e ufficiali. A una iniziale genealogia segue il racconto della sua partecipazione alla congiura contro il regime delle arti minori in cui rivela fedeltà agli ideali oligarchici e alla parte guelfa. Prevalgono il tema delle origini e quello delle avventure europee. La sua cronaca affianca fatti personali (per lo più ricordi di viaggio, episodi "alti" degni della sua stirpe nobile) e episodi di cronaca ai quali egli dovette assistere in prima persona. In essa tiene conto anche delle numerose ambascierie a cui partecipò con altri eminenti cittadini fiorentini. Il racconto è ricco di suggestioni cavalleresche (amori avventurosi, motteggi, episodi di gioco d'azzardo, partecipazione tumultuosa alle occasioni d'armi, ostentazione di nobiltà e lusso) che allontanano il Pitti compiaciuto e orgoglioso del suo alto status, dalla prudenza borghese di un Morelli o di un Dati. Al termine della cronaca segue un elenco ordinato delle cariche amministrative per il territorio dello stato fiorentino.

⁵⁵ Cfr. G. GUIDI, *Il governo della città-Repubblica di Firenze del primo Quattrocento, I, Politica e diritto pubblico*, Firenze, Olschki, 1981, p. 333. In realtà sia la podesteria di Monterappoli che quella di Pontorme erano annoverate negli statuti fiorentini fra quelle di quarto grado. È del resto possibile, ma molto poco probabile, che abbiano assunto temporaneamente una maggiore dignità

La rete di vicariati e podesterie subì dunque una completa riorganizzazione nel fatidico anno 1424⁵⁶, autentico spartiacque nella politica fiorentina di gestione del territorio dal punto di vista amministrativo, allo scopo di razionalizzare la distribuzione sul territorio dei giurisdicenti e di ridurre il numero, per alleviare l'onere finanziario derivante dal pagamento dei loro stipendi. Sul finire di quell'anno⁵⁷, nel quadro della razionalizzazione degli uffici periferici ed in seguito alla riorganizzazione della rete di vicariati e podesterie prima menzionata, alla podesteria di Empoli furono aggiunte, annesse sarebbe meglio dire, anche le podesterie di Pontorme e di Monterappoli⁵⁸. Il giurisdicente di Empoli poté di conseguenza disporre di uno stipendio di 600 lire e, oltre a quattro famigli e ad un cavallo, di due notai, dei quali uno doveva risiedere stabilmente a Monterappoli, l'altro a Empoli insieme al podestà, salvo accompagnarlo quando questi si recava settimanalmente a Pontorme per svolgervi le funzioni connesse al suo ufficio⁵⁹. Per effetto dei provvedimenti prima menzionati la podesteria di Monterappoli e Pontorme (comprendente i due comuni) fu unita dunque definitivamente con quella di Empoli sotto un unico podestà di nomina fiorentina, accompagnato da un solo *staff* (famiglia) di funzionari addetti alla corte podestarile, ma questo non significò la fusione delle tre circoscrizioni, che anzi rimasero ben distinte, ciascuna con i propri organi rappresentativi e soprattutto con i propri statuti, che continuarono ad essere aggiornati ed approvati fino alle riforme leopoldine, nel segno di una straordinaria vitalità; anzi, gli statuti che l'ormai unico podestà di Empoli, Pontorme e Monterappoli si trovava a dover applicare erano almeno quattro: uno per il comune di Empoli, uno per quello di Pontorme, uno per Monterappoli, uno per il popolo di Cerbaiola⁶⁰. Un lavoro davvero complesso, di garanzia di un costante equilibrio nel giudizio ma dalle inevitabili implicazioni politiche, quello del giurisdicente fiorentino inviato in loco.

Tutti gli atti emanati dal podestà erano scritti da quello dei due notai della sua "famiglia" che rimaneva presso di lui ed era definito nelle fonti contemporanee *miles socius* o "cavaliere", mentre l'altro notaio, che amministrava la giustizia nel centro non coperto dal podestà, era detto "ufficiale di banco" e *bancus iuris*⁶¹ veniva chiamata la sua sede. La responsabilità degli atti prodotti era comunque del podestà, ma le cognizioni tecniche, la teoria e la prassi giudiziaria erano invece bagaglio esclusivo di questi notai, che costituivano l'apparato burocratico

nel breve lasso di tempo nel quale furono unite prima dell'accorpamento con Empoli.

⁵⁶ ASF, *Tratte* 10, e ASF, *Provisioni-Registri* 165 c.223 e da ASF, *Tratte* 984, c.91.

⁵⁷ Cfr. V. ARRIGHI, *Introduzione all'inventario dell'Archivio Storico Comunale di Cerreto Guidi*, cit.

⁵⁸ La podesteria di Monterappoli risultava fra quelle di quarto grado, come Pontorme.

⁵⁹ ASF, *Tratte* 10, c. 16rv

⁶⁰ Un esemplare degli Statuti del popolo di San Leonardo a Cerbaiola si trova in ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 220.

⁶¹ Ne sono sinonimi "banco di giustizia" e "banco di ragione".

di podesterie e vicariati, come del resto delle amministrazioni comunitative ed anche di molti organi del governo centrale.

Il podestà giudicava in materia civile, ma si fermava di fronte al privilegio dei cittadini fiorentini di essere giudicati soltanto da tribunali cittadini e dall'estendersi al Contado della competenza di alcune magistrature, competenti a giudicare controversie di natura particolare (le Arti, il tribunale di Mercanzia, ecc.). Inoltre un particolare settore giudiziario, quello dei danneggiamenti alle colture (il cosiddetto "danno dato") rimase per secoli di pertinenza delle comunità, che lo esercitavano di solito per mezzo di un notaio direttamente stipendiato da loro. La stragrande maggioranza dell'attività dei podestà consisteva negli atti esecutivi, ovvero nel costringere, anche mediante sequestri e pignoramenti, i debitori morosi a pagare i loro debiti, tanto verso privati ("esecutivo privato", branca dell'attività podestarile), che nei confronti di pubbliche amministrazioni; questi ultimi debiti venivano ulteriormente distinti secondo che si trattasse di debiti verso camerali locali ("pubblico di podesteria") o nei confronti di magistrature fiorentine ("pubblico di Firenze"). Altra importante ma difficile funzione del podestà era quella di dare esecuzione agli ordini che gli pervenivano da Firenze: attuare le "comandate", cioè le prestazioni di lavoro obbligatorie cui gli abitanti della podesteria erano tenuti per l'esecuzione di opere ritenute di pubblica utilità; eseguire censimenti di tutti gli abitanti, come avvenne nel 1551, o di specifiche categorie produttive, o di raccolti e produzioni particolari; effettuare ispezioni ("visite") alle carceri, agli ospedali, ai mulini. Mentre in alcune podesterie più importanti il podestà aveva anche una più o meno estesa competenza criminale,⁶² a Empoli, in quanto sede di podesteria minore, al podestà spettava soltanto la punizione di piccole infrazioni, come la "disobbedienza", l'oltraggio a pubblico ufficiale, il danneggiamento di pubblici edifici, la bestemmia, la repressione del gioco d'azzardo e poco altro. Per i reati veri e propri, dopo il 1415 si ricorreva per competenza al vicario di Certaldo, il quale non aveva alcuna superiorità gerarchica sui podestà della sua circoscrizione, ma di fatto, per poter esercitare le sue funzioni, doveva spesso inviare ordini ai podestà (ordini di cattura, di sequestro, ecc.); ai vicari spesso, in quanto titolari di una circoscrizione più vasta, venivano inviati gli ordini del governo centrale con l'obbligo di diramarli alle varie sedi podestarili. Il podestà poi, oltre che come rappresentante del governo centrale e come giurisdicente si presentava come organo di vertice degli organismi di autogoverno locale: i verbali delle riunioni consiliari frequentemente sottolineano come il consiglio generale del comune si riunisce "di licentia et consenso" del podestà o in subordine del notaio-cancelliere. Il rapporto esistente tra podestà

⁶² Per il caso di Empoli cfr. G. LASTRAIOLI, *La cognizione criminale del podestà di Empoli*, in BSE, V, 1962, pp. 45 sgg.

ed amministrazione locale è sottolineato dal fatto che egli doveva giurare all'inizio del suo mandato di osservare gli statuti e che alla fine il suo operato fosse sottoposto a revisione, il cosiddetto sindacato, da parte di sindaci locali, che avevano la facoltà di sospendere nei confronti dell'ufficiale fiorentino negligente o autore di qualche mancanza (frodi, favoritismi) l'erogazione dell'ultima rata di stipendio.

Ancora sul podestà di Empoli

Il podestà di Empoli⁶³, oltre alla competenza per valore stabilita dagli ordinamenti fiorentini, poteva avere cognizione e giudicare solo nei casi previsti «*per ordinamenta communis Florentiae seu per statuta loci approbata per commune Florentiae*»⁶⁴.

Secondo gli statuti fiorentini il podestà era tenuto, come abbiamo già accennato, ad applicare oltre agli statuti della Dominante, gli statuti delle comunità soggette presso cui esercitava il proprio ufficio, a condizione che questi fossero stati approvati dalla Dominante medesima. La disposizione contenuta ad esempio negli statuti del 1415 non dà adito a dubbi: «*Potestates teneantur servare statuta communitatum approbata, et quae fuerint approbata non possint per communitates praed. Cassari*»⁶⁵. Lo statuto fiorentino assegnava inoltre al podestà e al suo notaio, predisponendo all'uopo idonei strumenti per lo svolgimento dell'attività investigativa, il potere di individuare e punire gli autori di danneggiamenti delle colture e delle cose altrui⁶⁶. Oltre a queste fattispecie, il podestà doveva punire i «*ludentes ad ludum axardi*» ed i bestemmatori di Gesù Cristo, della

⁶³ Sugli statuti di Empoli del 1416 e del 1428 con relative riforme, cfr. il sempre attuale ed esauriente lavoro di F. BERTI, M. GUERRINI, *Empoli: statuti e riforme*, Empoli, Comune di Empoli, 1980.

⁶⁴ Sulla cognizione del podestà empolesse v. LASTRAIOLI, *La cognizione*, cit., pp.45 sgg.

⁶⁵ Statuti di Firenze del 1415, lib. V, tract. IV, rubr. 75. «*Nullus officialis alicuius dictarum terrarum possit, audeat vel praesumat servare vel tenere alia statuta seu ordinamenta illius talis universitatis cui praeerit, quam ea solum, quae approbata fuerint, sunt vel erunt per commune Florentiae seu per dominos priores artium et vexilliferi iustitiae populi et communis Florentiae et officiales castrorum dicti communis, vel duas partes eorum aut per alia collegia vel personas, quae collegia et personae haberent vel habuissent auctoritatem vel baliam ipsam approbationem faciendi vigore alicuius ordinamenti vel provisionis aut reformationis consiliorum populi et communis Florentiae sub poena cuilibet potestati contrafacienti librarum 500 florenorum parvorum pro qualibet vice, per dominum potestatem communis Florentiae applicanda*».

⁶⁶ Statuti di Firenze del 1415, lib. V, tract. IV, rubr. 75. «*Custodire et custodiri facere ne damnum detur cum personis vel bestiis vel quoque modo in aliquibus possessionibus seu bonis vel fructibus bonorum alicuius civis florentini existentibus intra territorium seu curiam ipsius castri, terrae, populi seu ligae et de ipsis et contra ipsos qui sic damnificassent vel damnificarent vel damnificasse dicerentur diligenter inquirere et repertos culpabiles punire et condemnare et in omnibus et per omnia sicut posset et teneretur et deberet procedere et punire si simile damnum esset datum in possessionibus, bonis seu fructibus alicuius de ipsa terra, communitate, populo, loco seu liga*».

Vergine Maria e dei santi ed i disturbatori della quiete pubblica. La giurisdizione criminale del podestà empolese, oltre ad altri pochi reati non cruenti né infamanti, si esauriva nelle suddette fattispecie⁶⁷. In pratica il podestà di Empoli poteva condannare per atti di natura criminale⁶⁸ che non comportassero pene corporali o pecuniarie superiori alle dieci lire. Il podestà, ricevuta la denuncia, richiedeva la comparizione del presunto autore del reato attraverso il messo del comune, o direttamente alla residenza dell'accusato o per bando pubblico emanato nelle vicinanze di questa. Il presunto reo doveva comparire in giudizio entro tre giorni, presentando idonei mallevadori a garanzia della sua capacità di soluzione, e se il podestà giudicava idonei i garanti assegnava dieci giorni di tempo all'accusato per provare la sua innocenza. Se l'accusato non si presentava nei tre giorni stabiliti, era dichiarato contumace e quindi colpevole; se invece risultava innocente, era l'accusatore ad essere condannato ad una pena pecuniaria.

Il podestà di Empoli aveva cognizione in materia civile molto estesa, addirittura fino alla somma di duecento lire. La procedura era differenziata in relazione alla somma sulla quale verteva la controversia. Le cause di minor valore venivano risolte con il giuramento davanti al podestà. Fino alla cifra di venti lire non era consentito appello, e la condizione di contumacia, dichiarata dal podestà dopo le richieste di comparizione di rito, era sempre prova di colpa. Per le cause relative a somme di valore eccedente le dieci lire, la procedura era molto più complessa ed il processo doveva comunque seguire le forme prescritte per la celebrazione.

Gli statuti di Monterappoli del 1393

In questo contesto istituzionale e giuridico si inserisce la silloge statutaria monterappolese. Lo statuto del comune di Monterappoli del 1393⁶⁹ non presenta alcuna partizione in libri⁷⁰. Tale circostanza è relativamente frequente a questa altezza cronologica. La compilazione statutaria si apre con una parte dedicata agli uffici, e prosegue apparentemente senza un ordine particolare con una serie di norme penali, civili, straordinarie e sui danni dati non tenendo conto di alcun genere di separazione fra loro né tanto meno di una successione logica. Accade spesso negli statuti di questo periodo di trovare disposizioni relative al criminale, al civile, ai danni dati inserite in una raccolta normativa senza un ordine appa-

⁶⁷ Cfr. LASTRAIOLI, *La cognizione*, cit., pp. 45 sgg.

⁶⁸ Cfr. BERTI, GUERRINI, *Empoli: statuti e riforme*, cit., p. 28.

⁶⁹ Nelle note che seguono, la citazione delle numerose disposizioni dello statuto di Monterappoli (ASE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 506) è semplicemente indicata con la dicitura Rubrica, seguita dal numero della medesima.

⁷⁰ Cfr. P. SANTINI, *Diritto e Istituzioni nel Medioevo a Pontorme. Gli statuti del secolo XIV*, in M. FRATI, P. SANTINI, *Gli statuti di Pontorme del 1346*, Pisa, Pacini Editore, 2014.

rente o individuabile⁷¹.

Gli ufficiali di governo e l'organizzazione istituzionale

La prima breve rubrica del testo statutario, che segue le invocazioni consuete corredate di datazione e una interessante nota sulla volgarizzazione dello statuto, stabilisce una pena pecuniaria severissima per chiunque, del comune di Monterappoli e dei suoi popoli, ardisca dire o fare qualsiasi cosa contro Firenze. Nelle rubriche lo statuto utilizza il termine “**Ufficiale**” per designare sia il podestà che il notaio, intendendo le rubriche che lo riguardano rivolte ad entrambi, visto che secondo il dettato statutario sarebbe stato possibile vedere un’alternanza fra le due figure al vertice dell’amministrazione (il notaio veniva nominato quando Firenze non inviava il podestà). Potevano assumere cariche ed uffici nel comune di Monterappoli solo persone nate nel comune medesimo oppure figli di nati nel comune⁷², ad eccezione naturalmente delle cariche destinate ad essere ricoperte da ufficiali forestieri.

Il Notaio del comune

Come in molti altri testi statutari, una delle prime rubriche, in questo caso la seconda, affronta subito la figura del **Notaio**⁷³ del comune, una delle magistrature di vertice di livello comunale, ufficiale forestiero attorno al quale ruotavano

⁷¹ Nelle redazioni statutarie locali si trova spesso riproposto il modello cittadino della suddivisione in quattro libri: il primo dedicato agli uffici, il secondo sulle cause civili, il terzo sulle cause criminali e il quarto sulle straordinarie, in particolare sul danno dato. Tuttavia in questo periodo sono numerosissimi gli statuti senza partizione in libri redatti in forma libera, come questo di Monterappoli, anche se nella maggioranza si nota nella distribuzione delle rubriche una successione più o meno evidente in uffici-civile-criminale-danni dati. Gli statuti di Pontorme del 22 marzo 1346, di molto precedenti, si articolano ad esempio in tre libri. Il primo libro dedicato prevalentemente agli uffici ed agli ufficiali, alle cariche di governo, all’espletamento della funzione giurisdizionale e all’espletamento delle funzioni che potremmo definire tecniche di amministrazione, il secondo libro dedicato alla procedura civile e alla procedura “criminale” (penale) comprendente anche una serie di disposizioni da osservare contenenti prevalentemente sanzioni civili e alcune disposizioni penali (ovviamente si tratta di previsioni di reati minori, mentre per quelle relative ai reati maggiori valevano le norme emanate dalla Dominante e quindi in vigore a Firenze), di polizia urbana, di igiene pubblica e recanti la disciplina del commercio, del mercato e dei danni dati (i danneggiamenti alle colture); il terzo libro, anche se non esclusivamente, dedicato a disposizioni relative alle manutenzioni del territorio. Cfr. P. SANTINI, M. MINACCI, *Vitolini: mille anni di storia all'ombra del campanile*, Vitolini (Vinci), Compagnia degli Ortacci, 2006.

⁷² Rubrica 87, *Che niuno il quale non fosse nato o egli o il padre, in questo comune, non possa avere officio nel detto comune*, c. 58r.

⁷³ La figura del notaio del comune, autentico *deus ex machina* dell’amministrazione locale, nel corso del Quattrocento e del secolo successivo, sarà soppiantata dalla figura del cancelliere, che assumerà competenze via via più importanti.

dal punto di vista tecnico giuridico le questioni più rilevanti della giustizia civile e della polizia urbana e rurale⁷⁴. Potremmo definire il notaio in questo periodo la cerniera legale, in campo giudiziario e amministrativo, fra le magistrature fiorentine e gli organi di governo locali. Svolgerà spesso nel secolo XIV funzioni che soltanto dai primi decenni del Quattrocento saranno appannaggio esclusivo del podestà, figura di riferimento politico della Dominante sul territorio.

Tecnici del diritto, notai, operatori pratici in questo caso, avevano affiancato nel corso del Trecento come figure di vertice dell'apparato fiscale ed amministrativo l'attività del capitano della lega; non è un caso che a partire dalla seconda metà del secolo XIV sorgano numerose questioni in merito alla nomina dei notai delle leghe, nominati a seconda delle circostanze dai capitani fiorentini, dalle popolazioni locali o dalla Signoria. La circostanza che ufficiali di questa importanza siano stati a lungo scelti dalle popolazioni locali, con le quali i medesimi avevano certamente legami ed interessi, rallentò non poco l'effettiva affermazione del potere della Dominante sul territorio, anche se essi erano formalmente dipendenti dalle autorità centrali. Nell'ultima parte del secolo poi, il notaio della lega entrerà progressivamente in conflitto di competenze con il notaio della podesteria, e sarà quest'ultimo di fatto a divenire sempre più la figura di riferimento con funzioni tecniche dal punto di vista giudiziario; il notaio del podestà sarà incaricato dalle autorità centrali di svolgere progressivamente tutte le mansioni un tempo appannaggio del notaio della lega, e nello stesso tempo è incaricato di rogare gli atti civili e criminali prodotti dal podestà nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali e qualsiasi altro tipo di documentazione inerente la podesteria.

Con questo testo statutario ci troviamo dunque nella fase cruciale del delicato passaggio. Infatti la rubrica⁷⁵ stabilisce in maniera specifica che quando non sarà nominato (attraverso il consueto sistema della tratta) un podestà da Firenze, il consiglio locale del comune di Monterappoli proceda (di sei mesi in sei mesi, almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'ufficiale in servizio) ad eleggere un notaio "facente funzioni", in carica per sei mesi, con un salario di ottanta lire e la quarta parte dei proventi delle condanne, oltre a diversi altri diritti.

In realtà la figura del notaio è affrontata in almeno sei rubriche disseminate senza un ordine apparente in tutto il testo statutario (2 Come si dee eleggere il notaio et ofitiale del comune quando non ci è podestà, 12 Che lo notaio et ufficiale del comune debba fare richiedere inanzi che proceda a condampnagione, 42 Che il notaio dello podestà scriva le scritture del comune et de' suoi popoli senza niu-

⁷⁴ Cfr. P. MICHELI, G. MICHELI, *Gli Statuti di Cerreto Guidi del 1412*, Firenze, Pagnini editore, 1995.

⁷⁵ ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 506, carta 2r, rubrica 2. Di seguito citeremo le rubriche dello statuto di Monterappoli semplicemente indicando il numero della rubrica ed il titolo unitamente alla carta.

no salario, 50 Che 'l notaio possa procedere d'ogni ingiuria tra gl'uomini del detto comune, 60 Che 'l notaio non si parta del comune senza licentia del consiglio et che deba lasciare uno pavese o uno⁷⁶ balestro, 72 Che ciascuno che va in servizio del comune deba fare scrivere al notaio del comune l'andate sue, 89 Che il notaio non possa registrare i dazi né per altra cagione, senza gl'huomini eletti sopra ciò). Le norme stabilite per l'ufficiale di vertice titolare del potere giudiziario – notaio o podestà che fosse nel tempo stabilito – valevano indifferentemente per entrambi.

Il notaio, quando non fosse stato presente il podestà, era eletto dal consiglio, e durava in carica sei mesi, con l'ufficio che tradizionalmente aveva principio o il primo del mese di gennaio o il primo di luglio. Come detto, il salario ammontava a 80 lire oltre alla quarta parte di tutte le condanne che saranno riscosse dal camarlingo. Aveva naturalmente diritto ad essere retribuito per le funzioni di "segreteria". Il notaio era coadiuvato da un fante armato, anch'esso non proveniente da Monterappoli. Al termine del semestre di mandato, il notaio era sottoposto al sindacato di ufficiali appositamente nominati dal consiglio nel castello per due giorni. Se l'attività di revisione sindacale andava a buon fine l'ufficiale veniva pagato, ed era tenuto, almeno otto giorni prima di andarsene a lasciare un pavese o un balestro dipinto con l'effigie delle sue armi, del valore di almeno quattro lire. La stima di tale valore doveva essere di competenza dei rettori del popolo di Sant'Andrea e San Giovanni e del rettore del popolo di San Lorenzo, e anche loro qualora non avessero eseguito il compito sarebbero stati passibili di condanna⁷⁷. Il notaio non poteva lasciare il comune per più di un giorno, se non dietro espressa licenza del consiglio, a pena di soldi venti.

La disposizione⁷⁸ contenuta nella seconda rubrica precisa che l'elezione del notaio debba avvenire solo se Firenze non ha inviato un podestà. Il notaio doveva disporre la notificazione degli atti di citazione tramite l'apposizione di un documento scritto sotto la loggia del comune, con i nomi dei denunciati, inquisiti o accusati, attraverso il messo o il fante del notaio del comune. I termini assegnati per la difesa erano di tre giorni, dopodiché se non si fossero presentati il notaio poteva emettere la sentenza di condanna anche in contumacia⁷⁹.

Il notaio del podestà era tenuto a redigere le scritture pertinenti al comune ed ai popoli del comune senza ricevere ulteriori emolumenti ritenendo bastante il salario stabilito con l'elezione⁸⁰. Il notaio, così come il podestà quando fosse

⁷⁶ La lettera "o" è soprascritta.

⁷⁷ Rubrica 60, *Che 'l notaio non si parta del comune senza licentia del consiglio et che deba lasciare uno pavese o uno balestro*, cc. 39v, 40r.

⁷⁸ Rubrica 2, *Come si dee elegiere il notaio et ofitale del comune quando non ci è podestà*, c. 4r.

⁷⁹ Rubrica 12, *Che lo notaio et ufficiale del comune debba fare richiedere inanzi che proceda a condampnagione*, c. 10v

⁸⁰ Rubrica 42, *Che il notaio dello podestà scriva le scritture del comune et de' suoi popoli senza niuno salario*, c. 30r.

stato nominato, assommava fra le funzioni di carattere giudiziario anche una limitata competenza nei giudizi penali, o criminali. A Monterappoli poteva procedere per danni, ingiurie, malefici, potendo irrogare pene fino a 40 soldi. Il notaio inoltre era tenuto ad annotare i viaggi effettuati da chiunque per conto del comune⁸¹. Una disposizione particolarmente interessante è quella contenuta nella rubrica 89 dello statuto, che conferma l'atavica resistenza da parte della popolazione a cedere la potestà impositiva, o almeno l'amministrazione ed il controllo del prelievo fiscale dal punto di vista esecutivo, agli ufficiali espressione della Dominante. Infatti, è stabilito che il consiglio al principio del proprio mandato debba «elegiere due huomini in ciascuno popolo, cioè due nel popolo di Sancto Giovanni et di Sancto Andrea et due nel popolo di Sancto Lorenzo i quali sieno tenuti essere col notaio del podestà o del comune ogni volta che il notaio vuole o dee registrare et mettere nel registro niuna persona che per qualunque cagione dovesse dare al comune, passati i termini. Et che il notaio non possa né deba fare la detta registrazione senza i detti quattro huomini o le due parti di loro; pena al detto notaio se farà contro soldi quaranta a 'llui essere ritenuto del suo salario per lo camarlingo del detto comune»⁸². Poco dopo un'aggiunta allo statuto stabilì che gli uomini avrebbero dovuto essere due, senza distinguerne la provenienza di popolo, visto che il comune di Monterappoli ormai era definibile come un'entità unitaria. È il segno che la Dominante si avvia proprio in questi anni, fra il 1393 e il 1395, ad una "normalizzazione" cercando di eliminare i particolarismi legati alle micro realtà territoriali addirittura all'interno dello stesso comune.

Gli statuti si occupano anche di definire le modalità di "rendere ragione" da parte dell'ufficiale, dedicando alla **procedura civile** la rubrica 5⁸³. Il notaio aveva competenza nelle questioni civili fino a un valore di cinque lire, ma la procedura era differenziata in base al valore della causa; fino a un valore di cinque soldi, l'ufficiale aveva ampia discrezionalità nel giudizio, essendo tenuto a dare un termine di tre giorni al "reo" per presentare le sue ragioni di fronte alla richiesta dell'attore; in una causa di valore da cinque a venti soldi era necessario il giuramento da parte dell'attore accompagnato da un testimone degno di fede; da venti soldi in su fino a cinque lire l'attore doveva provare con giuramento di due testi-

⁸¹ Rubrica 72, *Che ciascuno che va in servizio del comune debba fare scrivere al notaio del comune l'andate sue*, c. 50r.

⁸² Essendo stata corretta nelle addizioni allo Statuto la rubrica 72 con la quale fu stabilito che i tre popoli del comune dovessero formare insieme un'unica università da chiamarsi Comune di Monterappoli di conseguenza si dovette correggere anche questa rubrica con la rubrica 7, con la quale fu ordinato che il consiglio comunale, invece di eleggere per la registrazione delle imposte quattro uomini, dei quali due del popolo di San Giovanni e Sant'Andrea popolo annesso alla pieve, e due di San Lorenzo, dovessero eleggere invece soltanto due persone le quali a nome del comune dovessero fare tutto quello che era ordinato nella detta rubrica.

⁸³ Rubrica 5, *Come lo Ufficiale debba rendere et tenere ragione in nelle civili questioni*, c. 7r.

moni degni di fede la pretesa, e se il convenuto fosse comparso a richiesta dell'attore ammettendo il debito l'ufficiale avrebbe dovuto condannarlo assegnando ad esso un termine di dieci giorni per pagare e se invece non si fosse presentato, l'ufficiale avrebbe potuto procedere in contumacia disponendo il pignoramento dei beni del condannato fino al valore della lite.

Le norme penali sono nello statuto un numero rilevante. Per quanto riguarda la procedura criminale, le norme sono disseminate in varie disposizioni. Gli statuarii stabilirono che il Podestà di Monterappoli, o suo notaio o altro notaio del detto comune avrebbe dovuto far leggere le sentenze di condanna nel canto della loggia del comune di Monterappoli e non in altro luogo. Appena lette, il notaio era tenuto a dare la copia delle dette sentenze di condanna al camarlingo generale del comune.

Lo statuto stabilisce che nessuno potesse essere incarcerato o messo nei ceppi per debiti minori di cinque lire⁸⁴. Questa rubrica in esecuzione agli ordinamenti dello Statuto fiorentino fu corretta con la rubrica 6 delle addizioni nel senso che nessuna persona potesse essere incarcerata per qualunque somma di danaro se prometteva di non partire dalla loggia del comune prima di aver soddisfatto il creditore del suo debito. Al termine del suo mandato semestrale il Podestà era obbligato a lasciare un palvese o un balestro dipinto con l'arme della sua famiglia del valore di cinque fiorini piccoli.

Il podestà o il suo notaio non potevano rendere ragione nei giorni di "pague", domeniche e i giorni di festa di San Giovanni e di San Lorenzo.

Il consiglio dei 25

L'organo assembleare di rappresentanza popolare del comune di Monterappoli è costituito dal consiglio dei venticinque. I componenti del consiglio venivano estratti dal "bossolo" – il cui contenuto, i nominativi presenti, veniva aggiornato ogni tre anni – tramite il sistema delle polizze e duravano in carica sei mesi sempre a partire dal primo gennaio e dal primo luglio di ogni anno. I nominativi estratti non venivano reinseriti nel bossolo prima del termine dei tre anni, salvo che i nominativi non fossero bastanti per garantire la rotazione semestrale sul triennio, visto che in tal modo le cedole andavano ad esaurimento. Le operazioni avvenivano nella casa comunale. Il consiglio era l'organo più rappresentativo del comune, come in tutti gli statuti di questo periodo, e aveva il compito di coinvolgere la comunità amministrata nelle questioni più importanti che riguardavano gli interessi dei monterappolesi. Le competenze del consiglio generale erano

⁸⁴ Rubrica 83, *Che niuno del detto comune possa essere messo in prigione o ne' ceppi per debito di lire cinque, o da indi in giù*, c. 56r.

quelle attribuite a questo tipo di assemblea in tutti gli statuti delle comunità soggette: riforme, provvisioni, stanziamenti, istituzione di dazi (gabelle), elezione degli ufficiali sia “*terrigenas*” che “*forenses*” e degli ambasciatori di ogni natura, così come fissazione di pene e imposte per tutto il territorio comunale, sempre e comunque nel rispetto della legislazione fiorentina.

Per quanto riguarda il rapporto con gli organi amministrativi, erano di competenza del consiglio varie nomine strategiche per il funzionamento dell’ente, dall’elezione del notaio e del camarlingo del comune, all’elezione dei viali⁸⁵, degli stimatori⁸⁶, della guardia dei danni dati⁸⁷.

Il consiglio aveva inoltre il compito di rilasciare quietanze e licenze ed autorizzare missioni. Le adunanze del consiglio generale venivano convocate con il suono della campana civica “a consiglio”, al quale i consiglieri dovevano rispondere accorrendo in riunione al terzo suono propagato; i consiglieri potevano essere convocati anche attraverso il messo del comune o il fante, che notificavano la convocazione brevi manu. La partecipazione era obbligatoria, ed era prevista una sanzione per chi non rispondesse alla convocazione. La rubrica 18⁸⁸ prevedeva inoltre che nessuno potesse stare radunato intorno al consiglio durante i lavori, ad una distanza minima di 10 braccia⁸⁹. Non era prevista nessuna possibilità di delegare alcuno a rappresentare un consigliere; quando un consigliere moriva, il suo posto poteva essere preso dal padre, dal figlio o dal fratello o anche da altro parente; se il defunto non avesse avuto nessun parente, allora era necessario procedere alla surroga di un consigliere attraverso l’elezione da parte del consiglio generale con il solito metodo dell’estrazione a sorte⁹⁰. Il consiglio era deputato ad accogliere anche le lagnanze dei cittadini per le ingiurie subite per mano dell’ufficiale del comune⁹¹.

I consoli del comune

Per quanto riguarda l’istituzione dei consoli, compresa la loro autorità e babilia, lo statuto nel corpus principale non ne aveva fatto menzione. Provvidero in merito gli statutarii nelle addizioni aggiungendo ben quattro rubriche. Con la rubrica 17⁹² ordinarono che da una borsa di ventiquattro consiglieri fossero

⁸⁵ Rubrica 29, *Dello officio de viali del detto comune*, c.22r.

⁸⁶ Rubrica 37, *Che 'ssi elegga stimatori del comune*, c. 27r.

⁸⁷ Rubrica 40, *Di elegiere una guardia de' danni dati*, c. 28v.

⁸⁸ Rubrica 18, *Della pena di colui che non viene al consiglio del detto comune*, c. 12v.

⁸⁹ Il braccio fiorentino misurava 58 centimetri.

⁹⁰ Rubrica 82, *Come si deba elegiere in luogo d'alcuno che morisse del consiglio*, c. 55r.

⁹¹ Rubrica 63, *Che ciascuno si possa dolere al consiglio se lo ufficiale gli facesse ingiuria*, c. 42r.

⁹² Addizioni, rubrica 17, *Quando consules debent congregari quando volunt congregare consi-*

estratte quattro persone, una sorta di organo esecutivo incaricato di deliberare sulle proposte da presentarsi al consiglio. I quattro nelle loro riunioni avrebbero dovuto utilizzare la seguente formula: «Queste sono le proposte deliberate dai consoli, sulle quali *Dei nomine*, piaccia al consiglio discutere e deliberare». Con le rubriche 19⁹³ e 20⁹⁴ gli statutori ordinarono che i quattro consoli avessero facoltà di poter mandare o ricevere ambasciatori alla e dalla Repubblica fiorentina, e potere stanziare la relativa spesa fino a dieci lire. Infine con la rubrica 21⁹⁵ ordinarono che i detti consoli dovessero provvedere alla custodia diurna e notturna del castello vecchio e nuovo (*custodiam diurnam et nocturnam, fortificationem castris veteris et novi communis Montisrappoli*) del comune non oltrepassando la spesa di lire dieci per qualunque volta; e provvedere ancora che nel detto comune vi fosse un **maestro elementare**⁹⁶ per la scuola dei fanciulli e fanciulle, con l'annuo salario di lire venti da stabilirsi dai medesimi consoli.

Ad evitare i disordini che spesso si verificavano al momento dell'imposizione dei nuovi estimi, a causa delle differenze operate fra i vari popoli per ragioni di appartenenza amministrativa, gli statutori nelle addizioni allo statuto aggiunsero la rubrica 13 (c. 64r), con la quale fu ordinato che nel tempo in cui mutava l'estimo del comune di Firenze, fra i tre popoli di S. Lorenzo, S. Giovanni e S. Andrea con gli altri della pieve si dovesse formare un'unica Università ed un unico corpo, denominato comune di Monterappoli; e che tutte le diverse portate fossero fatte a nome del comune e non dei popoli distinti. Con la rubrica 15 poi fu corretta la suddetta nel senso che tutte le persone del comune nel mese di gennaio dovessero promettere al podestà di pagare tutte le imposte, dazi, condanne e fazioni, e di mantenere le mura castellane a pena di lire cinque o più o meno a relazione dei Consoli del comune.

Il Camarlingo del comune

Il consiglio generale eleggeva il **Camarlingo del comune**, un ufficiale sovrintendente alle finanze comunali che restava in carica sei mesi. Si trattava di una sorta di ragioniere generale dell'ente e ad esso dovevano pervenire tutte

lium, c. 66r.

⁹³ Addizioni, rubrica 19, *De balia consulum circa electionem ambassatorum*, c. 67v.

⁹⁴ Addizioni, rubrica 20, *Balia consulum*, c. 68r.

⁹⁵ Addizioni, rubrica 21, *De electione consulum supra custodia*, c. 68r.

⁹⁶ In molti comuni del contado era presente il maestro. Anche lo statuto di Empoli del 1428, ad esempio, prevedeva alla rubrica IX "Capitolo del maestro di gramatica", la presenza di un maestro di gramatica con incarico comunitativo nel comune di Empoli. Il maestro era eletto dal "reggimento", e l'importo del suo salario doveva essere approvato dai cinque conservatori del contado. Non poteva assentarsi dalla terra d'Empoli senza il permesso di almeno uno dei proposti e al termine dell'incarico era sottoposto a sindacato.

le entrate di qualsivoglia natura di pertinenza del comune; nello stesso tempo doveva provvedere ai pagamenti ed alle soluzioni previste dagli statuti e stabiliti dal consiglio. Anch'esso al termine del proprio mandato era sottoposto al sindacato, ed i sindaci revisori riguardavano minuziosamente le procedure adottate cercando di capire se il camarlingo si fosse macchiato di comportamenti illeciti come il furto, l'appropriazione indebita, la malversazione, la baratteria. La rubrica 62⁹⁷ recitava che “a levare ogni scandalo che venire potesse tra gli huomini et persone del detto comune, che il camarlingo del detto comune et gli altri ufficiali del detto comune non possino né debino essere sindacati delle cose amistrate nel detto loro officio per lo padre fratello o nipote o fratello cugino né per alcun consorto loro, sotto pena et a pena al consiglio del comune se i tali sindachi elegiesono”. Esso era stipendiato dal comune, e doveva prestare idonea fideiussione – “sofficientemente sodare” secondo il linguaggio dello statuto – al principio del suo incarico. Il camarlingo svolgeva moltissime funzioni, ed in generale teneva le redini di quello che oggi definiremmo il bilancio del comune. All'inizio del suo ufficio, fra le tante mansioni delle quali era investito, aveva il compito di redigere l'inventario delle masserizie e suppellettili di proprietà del comune esistenti nella casa comunale, consegnando la lista al notaio entrante e vigilando in seguito sulla restituzione integrale da parte dell'ufficiale delle cose enumerate⁹⁸. Il camarlingo era l'ufficiale deputato al pignoramento delle cose appartenenti a terzi, per garantire i crediti del comune. Il camarlingo ed i rettori avevano l'obbligo di depositare anche le “bullette del sale”. Interessante la disposizione che prevede un controllo di quelle che potremmo definire spese di rappresentanza: nessuno, senza autorizzazione dell'ufficiale del comune, avrebbe potuto “manicare” con persone che manicassero a spese del comune, evidentemente per limitare le spese dell'ente⁹⁹.

I rettori, i castaldi e gli altri uffici del comune

Gli statuti mantengono la significativa presenza dei **Rettori** all'interno dei popoli, stabilendone un rapporto funzionale con il consiglio e con l'ufficiale del comune, notaio o podestà, che autorizzavano alle missioni e l'utilizzazione di personale aggiuntivo per svolgere le funzioni tipiche dell'ufficio, soprattutto in ordine alle denunce dei malefici, dei danni dati e all'estimo.

⁹⁷ Rubrica 62, *Che niuno possa essere sindaco a sindacare niuno camarlingo suo parente*, c. 41r.

⁹⁸ Rubrica 69, *Che il camarlingo dello comune faccia inventario delle cose et masseritie del comune*, c. 48r.

⁹⁹ Rubrica 61, *Che niuna persona vada a manicare con niuna persona che manichi col comune*, c. 41r.

Come in tutti i comuni più fiorenti dal punto di vista commerciale, anche a Monterappoli era necessario istituire un rigido controllo delle attività di scambio e vendita, al fine di reprimere i comportamenti illeciti; a questo scopo venivano nominati i **Castaldi**¹⁰⁰. Entro dieci giorni dall'avvenuto giuramento, il notaio o il podestà dovevano infatti sottoporre al consiglio generale l'obbligo di eleggere e nominare due castaldi, uno proveniente dal popolo di San Lorenzo e uno dal popolo di Sant'Andrea e San Giovanni. Questi si configuravano come una vera e propria magistratura annonaria, in carica semestralmente, con il potere di fissare i prezzi di vendita dei generi alimentari al minuto, autorizzare la macellazione delle bestie grosse, rilasciare licenze per esercitare il commercio al minuto. La supervisione dei castaldi sui venditori di vino, sui beccai, sui panificatori, sui venditori di cacio, di olio, di carne salata, e su tutti coloro che vendevano merce a peso, era strettissima; almeno due volte per settimana dovevano controllare insieme al notaio, che si avvaleva del fante per la pesatura, la regolarità delle vendite a peso ed a misura, controllando che le carni fossero vendute al giusto peso. Nel quadro delle istituzioni comunali i castaldi rivestivano un'importanza centrale ed il loro parere era richiesto per molte attività legate alla vita quotidiana ed al commercio. Particolarmente severa la legislazione nei confronti dei beccai, ai quali era vietato vendere carni di bestie macellate diverse mischiate fra loro, per non indurre in errore i clienti. Valevano comunque le norme, espressamente richiamate nello statuto monterappolese, contenute negli statuti di Firenze.

Il Consiglio nel mese di gennaio era tenuto ad eleggere otto (o più) uomini, quattro provenienti dal popolo di San Lorenzo e quattro dal popolo di Sant'Andrea e San Giovanni, al fine di far loro svolgere la funzione di **Viali**¹⁰¹ (viarii) al fine di far tenere in buono stato le vie facendole "racconciare" quando necessario dagli uomini del detto comune. Entro il mese di maggio i Viarii dovevano anche provvedere a far ripulire adeguatamente i pozzi e le fonti. Una rubrica stabiliva addirittura che entro tale mese dovevano far tagliare i pruni sulle sponde del fiume Ormicello e sugli altri corsi d'acqua e fossati. La supervisione sul loro operato era competenza del notaio. L'importanza dell'acqua in un luogo collinare, seppur segnato da corsi d'acqua di una qualche rilevanza, soprattutto nel fondovalle ai confini del comune, è uno dei fattori strategici per la sopravvivenza della comunità. Da questo la necessità di dispensare acqua solo in caso di bisogno, come nel caso dell'abbeveratoio pubblico per gli asini; era vietato utilizzare l'acqua delle fonti del comune per lavare¹⁰², ed intorno ai pozzi del comune dovevano essere mantenute delle distanze che ne consentissero l'utilizzazione corretta¹⁰³.

¹⁰⁰ Rubrica 28, *Che ciascuno che vende carne o altre cose a peso*, cc. 20r-21v.

¹⁰¹ Rubrica 29, *Dello officio de viali del detto comune*, c. 21v.

¹⁰² Rubrica 32, *Che niuna persona lavi presso alle fonti del comune*, c. 24r.

¹⁰³ Rubrica 70, *Che i pozi del comune abiano spatium tre braccia*, c. 48v.

Era punito chiunque osasse modificare il corso dei fiumi o anche dei fossi e naturalmente delle vie¹⁰⁴, e chiunque non tenesse in buono stato di manutenzione i fossati confinanti con i propri terreni, spesso fondamentali per stabilire i confini, e le fosse tracciate a fianco delle vie a partire dal mese di maggio di ogni anno. Il compito del controllo e dell'irrogazione dell'eventuale sanzione spettava naturalmente all'ufficiale del comune insieme con i Viali¹⁰⁵. I confini erano considerati puntualmente attraverso una serie di punti di riferimento, ed era fatto divieto espresso di mutare lo stato in cui si trovavano¹⁰⁶.

Il Consiglio generale prima della scadenza dell'ufficio, era incaricato di eleggere due **Stimatori**, uno proveniente dal popolo di San Lorenzo e uno dal popolo di San Giovanni e Sant'Andrea, il cui compito era quello di stimare tutti i danni ed i guasti prodotti nel comune, e "dirizzare tutte le vie et fosse del comune"¹⁰⁷.

Altra figura emblematica definita nello statuto è quella della **Guardia dei danni dati**¹⁰⁸. Il consiglio generale all'inizio del proprio mandato semestrale aveva l'obbligo di eleggere e nominare un uomo stipendiato dal comune per svolgere l'ufficio di custode dei danni dati, ufficio anch'esso dalla durata semestrale. Esso aveva il compito di denunciare qualsiasi persona avesse recato danno nelle vigne e nelle terre altrui, così come agli animali appartenenti ad altri. Considerando l'importanza che aveva la produzione agricola in questo periodo, si comprende anche il ruolo centrale svolto da un ufficiale di questo tipo, preposto alla tutela e alla salvaguardia dell'integrità dei campi e delle colture. La guardia doveva denunciare anche chiunque avesse violato le disposizioni dello statuto sull'invasione, danneggiamento, occupazione abusiva delle strade, delle vie, dei fiumi e delle ripe del detto comune. Stesso discorso per le bestie che avessero arrecato danno alle colture. La Guardia dei danni dati, pubblico ufficiale a tutti gli effetti e dotato di piena fede, doveva girare armato in tutto il territorio comunale, potendo esigere da ogni abitante oltre i dodici anni di età l'esibizione delle esatte generalità in qualsiasi momento; sempre doveva essere dato credito alla sua relazione giurata accompagnatoria delle denunce di danno dato. Anche la Guardia dei danni dati era un ufficio sottoposto a sindacato.

Le norme a salvaguardia del castello e delle chiese (polizia urbana e rurale)

Lo statuto è costellato di norme che mirano a far mantenere agli abitanti

¹⁰⁴ Rubrica 53, *Che niuno deba volgiere niuno corso d'aqua*, c. 36r.

¹⁰⁵ Rubrica 65, *Che chi à terre presso a fossi et vie sia tenuto mantenerle*, cc. 43r-47r.

¹⁰⁶ Rubrica 20, *Di non mutare termini tra sé el suo vicino*, c. 13v.

¹⁰⁷ Rubrica 37, *Che 'ssi elegga stimatori del comune*, c. 27r.

¹⁰⁸ Rubrica 40, *Di eleggere una guardia de' dampni dati*, c. 28v.

in buono stato di manutenzione le mura del castello¹⁰⁹, soprattutto obbligando coloro che avessero case di proprietà adiacenti alle mura a mantenere intatte le strutture difensive, ciascuno “quanto tiene la casa sua”. Stessa cura doveva essere osservata nel mantenere in buono stato le ripe, le carbonaie, le torri, le bertesche¹¹⁰, disponendo per le ripe il divieto di portarvi animali al pascolo e di tagliarvi alberi. Interessante la disposizione che stabilisce di far gravare di pesanti gabelle i forestieri che non avessero prestato aiuto nel castello e nelle sue strutture più importanti¹¹¹. Divieti anche per chi ingombrava le vie del castello e dei borghi¹¹².

Molto significative per quanto riguarda le abitudini dei monterappolesi sono le norme che dispongono divieti inerenti gli edifici religiosi. Si va dalla disposizione che vietava di ingombrare la pieve di San Giovanni e le altre chiese – evidentemente utilizzate come magazzini temporanei – «di biada, olive e masseritie e d'altre cose»¹¹³, a quella che vietava a chiunque di salire sul tetto di qualsiasi chiesa e sulle bertesche o torri del castello¹¹⁴, a quella che vietava di far pasturare gli animali nei cimiteri¹¹⁵. Nelle chiese era vietato anche accendere il fuoco, – abitudine evidentemente consolidata al fine di riscaldare l'ambiente – eccetto che nella notte di Natale¹¹⁶.

Le bestie e le attività venatorie

Del divieto di far pasturare gli animali sui cimiteri abbiamo già detto, così come del divieto di pascolo sulle ripe e carbonaie del castello, ma diverse sono le disposizioni contenute nel testo statutario che prevedono pene per i danni causati dagli animali lasciati incustoditi; in una società prettamente agricola tutelare le coltivazioni era il compito primario delle leggi locali. I danni causati nei vigneti, negli orti, nei seminativi a grano o a lupini, nei boschi in cui sono presenti i delicati polloni conseguenti al taglio periodico dei cedui, sono severamente puniti; in particolare, si pongono distinzioni graduate a seconda del tipo di animale che procura il danno, distinguendo fra bestie grosse e piccole. I maiali dovevano ri-

¹⁰⁹ Rubrica 47, *Che ciascuna persona che ane casa a'llato alle mura dello castello deba mantenere le mura quanto tiene il suo*, c. 33r.

¹¹⁰ Rubrica 49, *Che niuna persona cavi o guasti le ripe del castello*, c. 34r; Rubrica 21, *Della pena delle bestie che pasturassono in su cimiteri di chiesa*, c. 14r.

¹¹¹ Rubrica 58, *Di coloro che non fanno aiuto allo castello predetto*, c. 38v.

¹¹² Rubrica 25, *Di non occupare niuna via di comune*, c. 18r.

¹¹³ Rubrica 14, *Di none ingombrare alcuna chiesa del detto comune*, c. 11v.

¹¹⁴ Rubrica 16, *Di non andare né scendere né salire sopra alcuno tetto di chiesa o bertescha o torre di comune*, 12r.

¹¹⁵ Rubrica 21, *Della pena delle bestie che pasturassono in su cimiteri di chiesa*, c. 14r.

¹¹⁶ Rubrica 64, *Che niuna persona faccia fuoco in alcuna chiesa*, c. 42v.

manere chiusi in un recinto apposito da aprile a ottobre, nel periodo cioè di maggior rischio per le coltivazioni e nei periodi della raccolta¹¹⁷. Era assolutamente vietato tenere delle capre o capretti, salvo che nella famiglia fosse presente un fanciullo da allattare o una persona inferma; in tal caso, era permesso allevare caprini, non prima di aver ottenuto l'apposita licenza dall'ufficiale del comune. La disposizione è analoga ad una disposizione ad esempio dello statuto pontormese del 1346¹¹⁸. Vietato ovviamente tenere bestie grandi o piccole, o porci, nel castello o nei borghi murati di Monterappoli durante la notte¹¹⁹.

Per quanto riguarda le attività notturne, se in un primo momento gli statutori avevano inserito una rubrica, la numero 26, che vietava di stare sull'aia durante la notte, presto la cassarono ed introdussero nelle addizioni di pochi anni più tardi una rubrica, la 10, che permetteva a chiunque di «*stare et albergare de nocte/ ad suam aiam et etiam ad alienam/ et ibi in dictis ais battere et/ facere fatta sua prout eis pla/cuerit sine aliqua pena vigore/ presentis capituli*»¹²⁰. “Democrazia” medievale: «*Facere fatta sua*», un'espressione che da sola varrebbe un approfondito commento. Certamente la rubrica avrebbe permesso ad esempio di battere il grano anche di notte, per non interrompere il lavoro nei campi durante i mesi dell'opprimente calura estiva diurna. Tornando agli animali, curiosa la disposizione che vietava di sellare muli, asini, cavalli o altra bestia con basto nei giorni festivi e nel giorno di Santa Maria del mese di agosto, eccetto ronzini destinati ad essere cavalcati. Naturalmente il divieto non opera nel tempo della vendemmia, durante le raccolte e nel tempo di guerra¹²¹.

Un suggestivo affresco dei metodi utilizzati per la caccia e le varie attività venatorie in questo periodo nella zona di Monterappoli ci è fornito da due rubriche contenute nello statuto seppur distanti topograficamente fra loro. Nella rubrica 22¹²² si stabilisce che nessuno, maschio o femmina che fosse, avrebbe potuto prendere, saettare, uccidere, catturare con capannelle o reti colombe domestici provenienti da colombaie del comune o da altro luogo, galline, polli o uccelli domestici in genere; divieti anche per chi possedeva le colombaie: non avrebbero potuto chiuderle nei mesi delle nascite dei piccoli piccioni e non avrebbero potuto ritenere all'interno colombe “tondute¹²³ o tarpate¹²⁴”, non in grado quindi

¹¹⁷ Rubrica 24, *Che niuno dia danno con bestie a niuno del detto comune*, cc. 16r-16v.

¹¹⁸ Nessun abitante nel comune di Pontorme poteva tenere capre o becchi; la fattispecie era punita con la somma di dieci soldi di fiorini piccoli. Unica eccezione: era lecito tenere una capra per allattare i bambini e per garantire il latte alle persone inferme, proprio come a Monterappoli.

¹¹⁹ Rubrica 90, *Che niuno tenga bestie di notte fuori di casa per lo castello*, c. 59v.

¹²⁰ Addizioni, rubrica 10, *De albergando ad aiam*, c. 63r.

¹²¹ Rubrica 76, *Che niuno possa sellare bestie i dì delle feste* [interel], c. 51v.

¹²² Rubrica 22, *Della pena a chi pigl(i)asse colombe o saetasse*, c. 14v.

¹²³ Tosate.

¹²⁴ Alle colombe venivano mozzate le piume alari per impedire loro di volare e di fungere da richiami vivi senza allontanarsi.

di volare, evidentemente utilizzabili come richiami per attrarre altri volatili. Lo statuto inoltre vietava severamente, sul modello degli statuti fiorentini, di andare a “tentenno” di notte per la caccia cosiddetta del diavolaccio¹²⁵. Essa consisteva nell’andare di notte appunto con una specie di ombrello aperto, con le stecche ricoperte di pania, e con un lume acceso. Il cacciatore si sistemava davanti ai cespugli dove erano rifugiati gli uccelli, i quali al minimo rumore provocato ad arte dal cacciatore si agitavano e fuggendo verso il lume rimanevano intrappolati e “incollati” all’ombrello per la presenza della pania. Quindi, il cacciatore raccoglieva i volatili ancora vivi. Quest’uso è andato avanti nelle campagne toscane fino a pochi anni fa, soprattutto per la cattura di richiami vivi da utilizzare poi per le battute successive.

Gli orti, gli usi agricoli, costumi e disposizioni penali varie

Le disposizioni sugli usi agricoli stabilivano che ciascun abitante del comune dovesse seminare fagioli e fave nella misura prescritta dallo statuto¹²⁶, al fine di poter avere una produzione costante di alimenti facilmente conservabili come i legumi. Ogni anno poi, nel mese di marzo, ciascun lavoratore, di terre di proprietà sua o di altri, era obbligato a piantare almeno otto piantoni di alberi fruttiferi, proprio per incrementare la produzione agricola del territorio¹²⁷. Tutti gli abitanti del comune dai quindici anni in su, erano obbligati a coltivare un orto di almeno due panora di superficie, per sé e per la propria famiglia¹²⁸.

Molte rubriche statutarie sono dedicate alla repressione di alcuni comportamenti evidentemente diffusi più di quanto non sia lecito pensare fra la popolazione. E allora, una delle prime disposizioni vieta di non “fare l’anguria” alle donne che andassero a marito¹²⁹; così come si vieta l’appropriazione indebita di cose di proprietà del comune¹³⁰. Era punita l’ingiuria¹³¹, così come erano punite la bestemmia¹³², il furto¹³³ l’invasione dei fondi altrui¹³⁴, quest’ultima fattispecie tipica del danno dato. Particolare riguardo nei confronti dei divieti relativi ai

¹²⁵ Rubrica 67, *Che niuno vada a tentenno di notte a uccellare*, c. 47v.

¹²⁶ Rubrica 51, *Che ciascuno habitante nel detto comune deba seminare de’ fagioli et delle fave*, c. 35r.

¹²⁷ Rubrica 52, *Che ciascuno deba porre ogni anno otto piantoni*, c. 35v.

¹²⁸ Rubrica 17, *Di fare orto nel detto comune*, c. 12r.

¹²⁹ Rubrica 7, *Di non fare l’anguria a niuna donna che vada a marito*, c. 8v.

¹³⁰ Rubrica 8, *Che niuna persona ardisca ritenere niuna cosa né masseritie del comune*, c. 8v.

¹³¹ Rubrica 23, *Che niuna dica parole ingiuriose a niuno*, c. 15v.

¹³² Rubrica 27, *Che niuna persona bestemi Dio o Santi*, cc.19r-19v.

¹³³ Rubrica 31, *Che niuna persona tolga degli frutti altrui*, c. 23v.

¹³⁴ Rubrica 30, *Che niuno vada per luogbi altrui*, c. 22v.

giochi proibiti, come il gioco della zara¹³⁵. Questa rubrica si trova in quasi tutti gli statuti dei comuni rurali del Contado della Repubblica fiorentina, la quale per evitare rancori fra le famiglie, risse, bestemmie e turpiloquio, nei suoi ordinamenti proibiva tutti i giochi d'azzardo. Il gioco della zara è quello che si fa con tre dadi e fu sicuramente il più diffuso fra i giochi d'azzardo di questo periodo in tutti gli stati italiani; celebre la menzione di Dante nel Canto VI del Purgatorio: «quando si parte il gioco della zara, colui che perde si riman dolente, repetendo più volte e tristo impara». Il gioco della Zara, nella penisola italiana veniva praticato tirando semplicemente tre dadi e dichiarando, prima del tiro, quale sarebbe stato il risultato ottenuto. Il vincitore sarebbe stato colui che tirava per primo il risultato “chiamato”. I giocatori si alternano, tirando i tre dadi; inizia chi vince la battaglia. Chi tira i dadi e ottiene 3, 4, 17 e 18 ha ottenuto zero. Tutti questi numeri vengono chiamati “*azar*” e non valgono. Chi tira i dadi, deve, prima del lancio, dichiarare un punto da 5 a 16. Se il numero esce vince. Con tre dadi, i numeri che escono con maggiore probabilità sono il 10 e l'11. Si suggerisce di limitare il numero di volte che un giocatore può dichiarare tali punti. Anche se la Repubblica fiorentina proibiva i giochi d'azzardo in tutto l'anno, è molto probabile che li permettesse nel comune di Monterappoli nell'occasione del primo di maggio quando i coloni si raccoglievano per festeggiare la bella stagione. In un piccolo comune come questo, probabilmente si riteneva che raro sarebbe stato il caso di disordini. Era però permesso il giuoco della Tavola Reale, come nello statuto fiorentino (Libro IV, rubrica XXXIII). I nostri statutari con la rubrica 74¹³⁶ avevano proibito anche il gioco della palla, ma considerando che esso si faceva per solo divertimento e non per azzardo, fu cassata la relativa rubrica con la 5 delle addizioni e correzioni fatte allo statuto dagli statutari il 24 gennaio 1395.

Lo statuto si chiude con una disposizione che denota grande sensibilità, e costituisce la degna conclusione del testo. «Che alla donna gravida sia lecito tòrre delle frutte. Item providono et deliberarono, che a ciascuna donna gravida le sia lecito potere ire ne' luoghi et possessioni altrui e tòrre delle frutte et cose, delle quali le venisse volontà, senza niuna pena». La rubrica 91, l'ultima, è davvero straordinaria, oltreché piuttosto rara nel panorama degli statuti comunali comitatini. Allora – quanto sono cambiati in tempi ! – il desiderio della donna incinta poteva nascere dal vedere e dal non poter mangiare un bel frutto maturo in un campo, e siccome il nascituro di qualsiasi condizione non doveva venire al mondo con qualche “voglia”, – credenza popolare sopravvissuta fino a qualche anno fa – ecco che la disposizione inserita all'ultimo tuffo nella silloge statutaria monterappolese veniva a colmare questa importante necessità, derogando

¹³⁵ Rubrica 45, *Che niuna persona deba giuocare a giuoco di zara*, c. 31r.

¹³⁶ Rubrica 74, *Che niuno giochi alla palla o abachi*, c. 51r.

oltretutto alla rubrica 30 dello stesso statuto che stabiliva che «nessuna persona potesse entrare senza espressa licenza del padrone nelle altrui possessioni» né tantomeno raccogliere frutti senza incorrere in una pesante sanzione. E allora, come negare la veridicità della ricorrente affermazione secondo la quale «la vita quotidiana nel Medioevo si trova soprattutto negli statuti».

Sulle addizioni e riforme allo statuto

Molte delle disposizioni contenute nelle addizioni allo statuto, formulate poco dopo il testo statutario vero e proprio a correggere e modificare prima dell'approvazione la silloge normativa, sono state esaminate e citate nelle pagine precedenti; tuttavia, alcune disposizioni sono da mettere in evidenza, come quella che andava a correggere la rubrica 9 dello statuto, che prevedeva la pena a carico di chi non avesse, nel mese di maggio, recato tre some di pietre¹³⁷. Sempre nelle addizioni con la rubrica 12 intitolata “*De pena portantium ceros ad mortuum*” corressero la rubrica 81 mancante nello statuto intitolata “*Del modo et ordine quando muore qualcuno*” et ordinarono di nuovo che nessuna persona del comune ardisse dare al prete che va a seppellire il morto oppure all'ufficio del settimo, se non una sola candela del valore di dodici danari; e che sotto la pena di cento fiorini non potessero essere portati intorno al cadavere più di due ceri nuovi, concedendo di poter portare qualsiasi numero di ceri vecchi senza pena.

Passando ad esaminare invece le riforme al corpus statutario, evidenziamo che le prime risalgono al 25 settembre del 1401 (72v), quando otto statutarii e riformatori, 4 del popolo di San Giovanni e 4 del popolo di San Lorenzo, mettono mano ad alcune cassazioni e riforme. Una rubrica particolarmente interessante che va a correggere una rubrica dello statuto denominata “*De electione et balia 12 consiliariorum*”, prevede che sei consiglieri debbano essere eletti dal popolo di San Giovanni e Sant'Andrea e sei dal popolo di San Lorenzo (73v), fino alla rubrica che prevedeva che il podestà ed il notaio si sottoponessero a sindacato al termine del loro mandato.

Nelle riforme del 19 marzo 1418, gli statutarii Michele Comaccii, Francesco Tomasiis e Antonio di Stefano Giuntini, introdussero una rubrica (aggiunta al capitolo 29) sull'elezione dei *terminatores* (80r) sui diritti (da trattenere) del podestà relativi alle gabelle (80v e 81r) e altre rubriche, sottoscritte da “Ser Biagio Castellani di Larciano Imperiali auctoritate iudex et notarius”.

In particolare, una rubrica aggiunta amplia la cognizione del podestà – a que-

¹³⁷ Addizioni, rubrica 8, *De pena non portantis petras*, c. 62r.

sta altezza cronologica giurisdicente di Monterappoli e Pontorme – a reati punibili con pena pecuniaria fino a 10 lire.

«Item statuerunt et de novo ordinaverunt/ prefati statuarii quod potestas ditti/ communis qui pro tempore fuerit possit ei/ qualibet liceat ex suo officio cognoscere// Punire et condemnare de omnibus/ et singulis iniuriis maleficiis excessibus/ delictis qui suo tempore in ditto communi/ Montis rappoli committentur quoquo/ modo sine sanguinis effusione contra/ omnes et singulos homines et personas committentes/ dittas iniurias maleficia excessis et delicta/ usque in qualitate libram decem f.p. nomine/ pene prout et sicut bona discretio/ ipsius potestatis iudicabit con/siderata qualitate delicti et conditio/ne personarum»¹³⁸.

Di seguito a queste, alcune addizioni e riforme, fra le quali una rubrica con le pene a carico dei forestieri per il danno dato nel comune di Monterappoli (84r) una riforma del capitolo 24 sui danni dati, (84v), una riforma sulle pene a carico di chi facesse pasturare porci, ma nella sostanza niente di nuovo rispetto all'impianto statutario originale. Il testo elaborato e poi approvato alla fine del Trecento rimase di fatto il pilastro sul quale venne amministrato il governo del territorio di Monterappoli per secoli.

¹³⁸ ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 506, c. 81r e c. 81v, *Quod potestas possit cognoscere de delictis et maleficiis sine sanguine rubrica*.

Norma e forma di Monterappoli medievale: paesaggio e architettura dalle origini al tempo degli Statuti del 1393

Marco Frati

La definizione del territorio

«*Quod populus Sancti Laurentii et Sancti Johannis et Sancti Andree sint unum membrum et unum corpus in dicto communi et vocetur Commune Montis Rappoli et facere portatas comunis extimi nomine Comunis Montis Rappolis et non nomine dittorum populorum*»: così si esprime la tredicesima rubrica degli Statuti di Monterappoli¹, oggetto di questo libro, nel definire la composizione demica del Comune e nel sottolinearne l'inscindibile unità.

La situazione, ormai cristallizzata alla fine del Trecento e destinata a conservarsi intatta fino al *motu proprio* di Pietro Leopoldo del 1774², era il risultato di un lungo processo di formazione che aveva visto appartenere alla curia del castello di Monterappoli, oltre ai tre popoli summenzionati, anche quelli di San Martino in Piano (già assorbito da quello di San Giovanni Evangelista al tempo degli Statuti), di Santa Maria a Cambiano (da tempo evolutosi in *castrum* autonomo) e di San Giacomo a Stigliano (incluso nel comune di Castelfiorentino ma unito a Monterappoli da legami religiosi e militari).

Confini

I limiti del territorio comunale, pur nel loro ritmico dilatarsi e contrarsi, corrispondono dunque a quelli dei popoli medievali e della loro evoluzione moderna in parrocchie³. Più che le mappe settecentesche delle circoscrizioni civili e religiose, con la loro spesso imprecisa collocazione delle chiese⁴, sono i documenti

¹ Statuti, 13.

² G. LASTRAIOLI, *La legislazione statutaria dei Comuni di Empoli, Pontorme e Monterappoli*, BSE, I-III, 1957-1959, I, pp. 17-35: 29. Sugli aspetti istituzionali del comune di Monterappoli si veda il saggio di Paolo Santini in questo volume.

³ L. SANTONI, *Raccolta di notizie storiche riguardanti le chiese dell'Arcidiocesi di Firenze*, Firenze, Mazzoni, 1847, pp. 239-241.

⁴ Si vedano ad esempio la carta della diocesi di Firenze e la carta del vicariato di Empoli del 1772: L. GUERRINI, W. SIEMONI, *Il territorio empolese nella seconda metà del XVI secolo*, Firenze,

medievali⁵ e le carte cinquecentesche a fornire indicazioni esatte sulla confinazione della curia e dei suoi popoli.

In particolare, assai preziose per ricchezza di informazioni sono le mappe di Popoli e Strade elaborate dai Capitani di Parte Guelfa negli anni Ottanta del XVI secolo. Esse, com'è noto, nacquero per distribuire ai frontisti gli oneri per la manutenzione delle strade del Contado fiorentino organizzandola per popolo e podesteria⁶. Come ha rilevato Leonardo Rombai⁷, «Le piante si fanno apprezzare per la loro valenza per così dire topografica e quasi catastale» consentendone un utilissimo confronto puntuale con la cartografia storica e con quella tecnica attuale⁸.

Fortunatamente, il territorio di Monterappoli è interamente coperto da questa importante fonte⁹, che rappresenta la viabilità di ciascun popolo fino ai suoi termini. Sommando lo sviluppo dei confini si ottiene la perimetrazione del comune con un buon grado di approssimazione¹⁰.

Il confine settentrionale, verso i popoli empolesi di San Leonardo a Cerbaiola e di San Giusto a Petroio, era costituito dai primi rilievi collinari fra Poggiole e Farfalla a una quota di circa 100 mslm. A est il torrente Orme divideva dai popoli di San Giacomo a Bagnolo e di Santa Maria Oltrorme (entrambi appartenenti al comune di Pontorme ma rispettivamente suffraganei delle pievi di Empoli e di Monterappoli), mentre il suo affluente rio di Stigliano separava dall'omonimo popolo di San Giacomo, appartenente al piviere di San Giovanni Evangelista ma compreso nel comune di Castelfiorentino. Il confine proseguiva verso sud lungo la via Salaiola di fronte al popolo di San Matteo a Granaiole, afferente come Stigliano a Monterappoli e Castelfiorentino. A ovest il fiume Elsa divideva dai popoli sanminiatesi di Sant'Ippolito a Meleto (piviere di Coiano e diocesi di Volterra), San Giorgio a Canneto e Santa Margherita a Montarzo (piviere di San

Gonnelli, 1987, pp. 171-173.

⁵ Se ne rimanda la discussione più avanti.

⁶ G. PANSINI, *Le piante dei «popoli e strade» e lo stato della viabilità nel Granducato di Toscana alla fine del secolo XVI*, in *Piante di popoli e strade. Capitani di Parte Guelfa 1580-1595*, 2 voll., a cura di G. Pansini, Firenze, Olschki, 1989, vol. I, pp. 7-19: 8.

⁷ L. ROMBAI, *Le piante dei «popoli e strade» dei Capitani di Parte Guelfa (1582-1586). Valore cartografico e contenuti geografici del più antico «atlante stradale» d'Europa*, in *Piante di popoli e strade*, cit., vol. I, pp. 21-35: 21.

⁸ M. FRATI, *Piante dei Capitani di Parte e Carte topografiche a confronto: una base per ricerche di archeologia delle comunicazioni nel territorio comunale di Empoli*, «Milliarium», V, 2002, IV.1, pp. 36-48.

⁹ ASE, *Piante dei Capitani di Parte Guelfa, Popoli e Strade* 120, II, cc. 166r, 170r; GUERRINI-SIEMONI, *Il territorio empolesse*, cit., pp. 287-298.

¹⁰ Per gli idronimi e i toponimi si fa riferimento alla *Carta del Territorio Provinciale*, a cura di STA, Firenze, Litografia Artistica Cartografica, 1976, f. 66, scala 1/10.000, integrata dalla vigente Carta Tecnica Regionale, disponibile sul sito <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

Genesio e diocesi di Lucca), anche se nella zona di Molin Nuovo il corso d'acqua era instabile e costituiva un termine labile. A nordovest il confine, col popolo sanminiatese e lucchese di San Bartolomeo a Brusciiana, proseguiva lungo il rio di Cammimmi fino alla quota di circa 50 mslm, per poi inerpicarsi per altri 50 m di dislivello per Montepaldi e Poggiolo attraversando la vallecchia del rio Grassellino.

Orografia e idrografia

La maggior parte del territorio del comune medievale di Monterappoli era costituito da bassi rilievi collinari consistenti in formazioni di arenaria originate dall'emersione di dune marine risalenti all'era geologica del pliocene. Ne risulta un paesaggio dolcemente ondulato caratterizzato da rari fenomeni erosivi (calanchi) la cui ossatura è costituita dal crinale spartiacque fra il fiume Elsa e il torrente Ormicello avente direzione nord-sud e andamento sinuoso. I maggiori insediamenti collinari corrispondono alle principali sommità del crinale: Montepaldi (143 mslm), Terraio (123 mslm), La Farfalla (106 mslm), Monterappoli (147 mslm), Ascione (126 mslm), Sorbeto (121 mslm), Selvatico (145 mslm), Campugliano (144 mslm), Cespugnano (151 mslm).

Una parte significativa del territorio è invece costituita dalla piana alluvionale dell'Elsa, le cui formazioni argillose e ghiaiose risalgono al quaternario. La lunga striscia fiancheggiante il fiume attualmente ha un'altitudine di circa 35 mslm ma per effetto delle frequenti esondazioni nel basso medioevo il livello si è alzato di circa un metro in più punti, come dimostra per esempio la chiesa della canonica di San Pietro a Marcignana, situata qualche chilometro più a valle.

Il territorio comunale di Monterappoli era irrorato principalmente da due corsi d'acqua e dai loro affluenti: il fiume Elsa e il torrente Orme.

L'Elsa garantiva una portata minima tutto l'anno ma anche il rischio di esondazioni in autunno¹¹ che, una volta ritiratesi, lasciavano posto a più rami fluviali,

¹¹ Fra XII e XIV secolo sono documentate nove alluvioni dell'Arno (1177, 1200-1201, 1250, 1269, 1282, 1288, 1302-1303, 1333, 1334), che molto probabilmente coinvolsero anche l'Elsa nel suo tratto terminale, com'è stato purtroppo sperimentato nel 1966. Cfr. U. LOSACCO, *Notizie e considerazioni sulle inondazioni d'Arno in Firenze*, «L'Universo», XLVII, 1967, pp. 720-820; G. LASTRAIOLI, *Intervento*, in *Incontro per la sistemazione del tratto terminale del fiume Elsa*, Atti (Empoli, 24 maggio 1980), Empoli, Rotary Club di Empoli, 2016, p. 5-19; M. FRATI, «Questo diluvio fece alla città e contado di Firenze infinito danno». *Danni, cause e rimedi nell'alluvione del 1333*, in *Acque amiche, acque nemiche: una storia di disastri e di quotidiana convivenza*, a cura di M. Galtarossa, L. Genovese, «Città & Storia», X, 2015, 1, pp. 41-60; F. SALVESTRINI, *Le alluvioni a Firenze e nella valle dell'Arno dal XII al XVI secolo*, in *L'acqua nemica. Fiumi, inondazioni e città storiche dall'antichità al contemporaneo. A cinquant'anni dall'alluvione di Firenze (1966-2016)*, Atti del convegno (Firenze, 29-30 gennaio 2015), a cura di C. Bianca, F. Salvestrini, Firenze, Fondazione

soprattutto nel Piano d'Elsa, noto col nome di Fumaia fra XII e XIV secolo¹². Ad esso contribuivano i rii (da monte a valle) di Cascialla, di Pogni, di Cammimmi e di Grassellino, il cui corso era tutto o in parte compreso nei confini comunali.

L'Orme, invece, aveva un regime torrentizio meno pericoloso e un corso più nitido. Le sue acque erano alimentate dal rio del Terraio e dal torrente Ormicello con i rii di Stigliano e della Pieve.

Da corte a curia a comune

Come molte altre aree della zona, anche Monterappoli si è rivelato un sito di frequentazione etrusca¹³ ma per ora non sono state trovate prove archeologiche di continuità dell'insediamento in età romana. Qualche labile indizio è invece fornito dalla toponomastica¹⁴. Le aste fluviali principali Elsa e Orme hanno etimi etruschi, a riprova di una frequentazione preromana. Località come Cimignano (da *Ciminius*), Corzano (da *Curtius*), Marzaola¹⁵ (da *Martianus*), Pagnana (da *Pagnius*), Rofiano (da *Rufius*), Stigliano (da *Stellius*) e Tugliano¹⁶ (da *Tullius*) hanno invece una probabile origine prediale e la loro antropizzazione potrebbe risalire alla colonizzazione romana di età tardorepubblicana delle campagne del Valdarno inferiore. Ugualmente, la combinazione di oronimi e antroponimi in Montepaldi (da Paldo) e Monterappoli (da Rappolo) suggerisce una successiva frequentazione longobarda delle alture, confermata da recenti ritrovamenti archeologici riferibili all'alto medioevo¹⁷.

Effettivamente, la più antica testimonianza scritta dell'esistenza di Monterappoli attesta la presenza di non meglio circostanziati «*Lambardi de Monte Rappoli*», i quali nel 1077 possedevano della terra a Pino nel piviere di Vigliano (Montale, PT) confinante con un campo che un certo Petrone stava donando al Capitolo di Pistoia¹⁸. I *Lambardi* o *Langobardi* erano solitamente consorterie di arimanni di

Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2017, pp. 31-60.

¹² Si vedano le note 24 e 26.

¹³ *Ritrovamenti archeologici nel territorio di Empoli*, a cura di E. Ferretti, R. Macii, L. Terreni, Fucchio, Edizioni dell'Erba, 1995, n° 10. Altri frammenti databili al IV-III sec. a.C. sono stati scavati nel 2008. Ringrazio Leonardo Terreni per la segnalazione.

¹⁴ S. PIERI, *Toponomastica della Valle dell'Arno*, Roma, R. Accademia dei Lincei, 1919, pp. 35, 140, 161, 169, 179, 186, 190, 204, 219, 381.

¹⁵ P. PIRILLO, *Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino*, 3 voll., Firenze, Olschki, 2005-2015.

¹⁶ ASF, *Catasto* 96, c. 628v.

¹⁷ Nel 2008 è stata trovata una moneta (ancora da pulire) sicuramente altomedievale. Ringrazio Leonardo Terreni per la segnalazione.

¹⁸ *Regesta Chartarum Pistoriensium. Canonica di S. Zenone. Secolo XI*, a cura di N. Rauty, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1985, pp. 140-141, n° 177. Il documento è stato collegato alla storia di Monterappoli da P. FALOSCI, *S. Giovanni Evangelista a Monterappoli nella "renovatio"*

origine germanica non inquadrati nella nobiltà di ufficio prima carolingia e poi ottoniana. Non erano pochi in Toscana questi gruppi di uomini liberi e dominavano soprattutto aree compatte intorno a centri periferici come Carmignano¹⁹, San Miniato²⁰ e Staggia²¹. È dunque singolare che questi nobili monterappolesi avessero interessi al di là del Montalbano, addirittura alle pendici dell'Appennino pistoiese. L'unica altra possibile attestazione della loro (ultima) presenza potrebbe essere la problematica iscrizione dell'architrave della chiesa pievana di San Giovanni Evangelista a Monterappoli, in cui si legge la formula «*ex gente lo(m)barda*»²².

Al tempo dell'iscrizione (1165), però, Monterappoli era già fra i possedimenti dei conti Guidi²³. L'anno prima, infatti, l'imperatore Federico I aveva confermato al conte Guido Guerra III, appena diventato maggiorenne, fra le «*terras et possessiones*» anche «*Mons Rappuli cum sua curte, Fumaia*»²⁴. La corte di Monterappoli doveva essere stata precedentemente ceduta dai Lambardi ai Guidi: tra l'altro, la loro presenza nell'XI secolo in un'area del Pistoiese di pertinenza guidinga²⁵ fa pensare a un qualche rapporto di lunga data fra i nobili e i conti. Fumaia, invece, corrispondeva alla fiumara dell'Elsa²⁶: una zona fertile ma idrologicamente instabile di probabile proprietà demaniale come solitamente i larghi letti dei fiumi; qui si trovava la località «Donachato»²⁷, che potrebbe ricordare l'organizzazione curtense in *pars dominica* e *pars massaricia*. Non è possibile dire se questi beni, elencati di seguito nel diploma, fossero giunti insieme ai Guidi. La concessione di un bene del fisco regio premiava qualche servizio verso l'imperatore: plausibilmente prima della reggenza della badessa Sofia (1157-1164)²⁸. Monterappoli

Cristiana, «Milliarium», XI, 2008, VIII, pp. 72-75.

¹⁹ A. RICCI, *Memorie storiche del castello e comune di Carmignano*, Prato, Belli, 1895, p. 368.

²⁰ G. LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, 4 tt., Firenze, Tip. Salutati, 1758, vol. I, p. 344; *Patrologiae cursus completus, seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, omnium SS. Patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum, sive latinorum, qui ab aevo apostolico ad tempora Innocentii 3. (anno 1216) pro Latinis et Concilii Florentini (ann. 1439) pro Graecis floruerunt: Recusio chronologica. Series latina, in qua prodeunt patres, doctores scriptoresque ecclesiae latinae a Tertulliano ad Innocentium 3.*, 221 voll., a cura di J.P. Migne, Paris, Garnier, 1844-1864, vol. CCVI, coll. 1085-1086, n° CCV.

²¹ P. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica*, Castelfiorentino, Società Storica della Valdelsa, 1993.

²² FALOSCI, *S. Giovanni Evangelista*, cit.

²³ LAMI, *Sanctae Ecclesiae*, cit., vol. I, p. 214.

²⁴ Da ultimo, N. RAUTY, *Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana: le origini e i primi secoli (887-1164)*, Firenze, Olschki, 2003, pp. 298-301, n° 226.

²⁵ E. REPETTI, *Dizionario geografico, fisico, storico del Granducato di Toscana*, 6 voll., Repetti, Firenze, 1833-1846, vol. III, p. 306.

²⁶ La chiesa di San Martino *de Fumaria* si trovava in diocesi fiorentina nel piano di Canneto, cioè nei dintorni di Molin Nuovo: ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, c. 29v (1320). Fumaia è anche localizzata nel Piano d'Elsa nel popolo di San Lorenzo: *ivi* 1980, c. 14r (1363).

²⁷ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1386 Ottobre 15.

²⁸ M.E. CORTESE, *Una potenza in ascesa: formazione, geografia e struttura dei domini guidinghi in territorio fiorentino (secoli X-XIII)*, in *La lunga storia di una stirpe comitale: i conti Guidi tra Roma-*

e Fumaia furono nuovamente confermate ai Guidi da Enrico VI nel 1191²⁹ con la stessa formula di un quarto di secolo prima. Nel 1247 Federico II rinnovava ai quattro rami guidinghi il controllo di molti castelli, ville e terre³⁰, tra le quali Monterappoli ma senza l'appendice di Fumaia: a questo punto la curia doveva essersi già ampliata assorbendo l'area planiziale non più citata.

Nello stesso periodo del dominio dei Guidi sono documentati legami con San Genesio e San Miniato, le due località rivali e complementari poste alla sinistra del fiume Elsa. Nel 1195 papa Celestino III destinava ai canonici di San Genesio una bolla di conferma dei loro diritti, fra cui quelli nella corte di Monterappoli³¹. È probabile che la progressiva conquista del letto del fiume, mutevole confine fra le diocesi lucchese e fiorentina almeno fino al XII secolo, avesse creato qualche incertezza nella definizione dei diritti sulle nuove terre. Forse a causa di queste non meglio specificate prerogative, un monterappolese sceglieva una chiesa di San Genesio per obblarsi all'ospedale di Altopascio nel 1207³² e il pievano di San Giovanni Evangelista curiosamente soggiornava a San Miniato per più giorni in un periodo denso di appuntamenti liturgici³³.

Anche il vescovo di Firenze deteneva qualche giurisdizione su Monterappoli, stando al tardo regesto in cui vi si afferma il generico possesso di diritti di omaggio, vassallaggio, fedelà e dominio su fedeli, vassalli, uomini e persone con i territori, case, famiglie e beni che essi vi avevano o vi tenevano dal vescovado³⁴.

Una chiara descrizione della curia e dei diritti dei suoi detentori è finalmente offerta dai tre noti documenti di vendita da parte dei conti Guidi al comune di Firenze nel 1254-1255. Il 12 agosto 1254 Guido Guerra e Ruggero, fratelli e figli di Marcovaldo, cedettero la loro quarta parte di alcuni castelli, corti e curie, fra cui Monterappoli, con mercati, piazze, palazzi, botteghe, chiese, ospedali, uomini, fedeli, coloni, sedenti e raccomandati; e la quarta parte della giurisdizione e signoria di detti castelli, e dei redditi di mulini, pedaggi, terre, vigne, selve, boschi, prati, pascoli, servizi, prestazioni, pensioni, affitti, albergarie, usure eccetera³⁵.

gna e Toscana, a cura di F. Canaccini, G. Cherubini, Firenze, Olschki, 2009, pp. 245-266: 254, 262.

²⁹ LAMI, *Sanctae Ecclesiae*, cit., vol. I, p. 672 (1191).

³⁰ *Ivi*, p. 675.

³¹ Si veda la nota 20.

³² ASF, *Diplomatico*, Firenze, *S. Maria della Badia detta Badia fiorentina (benedettini cassinesi)* 1207 Settembre 27.

³³ Il pievano di Monterappoli è registrato come teste nella casa e ospizio del podestà di San Miniato il 30 dicembre 1231 e il 9 gennaio 1232. ASF, *Diplomatico*, *San Miniato al Tedesco*, *Comune* 1231 dicembre 20; LAMI, *Sanctae Ecclesiae*, cit., vol. I, p. 357.

³⁴ *Ivi*, p. 152.

³⁵ ASF, *Capitoli*, registri XXX, cc. 134v, 135r; *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, 2 voll., a cura di P. Santini, Firenze, Vieusseux, 1895-1952, vol. II, pp. 65, 69, n° XX.

Lo stesso fecero Guido di Romena, figlio di Aghinolfo, il 10 settembre 1254³⁶ e Guido Novello, figlio di Guido, il 6 maggio 1255³⁷.

In particolare, i conti vendettero il *castellare* (fortezza smantellata) di Monterappoli entro le sue ripe e fossati, il patronato sulla pieve di Monterappoli e sulle chiese di San Lorenzo a Monterappoli e di San Giacomo a Stigliano, i diritti sulle terre di Averardo e sugli abitanti nella stessa curia³⁸.

I confini della territorio³⁹, espressamente costituita dai popoli delle suddette chiese, erano definiti verso nordovest (curia di Torre Benni) dal rio di Monzone, da Scopeto di Cerbaiola, dalla via Francigena, dalla casa *olim Sobilie* e dal fiume Elsa; verso ovest (comunelli di Canneto e Castelnuovo, distretto di San Miniato) dall'Elsa fino al ponticello (della strada pubblica?) della fonte di Cagnana; verso sud (curia di Granaiole) dal rivolo di Cagnana, dal poggio Selvatico e dal poggio di Caspugnano; verso sudest (curia di Castelfiorentino) dalla via per Caspugnano, da Meleto, dal torrente Ormicello e dal rio del bosco di Goffredo da Camarilli; verso est (curia di Martignana) dal bosco di Goffredo, dal monte di Scalcollo, dalla via per Montemagnoli fra piano e costa, cioè dal poggio di Scorzano, dal poggerello di Valle e dal luogo detto Giuncheta, dal torrente Ormicello, dalla strada che lo costeggia, dalla stradella fino alla fossa degli Empolesi e dal torrente Orme.

Nel luglio del 1260, in occasione della raccolta dei contributi alla guerra contro Siena⁴⁰, i popoli di Monterappoli risultavano quattro: oltre ai tre già noti, infatti, comparve anche quello di Sant'Andrea, posto a sud del territorio della pieve e probabilmente staccatosi da esso come conseguenza di una prima stabilizzazione della piana dell'Elsa. Il fatto che Canneto di Tiezo e Mergugliese di Rustichello apparissero allora «*rectores populi plebis Sancti Iohannis Montis Rappoli et Sanctorum Laurentii, Andree et Iacobi de Monte Rappoli*» e che la fideiussione fosse prestata da un solo *dominus* (il giudice Romano di Giuseppe da Empoli del popolo di San Frediano) suggerisce che i quattro popoli formassero una sola curia.

Nove anni più tardi il *Liber extimationum* (l'estimo dei danni provocati dai ghibellini ai guelfi fiorentini nel 1260-1266) riferisce la località *Camiano* alla curia di Monterappoli⁴¹. Cambiano, villaggio con chiesa del piviere di San Giovanni

³⁶ ASF, *Capitoli, registri* XXX, cc. 139r, 139v; *Documenti dell'antica costituzione* cit., vol. II, pp. 78-79, 81-82, n° XXII.

³⁷ ASF, *Capitoli, registri* XXIX, cc. 243v-244r, 248v; XXX, cc. 141v, 144r-144v; *Documenti dell'antica costituzione* cit., vol. II, pp. 130-131, 136-137, n° XLIII.

³⁸ *Ivi*, pp. 67, 80, 131.

³⁹ *Ivi*, pp. 70, 83.

⁴⁰ *Il Libro di Montaperti*, a cura di C. Paoli, Firenze, Viesusseux, 1889, p. 105.

⁴¹ «*Nuti Iacobi Luttieri [...] unam capannam habitatoriam in Camiano curie Montis Rappoli super terram ipsius, libras 5. Liber Extimationum (Il libro degli Estimi An. MCCLXIX)*, a cura di

Evangelista, allora non era ancora un castello (lo sarebbe diventato poco prima del 1313)⁴² ma la sua posizione a sud di Granaiole – che mai ha fatto parte della curia di Monterappoli – fa pensare a un errore dell'estensore dell'elenco dei danni.

Altri cambiamenti nell'organizzazione del territorio giunsero sul piano religioso. Dal 1276 si hanno le prime notizie del popolo di San Martino in Piano, altra costola parziale di quello della pieve⁴³. Esso si estendeva su terre da poco tempo bonificate alla destra dell'Elsa: la fiumara separata dalla corte e dalla curia del XII secolo⁴⁴. La sua autonomia durò ben poco: all'inizio del Trecento la chiesa risultava ancora distinta dalla pieve⁴⁵ ma pochi decenni più tardi il popolo non appariva più negli elenchi fiscali.

I popoli di Sant'Andrea, di San Lorenzo e di San Giacomo furono nuovamente associati nel 1288, quando furono mandati sei fanti a custodia del *castrum* (castello nuovamente funzionante) di Monterappoli per trentaquattro giorni⁴⁶. Questa volta, però, essi (senza il popolo della pieve) componevano un comune ritenuto dalla repubblica di Firenze in grado di rispondere alle sue onerose richieste di finanziamento (oltre venti lire). Pochi anni dopo la Signoria concesse il podestà ai tre popoli di San Giovanni Evangelista, di Sant'Andrea e di San Giacomo a Monterappoli⁴⁷, che evidentemente (senza il popolo di San Lorenzo) erano riuniti in comune.

Nonostante la sua apparentemente variabile composizione, il territorio comunale di Monterappoli dovette corrispondere a quello della curia guidinga. Infatti, dove i confini vengono minuziosamente descritti, essi sembrano mantenersi intatti, come quelli di Sant'Andrea con Canneto nel distretto di San Miniato⁴⁸.

O. Brattö, Göteborg, Elanders Boktryckeri Artiebolag, 1956, p. 34 n. 100.

⁴² R. FRANCOVICH, *I castelli del Contado fiorentino nei secoli XII e XIII*, Firenze, CLUSF, 1973, non lo cita. PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 60.

⁴³ *Rationes Decimarum Italiae. Tuscia*, 2 voll., a cura di M. Giusti, P. Guidi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, 1932-1942, vol. I, p. 20, n° 432. Le decime iniziarono a essere raccolte nel 1274.

⁴⁴ Si vedano le note 17, 19, 21.

⁴⁵ *Rationes Decimarum*, cit., vol. II, p. 36, n° 742.

⁴⁶ «Item populis et hominibus Sancti Laurentii, Sancti Iacobi et Sancti Andree de comuni Montis Rappoli pro sex peditibus quos ipsi populi et homines miserunt et xxxiiii^{or} diebus morari fecerunt ad custodiam et pro custodia dicti castris ad ratam soldorum duorum pro quolibet pedite et quolibet die in summa libras viginti et soldos octo florenorum parvorum». ASF, *Provisioni, registri* 1, c. 101v; *La Chiesa Fiorentina*, a cura di C.C. Calzolari, Firenze, Tip. Commerciale Fiorentina, 1970, p. 290.

⁴⁷ *Le Consulte della Repubblica Fiorentina dall'anno 1280 al 1298*, 2 voll., a cura di A. Gherardi, Sansoni, Firenze 1896-1898, vol. II, p. 399 (1294).

⁴⁸ «Esse pro vero et antiquo confine flumen Else, a loco seu classo donne Sobille iuxta Elsam ex parte una et versus levantem ex parte altera usque ad locum in quo ab opposito ultra Elsam est terminus inter terras Cini Pulliensis et Geri Berardi in capite unius fovee iuxta Elsam». LAMI, *Sanctae Ecclesiae*, cit., vol. I, p. 406. Il chiasso di donna Sibilla era un termine anche nella vendita del

Nel 1312, in procinto di scendere in Italia, l'imperatore Enrico VII rivendicò il «*castrum de Monte Rapoli [...] in contrada Vallis Else*»⁴⁹ ma per tutta risposta il comune di Firenze lo fortificò e lo fece attentamente (e costosamente) custodire⁵⁰.

Scampato il pericolo dell'arrivo dell'Aquila dantesca, il comune di Monterappoli fu inserito nel sistema fiscale, militare e amministrativo delle leghe, che costituivano un ente intermedio fra i comuni rurali e la repubblica. Ne abbiamo notizia già nel 1320, quando i Monterappolesi dovettero contribuire a lavori pubblici nel contado⁵¹, poco prima del loro inquadramento giuridico insieme agli Empolesi e agli uomini di Borgo Santa Fiora⁵².

Se l'associazione a Empoli poteva sminuire il ruolo di Monterappoli, con la guerra tra Firenze e Lucca i castelli sul confine occidentale del contado tornarono strategici. A riprova di ciò, Castruccio Castracani prese prigionieri otto ostaggi per tenere assoggettato Monterappoli⁵³: più di molti altri castelli, anche ben più grossi.

Nel Trecento la nascita di nuovi castelli nei dintorni (Cambiano, Granaio-lo) provocò una riorganizzazione delle curie e delle circoscrizioni comunali. Nel 1346 il popolo di Stigliano appariva parte del comune di Castelfiorentino⁵⁴ ma nel 1368 era al *castrum* di Monterappoli che esso si rivolgeva per ottenere rifugio in tempo di guerra, insieme agli altri tre popoli che da più di un secolo ne formavano la curia⁵⁵. Nel 1350 e nel 1365, in occasione dell'estimo, il Comune risultava articolato dai tre popoli di San Giovanni Evangelista, di Sant'Andrea e di San Lorenzo⁵⁶, mentre nel 1356 e dal 1372 in poi i primi due furono sempre considerati uniti fra loro⁵⁷ e pari per consistenza e importanza al terzo, così come appare anche negli Statuti⁵⁸.

L'insicurezza nelle campagne era tale che nel 1376 gli Ufficiali delle Castella

1254-1255. Si veda al nota 39.

⁴⁹ *Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, t. IV: 1298-1313, p. II: 1312-1313, a cura di I. Schwalm, Hannover-Leipzig, Hahn-sche Buchhandlung, 1909-1911, p. 875; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 136.

⁵⁰ ASF, *Archivi della Repubblica, Signori, Minutari* 3, n° 47; F. BONAINI, *Acta Henrici VII. Romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia*, 2 voll., Firenze, Cellini, 1877, vol. II, p. 239 (1312); PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 136.

⁵¹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, 29v.

⁵² *Statuti della repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese, G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999, vol. I, p. 254 (1325).

⁵³ LAMI, *Sanctae Ecclesiae* cit., vol. I, p. 140.

⁵⁴ ASF, *Diplomatico, Firenze, S. Spirito (agostiniani)* 1345 Febbraio 15.

⁵⁵ «*castrum de Monterappoli comitatus Florentie est adeo parvum quod de receptando, temporibus opportunis, homines populi Sancti Laurentii et homines populi Sancti Andree et homines populi Sancti Iohannis et homines populi Sancti Iacobi de Stigliano, plebatus Sancti Iohannis de Monterappoli*». ASF, *Provisioni, registri* 55, c. 147v; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 136.

⁵⁶ ASF, *Estimo* 263, cc. 83r-85v; 237, n° 63, 64.

⁵⁷ *Ivi* 266, cc. 63r-66v; 240, cc. 455r-460v, 467r-472r.

⁵⁸ Stesso numero di castaldi (1), di viari (4), di estimatori (2), di rettori (1) e di diaziari (2): *Statuti*, 28, 29, 37, 60, 89.

concessero ad alcuni uomini di Valle nel popolo di San Lorenzo di realizzare un castello sul poggio di Montepaldi⁵⁹. Questo inedito insediamento fortificato (di cui si parlerà più avanti) non costituì una nuova curia ma fu l'occasione per la nascita di un gruppo nobiliare che avrebbe reso più complessa e dinamica la società monterappolese.

Demografia e società

I dati intorno alla popolazione e alla società monterappolese non sono omogenei, anche a causa delle sistole e diastole del suo territorio, variabilmente composto da cinque popoli (escludendo quello di Cambiano, attestato una sola volta).

Una prima ricca informazione è fornita dalla già citata vendita nel 1254-1255 di tre quarti del patrimonio dei conti Guidi⁶⁰. A quell'epoca ai tre rami ghibellini appartenevano centoventuno famiglie di *homines*, tre di *fideles* con soli obblighi militari e di giustizia e due in accomandigia (dipendenza di diritto ecclesiastico)⁶¹. Applicando un coefficiente di quattro membri per nucleo, si arriva a 504 abitanti, pari ai tre quarti della popolazione dipendente. Proiettando questo dato sull'intero patrimonio guidingo, si raggiungono i 672 abitanti. Ai centoventiquattro nuclei famigliari dipendenti dai signori laici vanno però aggiunti quelli eventualmente ancora legati al pievano di San Genesio e al vescovo di Firenze⁶² e un imprecisato numero di uomini liberi con i loro congiunti. Perciò non sarà lontano dalla realtà affermare che il comune di Monterappoli contava poco meno di un migliaio di persone residenti.

Il vertice della società locale era costituito dai vassalli che ciascun conte aveva a Monterappoli. Baialardo di Galgano, Bonagiunta di Paltoniero e Robbino di Rinuccio controllavano ognuno circa una quarantina di famiglie di contadini, organizzate per poderi. Ad esempio, quelle del conte Guido Novello erano divise

⁵⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 131.

⁶⁰ Si vedano le note 35-37.

⁶¹ Cfr. S.M. COLLAVINI, *Le basi economiche e materiali della signoria guidinga (1075 ca.-1230 ca.)*, in *La lunga storia*, cit., pp. 315-348: 337 n. 62, che non distingue per curia le quarantanove famiglie di *fideles*. Sull'accomandigia, cfr. M. BICCHIERAI, *La signoria dei conti Guidi in Valdarno. Osservazioni ed ipotesi*, in *Lontano dalle città. Il Valdarno di sopra nei secoli XII-XIII*, atti del Convegno (Montevarchi-Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), a cura di G. Pinto, P. Pirillo, Roma, Viella, 2005, pp. 83-118: 111; M. NOBILI, "Homines", "arimanni", "commandi", "manentes" e "servi" nelle dominazioni signorili della riviera di Levante nel secolo XII, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, atti del 2. Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), a cura di C. Violante, M.L. Ceccarelli Lemut, Pisa, ETS, 2006, pp. 301-330.

⁶² Forse alcuni di questi diritti erano già stati trasferiti ai conti, come suggeriscono le due accomandigie.

fra il podere di Monterappoli e quello «*olim Noccetti de Meleto*». Un altro dato interessante fornito dalla vendita riguarda il censo (colta) versato dai Monterappolesi ai Guidi: esso risulta pari a metà di quello dovuto nelle altre curie guidinche e potrebbe essere l'indizio di un parziale affrancamento dei dipendenti qui residenti⁶³.

Nel complesso il plebato di Monterappoli, pur non essendo molto esteso e popoloso, risultava piuttosto ricco. Nel 1260 era capace di contribuire con due moggi di grano⁶⁴: la metà del piviere di Castelfiorentino, ma tanto quanto offriva il comune di Empoli, il doppio di quanto poteva raccogliere quello di Pontorme (rappresentato dalla canonica di San Donato) e ancor di più del comune di Borgo Santa Fiora (rappresentato dalla canonica di Torre Benni).

A offrire dei dati più articolati e confrontabili è la serie degli estimi del comune di Firenze⁶⁵. Una prima «lira» è ricordata nel 1320, quando i popoli di San Lorenzo e di Sant'Andrea avevano eletto i loro allibratori⁶⁶. La tassazione era finalizzata a opere infrastrutturali e gravava sulla lega di cui il comune di Monterappoli faceva parte. La somma imponibile ammontava a 333 lire per i due popoli e a 499 lire per quello della Pieve⁶⁷, che dunque risultava ampiamente il più ricco. Non molto si sa della popolazione del comune, se non che nel 1321 parteciparono ai rispettivi consigli generali quarantotto capifamiglia del popolo di San Lorenzo e di Sant'Andrea e trentanove di quello di San Giovanni⁶⁸.

Il primo estimo completo del comune di Monterappoli risale al 1350 e presenta la tassazione delle ottantacinque famiglie dei popoli di San Giovanni Evangelista, di Sant'Andrea e di San Lorenzo⁶⁹. Raggruppando i dati (tab. 1), si nota che il territorio di Sant'Andrea era di gran lunga il meno popolato e che le famiglie più ricche (con un'imposta non inferiore alle dieci lire) erano concentrate nel popolo di San Lorenzo mentre quelle più povere risiedevano anche nel popolo della pieve.

⁶³ COLLAVINI, *Le basi economiche*, cit., p. 339 n. 68.

⁶⁴ «*Pro plebe de Monterappoli cum ecclesiis sui plebatus, modios II, promisit presbiter Guido canonicus; et pro eo promisit et fideiussit Iacobus medicus quondam Baldovini populi Sancti Fridiani*». *Il Libro di Montaperti*, cit., p. 116.

⁶⁵ E. FIUMI, *La demografia fiorentina nelle pagine di Giovanni Villani*, «Archivio Storico Italiano», CVIII, 1950, pp. 78-158: 152. I dati non sono sempre paragonabili fra loro, se non all'interno dello stesso documento. Troppo incerta è la provenienza della lira pubblicata e datata al 1343 da ILDEFONSO DA SAN LUIGI, *Delizie degli eruditi toscani*, 25 voll., Firenze, Tip. Cambiagi, 1770-1786, vol. XIII, p. 250. Ringrazio Giuliano Pinto per l'avvertenza.

⁶⁶ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 16.

⁶⁷ *Ivi* 8743, cc. 29v, 51r. L'imposta fu piuttosto leggera, in quanto sull'imponibile di 333 lire furono drenate 17 lire e 4 denari, pari a poco più del 5%.

⁶⁸ *Ivi*, cc. 69r-70r.

⁶⁹ ASF, *Estimo* 263, cc. 83r-85v. Nella tabella 1, x sta per tassa, T.F per totale dei fuochi (famiglie), Imp. per imposizione totale, £.\$/F per imposta media per famiglia (espressa in lire e soldi).

Tabella 1.

La ricchezza delle famiglie nella lira del 1350: ASF, *Estimo* 263, cc. 83r-85v

Popolo	x≤1 £	%	1<x<10 £	%	10≤x £	%	T. F	%	Imp. (£.\$)	%	£.\$/F
S. Giovanni	11	46	21	36	1	08	23	27	93.15	21	4.02
S. Andrea	2	08	8	14	1	08	11	13	39.05	09	3.11
S. Lorenzo	11	46	30	51	10	83	51	60	303.03	70	5.19
Comune	24	100	59	100	12	100	85	100	436.03	100	4.11

Nella successiva lira del 1356⁷⁰ i dati di Sant'Andrea appaiono aggregati a quelli di San Giovanni Evangelista (tab. 2). La distribuzione demica fra i diversi popoli non sembra essere cambiata significativamente, se non nel numero di nuclei famigliari, più che raddoppiato. La ricchezza andava sempre più concentrandosi in quello di San Lorenzo, le cui famiglie avevano un reddito quasi doppio delle altre.

Tabella 2.

La ricchezza delle famiglie nella lira del 1356: ASF, *Estimo* 266, cc. 63r-66r

Popolo	x≤1 £	%	1<x<10 £	%	10≤x £	%	T. F	%	Imp. (£.\$)	%	£.\$/F
S. Giovanni	75	71	24	35	0	0	99	56	79.10	54	0.19
S. Andrea											
S. Lorenzo	31	29	45	65	3	100	79	44	199.19	46	2.11
Comune	106	100	69	100	3	100	178	100	279.09	100	1.11

L'estimo del 1365⁷¹ documenta il reddito dichiarato dai Monterappolesi (tab. 3). La popolazione di Sant'Andrea per l'ultima volta fu registrata scorporata dal popolo della pieve, che risultava di gran lunga il più povero del comune. Nel popolo di San Lorenzo si può osservare un'equa distribuzione dei livelli di reddito, mentre in quello di San Giovanni Evangelista prevalevano i miserabili.

Tabella 3.

La ricchezza delle famiglie nell'estimo del 1365: ASF, *Estimo* 237, n° 63, 64

Popolo	x≤10 £	%	10<x<100 £	%	100≤x £	%	T. F	%	Imp. (£)	%	£/F
S. Giovanni	31	53	9	23	12	27	52	37	1775	14	23
S. Andrea	5	09	2	05	4	09	11	08	545	06	50
S. Lorenzo	22	38	29	73	29	64	80	55	6796	80	85
Comune	58	100	40	100	45	100	143	100	8516	100	53

Anche per il 1372 si dispone delle dichiarazioni fiscali⁷², invece che della tassazione. La distribuzione delle fasce di reddito (tab. 4) era abbastanza omo-

⁷⁰ Ivi 266, cc. 63r-66r. Per la tabella, si veda la nota 69.

⁷¹ Ivi 237, n° 63, 64. Nella tabella 3, x sta per reddito, T.F per totale dei fuochi (famiglie), Imp. per imponibile totale, £/F per reddito medio per famiglia (espresso in lire).

⁷² Ivi 240, cc. 439r-440r, 455r-460v, 467r-471v. Per la tabella, si veda la nota 71.

genea in entrambi i popoli del comune ma, ciononostante e grazie al decisivo contributo dei benestanti di San Lorenzo, questo popolo aveva un imponibile più che doppio rispetto a quello di San Giovanni Evangelista. La popolazione del comune appare equamente distribuita fra i due territori.

Tabella 4.
La ricchezza delle famiglie nell'estimo del 1372: ASF, *Estimo* 240,
cc. 439r-440r, 455r-460v, 467r-471v

Popolo	x≤10 £	%	10<x<100 £	%	100≤x £	%	T. F	%	Imp. (£)	%	£/F
S. Giovanni S. Andrea	34	60	42	58	7	20	83	50	3665	33	44
S. Lorenzo	23	40	31	42	28	80	82	50	7610	67	93
Comune	57	100	73	100	35	100	165	100	11275	100	68

Rispetto alle precedenti dichiarazioni, queste del 1372 comprendono anche il numero di componenti (bocche) dei nuclei famigliari (fuochi). La popolazione residente complessiva (tab. 5) risulta composta da 533 abitanti divisi in 168 famiglie, mediamente formate da tre membri, con una netta prevalenza dei nuclei più piccoli. Rispetto a un secolo prima, la popolazione appare decisamente calata, probabilmente a causa dell'insicurezza delle campagne.

Tabella 5.
Fuochi e bocche nell'estimo del 1372: ASF, *Estimo* 240,
cc. 439r-440r, 455r-460v, 467r-471v

Popolo	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%	11	%	12	%	T. F	%	T.B	%	B/F
S. Giovanni S. Andrea	7	8	26	31	32	39	9	11	3	4	3	4	2	2	0	0	1	1	83	49	250	47	3,0
S. Lorenzo	1	1	24	28	34	40	13	15	5	6	5	6	2	2	1	1	0	0	85	51	283	53	3,3
Comune	8	5	50	30	66	39	22	13	8	5	8	5	4	2	1	1	1	1	168	100	533	100	3,2

Dei familiari vengono spesso dichiarati nome, età e grado di parentela. Così si viene a sapere che la maggior parte dei nuclei familiari erano composti da coppie di contadini senza figli o con un figlio unico e che fra marito e moglie correavano quasi sempre almeno dieci anni di differenza. In qualche caso gli sposi erano molto giovani, come il sedicenne Antonio di Giovanni di Bertaccio di Rutello e la moglie⁷³. In altri la promiscuità di famiglie allargate poteva favorire il matrimonio fra consanguinei, come accadde fra Tieri di Nese e la nipote, figlia del fratello Michele⁷⁴. Normalmente le giovani spose entravano nella famiglia del marito, come la moglie di Silvestro di Bonsignore di Pacco, costretta a convivere

⁷³ *Ivi*, c. 439v.

⁷⁴ *Ibidem*.

con i suoceri e quattro giovani cognati maschi⁷⁵. Le famiglie numerose, se non del tutto miserabili, erano capaci di accogliere parenti rimasti soli, come il diciassettenne Nardo, ricevuto dal nonno Bertaccio di Rutello e dallo zio Giovanni⁷⁶.

Per il 1384 sono disponibili sia le dichiarazioni dei redditi (estimo) sia la tassazione (lira)⁷⁷. Il rapporto fra imposte e imponibili rivela un carico fiscale medio al 17% circa: piuttosto pesante, considerando l'immiserimento della popolazione e la scarsità di servizi pubblici.

Adottando gli stessi criteri dei precedenti estimi, e al netto dell'inflazione⁷⁸, si nota (tab. 6) un'evidente aumento dei poveri, che costituivano ormai più di metà della popolazione del comune. Resta una netta divaricazione nel reddito fra il popolo di San Lorenzo e gli altri.

Tabella 6.
La ricchezza delle famiglie nella lira del 1384: ASF, Estimo 269, cc. 104r-108r

Popolo	x≤1 £	%	1<x<10 £	%	10≤x £	%	T. F	%	Imp. (£.\$.d)	%	£.\$.d/F
S. Giovanni S. Andrea	50	58	32	45	1	50	83	52	108.00.00	60	1.06.00
S. Lorenzo	36	42	39	55	1	50	76	48	160.06.02	40	2.02.02
Comune	86	100	71	100	2	100	159	100	268.06.02	100	1.13.09

Rispetto a una dozzina di anni prima la popolazione residente del comune⁷⁹ appare diminuita solo di poche unità, essendo composta da 526 abitanti, e stabile nella struttura (tab. 7), costituita da 165 famiglie mediamente formate da tre membri, con ancora il prevalere di piccoli nuclei. Si nota, però, un certo aumento delle famiglie singolari e di quelle molto numerose. Le persone che vivevano sole erano prevalentemente uomini anziani ma non mancavano le donne (vedove) e i giovanissimi, benchè affidati a un tutore come i figli di Paolo di Nardino⁸⁰. Le famiglie grandi erano normalmente composte da più nuclei con a capo il padre o il fratello maggiore. Fra marito e moglie la differenza di età era mediamente di quattordici anni mentre rarissime erano le coppie di coetanei o di coniugi lontani alcuni decenni.

Impressiona, in particolare, la diffusione del fenomeno delle spose bambine, già madri a dodici anni. Nonostante l'evidente approssimazione nella dichiarazione delle età dei congiunti, è almeno uno il caso, su trenta di madri conviventi con il figlio (primogenito?), in cui la differenza di età è di dieci-dodici anni⁸¹; e

⁷⁵ *Ibidem.*

⁷⁶ *Ibidem.*

⁷⁷ ASF, *Estimo* 269, cc. 104r-108r; 243, cc. 1235r-1241v, 1247r-1254r. Per la tabella, si veda la nota 69.

⁷⁸ C.M. DE LA RONCIÈRE, *Prix et salaires à Florence au XIV^e siècle (1280-1380)*, Roma, École Française de Rome, 1982.

⁷⁹ ASF, *Estimo* 243, cc. 1235r-1241v, 1247r-1254r.

⁸⁰ *Ivi*, c. 1236r.

⁸¹ Cara, madre di Comuccio di Lencio di Guccio di San Giovanni. *Ivi*, c. 1248v.

fra le dichiarazioni degli uomini del popolo di San Giovanni s'incontrano mogli (senza poter sapere da quanto) ancora giovanissime e talvolta già madri⁸².

Tabella 7.

Fuochi e bocche nell'estimo del 1384: ASF, *Estimo* 243, cc. 1235r-1241v, 1247r-1254r

Le dichiarazioni fiscali del 1384 contengono informazioni anche sulla pro-

Popolo	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%	8	%	9	%	10	%	11	%	T.F	%	T.B	%	B/F		
S. Giovanni S. Andrea	12	15	18	22	27	33	7	9	8	10	4	5	3	4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	82	50	272	52	3,3
S. Lorenzo	6	7	18	22	17	20	9	11	9	11	6	7	2	2	1	1	0	0	0	0	2	2	83	50	254	48	3,1		
Comune	18	12	36	24	44	30	16	11	17	11	10	7	5	3	1	1	1	1	1	1	18	12	36	24	165	100	526	100	3,2

venienza degli individui o sulla loro estinzione (morte, trasferimento), consentendo qualche riflessione sulla mobilità della popolazione (tab. 8). In generale, si assiste a rarissimi nuovi ingressi nella comunità e ancora molto esiguo era il numero dei dipendenti nullatenenti e legati alla terra da vincoli contratti con possidenti locali o cittadini. La natalità non riusciva a compensare sufficientemente la mortalità degli adulti, al 5%, e l'emigrazione, al 6%, proiettata tanto verso la città quanto verso altri centri del contado e dei distretti ormai assorbiti nella repubblica fiorentina.

Tabella 8.

Movimento dei fuochi nell'estimo del 1384: ASF, *Estimo* 243, cc. 1235r-1241v, 1247r-1254r

Popolo	vivi	%	immigrati	%	dipendenti	%	morti	+	emigrati	+
S. Giovanni S. Andrea	272	100	7	3	0*	0	15	6	10	4
S. Lorenzo	254	100	0	0	3	1	10	4	20	8
Comune	526	100	7	1	3	1	25	5	30	6

La tassazione del 1395⁸³ fotografa la situazione (tab. 9) all'epoca degli Statuti, redatti due anni prima e approvati nello stesso 1395. Il numero di nuclei famigliari si era nel frattempo dimezzato ma non il tenore di vita che si manteneva modesto e nettamente distinto fra i due popoli del comune. Al netto dell'inflazione⁸⁴ e delle nuove aliquote, San Giovanni restava popolato soprattutto da miserabili mentre San Lorenzo da famiglie tutto sommato benestanti.

⁸² Nicosa, moglie dodicenne di Nicolò di Nicolò, Gea, la tredicenne di Baccellaio di Cecco di Baccelaccio, e Domenica, la quindicenne, ma già madre di un neonato, di Iacopo di Martino. *Ivi*, cc. 1247v, 1250v, 1252r.

⁸³ ASF, *Estimo* 270, cc. 198v-200r, 201r-202v. Per la tabella, si veda la nota 69.

⁸⁴ G. PINTO, *I livelli di vita dei salariati cittadini nel periodo successivo al Tumulto dei Ciompi (1380-1430)*, in *Il Tumulto dei Ciompi: un momento di storia fiorentina ed europea*, atti del convegno (Firenze, 16-19 settembre 1979), Firenze, Olschki, 1981, pp. 161-198.

Tabella 9.

La ricchezza delle famiglie nella lira del 1395: ASF, *Estimo* 270, cc. 198v-200r, 201r-202v

Popolo	x≤1 £	%	1<x<10 £	%	10≤x £	%	T. F	%	Imp. (£.\$d)	%	£.\$d/F
S. Giovanni S. Andrea	53	64	27	39	1	100	81	53	92.03.07	62	1.02.09
S. Lorenzo	30	36	42	61	0	00	72	47	147.10.05	38	2.01.00
Comune	83	100	69	100	1	100	153	100	239.14.00	100	1.09.01

La lira del 1402⁸⁵ mostra impietosamente l'inesorabile depauperamento della campagna di Monterappoli (tab. 10). Ormai nessuna famiglia poteva definirsi ricca, anche se, improvvisamente, fra i contribuenti di San Lorenzo compare una consortereria di quindici nobili⁸⁶, capitanata da Cantino Cantini. Essi, da tempo residenti e condomini del castello di Montepaldi, avevano ottenuto tale privilegio dalla Signoria di Firenze a seguito della liberazione di San Miniato dai Mangiadori nel 1397⁸⁷ ed esprimevano un tenore di vita leggermente sopra la media ma lontano dall'agiatezza. Questo vincolo di solidarietà e altri stretti legami di vicinato avevano suggerito agli statutori di proibire l'ospitalità ai debitori del comune⁸⁸ o, peggio, ai banditi, il cui ricordo era tutto sommato ancora fresco (1384)⁸⁹.

Tabella 10.

La ricchezza delle famiglie nella lira del 1402: ASF, *Estimo* 258, cc. 37r-38r, 49v-51r

popolo	x≤1 £	%	1<x<10 £	%	10≤x £	%	T. F	%	Imp. (£.\$d)	%	£.\$d/F
S. Giovanni S. Andrea	55	64	12	32	0	-	67	54	55.10.09	40	0.16.07
S. Lorenzo	31	36	25	68	0	-	56	46	81.13.10	60	1.09.02
Comune	86	100	37	100	0	-	123	100	137.04.07	100	1.02.11

Stabilmente critica appare la situazione demografica ed economica negli anni successivi (tab. 11). Il popolo di San Lorenzo era ancora quello più florido, nonostante l'abbassamento di 8 lire della contribuzione dei nobili di Montepaldi, ai quali la tassa venne dimezzata nel 1415⁹⁰.

⁸⁵ ASF, *Estimo* 258, cc. 37r-38r, 49v-51r.

⁸⁶ *Ivi*, cc. 37v-38r. Per la tabella, si veda la nota 69.

⁸⁷ V. FABIANI, *Il capitan Cantini della Valle di Monterappoli*, «Miscellanea storica della Valdelsa», XX, 1912, pp. 163-178: 165. Questa consortereria non risulta ancora fra quelle elencate nel 1343: cfr. ASF, *Archivi della Repubblica, Balie* 1.

⁸⁸ *Statuti*, 11.

⁸⁹ ASF, *Estimo* 243, c. 1252v.

⁹⁰ *Ivi* 259, cc. 139v-143r.

Tabella 11.

La ricchezza delle famiglie nella lira del 1414: ASF, *Estimo* 259, cc. 139v-143r

popolo	x≤1 £	%	1<x<10 £	%	10≤x £	%	T. F	%	Imp. (£.\$.d)	%	£.\$.d/F
S. Giovanni S. Andrea	48	60	20	44	0	-	68	54	58.10.11	44	0.17.03
S. Lorenzo	32	40	25	56	0	-	57	46	75.08.08	56	1.06.06
Comune	80	100	45	100	0	-	125	100	133.19.07	100	1.01.05

Nel catasto del 1427⁹¹, col quale si conclude questa rassegna demografica (tab. 12), ricomparve il popolo di Sant'Andrea, separato da quello della pieve. I suoi abitanti erano pochi come quelli di Stigliano e, sommati a quelli di San Giovanni Evangelista, avrebbero superato di poco quelli di San Lorenzo. Complessivamente il comune contava 491 abitanti divisi fra 117 famiglie con poco più di quattro membri di media. Prevalevano i nuclei con due o tre congiunti ma potevano darsi anche quelli molto grandi. I consorti di Cantino, nobili di contado⁹², vennero nuovamente censiti separatamente ma né il loro reddito né la loro composizione familiare sembrano diversi da quelli del resto del comune.

Tabella 12.

Fuochi e bocche nel catasto del 1427: ASF, *Catasto*, 96, cc. 517r-815r

Popolo	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%	8	%	9	%	11	%	14	%	16	%	22	%	TF	%	T.B	%	B/F					
S. Giovanni	8	15	11	21	9	17	7	13	6	11	6	11	3	6	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	45	196	40	3,7
S. Andrea	1	10	1	10	0	0	1	10	1	10	5	50	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	53	11	5,3		
S. Lorenzo	8	15	13	24	5	9	5	9	7	13	6	11	1	2	4	7	3	6	0	0	1	2	0	0	1	2	54	46	242	49	4,5					
Comune	17	15	25	21	14	12	13	11	14	12	17	15	4	3	7	6	3	3	1	1	1	1	0	0	1	1	117	100	491	100	4,2					

Complessivamente (tab. 13) la popolazione di Monterappoli appare piuttosto stabile fra XIV e XV secolo, attestandosi intorno ai cinquecento abitanti, salvo che nel 1350, probabilmente per effetto della peste.

Tabella 13.

La composizione del comune (famiglie) dal 1350 al 1427

Popolo	1350	1356	1365	1372	1384	1395	1402	1414	1427
S. Giovanni	23	99	52	83	83	81	67	68	53
S. Andrea	11		11		10				
S. Lorenzo	51	79	80	82	76	72	56	57	54
Comune	85	178	143	165	159	153	123	125	117
Bocche (proiezione)	272	570	458	533	526	536	455	488	491

⁹¹ ASF, *Catasto* 96, cc. 517r-815r. Per la tabella, si veda la nota 69.

⁹² *Ivi*, cc. 701r-782r.

Economia

Le attività economiche prevalenti di Monterappoli erano quelle tipiche delle zone più ubertose della campagna fiorentina⁹³. L'agricoltura la faceva da padrona, come emerge dalla ricchissima documentazione tre-quattrocentesca (estimi, catasto, contratti), che utilizzeremo nella descrizione dei popoli e dei luoghi⁹⁴, e dalla notizia dell'esistenza di consuetudini locali, ad esempio nei metodi e nelle unità di misurazione delle superfici⁹⁵. Gli Statuti naturalmente tutelavano la produzione agricola limitando allevamento e pastorizia e sanzionando chi danneggiasse le vigne, gli orti, i canneti, i campi seminati a cereali, erba e legumi ('lupinai'), i boschi e le piantagioni ('pollinati')⁹⁶, che costituivano le principali colture del territorio pianiziale e collinare. Il legislatore, però, espresse anche la preoccupazione di raggiungere l'indipendenza alimentare della popolazione incentivando l'autoproduzione di legumi⁹⁷, alberi da frutto⁹⁸, cavoli, aglio e cipolle⁹⁹. Per favorire la produzione cerealicola, i riformatori concessero comportamenti più liberi ai contadini impegnati nelle operazioni estive di trebbiatura e battitura¹⁰⁰, forse grazie a una maggiore sicurezza militare nelle campagne.

Nel Trecento la maggior parte della terra era direttamente lavorata dai suoi proprietari, come si evince dall'estimo del 1365 (tab. 14), in cui i capi-famiglia dichiararono la propria condizione lavorativa oltre a quella economica¹⁰¹. Molti (circa un terzo del totale) erano anche i dipendenti (*laboratores*) mentre una minima e fisiologica percentuale era costituita da braccianti (*prezzolaiuoli*) e disoccupati nullatenenti (*nichil habent*). Colpisce, però, l'ineguale distribuzione nei tre popoli del comune delle diverse categorie: i coltivatori diretti erano concentrati in quello di San Lorenzo, sempre il più ricco, mentre i dipendenti in quelli di San Giovanni e di Sant'Andrea, sempre i più poveri.

⁹³ C.M. DE LA RONCIÈRE, *Firenze e le sue campagne nel Trecento. Mercanti, produzione, traffici*, Firenze, Olschki, 2005. Sul rapporto con la città, da ultimo, P. PIRILLO, *Le Contado et la Ville. Florence (XIII^e-XV^e siècles)*, in *Campo y ciudad. Mundos en tensión (siglos XII-XV)*, atti della XLIV Semana Internacional de Estudios Medievales (Estella-Lizarra, 18-21 luglio 2017), Iruña, Nafarroako Gobernua, 2018, pp. 77-94.

⁹⁴ Sull'agricoltura e sull'allevamento si veda anche il saggio di Paolo Santini.

⁹⁵ «*starios ad cordam secundum usum contrate comunis Montis Rappoli*». ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 14v (1320), 20v (1321).

⁹⁶ *Statuti*, 24.

⁹⁷ *Ivi*, 51.

⁹⁸ *Ivi*, 52.

⁹⁹ *Ivi*, 17.

¹⁰⁰ *Statuti*, riforme, 10.

¹⁰¹ ASF, *Estimo* 266, cc. 63r-66v.

Tabella 14.
Il tipo di coltivatori nel 1365: ASF, *Estimo* 237, n° 63, 64

Popolo	datori	%	diretti	%	dipendenti	%	braccianti	%	disoccupati	%	totale	%
S. Giovanni	0	0	16	31	27	52	8	15	1	2	52	37
S. Andrea	0	0	4	36	5	45	1	9	1	9	11	8
S. Lorenzo	5	6	53	68	15	19	1	4	4	5	78	55
Comune	5	4	73	52	47	33	10	7	6	4	141	100

I rapporti di dipendenza, com'è ovvio, erano regolati da contratti di diritto privato di cui restano numerosi esemplari nelle imbreviature dei notai¹⁰². I datori di lavoro potevano essere le famiglie più facoltose o i proprietari non più capaci di prendersi cura dei loro terreni: ma si tratta di pochi casi (cinque in tutto) concentrati nel ricco popolo di San Lorenzo. Molti beni erano in mano degli enti religiosi locali, che ovviamente non li lavoravano direttamente: tutte le chiese, gli ospedali, le compagnie, le cappelle e gli altari di Monterappoli, come si vedrà, centravano il loro patrimonio nel territorio comunale. Altre componenti, sempre più importanti, della proprietà terriera erano i monterappolesi emigrati a Firenze o altrove¹⁰³, gli abitanti delle località vicine¹⁰⁴ e, soprattutto, importanti famiglie fiorentine come i Peruzzi¹⁰⁵, i Cavalcanti¹⁰⁶, i Bonarli¹⁰⁷, gli Orlandini¹⁰⁸, i Frescobaldi¹⁰⁹ e gli Adimari¹¹⁰. La penetrazione dei cittadini in questo lembo di campagna sembra essere avvenuta con maggior lentezza rispetto ad altre aree del contado, forse per la resistenza dei proprietari locali, alcuni dei quali erano assai solidali e ben organizzati come i consorti di Valle-Montepaldi. Scarso e tardivo appare l'interesse delle grandi istituzioni religiose cittadine in questo lembo di campagna, mosso soprattutto dalle sporadiche donazioni degli abitanti locali¹¹¹.

L'unica famiglia fiorentina che riuscì a costituire un gruppo consistente di

¹⁰² Ad esempio, ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, cc. 14v, 15v, 24v, 25r, 77v, 107r.

¹⁰³ «*Iunta Alfani populi Sancti Iohannis de Monterappoli qui hodie moratur in populo Sancti Michaelis Bertelde*»: *Ivi*, 8743, c. 4v (1319). «Giovanni di Lapo Maçeï tornato a Bibbiena»: ASF, *Estimo* 240, c. 472r (1372). Salvatore d'Antonio da Monterappoli: ASF, *Catasto* 79, c. 589r.

¹⁰⁴ Un terreno nel popolo di San Lorenzo era di proprietà di un prete di Montarzo (al di là dell'Elsa) e confinava con i beni di un uomo di Bruscia (al di qua del fiume). ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 22r (1321).

¹⁰⁵ Simone di Chiaro si disfece però molto presto del podere delle Ripe. *Ivi*, cc. 18v (1321), 41v (1323).

¹⁰⁶ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 38r (1322).

¹⁰⁷ *Ivi*, 1980, cc. 1r-1v (1362).

¹⁰⁸ ASF, *Estimo* 240, c. 472r (1372).

¹⁰⁹ *Ivi*, 340, c. 62v (1377).

¹¹⁰ *Ivi*, c. 109r (1377).

¹¹¹ Luca di Dato da Monterappoli lasciò beni nel castello vecchio di Monterappoli all'Ospedale di Santa Maria Nuova. ASF, *Diplomatico, Firenze, S. Maria Nuova*, 1433 luglio 4; *La Chiesa Fiorentina* cit., p. 290.

beni fu quella degli Orlandini. Nella portata al catasto del 1427 messer Bartolomeo¹¹² dichiarava, insieme ai fratelli Luigi, Iacopo, Orlandino e Lorenzo, il possesso di più case nel castello per la famiglia, la servitù e le cavalcature, di altre in affitto, di una casa da lavoratore nel borgo, di sei poderi (alle Ripe, Sorbeto e Caspugnano) tutti composti da una casa da lavoratore, di campi, vigne e olivete, secondo la consueta organizzazione mezzadrile. Altre presenze di cittadini nel territorio risultano per il frate domenicano Bartolomeo¹¹³, per i Bardi¹¹⁴ e per altri non meglio identificati¹¹⁵.

Diversamente da quanto ci si aspetterebbe, non furono i fiorentini ad avviare la mezzadria a Monterappoli, ma le istituzioni locali, incapaci di occuparsi direttamente dei loro beni agricoli. Già nel 1320 il camerario del popolo di San Giovanni affittava a mezzadria della terra a Camporitondo¹¹⁶ e mezzo secolo dopo era la Chiesa di San Lorenzo a dare a mezzo a Piero di Maso i suoi coltivi presso la Pieve¹¹⁷.

Un'altra attività trainante del territorio era l'edilizia, che, rapportata con altre forme di artigianato locale, assorbiva un numero di addetti decisamente superiore: quattro muratori e un legnaiolo a fronte di due calzolai e un fabbro¹¹⁸, mestieri fondamentali per la mobilità dell'epoca. Nel popolo di San Lorenzo era forse attiva una fornace, che dava nome a un luogo non meglio precisato¹¹⁹.

Il patrimonio immobiliare era costituito da numerose case e da altri edifici variamente distribuiti nel territorio. Per la prima metà del Trecento (tab. 16) ci si può affidare alle ricerche di Paolo Pirillo, che ha rilevato il maggior numero possibile di occorrenze di edifici nelle testimonianze scritte¹²⁰. Anche se la documentazione è lacunosa e talvolta ripetitiva, la sistematicità della sua raccolta permette di elaborare una statistica relativa. Si nota perciò la prevalenza di case, concentrate nel popolo di San Giovanni ma non nel castello, e la presenza più sporadica di edifici imponenti (*casamenta* e torri), produttivi (forni e cantine) ed effimeri (logge, casolari e capanne).

¹¹² ASF, *Catasto* 79, cc. 152r-153v.

¹¹³ *Ivi*, 96, cc. 594r, 662v.

¹¹⁴ *Ivi*, c. 662r.

¹¹⁵ Si tratta di Andrea di Michele, Giuliano di Benozzo e Barna d'Antonio, tutti qualificati come 'da Firenze': *ivi*, cc. 771v, 781r.

¹¹⁶ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, c. 31v.

¹¹⁷ ASF, *Estimo* 340, c. 109r (1377).

¹¹⁸ DE LA RONCIÈRE, *Firenze e le sue campagne* cit., p. 346; ASF, *Estimo* 243, c. 1252r (1384), per l'attestazione del fabbro.

¹¹⁹ ASF, *Catasto* 96, 773v.

¹²⁰ PIRILLO, *Forme e strutture* cit., vol. II, pp. 414, 446-448, con una piccola correzione: l'elenco del telefono (come ironicamente ama chiamarlo il suo Autore) del popolo di Sant'Andrea (a Rofiano) è finito in quello di Sant'Andrea a Monteravoli nel piviere di Castelfiorentino.

Tabella 15.
Il patrimonio edilizio nel catasto del 1300-1350:
PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, pp. 414, 446-448

Popolo	casamenti		case		forni		Casolari		capanne		torri		logge		cantine		Totale	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
S. Giovanni	4	6	39	57	1	1	4	6	7	10	6	9	2	3	6	9	69	78
S. Andrea	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
S. Lorenzo	2	11	12	67	0	0	0	0	3	17	1	6	0	0	0	0	18	20
Comune	6	7	53	60	1	1	4	4	10	11	7	8	2	2	6	7	89	100

La raccolta delle ‘portate’ (dichiarazioni fiscali) al catasto del 1427, ugualmente effettuata da Pirillo¹²¹, consiste in un quadro pressochè completo della proprietà immobiliare dei cittadini e dei contadini (tab. 16). Rispetto a un secolo prima la situazione appare assai modificata. La maggior parte delle case si trovava nel popolo della Pieve e di queste moltissime erano dentro o presso le mura castellane di Monterappoli. Altre erano protette nel nuovo insediamento fortificato di Montepaldi. Lo stato degli edifici residenziali era in molti casi critico: si trattava o di case troppo piccole (‘casette’) o di materiali deperibili (case di terra¹²² e capanne) o in pessime condizioni statiche (‘casacce’) o definitivamente distrutte (casolari). Sempre più rara è l’attestazione di edifici di pregio (case da signore) e produttivi (colombaie, forni e cantine) mentre sembrano essere del tutto scomparse le torri isolate.

Tabella 16.
Il patrimonio edilizio nel catasto del 1427:
PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, pp. 309, 338-340

Popolo	signore		case		casette		casolari		capanne		colombaie		forni		cantine		Totale	
	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
S. Giovanni	0	0	74	80	16	17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	92	62
S. Andrea	1	5	10	53	4	21	1	5	2	11	1	5	0	0	0	0	19	13
S. Lorenzo	1	3	29	76	6	16	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0	38	26
Comune	2	1	113	76	26	17	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	149	100

Relativamente agli scambi commerciali, nel Trecento Monterappoli aveva la dimensione di un «centro subregionale di area»¹²³. Questa sua vocazione era fa-

¹²¹ *Ivi*, vol. III, pp. 309, 338-340.

¹²² Su questa tecnica, R. FRANCOVICH, S. GELICHI, R. PARENTI, *Aspetti e problemi di forme abitative minori attraverso la documentazione materiale nella Toscana medievale*, «Archeologia Medievale», VII, 1980, pp. 173-246: 212-214; G. PINTO, *La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Sansoni, Firenze 1982, pp. 244-246; F. SZNURA, *Edilizia privata e urbanistica in tempo di crisi*, in *Prato. Storia di una città*, vol. I.1, Firenze, Le Monnier, 1991, pp. 301-358: 312-314; R. PARENTI, *I materiali del costruire*, in *L'architettura civile in Toscana. Il Medioevo*, a cura di A. Restucci, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1995, pp. 369-399; M. RISTORI, *Il calcestruzzo antico*, «Il Segno d'Empoli», XXIV, 2013, 91, p. 22, per la situazione locale.

¹²³ DE LA RONCIÈRE, *Firenze e le sue campagne*, cit., p. 333.

vorita dal passaggio della via Salaiola, che a Fontanella si distaccava dalla strada Francesca evitando i territori lucchesi di qua d'Elsa e, proseguendo per Empoli, attraversava il castello di Monterappoli. L'attività delle saline di Volterra, attestate nel X-XIV secolo, era rinomata anche nell'Impero, come dimostrerebbe un diploma perduto di Ottone I inviato da Halle nel 962¹²⁴. Il percorso prevedeva soste intermedie ufficiali a Sant'Ottaviano, Gambassi ed Empoli¹²⁵ ma negli Statuti resta traccia del passaggio del salgemma anche da Monterappoli nella rubrica che regolava la «bulletta del sale»¹²⁶ e non mancano testimonianze trecentesche della distribuzione dell'oro bianco ai popoli del comune¹²⁷.

Il passaggio di mercanti e vetturali favorì le attività ricettive. Nel 1374-1394 erano attestati ben sei vinattieri e due albergatori¹²⁸ che fornivano vitto e alloggio ai forestieri di passaggio. Gli Statuti si distinguevano anche nella lotta contro le frodi nella vendita di vivande, sottoponendo le carni macellate a regolari controlli di peso¹²⁹ in favore degli avventori tanto stranieri quanto locali.

La popolazione locale godeva di alcuni servizi forniti da artigiani e professionisti. Oltre alle cure spirituali offerte dai canonici della pieve e dagli altri sacerdoti variamente residenti sul territorio¹³⁰, ci si poteva affidare a quelle fisiche di un medico, che abitava nel castello¹³¹, e di un barbiere. Per quest'ultimo si conserva un interessante contratto di apprendistato «*ad adiscendam et operandam artem barbitonsure*», con cui al maestro Francesco di Corte di Guido «*qui nunc moratur in terra Montis Rappoli*» era affidato il nipote Mazzeo dalla cognata rimasta vedova¹³².

¹²⁴ F. BORELLI, *Le saline di Volterra nel Granducato di Toscana*, Firenze, Olschki, 2000, pp. 8-14. Un diploma di generica conferma fu poi dato a Vada nel 967: *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, I, *Conradi I. Heinrici I. et Ottonis I.*, Hannover, Hahnsche, 1879-1884, pp. 448-449, n° 334.

¹²⁵ La sua definizione del XVII secolo conferma un uso ormai consolidato da secoli. BORELLI, *Le saline di Volterra*, cit., pp. 58-59. Sul terminale di Empoli, dove si trovavano un apposito mulino e un'apposita canova, V. ARRIGHI, *Le origini del Magazzino: la Gabella del sale*, «Quaderni d'Archivio. Rivista dell'Associazione Amici dell'Archivio Storico di Empoli», I, 2011, pp. 15-27.

¹²⁶ *Statuti*, 80.

¹²⁷ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, 64r (1320).

¹²⁸ DE LA RONCIÈRE, *Firenze e le sue champagne*, cit., pp. 219, 345.

¹²⁹ *Statuti*, 28; DE LA RONCIÈRE, *Prix et salaires*, cit., pp. 525 n. 8, 526 n. 63.

¹³⁰ Delle singole cure parrocchiali si parlerà più avanti. Qui segnalo la presenza nel 1384 del prete di Campriano (San Miniato): ASF, *Estimo* 243, c. 1253v.

¹³¹ «*magistro Phylippo medico condam ser Adimaris de Granaiuolo ... qui nunc moratur in dicto castro Montis Rappoli*»: ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 20v (1321). Maestro Francesco di Giovanni da Monterappoli: ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1377 Gennaio 18.

¹³² «*quod dictus Macceus hinc ad dictum terminum perseverantur et continue cum dicto magistro Francischo morabitur et fideliter et studioso faciet et operatur quecumque dictus magister ei cura doctrinam et ... ipsius artis preceperit ubicumque... et res eius et eiusque alterius que penes eum fuerint bona fide custodiet et salvabit et furtum non faciet nec volenti facere consuevet neque fugiet vel disolet ab eo hinc ad terminum supradictum quod si aliqui eorum fecitur facere faciet de hoc ipsa domina eidem Francischo et eum indemnem servabit*». ASF, *Notarile Antecosimiano*

Gli Statuti garantivano l'istruzione con un maestro di grammatica stipendiato dal Comune¹³³, come in molte altre realtà rurali, ma non in tutte. Non deve dunque sorprendere l'alto numero di notai presenti o provenienti da Monterappoli, che avranno goduto di questo impulso iniziale e della particolare densità di professionisti nel castello. Già nel 1243 si trovava un ser Niccolò rogante in casa propria a Monterappoli¹³⁴ e alla fine del secolo Triccolo di Rustichello da Monterappoli esercitava a Firenze e frequentava Lapo Saltarelli, professore di diritto civile¹³⁵. Nelle matricole fiorentine dei notai¹³⁶ se ne incontrano due inurbati (Gherardo di Pepo e Ricovero di Bonarolo) e tre nel castello (Riccomanno, Guglielmo e ancora Ricovero) nel 1291 e altri sei (Neri di Chello di Bene, Bonaiuto di Benuccio, Iacopo di ser Guglielmo, Donato di Bate, Gangalandi di ser Vanni, Mazzingo di Pone) nel 1338.

Nel corso del Trecento da Monterappoli uscirono complessivamente ben diciassette notai¹³⁷ e tanti altri vi operarono. Solo di pochissimi si sono conservate le abbreviature, che offrono scorci vivaci sulla vita della comunità locale¹³⁸. Il gran fiorire di professionisti (senza contare chi aveva il titolo senza esercitare) denota la complessità della società monterappolese e l'alto grado di libertà e di aspirazioni dei suoi abitanti più facoltosi e/o istruiti. Come tutti i villaggi che si rispettino, però, anche Monterappoli aveva il suo 'scemo': il povero *stultus* Chiarlo di Andrea che l'estimo del 1384 ci presenta ormai vecchio (settantenne) e solo¹³⁹.

6371, 31r (1322).

¹³³ *Statuti*, 21.

¹³⁴ ASF, *Diplomatico*, Firenze, *S. Spirito (agostiniani)*, 1243 Novembre 19.

¹³⁵ *Ivi*, *Camaldoli*, *S. Salvatore (eremo)*, 1282 Agosto 25; Firenze, *S. Maria degli Angioli (camaldolesi)*, 1282 Agosto 30; *Stroziane Uguccioni (acquisto)*, 1282 Agosto 8; *Caprini (acquisto)*, 1287 Dicembre 31.

¹³⁶ F. BERTI, *Le abbreviature di ser Piero di Nuccio da Pontorme (1314-1327)*, «Bullettino Storico Empolese», LXI-LXII, 2017-2018, XVIII, pp. 130-165: 154 n. 2.

¹³⁷ Si tratta di Agostino di ser Uberto di ser Ugucione (1368), Barnaba o Bernardo di Antonio (1387, 1389, 1393, 1395, 1397-1398), Bonaiuto o Bonaccorso di Benuccio (1326, 1338, 1344, 1347-1348), Dono di Bati (1318-1327), Gangalandi di ser Vanni (1346-1347), Gherardo di ser Lapo (1359, 1362), Giovanni di Stefano di Giuntino (1368, 1374, 1377, 1386-1387), Giovanni di Biagio (1355, 1378, 1382, 1385-1392, 1395), Guglielmo di Iacopo (1316, 1320, 1321), Guidone di Truffa (1333), Iacopo di Gallo di Davino (1316-1317, 1321-1325), Lorenzo di ser Gioacchino di Mino (1369), Mazzingo di Pone di Ventura Gennari (1319-1339), Nero di ser Chello di Bene di Lambertuccio (1319-1321, 1328, 1331, 1333-1337, 1350, 1352-1353, 1357-1358, 1363, 1365-1366, 1369-1370), Prospero di Marco Battaglieri (1349, 1356, 1358, 1361), Salvi di ser Bartolomeo di Gottifredo (1309), Vanni (1335). ASF, *Diplomatico*, *passim*.

¹³⁸ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980; 6371; 8743-8747.

¹³⁹ ASF, *Estimo* 243, c. 1248v.

La viabilità

Il territorio di Monterappoli era ed è attraversato da due importanti percorsi: quello di fondovalle, che corre parallelo al fiume Elsa e costituiva uno dei principali diverticoli della via Francigena, e quello collinare, che staccandosi dal primo a Fontanella proseguiva verso Empoli. L'importanza della rete stradale, articolata da una miriade di vie comunali, vicinali e private costantemente citate come confini dei terreni¹⁴⁰, è sottolineata dall'alto numero (otto) di ufficiali preposti alla sua manutenzione, davvero esorbitante rispetto agli altri comuni rurali del tempo¹⁴¹.

I compiti del Comune in fatto di viabilità superavano i limiti del suo piccolo territorio. Infatti, a più riprese, i popoli di Monterappoli dovettero contribuire alla manutenzione della strada Pisana come quota della loro partecipazione alla lega con Empoli¹⁴². Nel 1320 il popolo di San Giovanni finanziò la ricostruzione del ponte sul torrente Pesa a Montelupo mentre quelli di San Lorenzo e Sant'Andrea, insieme per la prima e ultima volta, quella di quindici ponticelli¹⁴³ fra Borgo Santa Fiora (Ponte a Elsa) e Ponte a Greve (Scandicci). Nel 1323 il comune di Firenze impose a Benuccio di Vito, rettore dei tre popoli, di far rifare un tratto della «*via et strata pisana*», dettagliatamente descritto sulla base della distribuzione degli incarichi di venticinque anni prima¹⁴⁴.

L'attività dei viari comprendeva la sorveglianza sulla sede stradale, in modo che non venisse indebitamente occupata e non si intralciasse l'accesso ai fondi e

¹⁴⁰ Sarebbe ozioso ed esorbitante rendere conto di tutte le occorrenze del termine *via* nella documentazione consultata. Per l'attestazione di vie vicinali, ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 41v (1323); 1980, cc. 14r (1363), 57v (1367), 144r (1378), 166r (1383).

¹⁴¹ *Statuti*, 29; DE LA RONCIÈRE, *Firenze e le sue champagne*, cit., p. 63.

¹⁴² ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, cc. 29v, 50v-51r.

¹⁴³ Il maestro di pietra e di legname che li ricostruì fu pagato venti fiorini.

¹⁴⁴ «*via et strata Pisana predicta que data et dystribuita fuit plebatui Montis Rappoli sine et excepto populo de Cammiano per ser Bonacursum Mergueglesi et Niccholaum Puccii notarios superstites dicte strate Pisane sub millesimo trecentesimo [!] nonagesimo ottavo, indictione undecima, tempore dominorum Cantis de Gabriellis potestatis et Ottonis de Bacchi defensoris et capitanei Florentie [quindi il 1298], que via incipit a cancello Cursi Cambii, videlicet a confinibus comunis de Vincio, et durat usque ad puteum que est ante | ecclesiam Sancti Angeli, videlicet ad confines comunis Empoli, quattordecim cannas et quattuor braccia ad cannam terre mensurandarie; et dedit et assignaverit michi Dono notario infrascripto ... vice et nomine populi Sancti Iacobi de Stigliano, populi Sancti Matthey de Granaiuolo, populi Sancti Bartholomei de Corbinaria, populi Sancte Marie Ultrorne et comuni Paterni plebatus plebis Sancti Iohannis de Monterappoli, de dicta strata cannas decem et otto ad rectam cannam terre mensurandarie hoc modo quod dicti populi Sancti Iacobi, Sancti Mattei, Sancti Bartholomei et Sante Marie et comune Paterni meipse debeant a puteo predicto quod ante ecclesiam Santi Angeli predicti et procedere versus Florentie prout duratur decem et otto canne ut dictum est et videlicet usque ad domum Vitalis Boninsegne de Empoli Veteri ... michi Dono rectori ... et a dictis confinis dictorum populorum incipiat pars dictorum populorum Sancti Laurentii et Sancti Andree et Sancti Iohannis de Monterappoli et duret usque et prout trahetori domus que fuit Neri Pericciuoli de Empoli Veteri.* ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, 41r.

agli edifici confinanti¹⁴⁵. Ove necessario, essi dovevano provvedere al raddrizzamento dei percorsi troppo tortuosi¹⁴⁶.

La strada più importante del comune era senz'altro la via Francigena¹⁴⁷, l'unica nominata nei documenti come *strata publica*¹⁴⁸. Anche se lambiva il territorio attraversando pochi e piccoli centri abitati (San Martino, Rofiano, Fontanella), essa doveva essere percorsa da una moltitudine di viaggiatori dall'ampio orizzonte. Il suo carattere internazionale è indicato da una delle sue più antiche attestazioni come «*strata romea*»¹⁴⁹.

L'instabile corso dell'Elsa, con la sua fiumara¹⁵⁰, i suoi renai e i suoi acquitrini¹⁵¹, aveva probabilmente costretto la strada, che spesso si trovava a costeggiare il fiume¹⁵², a cambiare tracciato. Infatti, in più punti (Monzone, rio degli Odoli, Valdruchio, Renaio)¹⁵³ è documentata una *stradella*, che talvolta compare come toponimo a sé stante nel piano d'Elsa¹⁵⁴. Forse si trattava del percorso pedecollinare, tortuoso ma sicuro, per le Querce, Pogni, Santa Domitilla, Grassellino. Il più veloce collegamento fra la strada Francigena e Monterappoli consisteva nella *via publica* che veniva dal Piano d'Elsa e saliva da Pogni¹⁵⁵, più tardi chiamata Strada Vecchia Maremmana¹⁵⁶.

L'asse stradale decisivo per lo sviluppo economico e demografico di Monterappoli era però la via Salaiola, vero rettoe degli insediamenti collinari, che assorbivano la maggior parte della popolazione comunale. Lungo questa strada sorgevano il castello e la pieve, a dimostrazione dell'esistenza di questo percorso già in pieno XII secolo, se non prima, come suggeriscono le attestazioni altomedievali del traffico di salgemma proveniente da Volterra¹⁵⁷. Il terminal della strada erano il porto fluviale, il mulino e la canova del sale di Empoli, dove la distribuzione dell'oro bianco' dovette essere avviata già nel Duecento¹⁵⁸. Prima di essere inglobata dalla quarta cerchia muraria del castello verso il 1284¹⁵⁹, la strada

¹⁴⁵ *Statuti*, 25.

¹⁴⁶ *Statuti* 37; DE LA RONCIÈRE, *Firenze e le sue champagne*, cit., p. 64.

¹⁴⁷ Sull'importanza di questa strada e di questo suo tracciato per lo sviluppo della Valdelsa fiorentina, si vedano gli studi di R. STOPANI, *La Valdelsa crocevia delle comunicazioni stradali dell'Italia Centrale nel Medioevo*, in *Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena*, vol. I: *tra Firenze, Lucca e Volterra*, Empoli, Editori dell'Acerò, 1995, pp. 15-22.

¹⁴⁸ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 144v (1378); *Catasto* 96, cc. 655r, 663r (1427).

¹⁴⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 7r (1319).

¹⁵⁰ *Ivi* 1980, cc. 14r (1363), 144v (1378); ASF, *Catasto* 96, c. 773r.

¹⁵¹ Le Giunchete: ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, cc. 3r (1362), 144r (1378).

¹⁵² *Ivi*, 6371, cc. 7r, 22v, 26v-28r.

¹⁵³ *Ivi*, 1980, c. 144v (1378); ASF, *Catasto* 96, cc. 655r, 663r, 784v.

¹⁵⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 3r (1362); *Catasto* 96, cc. 641r, 747r, 769v.

¹⁵⁵ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 20v (1321), 43r (1324).

¹⁵⁶ ASF, *Catasto Generale Toscano, Mappe, Empoli* 80.

¹⁵⁷ BORELLI, *Le saline di Volterra*, cit., pp. 8-14.

¹⁵⁸ V. ARRIGHI, *Le origini del Magazzino*, cit., pp. 15-16.

¹⁵⁹ M. FRATI, *Da castello a 'terra': lo sviluppo urbano (secoli XII-XVI)*, in *Storia di Empoli*, a cura di

proveniente da sud era nota come borgo dei Salari¹⁶⁰ e ne costeggiava la cortina da est sboccando verso l'Arno. Essa non doveva essere ancora pavimentata, non venendo mai definita come strada ma soltanto come *via publica*¹⁶¹.

Le acque

La rete idrica del comune era alimentata dalle due principali aste fluviali dell'Elsa e dell'Orme con i loro affluenti. Mantenerla in ordine ed efficiente era uno dei principali obiettivi di chi governava il territorio, ed evitare dissesti e garantire l'irrigazione le principali preoccupazioni¹⁶².

Pertanto, gli statuari stabilirono una serie di opere idrauliche a carico dei frontisti che coinvolsero numerosi fossi o rii di proprietà pubblica¹⁶³: quello dalla Stradella in su fino alla vigna Pisana di Benuccio, quello di Cammimmi dalla via del ponte di Pancole fino alla vigna dei figli di Calderagia, quello del Pozzale fino alle terre delle Piane, quello di Corazzano dall'Ormicello fino alla Stradella, quello di Montemagnoli dall'Ormicello fino alla via di Montemagnoli, quello di Val di Prandoli dall'Ormicello fino alla Stradella e al campo di Nofri, quello di Cafagio fino alla viottola di Colzo, quello di Val di Nicchio, quello del Rio, quello di Dondoli, quello del rio della Quercia ovvero Marzagola e quello di Rofiano. Per tutti si prescrisse la larghezza standard di tre braccia (1,70 m). Altri corsi d'acqua sono nominati nella documentazione notarile e fiscale. La maggior parte dei rii è chiaramente localizzata nel piano d'Elsa come quello degli Oddoli¹⁶⁴ e il Giondali¹⁶⁵, senza contare gli innumerevoli ma generici fossi a confine degli appezzamenti di terreno.

Inoltre, gli Statuti vietavano di modificare i corsi d'acqua – tanto gli scoli a fianco delle strade quanto i canali d'irrigazione – per mantenere l'assetto idrogeologico e non danneggiare qualche coltivazione¹⁶⁶. Nel mese di maggio era previsto il taglio dei pruni e dei rovi eventualmente cresciuti nell'Ormicello e nei fossi co-

G. Greco, G. Pinto, S. Soldani, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, c.s. Il tracciato corrisponde all'attuale via Cosimo Ridolfi: M. FRATI, *Odonomastica di Empoli Nuovo (secoli XII-XIV). Gnosi e problemi*, «Quaderni d'Archivio. Rivista dell'Associazione Amici dell'Archivio Storico di Empoli», IV, 2014, pp. 23-26.

¹⁶⁰ F. BERTI, *Vita empolese del XIII secolo nelle abbreviature di Ser Lasta*, «Bullettino Storico Empolese», XXI, 1977, VII, pp. 3-39: 27, n. 54 (1281).

¹⁶¹ A L'Onfrantoio nel popolo di San Lorenzo. ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 35r (1322).

¹⁶² Si veda il saggio di Paolo Santini in questo stesso volume.

¹⁶³ *Statuti*, 65. Per l'equivalenza dei termini «*rivus sive fossus*»: ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 39r (1322), 45r (1326).

¹⁶⁴ *Ivi*, cc. 40v, 44r, 44v, 45v (1327).

¹⁶⁵ ASF, *Catasto* 96, cc. 642r, 655r, 663r.

¹⁶⁶ *Statuti*, 53.

munali¹⁶⁷ per favorire lo scorrimento delle acque delle ultime piogge primaverili.

Un altro importante compito dei viarii era garantire l'approvvigionamento di acqua potabile attraverso la manutenzione di fonti e pozzi, soprattutto in vista dell'estate¹⁶⁸, il loro rispetto e corretto uso¹⁶⁹ e il loro giusto dimensionamento¹⁷⁰.

Numerose sono le attestazioni di fonti, soprattutto attraverso la microtoponomastica che ne sottolinea la preziosità: a Pogni presso la via pubblica¹⁷¹, a Tobiano¹⁷² e Vecchia¹⁷³ nel popolo di San Giovanni; Amara¹⁷⁴, a Orme¹⁷⁵ e ai Venti o al Sole¹⁷⁶ nel popolo di San Lorenzo; in una zona di pascolo a Marzuoli (anche abbeveratorio per le bestie)¹⁷⁷.

Meno frequente è la documentazione dei pozzi: oltre a quello «presso a' figliuoli di Stefano Giachi», citato dagli Statuti¹⁷⁸, e a uno senza nome¹⁷⁹, ne sono noti solo altri due alle Pancole¹⁸⁰ e alla Valle nel popolo di San Lorenzo¹⁸¹.

Nessuna norma specifica regolava la deviazione delle acque dell'Elsa per alimentare gli opifici, forse perché non di competenza del Comune. L'occasione di sfruttare l'energia del fiume non sfuggì a un consorzio, che impiantò due mulini a Rofiano, realizzando pescaie, steccati e gore per convogliare il prezioso fluido verso le macchine¹⁸².

Il capoluogo

L'attuale abitato di Monterappoli è conformato come un tipico insediamento di crinale, sviluppato per circa un km in direzione nord sud lungo la via Salaiola. Questa configurazione è il risultato, come spesso accade nei centri medievali, di una progressiva crescita a partire dal primo nucleo fortificato. La documentazione che si sta per analizzare dimostra come la struttura urbanistica di Monterappoli fosse piuttosto complessa e costituita da un castello vecchio e dai borghi di

¹⁶⁷ *Ivi*, 81.

¹⁶⁸ *Ivi*, 29.

¹⁶⁹ *Ivi*, 32.

¹⁷⁰ I pozzi pubblici presso le strade dovevano avere un diametro di tre braccia. *Ivi*, 70.

¹⁷¹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 3671, cc. 20v (1321), 39r (1322), 43r (1324).

¹⁷² ASF, *Catasto* 96, cc. 605v, 781r.

¹⁷³ *Ivi*, c. 541r.

¹⁷⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, cc. 77v (1370), 166r (1383); *Catasto* 96, cc. 731r, 748r.

¹⁷⁵ *Ivi*, cc. 733r, 768r, 793r, 798r.

¹⁷⁶ *Ivi*, c. 767r.

¹⁷⁷ *Statuti*, 32.

¹⁷⁸ *Ivi*, 70.

¹⁷⁹ ASF, *Catasto* 96, c. 788v.

¹⁸⁰ *Ivi*, c. 626r.

¹⁸¹ *Ivi*, c. 799r.

¹⁸² ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 22v (1321).

San Lorenzo, San Pietro (poi castello nuovo), San Giovanni. Castello e borghi si trovavano tutti nel popolo della pieve¹⁸³, eccezion fatta per il borgo di San Lorenzo situato nel popolo omonimo.

Gli Statuti mostrano una percezione unitaria dell'intero insediamento quando regolano alcune attività e tentano di mantenere un minimo decoro urbano¹⁸⁴ ma le singole contrade, delimitate fisicamente da mura e fossi, restavano perfettamente distinte. Perciò così le si descriveranno.

Castelvecchio

Il primitivo castello si trovava sulla sommità della collina di Monterappoli (147 mslm), in posizione dominante sulla Valdelsa e sulla Valdorme e in contatto visivo con i principali centri fortificati della zona. Nonostante i recenti lavori di ripiasmazione, il sito mantiene la sua configurazione a spianata con ripide scarpate. Un saggio esplorativo, condotto una decina di anni fa dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana, ha rivelato strutture e ceramiche tardomedievali ancora da catalogare e interpretare ma che confermano una continua frequentazione fra XIII e XIV secolo¹⁸⁵.

La prima notizia certa dell'esistenza di un *castrum* a Monterappoli ce lo presenta già smantellato: si tratta della vendita dai conti Guidi al comune di Firenze del *castellare* entro le sue ripe e i suoi fossati¹⁸⁶: evidentemente il castello guidingo aveva perso le sue mura¹⁸⁷, forse già realizzate nel 1164, quando Monterappoli fu confermato a Guido VII Guerra da Federico I senza specificarne il rango¹⁸⁸.

Nel 1288 il castello appariva in perfetta efficienza. Sei fanti lo avevano difeso per poco più di un mese e se ne chiedeva il pagamento ai popoli del comune¹⁸⁹.

¹⁸³ Il castello vecchio è talvolta confinato nel popolo di San Lorenzo: PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447; ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1384 Maggio 21; *Catasto* 96, c. 764r.

¹⁸⁴ «niuno ardisca alcuno fastidio o letame porre o fare porre nelle vie o piazze dello castello di Monte Rappoli overo nello castello o borghi del detto castello et fuori delle case del detto castello, se non et mentre che ssi porta al campo overo fuori dello castello»: *Statuti*, 25; «niuna persona del detto comune o d'altronde possa tenere bestie o porci grandi o pichole di notte tempo fuori per lo castello o pe' borghi di Monterappoli murati»: *ivi*, 90.

¹⁸⁵ L. ALDERIGHI, M. FILIPPI, W. MAIURI, L.G. TERRENI, *Relazione dei lavori di indagine preventiva sulla rocca di Monterappoli: campagna estate 2008*, «Notiziario della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana», IV, 2008, pp. 167-170. Il sito ha restituito una discreta quantità di ceramica arcaica due-trecentesca e di zaffera a rilievo, oltre ad acroma da cucina coeva. Ringrazio Leonardo Terreni per la precisazione.

¹⁸⁶ *Documenti dell'antica costituzione*, cit., vol. II, pp. 67, 80, 131.

¹⁸⁷ FRANCOVICH, *I castelli del Contado*, cit., p. 112.

¹⁸⁸ RAUTY, *Documenti per la storia*, cit., p. 300.

¹⁸⁹ Si veda la nota 46.

Confrontando il numero dei difensori con quelli impegnati nei castelli vicini¹⁹⁰ appare evidente la sua piccolezza, corrispondente alla superficie ovale della spianata sommitale, che misura circa 100 per 40m. Sui lati ovest e nord, ancora ben visibile e messa in luce dai recenti lavori di consolidamento della collina, corre una struttura laterizia controterra costituita da una serie di piloni che reggono archi e il soprastante getto di calcestruzzo. L'arcata occidentale, la più lunga e meglio conservata, consiste in sette forniche piuttosto irregolari nella forma e nel ritmo ma con una ghiera composta da mattoni foggiate a cuneo, mentre della struttura settentrionale si riconoscono gli spigoli e una maggiore compattezza. Il paramento si presenta realizzato di mattoni mediamente di mm 294x122x63 irregolarmente disposti per testa e per fascia, mentre il sodo è costituito da ciottoli, spezzoni laterizi (di probabile reimpiego) e malta molto tenace. La struttura può essere interpretata come la fondazione ad archi di scarico delle soprastanti e possenti mura, realizzata secondo una tecnica piuttosto diffusa in zona fra Due e Trecento a partire dal cantiere federiciano del cassero di San Miniato¹⁹¹. Pertanto, confrontandola con i dati storici disponibili, può essere datata al terzo quarto del XIII secolo¹⁹².

Il castello fu adeguato, gravando pesantemente sulle spalle dei suoi abitanti, nel 1313¹⁹³ per prepararlo a resistere a un eventuale attacco delle truppe imperiali durante la discesa di Enrico VII¹⁹⁴. Non conosciamo l'entità di quei lavori, probabilmente relativi al completamento tattico delle difese, ma certamente pochi anni dopo il castello appariva munito di mura a cui le case potevano addossarsi dall'interno¹⁹⁵. Probabilmente si entrava e si usciva da una sola porta, affacciata a nord verso il popolo di San Lorenzo¹⁹⁶, raggiungibile per una rampa ripida e scoperta. Nulla si sa di altri ingressi, anche se forse il castello disponevano di una porta di soccorso¹⁹⁷.

¹⁹⁰ Il castello di Pontorme ne ospitò ventisette, Vinci ventisei, Borgo Santa Fiora sei più un balestriere.

¹⁹¹ M. FRATI, P. SANTINI, *Gli Statuti di Pontorme 1346*, con un saggio introduttivo di V. Arrighi, Pisa, Pacini Editore, 2014, p. 94 n. 220.

¹⁹² Questa datazione è compatibile anche con le misure dei mattoni: cfr. M. FRATI, *Verso un atlante delle murature a Empoli: la mensiocronologia del laterizio*, «Milliarium», XVI, 2013, X, pp. 126-135.

¹⁹³ In quell'anno fu richiesto a Giovanni de' Rossi, rappresentante del comune di Firenze a Empoli e Pontorme, di non includere gli uomini di Monterappoli nelle spese «*fortificationis vel constructionis castris et fossorum Empolis*» in quanto già oberati «*occasione custodie ac fortificationis sui castris Montis Rappoli*» ASF, *Archivi della Repubblica, Signori, Minutari* 3, n° 47; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 136.

¹⁹⁴ BONAINI, *Acta Henrici*, cit., vol. II, p. 239.

¹⁹⁵ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 21v (1321). PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 136.

¹⁹⁶ «*in populo Sancti Laurentii de Monterappoli apud ianuam castris*». ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, c. 31r (1320). È l'unica porta documentata.

¹⁹⁷ Non è stato possibile esplorare il cunicolo alla base delle prode del castello verso est.

Gli ufficiali delle Castella trovarono la fortezza in ordine e ben fornita nel maggio 1350¹⁹⁸ ma negli anni seguenti essa si dimostrò inefficiente sotto la pressione dei numerosi fronti di guerra aperti sul confine occidentale. Nel 1359 i monterappolesi rispondevano al vicario di Valdelsa e di Val di Pesa di non avere spazio per ospitare uomini a cavallo¹⁹⁹ viste le piccole dimensioni dell'insediamento. Nel 1362 fu nuovamente necessario riparare e fortificare il castello²⁰⁰ e finalmente nel 1368, durante la guerra contro San Miniato, ne fu considerata l'opportunità di ampliamento. In marzo la Signoria deliberò l'invio di una commissione degli Ufficiali delle Castella per un parere «*de augiundo et faciendo castrum et fortilitiam*»²⁰¹ di Monterappoli in quanto ormai insufficiente a ricevere la popolazione circostante (centocinquantuno famiglie, cioè circa seicento persone, in 300 mq!)²⁰²; contestualmente, Firenze prevede lo sgravio da obblighi fiscali per la metà di quanto si sarebbe speso per i lavori. In luglio nei dintorni del castello dovette avvenire un duro scontro armato: ne resta traccia nel testamento frettolosamente dettato nel popolo di San Lorenzo da un ufficiale francese gravemente ferito, se non morente («*corpore languens*»), Guglielmo del fu Simone da Ghiaccino da Corsico o da Agerin di Provenza, conestabile di cavalleria del comune di Firenze²⁰³. Nel novembre successivo Iacopo di Lapo Gavacciani fu inviato dalla Signoria a Monterappoli per quattro giorni per soprintendere alla fortificazione del castello²⁰⁴, ma non al suo ampliamento. La popolazione, esasperata dalle scorrerie di pisani e inglesi durante la guerra contro San Miniato, nel 1369 inviò una delegazione a Firenze per lamentarsi della situazione e chiedere un ulteriore sgravio fiscale²⁰⁵. La pressione militare ebbe finalmente termine l'anno seguente con l'eroicomica presa di San Miniato, non a caso per mano di

¹⁹⁸ «Monte Rapolli. Cerchamo e provedemo il detto chastello, trovamo le chose loro inposte istare bene e soficientemente». ASF, *Ufficiali delle castella* 5, c. 44v; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 136.

¹⁹⁹ ASF, *Signori, Responsive* 5, n° 69; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 53.

²⁰⁰ ASF, *Ufficiali delle castella* 5, c. 44v; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 136.

²⁰¹ «*Castrum de Monte Rappoli comitatus Florentie est adeo parvum quod de receptando, temporibus opportunis, homines populi Sancti Laurentii et homines populi Sancti Andree et homines populi Sancti Iohannis et homines populi Sancti Iacobi de Stigliano, plebatus Sancti Iohannis de Monte Rappoli, non est sufficiens ut oportet et ob id, volentes ipsum castrum sufficienter augeri*». ASF, *Provisioni, Registri* 55, c. 147v; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 136.

²⁰² Si veda la tab. 3.

²⁰³ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1368 Luglio 20.

²⁰⁴ L'ufficiale sarebbe stato ben pagato (con un fiorino d'oro al giorno per un periodo di quattro giorni) «*ad eundum ad castrum Montis Rappoli comitatus Florentie et ad providendum ipsum castrum et ipsius fortificationem et ad fieri faciendum omnia et singula que viderint expedire pro fortificatione ipsius castri*». ASF, *Signori e Collegi, Deliberazioni in forza di ordinaria autorità* 16, c. 16r; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 136.

²⁰⁵ AAF, *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 30, n° 55; DE LA RONCIÈRE, *Firenze e le sue campagne*, cit., p. 377. Analoghe richieste furono avanzate dalle confinanti comunità di Brusiana, Castelnuovo e Castelfiorentino: ASF, *Provisioni, Registri* 57, cc. 21v, 79v, 96r.

un monterappolese, il famoso Luperello²⁰⁶. Al tempo degli Statuti era previsto un servizio di vigilanza notturna e diurna e di manutenzione delle fortificazioni del castello vecchio²⁰⁷, completate da un fossato che correva ai piedi della rocca²⁰⁸.

La struttura viaria del castello, molto semplice per ovvi limiti di spazio, è rivelata dalle chiare attestazioni di edifici al suo interno nelle portate al Catasto del 1427. Delle undici case di privati documentate²⁰⁹ almeno quattro confinavano con una via e con il «muro castellano»²¹⁰, tre con due vie²¹¹ e una con tre vie²¹². Ciò significa che il castello era attraversato da almeno due strade parallele raccordate da una terza via. Nulla si sa di piazze o di altri luoghi aperti e scoperti rappresentativi.

I luoghi del potere

All'interno del recinto una porzione significativa di spazio era destinata alle funzioni pubbliche. Molto probabilmente i conti Guidi avevano posseduto a Monterappoli un edificio residenziale, di cui non c'è traccia nelle vendite al comune di Firenze e che non fu danneggiato nel sessennio ghibellino. È probabile che esso fosse la casa «da signore chome ch'è piccola con palcho, ciella e altri difici» dichiarata nel 1427 e confinante con la casa del Comune²¹³: un tipo di struttura turriforme (signorile e alta più di un piano ma piccola)²¹⁴ all'ombra della quale sarebbe poi sorta la sede della comunità locale, da essa distinta. Gli scavi di dieci anni fa hanno rintracciato al centro del castello «una robusta struttura muraria composta da mattoni e ciottoli di fiume ubicata nella parte centrale del saggio con direzione nord-sud e presumibilmente facente angolo con una sua continuazione, ancora da scavare, in direzione ovest (US 106)»²¹⁵. Questa grossa

²⁰⁶ G. LASTRAIOLI, *Luperello riabilitato*, BSE, LV-LX, 2011-2016, XVII, pp. 5-8.

²⁰⁷ *Statuti*, riforme, 21.

²⁰⁸ ASF, *Estimo* 340, c. 62v.

²⁰⁹ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, pp. 339-340.

²¹⁰ ASF, *Catasto* 96, cc. 588r, 605r, 764r, 793r.

²¹¹ *Ivi*, cc. 630r, 660r, 769r.

²¹² *Ivi*, c. 673r.

²¹³ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

²¹⁴ Sulla definizione di 'casa da signore', IDEM, *Torri, fortificazioni e palagi in fortezza» nelle campagne fiorentine (secoli XIV-XV)*, in *Motte, torri e caseforti nelle campagne medievali (secoli XII-XV). Omaggio ad Aldo A. Settia*, atti del Convegno (Cherasco, 23-25 settembre 2005), a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cherasco, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali, 2007, pp. 241-254; M. FRATI, *Alle soglie della villa fiorentina: l'architettura delle dimore rurali nel Trecento*, «Opvs Incertvm», N.S., I, 2015, pp. 16-45.

²¹⁵ «Ad una quota di circa -1, 70 dal punto zero relativo, la benna ha intercettato una struttura muraria composta da ciottoli e mattoni per cui è stato deciso di ampliare l'area di scavo e di operare manualmente l'escavazione (dopo aver seguito lo scotico del piano di campagna) per individuare gli eventuali strati archeologici senza comprometterne i rapporti». ALDERIGHI, FILIPPI, MAIURI, TERRENI,

costruzione quadrangolare, realizzata in opera mista, era circondata da frammenti di ceramica tardomedievale che contribuiscono a una datazione entro la metà del XIII secolo.

Il secondo edificio pubblico del castello fu la loggia del Comune. L'istituzione «*de comuni Montis Rappoli*» risale a prima del 1288²¹⁶ e il suo consolidamento, attraverso la concessione del podestà, al 1294²¹⁷. È probabile che a questo punto, vedendosi riconosciute le proprie aspirazioni autonomistiche, gli uomini di Monterappoli abbiano voluto costruire una sede per la propria università²¹⁸. Effettivamente, un qualche edificio dovette essere realizzato, se la campana del Comune venne fusa nel 1298²¹⁹. Il primo a essere documentato è la «*loggia Communis in castro Montis Rappoli*», dove nel 1320 i rettori dei popoli convocavano i consiglieri comunali, registrandone la presenza di almeno i due terzi²²⁰. La consuetu-

Relazione dei lavori, cit., p. 169.

²¹⁶ «*Item populis et hominibus Sancti Laurentii, Sancti Iacobi et Sancti Andree de comuni Montis Rappoli*». ASF, *Provvisoni, Registri* 1, c. 101v.

²¹⁷ *Le Consulte della Repubblica*, cit., vol. II, p. 399.

²¹⁸ Per gli aspetti politici, giuridici e amministrativi dell'istituzione comunale, si veda il saggio di Paolo Santini in questo volume.

²¹⁹ La campana maggiore, donata dal Comune alla Pieve nel 1792, reca l'iscrizione «*MENTEM SANCTAM SPONTANEAM ONOREM DEO ET PATRIAE LIBERATIONEM. A. D. 1298 - NICOLAUS BONDI DE CORTONIO ME FECIT*». S. ISOLANI, *Le campane di Valdelsa*, «*Miscellanea storica della Valdelsa*», XXXIX, 1931, pp. 106-119: 114 n. 3.

²²⁰ «*Eodem anno [1320], indictione quarta, die vigesimo tertio mensis septembris, actum in castro Montis Rappoli, presentibus testibus ser Maccingho Ponis et Rigbo Paganelli populi Sancti Laurentii de Montie Rappoli et aliis ad hoc vocatis et rogatis. Pateat et dictis appareat evidenter, quod convocatis et congregatis infrascriptis hominibus ad sonum campane de mandatu Vannis Fei rectoris populorum Sancti Laurentii et Andree comunis Montis Rappoli in loggia comunis Montis Rappoli posita in dicto castro Montis Rappoli, asserentibus se esse duas partes et ultra consiliarium dictorum populorum Sancti Laurentii et Sancti Andree, ipsi qui de infrascripta homines una cui dicto rectore et dictus rector una cuique eis comuni concordia et voluntate eorum proprio et privato nomine et vice et nomine dictorum populorum statutorum et ordinamentorum et statuendo firmarunt quod Righbo Paganelli, olim camerarius dictorum populorum, debeat defendi et ipse se defendi possit expensis dictorum populorum a quadam petitione porrecta per Cionem Iunte de Rofiano, ut dixerunt coram vicarium lige de Empoli, cui qua dixerunt habuit sub pingnore pro libra a datio Iohannis Michelis de Rofiano et pro quicquid expendiderit in se defendendo a dicta petitione, debeat reabere a dictis populis et de pecunia ipsorum. / Item comuni concordia eligerunt nominando et nominaverunt eligendo Vannem Comucii populi Sancti Laurentii predicti qui consuevit morari Luce [...] in nuntium et preconem et pro nuntio et preconem dictorum populorum Sancti Laurentii et Sancti Andree hinc ad kalendas mensis Ianuarii proximi venturi cum salario soldorum quadraginta quinque bonoroum denariorum parvorum pro toto tempore predicto eidem a camerario dictorum populorum integre solvendorum et omni denarios quatuor pro quolibet pingnore quod acceperit in dictis populis quos possit accipere illi seu illis quos pingnorabit. / Qui Vannes, visa dicta electione, statim omnipresenti dictum offitium et electionem predictam acceptavit [...] / Item comuni concordia statuerunt et ordinaverunt quod quilibet qua allibrata in dictis populis et omni quilibet alius qui solvere tenetur libram in dictis populis solvat et solvere teneatur et debeat pro qualibet libra sue libre soldos sex parvos hinc ad diem dominicam per totam die in qua erit dies xxviii proxima ventura se [...] in manus Vannis rectoris predicti in quem camerarium ad predictam libram et datium recipiendam concorditer elegerunt ad penam et sub pena qua erit pluris non solvenda cuilibet auferenda infra terminum supradictum et ita*

dine di radunare il consiglio sotto il portico era ancora viva nel 1374, quando i suoi membri si presentarono in numero strettamente necessario (diciassette su venticinque)²²¹, segno forse di una certa disaffezione per l'amministrazione della

commiserunt Vanni predicto quod banniat et precipiat in dictis populis et locis consuetis; nomina, quorum hominum qui predicta fecerunt et ordinaverunt, fuerunt hec: Benuccius Viti, Lopus Iachi, Lachus Donati, Petrus Ulivaccii, Bonus Martelli, Tone Cittadini, Talinus Pangni, Vannellus Lacçarini et Lopus Truffe. / Eodem anno [1320] et indictione, die vigesimo nono mensis septembris predicti. Actum in loggia comunis Montis Rappoli, presentibus Cione Iunte et Vanne Comuccii et Vanne Perti de Monte Rappoli et aliis ad hoc convocatis et congregatis infrascriptis hominibus et personis | populorum Sancti Laurentii et Sancti Andree comunis Montis Rappoli ad sonum campane et nuntii requisitis in loggia comunis Monti Rappoli posita in castro comunis Monti Rappoli, more solito de mandato et voluntate Vannis Fei rectoris dictorum populorum, quorum quidem hominum nomina inferius sunt scripta; ipsi quidem infrascripti homines, simul cum dicto rectore, et dictus rector, una cum eis asserentibus se esse duas partes et ultra consiliariorum dictorum populorum, prorogaverunt terminum assignatum in solvendo datum et libram soldorum sex pro libra in podere in dictis populis Sancti Laurentii et Sancti Andree die xxiii^o proximo mensis septembris usque ad diem dominicam proximam ventura ab inde in antea cuilibet quarti pluris pena debeat auferre. / Item comuni concordia et voluntate statuerunt et ordinaverunt quod quelibet proxima allibrata in dictis populis ultra datum superimponitur ad ratam soldorum sex pro libra solvat et solvere teneatur et debeat qualibet libra sive libre soldos septem cum dimidio bonorum denariorum parvorum in manus Vannis Fei camerarii dictorum populorum hinc ad quinta decimam diem mensis octubris proximi venturis sub pena et ad penam quarti pluris auferendam cuilibet non solventi infra terminum supradictum; et ita commiserunt Vanni predicto qui precipiat et banniat in locis consuetis et nomina quorum hominum sunt hec: Tone Cittadini, Benuccius Viti, Bertus Braccii, Vannellus Lacçarini, Lopus Truffe, Bonus Martelli, Cbele Lippi, Talinus Pangni, Benuccius Berni et Coppus Chelli». ASF, Notarile Antecosimiano 6371, cc. 13v-14r.

Eodem anno [1320] et indictione, die secundo mensis decembris, actum apud castrum Montis Rappoli, presentibus testibus ser Macçingho Ponis notario et Michaele Tuccii populi Sancti Laurentii de Monte Rappoli et aliis ad hoc vocatis et rogatis. Convocatis et choadunatis simul apud castrum Montis Rappoli allibratoriibus populorum Sancti Laurentii et Sancti Andree comunis Montis Rappoli et officialibus supra dicta libra facienda deputatis in qua quidem congregatione interfuerunt Vitale Martelli, Batus Beni, Petrus Guidi, Lencius Giachi, Lopus Truffe, Turellus Niccholi, Miglore Pagni, Pacinus Lippi, Tone Cittadini [...] actum in loggia comunis montis rappoli". Ivi, c. 16r.

"eodem anno [1320] et indictione, die penultimo mensis decembris, actum in loggia comunis Montis Rappoli posita in castro Montis Rappoli presentibus testibus Piero Tonis et Vanne Comuccii de Monte Rappoli et aliis ad hoc convocato et congregato consilio populorum Sancti Laurentii et Sancti Andree comunis Montis Rappoli ad sonum campane [...] requisitis in loggia comunis Montis Rappoli, ut moris est de mandatu Vannis Fei rectoris dictorum populorum». Ivi, cc. 16v-17r.

²²¹ *«Item eodem anno [1374] et indictione, die octavo mensis octubris, actum in comitatu florentino in populo Sancti Laurentii de Monte Rappoli, presentibus testibus ad hec vocatis ser Andrea Paganelli rettore ecclesie Sancti Laurentii et Blaxio Neri populi Sancti Iobannis de Monte Rappoli et aliis congregatis et coadunatis infrascriptis consiliariis comunis Montis Rappoli loco solito in loggia detti comunis, infrascriptis consiliariis pro elettione futuro offitio detti comunis; nomina quorum consiliariorum sunt: Benaccius Stefani, Iobannes Cechii, Trecius Stefani, Michael Paltoni, Niccholaus Berti, Cechus Vannelli, Gherardus Cesarii, Sander Angnoli, Ciarus Turi, Marchus Benuccii, Salvi Ciambeni, Coltus Batis, Amadore Cheli, Cechuli Trecoli, Cechus Migloris, Gaudente Niccolucci, Bartolomeus Iacopi, omnes consilarii et tamquam consilarii comunis Montis Rappoli et qui habent illam potestatem et baliam que habet totum comune Montis Rappoli, ut asseruerunt vigore, auctoritate et potestatis eorum omni modo et cetera, elegerunt et cetera in notarium et offitium detti comunis et universitatis Montis Rappoli probum virum ser Iulianum Iacopi de' Gassi pro tempore sex mensium [...] die kalendis november cum salario librarum lxxx cum uno famulo qui sit nuptus et quarto quarumcumquequando tam suo tempore quam precesso*

cosa pubblica, sempre più svuotata di autonomia e di senso identitario. La loggia prese un aspetto sinistro al tempo degli Statuti, che associavano a questo luogo funzioni di esercizio e di esecuzione della giustizia²²². Qui ed esclusivamente qui avvenivano la notificazione degli atti di citazione (con l'affissione di un documento scritto)²²³, la lettura delle sentenze di condanna («al canto della loggia del Comune»)²²⁴, il trattenimento dei piccoli debitori (che avrebbero comunque dovuto pagare rapidamente per non vedersi incarcerare)²²⁵. A un tale luogo era dovuto un rispetto particolare e dunque era vietato giocare alla sua ombra²²⁶. In età moderna «in mezzo di detto cassero» restava «un po' di piazza e loggia»²²⁷, probabile residuo della loggia comunale e delle sue pertinenze esterne.

Il terzo edificio pubblico era la casa del Comune, esistente almeno dal 1362, quando vi si riunì il consiglio comunale con la presenza di ventuno membri su venticinque. L'adunanza era stata convocata *more solito* «*ad sonum campane et nuptii*»²²⁸: probabilmente la campana era ancora quella del 1298 e l'edificio, visti la poca consistenza numerica delle magistrature comunali monterappolesi, non doveva essere molto grande. Esso era stretto fra altre due proprietà: una catapecchia («casa puntellata e non s'abita») e un palazzetto («casa... da signore»)²²⁹, aderenti al muro castellano e affacciati a una via²³⁰. Dunque anche la casa comunale doveva confinare o appoggiarsi alle mura e avere davanti a sé un piccolo spazio pubblico, forse solo uno slargo, che nel 1383 fu scelto come luogo per un atto pubblico di restituzione²³¹ e che durante le sessioni del consiglio comunale era proibito occupare a meno di sei metri (dieci braccia) di distanza²³². Al tempo degli Statuti, era la sede prescelta per le riunioni del consiglio²³³ e, probabilmente, anche per l'archivio comunale, contenuto in «una cassa o cassone a due serrami

per eum exigendarum et non aliter dimictere suis expensis unum pavesem seu balistam extimatam librarum quatuor et cum auctoritatem potestate et balia consuetis et cetera. ASF, Notarile Antecosimiano 1980, c. 122r.

²²² Per il funzionamento della macchina giudiziaria, si veda il saggio di Paolo Santini in questo volume.

²²³ *Statuti*, 12.

²²⁴ *Ivi*, 85.

²²⁵ *Ivi*, 83; *Statuti*, riforme, 6.

²²⁶ *Statuti*, 45.

²²⁷ GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empolese*, p. 293 (1568). Le terre del cassero erano in mano di Baccio Orlandini, a cui forse si deve il rialzamento per ben un metro e mezzo del pianoro con terra di riporto, pressoché archeologicamente sterile, per adattamento a orto, oliveta e soprattutto a vigna (sia maritata che a capo verso). Ringrazio Leonardo Terreni delle informazioni di prima mano.

²²⁸ ASF, *Diplomatico, Consoli del mare* 1362 Dicembre 12. Usanza confermata dagli *Statuti*, 18.

²²⁹ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

²³⁰ ASF, *Catasto* 79, c. 589r.

²³¹ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1383 Settembre 14.

²³² *Statuti*, 18.

²³³ *Ivi*, 2, 3.

che chiudere si possa»²³⁴. In età moderna del «palazzo che habitava e risedeva il potestà» restava solo il rudere di un «certo muro antico» con sopra la campana²³⁵, che evidentemente qui era stata trasferita dalla loggia comunale e qui rimase fino al 1791, nonostante la costruzione del nuovo palazzo comunale nel borgo di San Lorenzo, fortificato nel Quattrocento²³⁶.

La consistenza del resto del patrimonio edilizio castellano appare piuttosto buona nel Trecento: su undici occorrenze, escludendo gli edifici pubblici, dieci erano case e una un casolare dove restavano in piedi almeno i muri perimetrali²³⁷. Nel primo Quattrocento, invece, a fronte di sette edifici residenziali anche di un certo pregio (la casa da signore) si trovavano due catapecchie (una casetta e una casa puntellata e disabitata), due case da contadino (da lavoratore) e strutture destinate alla produzione agricola («ciella e altri difici»)²³⁸. Le case avevano un valore medio di dieci fiorini e servivano per lo più come abitazione stabile o temporanea ai proprietari, anche se talvolta erano ipotecate o in comproprietà («mezza chasa»)²³⁹. A qualcuno di questi edifici vanno probabilmente attribuite le strutture appena affioranti dal terreno della rocca, il cui abbandono avvenne tra il XV e il XVI secolo.

Borgo San Pietro

Presso il castello, lungo la via Salaiola che lo costeggiava a oriente, sorse presto un borgo, compreso nel popolo della pieve. Le prime notizie della sua esistenza risalgono al 1322²⁴⁰ ma il formarsi di agglomerati urbani lungo le strade che lambiscono o fuoriescono dai castelli medievali – soprattutto sottodimensionati com'è sempre stato quello di Monterappoli – è un fenomeno diffuso e normalmente immediato²⁴¹. Prova di uno certo sviluppo del borgo almeno dall'inizio del Trecento è la fondazione nel 1326 di una chiesa o cappella dedicata a san Pietro, inaugurata il sedici settembre con una solenne cerimonia religiosa a cui

²³⁴ *Ivi*, 11, 69.

²³⁵ GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empoiese*, cit., p. 294 (1555). Si trattava probabilmente della torre del cassero da cui fu prelevata la campana nel 1792: ISOLANI, *Le campane di Valdelsa*, cit., p. 114 n. 3. Al Comune apparteneva un'altra campana, più piccola, rifiuta nel 1882 senza trascriverne il testo divenuto ormai illeggibile. *Ivi*, pp. 113-114.

²³⁶ M. RISTORI, *Il 'Palazzo del comune' a Monterappoli*, «il Segno d'Empoli», IV, 1991, 12, pp. 10-11.

²³⁷ Per la prima metà del secolo, PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 446. Per la seconda metà, ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, 115r (1374), 144v (1378); *Estimo* 340, c. 108v (1377); *Diplomatico, Riformagioni* 1383 Agosto 18.

²³⁸ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, pp. 339, 340.

²³⁹ ASF, *Catasto* 96, cc. 588r, 605r, 630r, 660r, 673r, 764r, 769r, 793r; 79, c. 589r.

²⁴⁰ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 446.

²⁴¹ Si veda per confronto il caso di Empoli: FRATI, *Da castello a 'terra'*, cit.

partecipò parte del clero locale²⁴². Ottenuto il permesso dal pievano di San Giovanni, i suoi patroni, Donato di Puccio da Monterappoli, don Tegrino del signor Fulco e ser Neri di Vanni di Enrico da Collegalli, ne dettero i beni in gestione al primo compatrono. Il cospicuo patrimonio – stimato 83 fiorini nel 1380-1383 e paragonabile a quello delle chiese parrocchiali²⁴³ – era stato indebitamente devoluto ad alcuni privati, che furono costretti a restituirlo pochi anni dopo²⁴⁴. L'oratorio aveva un suo rettore, la cui rendita non fruttava molto ma gli consentiva

²⁴² «Dominus Symon plebis Sancti Iohannis de Monterappoli, pro se et dicta sua plebe et omni via iure et modo quibus melius potuit hac presenti die parte tam diem, dedit et concessit licentiam et parabolam omnibus et singulis hominibus et personis dicti populi Sancti Iohannis venendi, standi et permanendi in ecclesia Sancti Petri posita et ordinata in dicto populo Sancti Iohannis loco dicto In Borgo, existentibus predictis conditionibus et permissionibus per eum et priorem Tegrimum ecclesie Sancti Stefani de Burgo Sancte Floris et ser Donatum Puccii de Monterappoli et ser Nerium Vannis Henrici de Colegarli, contentis in licentia data et concessa eisdem per eum et cetera. / Eodem anno et indictione et die sextodecimo mensis septembris, reverendus vir dominus Tegrinus filius condam domini Fulchi de Colegarli et ser Nerius filius Vannis Henrici dicti loci et ambo simul et quilibet eorum in solido tamquam patroni ecclesie et capelle Sancti Petri posite et bedificate in populo Sancti Iohannis de Monterappoli loco dicto In Borgo super possessionem olim Nardi domini Aldelli et ut constructores, ordinatores et gubernatores et bedificatores dicte ecclesie et utroque omnia in solido et in totum omni via iure et modo quibus melius potuerunt fecerunt, constituerunt et ordinaverunt et ordinaverunt eorum et cuiuslibet eorum et dicte ecclesie et cappelle verum et legitimum procuratorem, actorem, factorem et certum nuntium speciale ser Donatum olim Puccii populi Sancti Iohannis de Monterappoli eorum compatronum et cobedificatorem et coordinatorem ad locandum, dandum et concedendum ad afflictum vel laborandum cuicumque et quibuscumque voluerit et sibi placuerit omnes et singulas possessiones, terras et res alias et bona, quocumque nomine censeantur dicte ecclesie et cappelle, presentia et futura pro illo termino et terminis et ad illud terminum et termines et eo modo et forma et hiis precis, conditionibus et modis, quibus sibi placuerit et viderit convenire, et ad faciendum omnes et singulas promissiones pacta et conventiones quas sibi placuerit et convenerit [...] / Eodem anno et indictione, die sextodecimo mensis septembris. Pateat omnibus evidenter quod reverendus vir dominus Tegrinus prior canonicus Sancti Stephani de Burgo Sancte Floris lucane diocesis, paratus ad missam et divina officia ad altare celebrandum ut moris est, ad altare Sancti Petri positum in domo et ecclesia per eum ordinata et edificata in populo Sancti Iohannis de Monterappoli loco dicto In Borgo super possessiones que olim fuerunt Nardi condam Domini Aldelli tamquam patronus ipsius ecclesie et altaris solempniter diligenter et alta voce dixit, cecinit et cantavit et celebratus fuit missam sancti Petri ad ipsum altare dicendo et cantando orationes, prefatum et Pater Noster et corpus Christi elevandum et alia faciendum et dicendum, que ad solempnem missam spectare noscuntur ad honorem Dei et beate Virginis Marie et sancti Petri predicti, sub cuius titulo dicta ecclesia est fundata et posita, et totius celestis curie rogans me notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum. Actum in dicta ecclesia et cappella Sancti Petri, presentibus testibus dominis Symone plebano plebis Sancti Iohannis de Monterappoli et Cino priore Sancti Matthey de Granaiuolo et presbiteris Micbaele rectore ecclesie Sancti Prosperi de Camiano et Panzo rectore ecclesie Sancti Laurentii de Monterappoli et Donato rectore ecclesie Sancti Iacobi de Stilglano, adiuvantibus dicere dictam missam cantando, ser Iacobo ser Guillelmi, ser Dono Batis notariis, Alfano Pelegrini, Puccino Braccii dicti loci et aliis pluribus personis et hominibus ad hec vocatis et rogatis». ASF, Notarile Antecosimiano 8745, cc. 5r-5v.

²⁴³ «Cappella, ecclesia sive cappella, Sancti Petri de Monterappoli florenos octuaginta tres auri». ASF, Estimo 349, c. 84r.

²⁴⁴ Si tratta di Duto di Bonaccio e Francesco e Lorenzo di Tommaso. ASF, Diplomatico, Riformazioni 1387 Aprile 15, 1388 Dicembre 28.

forse di non assumere altri incarichi²⁴⁵. La popolazione del borgo dovette percepire San Pietro come il centro della propria vita spirituale e della propria identità vicinale, tanto che almeno una volta gli fu attribuito (anche se erroneamente) il rango di parrocchia²⁴⁶.

Dal 1460 al 1616 San Pietro accolse la compagnia di Gesù Pellegrino²⁴⁷, fondata nel 1350 e già ospitata nella pieve²⁴⁸. In età moderna, pur rivitalizzata da questa presenza, l'oratorio restava di patronato di laici del posto²⁴⁹ e mostrava un certo degrado, complici le tecniche costruttive adottate. Nel 1568 il tetto, di competenza dell'associazione laicale, proteggeva l'edificio ancora efficacemente ma si notava qualche fessura nelle pareti e la dotazione di paramenti e suppellettili non soddisfaceva il visitatore²⁵⁰. L'arredo era costituito da una tavola collocata sull'altare ma quasi cancellata e da restaurare, da un paliotto indecente, da due candelabri non dipinti e da un crocifisso antico da eliminare²⁵¹. Nonostante l'attivismo della compagnia biancovestita che promuoveva messe nell'oratorio e processioni nel castello e si occupava della copertura, il disinteresse dei patroni, sempre più lontani (i Campani di Dicomano), produssero un degrado irreversibile: anche se la «*societas confecit arcum cappelle ut sibi commissum fuit*», «*oratorium, cuius parietes sunt terrae et exterius minantur ruinam, esset quam primum restaurandum et solidis parietibus muniendum*»²⁵². Nel 1630 i nuovi patroni Orlandini, radicati da più di due secoli a Monterappoli, ricostruirono San Pietro in forma ottagonale²⁵³ reimpiegandone i materiali²⁵⁴ e sbarazzandosi degli arredi medievali: nel 1655 l'oratorio era ornato da una «*tabula in ligno pulcherrima*», probabilmente nuova e più tardi (1782) descritta come *Immacolata Concezione*²⁵⁵, tema ormai tipicamente controriformista. L'edificio, di cui è ora

²⁴⁵ Diciassette soldi nel 1431. ASF, *Catasto* 425, c. 21r. I beni erano collocati a Cammimmi, Renaio, Stradella, L'Orto e Rio degli Odoli. Cfr. ASF, *Catasto* 96, cc. 592r, 605v, 641v, 747r, 769v, 784v, 799r.

²⁴⁶ *Ivi*, c. 537r.

²⁴⁷ In questo periodo ne furono redatti i nuovi capitoli (1560-1567). AAF, *Compagnie f.v.*, c. 165; *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 10, n° 32.

²⁴⁸ Si veda il paragrafo sulla pieve.

²⁴⁹ Francesco di Nanni Cecchi nel 1514. AAF, *Visite pastorali* 04, c. 53r.

²⁵⁰ *Ivi*, 08.1, cc. 567v-568v.

²⁵¹ «*Altare ipsius cum tabula antiqua fere extracta absque cruce cum duobus candelabris non pictis et paleocto indecente; egeret ut tabula restauraretur, candelabra pingantur, paleoctum pro altari provideatur et predella subpedanea resarciatur; imago crucifixi antiqua absque ulla specie existens super altare esset auferenda [...] Societas Iesu Christi Peregrini teneatur manutenere tectum dicti oratorii [...] altare ipsius cum tabula antiqua et imagine crucifixi et requisitis commode instructum cuius capella eget reparatione*». *Ivi*, 16.01, cc. 124r-124v (1590).

²⁵² *Ivi*, 17.1, c. 214v (1599).

²⁵³ AAF, *Oratori*, 1628-1643; *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 16, n° 44.

²⁵⁴ FRATI, *Verso un atlante delle murature*, cit.; *Empoli: una città e il suo territorio. Le strade, i palazzi, le chiese, i musei, le ville, il paesaggio*, a cura di M. Frati, W. Siemoni, Empoli, Editori dell'Acero, 1997, p. 108.

²⁵⁵ W. SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori del territorio empolese*, Empoli, ATPE, 1997, p. 126.

previsto il restauro, fu interdetto nel 1810²⁵⁶ ed è servito come cappella di strada.

Tornando al borgo medievale, esso contava alcune case già nei primi decenni del Trecento. Si trattava di edifici rurali dotati di terreni e strutture per la produzione agricola – recinti, piazze, capanne, orti – ma non mancava una casa più grande delle altre (*casamentum*)²⁵⁷. La casa di Bate di Dono del popolo di San Lorenzo, poi permutata con terreni della pieve, aveva orto, piazza e corte nel 1336²⁵⁸: la maggior disponibilità di spazio costava però una drammatica mancanza di sicurezza, lamentata nei decenni successivi.

Castelnuovo

Il progetto di ampliare il castello, avviato nel 1368²⁵⁹, non fu subito attuato, come si è visto, preferendo riparazioni alle strutture e aggiornamenti al sistema di difesa. Finalmente, dieci anni dopo si palesò un «*castrum veteri Montis Rappoli*»²⁶⁰, implicando l'esistenza di un nuovo insediamento fortificato, non ancora registrato un anno prima²⁶¹ ed esplicitamente ricordato dai documenti solo nel 1392²⁶², a un anno dalla formulazione degli Statuti.

Dalle rubriche si ricava che all'epoca le difese erano ancora in costruzione. Ad esempio, l'obbligo, presto cassato, «Di fare fare ogni anno cinque braccia di stechato et cetera»²⁶³ e di «rechare ogni anno del mese di magio tre some di pietre»²⁶⁴ suggerisce la volontà di consolidare e aumentare un'infrastruttura pub-

²⁵⁶ AAF, *Filza di cancelleria*, 1803-1810, c. 347; *Schede Calzolai, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 15, n° 43

²⁵⁷ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 446 (1322-1323).

²⁵⁸ «*Nos Franciscus, Dei et apostolice episcopus, petitionem dilectorum filiorum Simonis plebani et capituli plebis Sancti Iohannis de Monte Rappoli nostre diocesis nuper recepimus continentem quod ipsi nomine dicte plebis et eum utilitate ipsius et commodo evidenti intendunt permutare cum Bate Doni de populo Sancti Laurentii de Monte Rappoli dicte diocesis infrascriptas terras et possessiones ipsius plebis, videlicet: unam petiam terre positam iuxta castrum de Monte Rappoli loco dicto Sancto Stephano, item unam petiam terre positam Dal Castro in confinibus Montis Rappoli loco dicto Dal Castro; ad infrascriptas terras et possessiones dicti Bati, videlicet: unam petiam terre cum domo et orto et platea et curia positam in dicto populo plebis Sancti Iohannis loco dicto In Borgo*». AAF, *Libro dei contratti*, 1335, c. 162v; *Schede Calzolai, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 3, n° 11.

²⁵⁹ «*Castrum de Monte Rappoli comitatus Florentie est adeo parvum quod de receptando, temporibus opportunis, homines populi Sancti Laurentii et homines populi Sancti Andree et homines populi Sancti Iohannis et homines populi Sancti Iacobi de Stigliano, plebatus Sancti Iohannis de Monte Rappoli, non est sufficiens ut oportet et ob id, volentes ipsum castrum sufficienter auferi*». ASF, *Provvisoni, Registri* 55, c. 147v; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. II, p. 136.

²⁶⁰ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, 144v.

²⁶¹ ASF, *Estimo* 340, c. 108v.

²⁶² ASF, *Notarile Antecosimiano* 131, c. 14r.

²⁶³ *Statuti*, 10.

²⁶⁴ *Ivi*, 9; *Statuti*, riforme, 8.

blica come le mura, costituite da steccati, fossati, terrapieni e cortine. Un tratto delle sue mura su via Salaiola sono state recentemente rese visibili dal restauro di Palazzo Orlandini: si tratta di un paramento misto a corsi di ciottoli e spezzoni laterizi legato da buona calce, ancora praticato alla fine del Trecento. Come per il castello vecchio, anche per il nuovo fu previsto un servizio di vigilanza notturna e diurna e la continua manutenzione delle fortificazioni²⁶⁵.

Il *novum castrum* era separato dal *vetere* dal vecchio fossato, ancora visibile al tempo del Catasto²⁶⁶, e comprendeva Borgo San Piero²⁶⁷, la cui struttura viaria era costituita dalla strada principale (il borgo), che correva parallela alle mura del castello²⁶⁸, da via delle Liti, ugualmente parallela al «muro chastellano» o «corsoio»²⁶⁹, e da una rete di chiassi paralleli²⁷⁰ o perpendicolari²⁷¹ alla viabilità principale, a conferma del carattere lineare dell'insediamento.

Il patrimonio edilizio del Castelnuovo consisteva nel 1427 di almeno ventiquattro case, di diversa qualità. Quattro erano definite 'casette' e una 'da lavoratore'²⁷² mentre il loro valore dichiarato variava dai due ai sedici fiorini²⁷³, in linea con i prezzi del mercato immobiliare²⁷⁴. Alcune di queste case divennero sede di istituzioni religiose locali (la Compagnia di Gesù Pellegrino e poi il suo ospedale del Crocifisso)²⁷⁵ o abitazione dei loro rappresentanti (lo spedalingo dell'ospedale di Romitorio)²⁷⁶.

Il castello in generale

Nella documentazione a cavallo del 1400 non sempre si fa distinzione fra il vecchio e il nuovo castello, a testimonianza di una certa approssimazione toponomastica o, piuttosto, del fatto che le due realtà fossero già percepite come unitarie. È il caso, ad esempio, di una casa posta nel castello e affacciata sulle due vie pubbli-

²⁶⁵ *Ivi*, 21.

²⁶⁶ ASF, *Catasto* 96, c. 536r.

²⁶⁷ *Ivi*, cc. 555r, 626r, 641r.

²⁶⁸ *Ivi*, cc. 541r, 573r, 612r, 655r.

²⁶⁹ *Ivi*, cc. 594r, 595r, 607r, 659r.

²⁷⁰ *Ivi*, cc. 518r, 573r, 655r (di San Piero).

²⁷¹ *Ivi*, cc. 521r, 626r.

²⁷² PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, pp. 339, 340.

²⁷³ Per gli estremi, ASF, *Catasto* 96, cc. 542r, 640r, 641r.

²⁷⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 833, c. 6r (1428).

²⁷⁵ La casa fu donata alla società nel 1494. AAF, *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 15, n° 44; *Visite pastorali* 04, c. 53r (1514); 16.01, c. 126v: «*bodie hospitalitas retinetur in quadam mansiuncula societatis predictae in dicto castro*» (1590). L'ospedale constava di quattro stanze nel Cinquecento: GUERRINI-SIEMONI, *Il territorio empolese* cit., pp. 62-63.

²⁷⁶ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

che parallele (situazione compatibile sia con il vecchio sia con il nuovo *castrum*)²⁷⁷.

Anche gli Statuti spesso si riferiscono generalmente e genericamente al «castello di Monterappoli» quando intendono garantirne la sicurezza e il decoro. Era infatti espressamente vietato cavare o guastare le coste (ripe) dell'intero castello e i terrapieni (carbonaie) del comune²⁷⁸, farvi pascolare bestie grandi o piccole²⁷⁹ e strapparvi o tagliarvi legna²⁸⁰. Quest'ultimo divieto aveva a che fare con la particolare conformazione della collina, i cui fianchi scoscesi rischiavano di essere facilmente erosi dallo scorrimento delle acque e quindi richiedevano misure di consolidamento del terreno e di protezione dello strato superficiale come la piantumazione e la crescita spontanea di arbusti, puntualmente registrata dai documenti²⁸¹.

Analoghi provvedimenti riguardavano le cortine, le torri e le bertesche (piccoli apparati sporgenti dalle mura) del castello, di cui era vietato l'accesso²⁸², l'uso improprio²⁸³ e il danneggiamento²⁸⁴ mentre era obbligatoria la manutenzione con la manodopera locale e il finanziamento attraverso le multe²⁸⁵.

Molti degli edifici del castello confinavano con le mura (nel 1427 erano più di trenta)²⁸⁶, generando negli amministratori la forte preoccupazione di non riuscire a tenere sotto controllo l'importante infrastruttura. Pertanto, il legislatore obbligò i proprietari che avessero le case accostate alle cortine a prendersi carico della loro manutenzione garantendone stabilità e impermeabilità²⁸⁷. Questi oneri di urbanizzazione furono estesi anche ai cittadini fiorentini²⁸⁸ e ribaditi nelle aggiunte agli Statuti del 1395, prevedendone una monetizzazione²⁸⁹.

²⁷⁷ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1383 Ottobre 5.

²⁷⁸ *Statuti*, 49.

²⁷⁹ *Ivi*, 21.

²⁸⁰ «Niuna persona ardisca o presuma per alcuno modo torre o tagliare legne d'alcune generatione nelle et sopra le ripe del castello di Monte Rappoli et carbonaie del detto castello con ferro o senza ferro». *Ivi*, 78.

²⁸¹ «un pezo di tera alborata posta a pie' dell chastello di Monte Rapoli, a i fosso» di proprietà dell'altare di Santa Maria in San Lorenzo. ASF, *Estimo* 340, c. 62v (1377).

²⁸² *Statuti*, 16.

²⁸³ *Ivi*, 47.

²⁸⁴ *Ivi*, 49.

²⁸⁵ *Ivi*, 58.

²⁸⁶ ASF, *Catasto* 96, cc. 536r, 541r, 555r, 568r, 588r, 591r, 594r, 595r, 605r, 607r, 612r, 628r, 640r, 641r, 641r, 659r, 662r, 664r, 680r, 680r, 687r, 732r, 764r, 768r, 771r, 787r, 793r, 798r, 813r; 79, cc. 152r, 589r.

²⁸⁷ «Ciascuna persona del detto comune, che abia casa nel castello di Monterappoli, la quale agiunga al muro del detto castello, et se ad esse mura s'acosta, sia tenuto et deba quello tale, di cui è la detta casa, il detto muro del castello mantenere a tutte sue spese proprie tanto quanto tiene la casa sua, sì che il detto muro né per aqua né per altro difetto possa diminuire». *Statuti*, 47.

²⁸⁸ *Ivi*, 71

²⁸⁹ «*Quod quicumque habet domum iusta murum castellanum teneatur similiter satisfacere in ditto communi coram ditto potestati ydonee satisfacere de manutenendo murum castellanum quantum tenet et capit domus ditti talis omnibus suis sumptibus et expensis et de predittis et quolibet predittorum*». *Statuti*, riforme, 15.

Chi avesse appoggiato la propria abitazione alle cortine, avrebbe dovuto realizzare un corridoio in muratura per consentire ai difensori di passare liberamente a fianco del recinto e sotto le costruzioni²⁹⁰ e accedere a tutto il circuito senza dover entrare nelle proprietà private. Questa galleria, fra la casa e le mura, sarebbe infatti diventato «lo corritoio dello comune»²⁹¹ e avrebbe fatto da confine a più edifici, effettivamente costruiti a ridosso delle difese entro il 1427, soprattutto dietro via delle Liti nel Castelnuovo²⁹².

Il circuito murario complessivo doveva corrispondere alle attuali vie Sotto il Castello e Salaiola, che definiscono un perimetro ellittico piuttosto allungato, comunque facile da difendere per la compattezza della sua forma e per il forte dislivello (quasi venti metri) fra la sommità e i pianori (carbonaie) circostanti. Le mura trecentesche sono oggi scomparse ma il loro tracciato fu probabilmente ripreso nel Quattrocento, quando alcuni punti del castello furono fortificati²⁹³ arretrando la linea di difesa (per esempio lungo via Salaiola dietro l'oratorio di San Pietro) e inglobando il borgo settentrionale.

Complessivamente, le case denunciate al catasto nel castello risultano essere ben settanta²⁹⁴, proporzionate a una popolazione di circa duecento individui. La qualità degli edifici differisce di molto, come si è già visto nell'analisi dei due nuclei dell'insediamento. Oltre ai casi già analizzati, si viene a sapere della scarsa consistenza di alcune strutture, piccole, già mezze rovinare, costruite di terra o ristrutturare alla meglio (un casolare coperto con tetto). Si trattava per lo più di case da contadini, specificamente definite tali ('da lavoratore') o dichiarate contenenti anche masserizie, oppure destinate a usi agricoli (stalla, magazzino, fienile, cantina, legnaia) o a rifugio temporaneo «per un bisogno per isgronbare se bisognasse per tempo di guerra»²⁹⁵.

Borgo San Giovanni

Una volta murato il borgo di San Pietro, l'abitato continuò a spingersi oltre il castello nuovo, formando il borgo di San Giovanni a est delle mura lungo la via Salaiola e a sud intorno al bivio con la via Vecchia Maremmana in direzione

²⁹⁰ «Et che ciascheduno sia tenuto et deba fare o fare fare a pietre et calcina o a mattoni uno canale o corritoio infino alla carbonaia della casa loro, la quale s'acosta a esso muro castellano, et ancora raonciare e fare raonciare il detto corritoio, si che libero et spedito per lo detto corritoio ire si possa, cioè quanto tiene la casa sua». *Statuti*, 47.

²⁹¹ *Ivi*, 47.

²⁹² ASF, *Catasto* 96, cc. 640r, 659r, 670r,

²⁹³ RISTORI, *Il 'Palazzo del comune'*, cit., p. 11.

²⁹⁴ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, pp. 338-340. Le mezze case sono state contate una sola volta.

²⁹⁵ La casa è la stessa in un angolo delle mura: ASF, *Catasto* 96, cc. 787r, 798r.

di Pogni o della Pieve. Le prime case si addossavano direttamente al muro castellano²⁹⁶, mentre le altre erano lambite dalla due vie pubbliche²⁹⁷. Il borgo corrisponde con ogni probabilità al gruppo di edifici intorno all'oratorio della Madonna Assunta²⁹⁸.

Poco fuori dal borgo si trovava un ospedale, dedicato al Crocifisso e gestito dalla compagnia di Gesù Pellegrino che aveva sede presso la pieve e si dedicava ai pellegrini di passaggio²⁹⁹. Esso compare per la prima volta nell'estimo del 1380-1383 con un patrimonio stimato di cinquanta fiorini d'oro³⁰⁰, che mezzo secolo dopo permetteva di stipendiare un prete³⁰¹. L'ospedale, detto anche della Pieve o di Romitorio, possedeva una casa nel castello nuovo per lo spedalingo³⁰² e diversi terreni nel popolo di San Giovanni³⁰³. Il patrimonio ne fu ancora aumentato alla fine del Quattrocento³⁰⁴, segno di una certa vitalità, ma un secolo dopo l'edificio appariva diruto³⁰⁵ e l'ospitalità esercitata in una casetta nel castello, di proprietà della Compagnia dal 1494³⁰⁶.

Verso sudovest si dirigeva la strada Traversa Romana, che collegava Monterappoli al fiume Elsa. In età moderna lungo di essa si era sviluppato il borgo di Vacchereccia³⁰⁷, che appare indicato chiaramente nel popolo di San Lorenzo nei documenti medievali mentre in quello della Pieve in età moderna³⁰⁸. I pochi edifici attestati nel Trecento avevano funzioni legate alla produzione agricola (chiusura) e alimentare (forno)³⁰⁹ o erano messi a rendita, come la casa che Benedetto di Lenzo dette in affitto a ser Agostino di Iacopo, cappellano della compagnia di San Lorenzo per nove lire annue³¹⁰.

All'inizio del Quattrocento Vacchereccia compariva come un borgo extramurale, innervato da un chiasso e costeggiato da qualche casa di modesto valore appartenente a monterappolesi³¹¹.

²⁹⁶ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 338.

²⁹⁷ ASF, *Catasto* 96, c. 557r.

²⁹⁸ SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori*, cit., p. 127.

²⁹⁹ AAF, *Visite pastorali* 04, c. 53r (1514).

³⁰⁰ ASF, *Estimo* 349, c. 46r.

³⁰¹ ASF, *Catasto* 425, c. 21r (1431).

³⁰² PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

³⁰³ A Cammimmi, Pozzale, Poggera, Campolivoli. ASF, *Catasto* 96, cc. 591r, 660v, 663r, 686r.

³⁰⁴ Quando ne era il rettore ser Bartolomeo di Francesco di Filippo. AAF, *Bastardello* 21, s.s. (1486); *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 11, n° 35.

³⁰⁵ «*Quomodo hospitale fuit olim dirutum*». AAF, *Visite pastorali* 16.01 (1590), c. 126v.

³⁰⁶ *Ivi*, 04, c. 53r (1514).

³⁰⁷ Così nella toponomastica attuale. Cfr. ASF, *Catasto Generale Toscano, Mappe, Empoli* 80.

³⁰⁸ GUERRINI-SIEMONI, *Il territorio empolese*, cit., pp. 288-289, alle lettere M), N).

³⁰⁹ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447 (1335).

³¹⁰ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 25r (1364).

³¹¹ ASF, *Catasto* 96, cc. 569r, 728r.

Borgo San Lorenzo

A nord del castello prosegue sinuosamente la via Salaiola lungo la quale si snoda il borgo di San Lorenzo³¹², dominato dall'ominima chiesa collocata su di un piccolo pianoro affacciato sulla Valdelsa.

Della chiesa originale³¹³ resta soltanto il fianco settentrionale, parzialmente nascosto dalla fabbrica della compagnia; il paramento originale, composto da mattoni di vario colore (dato dalle diverse cotture)³¹⁴, è inquadrato da due lesene e da una semplice cornice piatta e rivela una piccola aula, probabilmente absidata. Nella muratura presso lo spigolo orientale rinforzato per la costruzione della scarsella³¹⁵, sono stati successivamente inseriti due bacini ceramici decorati a cobalto e manganese³¹⁶, elementi decorativi che permettono la datazione del primitivo edificio all'inizio del XIII secolo, cioè non molto dopo l'edificazione della vicina Pieve e in piena età guidinga e di sviluppo del castello (non ancora *castellare*).

San Lorenzo compare per la prima volta nel 1254-1255 nel momento della sua vendita dai conti Guidi al comune di Firenze³¹⁷. In più di un'occasione il suo popolo venne ricordato per il suo contributo alle campagne militari fiorentine: nel 1260 contro Siena a Montepulciano e nel 1288 contro Pisa a Pontedera³¹⁸. Nonostante sia menzionato anche nelle *Rationes Decimarum* fin dal 1276-77, è difficile ricostruirne le reali capacità economiche perchè il suo reddito si trova compreso in quello della vicina Pieve di San Giovanni o delle chiese circostanti o non denunciato³¹⁹. A quel tempo, comunque, la chiesa do-

³¹² «Borgo di San Lorenzo, appiè della chiesa di San Lorenzo». *Ivi*, c. 696r.

³¹³ Sulla chiesa romanica, M. FRATI, *San Lorenzo a Monterappoli (Empoli)*, in *Chiese medievali della Valdelsa*, cit., vol. I, pp. 206-207; IDEM, *Chiese romaniche della campagna fiorentina. Pievi, abbazie e chiese rurali tra l'Arno e il Chianti*, con introduzione di G. Leoncini, Empoli, Editori dell'Acerò, 1997, pp. 198-199. Per il rilievo, N. ASTUTI, I. BARAGATTI, A. CIAPPI, R. RISPOLI, *Chiesa di S. Lorenzo a Monterappoli*, in *Il rilievo degli edifici: una metodologia didattica per l'istituto tecnico per geometri*, a cura di F. Violanti, Empoli, Neografica, 1983, pp. 85-87. Per il patrimonio artistico, SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori*, cit., pp. 124-126.

³¹⁴ FRATI, *Verso un atlante delle murature*, cit.

³¹⁵ La lesena originale è stata scucita per legarvi la nuova tribuna con la scarsella, che aveva tetto a una sola falda inclinata verso est.

³¹⁶ Chiamati così dai componenti dei colori blu e marrone tendente al viola. M. MENDERA CASOLI, *La decorazione con bacini ceramici in edifici religiosi e civili lungo il tratto valdelsano della via Francigena*, in *Storia e cultura della strada in Valdelsa nel Medioevo*, a cura di R. Stopani, San Gimignano-Poggibonsi, Centro Studi Romei, 1986, pp. 82-89: 85.

³¹⁷ *Documenti dell'antica costituzione*, cit., vol. II, pp. 67, 80, 131.

³¹⁸ Il 21 luglio 1260 Mergugliese di Rustichello promise 42 staia di grano a nome dei popoli delle chiese di San Lorenzo, Andrea e Jacopo a Monterappoli. *Il Libro di Montaperti*, cit., p. 106.

³¹⁹ LAMI, *Sanctae Ecclesiae*, cit., vol. I, p. 538; ILDEFONSO DA SAN LUIGI, *Delizie degli eruditi*, cit., vol. XIII, p. 250; *Rationes Decimarum*, cit., vol. II, p. 37, n° 745.

vette godere di buona salute, se all'inizio del secolo successivo le si sviluppava accanto (sul lato meridionale, vista l'orografia) un chiostro³²⁰.

Nel Trecento essa ricevette numerosi lasciti testamentari, che ne aumentarono il patrimonio. Nel 1362 Ferrante di Francesco, abitante del popolo di San Lorenzo, dispose di farsi seppellire in chiesa e di donarle dieci lire per l'acquisto di un messale³²¹. Allo stesso tempo lasciava un appezzamento di terra alla "*Sotietati Beate Marie que est in dicta ecclesia Sancti Laurentii*" rivelandocene così l'esistenza. A due anni dopo risale la prima notizia della compagnia di San Lorenzo e del suo cappellano, il fiorentino ser Agostino di Iacopo, che prendeva in affitto una casa in Vacchereccia per abitarvi³²². Altri quattro anni dopo, ma in modo episodico e fortuito, anche un ufficiale francese fece testamento in favore della chiesa, donandole un cero³²³.

Nel 1377 San Lorenzo poteva vantare numerosi beni³²⁴, fra cui una casa (già vecchia!) e un orto vicino alla chiesa, una vigna presso la Pieve data a mezzadria e altre terre a Rigolone, Vallisprandoli, Castro e a Renaio in pian d'Elsa per un valore di poco più di dieci fiorini. Per far fronte alle spese (ad esempio di festeggiamento con luci e bevande per quasi venti lire), si dovettero vendere dei terreni per oltre cento fiorini piccoli. Pochi anni dopo il patrimonio era salito a novantaquattro fiorini³²⁵.

³²⁰ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, c. 8v (1319).

³²¹ *Ivi*, 1980, c. 3r.

³²² *Ivi*, c. 25r (1364).

³²³ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1368 Luglio 20.

³²⁴ «I beni della chiesa di San Lorenzo a Monte Rapoli, detto piviere di Monte Rapoli / Una chasa vecchia a lato a la detta chiesa chon uno orto, val fitto staiora due di grano a soldi xv staioro – lire i soldi x / Un pezo di tera posta nel popolo di San Giovanni luogho detto A la Pieve, chanpia e vignata e ulivata chon canali da vino, a i e ii via, a iii Sandro d'Angelo, a iii Colto Bati e Bartolo Ricordi; lavorala a mezo Piero di Maso a rebufare, fitto staiora xxx di grano, a fiorini piccoli v il mogio – fiorini piccoli vi, soldi xviii / Un pezo di tera posta nel popolo di San Lorenzo luogho detto A Righolone, a i fosato, a ii fiume d'Ormicello, a iii Amadore Cheli, a iii l'erede di ser Berto Chanbiuzi; lavorala Giovanni Benuci, val fitto staiora vii di grano, a fiorini piccoli v il mogio – fiorini piccoli i, lire i, soldi xiii / Un pezo di tera posta in luogho detto Valisperandoli, a i via, a ii Bartolomeo di Vani, a iii Choverino Chanbiuzi e Marcho Tali, a iii Bartolomeo Banbelli e Riccho Martini; lavorala Bartolomeo di Vani, danne staiora vii di grano, a fiorini piccoli v il mogio – fiorini piccoli i, lire i, soldi xiii / Un pezo di tera posto in detto popolo, luogho detto In Chastro, a i via, a ii l'erede di messer Donato Adimari, a iii via, a iii l'erede d'Albizo Amadori; lavorala Giovanni Benucci al fito, staiora vi di grano, a fiorini piccoli v il mogio – fiorini piccoli i, soldi xviii / Un pezo di terra posta nel popolo di San Giovanni detto a Piano d'Elsa, luogho detto Il Renaio, a i fosato, a ii Bertieri Nicolai, a iii e iii Giovanni Bonciani; lavorala Nardo di Neri, val fitto staiora sei di grano, a fiorini piccoli v il mogio – fiorini piccoli i, soldi xviii / Somma fiorini piccoli x, lire vii, soldi 0 / Spese di detta chiesa / per fare la festa e chandelle e dar bere al popolo, in tuto lire xviii / Vendero a di xviii di genaio ad Antonio e Andrea di Stefano da Monte Rapoli un pezo di tera lavoratoia e vignata con una chaselina posta nel comune di Monte Rapoli luogho detto al Romitorio, costò fiorini piccoli setantacinque – fiorini piccoli lxxv / Vendero a di xx di genaio a Mazeo Salveti e Antonio di Tucio da Monte Rapoli un pezo di tera cho suo chonfini per prezo di fiorini piccoli trenta uno – fiorini piccoli xxxi». ASF, *Estimo* 340, c. 109r.

³²⁵ «*Ecclesia Sancti Laurentii a Monte Rappoli florenos nonaginta quatuor*». *Ivi*, 349, c. 79v (1380-1383).

Intorno al 1380 all'interno della piccola chiesa si trovavano quattro altari: oltre a quello maggiore, ve n'erano altri tre dedicati alla Madonna, a sant'Antonio e a san Paolo. Il primo, noto dal 1377, era dotato di beni (frutteto intorno al castello, vigne a Gombioli, terre nel piano d'Elsa, a Pogni e nel piano d'Orme) del valore di più di cinque fiorini piccoli³²⁶. Il secondo aveva beni (una casa nel castello e terre nel piano d'Ormicello) per più di otto fiorini nel 1377³²⁷ ma fu depauperato dagli ufficiali dei Preti, che li vendettero ai privati, costretti a restituirli nel decennio successivo³²⁸. Del terzo altare si hanno notizie solo dal 1382, quando fu arricchito con il lascito testamentario di Lippo di Stefano di ser Giovanni di alcuni appezzamenti di terra posti a Castagneto³²⁹. In chiesa, forse intorno a un quarto altare, si riuniva la compagnia di San Lorenzo, i cui beni erano stati indebitamente venduti dagli Ufficiali dei Preti nel 1377 e le furono restituiti nel decennio successivo³³⁰.

La chiesa di San Lorenzo fu visitata nel 1422 e trovata «*in omnibus et per omnia optime*»³³¹. A disposizione del rettore, Paolo di Giovanni da Castelfiorentino, si trovavano «*quinque calices quorum unus est totus argenteus aliis autem cum copis argenteis, unum tabernaculum deauratum, unum missale modernum, unum anteflōnarium antiquum, tres planete fulcite*». A quell'epoca gli altari erano cin-

³²⁶ «I beni dello altare di Santa Maria posta nella chiesa di San Lorenzo da Monte Rapoli / Un pezo di tera alborata posta a pie' del chastello di Monte Rapoli, a I fosso, a II Salvi Sanboni, a III Martello Tali, a IIII Simone Iacopi, a fare di mezo stiaia tre, a soldi xv lo stiaio – lire II, soldi v / Un pezo di tera vignata posta nel detto comune luogho deto Ghombioli, a I via, a II fosato, a fare di mezo, barili VI e VIII di vino, a fiorini piccoli tre il cogno – fiorini piccoli II, soldi VI / Un pezo di tera vignata posta in deto popolo e luogho, a I via, a II fosato, a III Chantino Domenichi, a fare di mezo un cogno di vino, vale fiorini piccoli tre – fiorini piccoli III / un pezo di tera posta nel deto comune nel Piano d'Elsa detto Corenaio, a I fosato, a II Iacopo Micheli, al III via, a fare di mezo, staiora III di grano, a soldi xv stiaio – lire II soldi v / Un pezo di tera lavoratora posta nel piano luogho detto A la Strada, a I la strada, a II la strada, a III Paolo Bencini, a fare di mezo, staiora tre, a soldi xv stiaio – lire II, soldi v / Un pezo di tera lavoratoia posta nel detto comune, luogho deto A Ponga, a I l'erede di Giovani di Megho, a II Lorenzo di Rosso Frescobaldi, a fare di mezo, stiaia due di grano, a soldi xv stiaio – lire I soldi x / Un pezo di tera campia posta nel detto comune nel Piano d'Orme luogho detto Aqua Salsa, a I via, a II l'erede di Bartolo Terghiurgo, a III il fiume d'Orme, a fare di mezo, staiora due – lire una, soldi x / somma fiorini piccoli v, lire x, soldi I». ASF, *Estimo* 340, c. 62v.

³²⁷ «MCCCLXXVII / I beni dello altare di Santo Antonio posto nella chiesa di San Lorenzo nel comune di Monte Rapoli / Una chasa posta nel chastello di Monte Rapoli, a I via, a II colto Bati, a III via, a IIII ser Giovani di Stefano, con certe condizioni / Un luogho insieme con vigna e tere lavoratoie e boschata posto nella detta villa, a I e II via, a III l'erede di Turo Salveti, a IIII l'erede di ser Gherardo Lapi e l'erede di Comaco Gianetti, è in tutto staiora IV / Un pezo di tera champia e lavoratoia posta in luogho detto nel Piano d'Ormicello, a I fiume d'Ormicello, a II la Pieve di Monte Rapoli, a III via, IIII Angelo di Michele, è in tuto staiora xv ½ / Lavora le dette terre Petrucio di Vanni a mezo, arebe fare fito staiora XI di grano, a fiorini piccoli v il mogio – fiorini VIII, lire I, soldi IIII / Dice avere spesa la detta chapella l'anno lire IIII». ASF, *Estimo* 340, c. 108v.

³²⁸ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1383 Agosto 18, 1383 Ottobre 5, 1384 Maggio 21, 1388 Dicembre 28.

³²⁹ ASF, *Diplomatico, Capitani d'Orsanmichele*, 1382 dicembre 27; *La Chiesa Fiorentina*, cit., p. 290.

³³⁰ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1383 Settembre 14, 1388 Dicembre 29.

³³¹ AAF, *Visite pastorali* 02.1, cc. 118r-119r. Il vicario ordinò di fare l'inventario entro un mese ma non sappiamo se sia stato obbedito.

que, essendovi stato nel frattempo istituito anche quello della Natività di Cristo. Presso quello di Santa Maria e Santa Margherita si riuniva una società laicale (probabilmente femminile) intitolata alla Madonna o alla Santa³³², che non aveva beni propri (salvo le candele accese in chiesa!) ma era guidata da prete Niccolò di Nello da Pontormo, che risiedeva a Monterappoli³³³ e officiava anche l'altare di Sant'Antonio. Quello di San Paolo aveva come rettore il lontano pievano di Fabbrica (San Miniato) ed era di patronato dei Niccoletti. Il nuovo altare della Natività era ben officiato e di patronato degli eredi di Michele Comacci (nome con cui talvolta viene ricordata la cappella). Nel Catasto è ricordata anche una compagnia di San Lorenzo, forse maschile³³⁴. I cappellani di San Lorenzo potevano godere di piccole rendite³³⁵: l'unica sufficiente a mantenere un prete era quella della Compagnia della Madonna, integrata da quella di Sant'Antonio (più di otto fiorini). La cappella di San Paolo aveva una casa nel castello, terre a Castagneto, al Prato e al Sodarello³³⁶, che le fruttavano poco più di un fiorino. L'altare della Natività garantiva più di tre fiorini al suo prete grazie ai possedimenti di Casavecchia, Pagnana, Pogni e Pian d'Orme³³⁷.

All'inizio dell'età moderna la chiesa si trovava in buone condizioni³³⁸, sostenuta dai parrocchiani, che erano patroni di quattro altari, e dai Capitani di Orsanmichele, che possedevano la cappella di San Paolo³³⁹. Intorno alla metà del Cinquecento, però, il nuovo prete Francesco Zandi, che si era insediato nel 1545, fu costretto a onerosi lavori di ristrutturazione alla casa³⁴⁰, trovata rovinata e vuota³⁴¹, e alla chiesa, povera nelle strutture, nei rivestimenti, negli infissi, negli arredi, nelle suppellettili e nella biancheria³⁴². Nelle visite pastorali successive al suo insediamento,

³³² ASF, *Catasto* 96, c. 769r.

³³³ Probabilmente nella «chasetta per abitazione del prete» nel castello: PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

³³⁴ ASF, *Catasto* 96, c. 795r.

³³⁵ *Ivi*, cc. 20v-21r (1431).

³³⁶ Per i confinanti, cfr. *ivi*, cc. 630r, 751r, 787r, 787v.

³³⁷ Per i confinanti, cfr. *ivi*, cc. 628r, 734r, 763r, 771v, 771v, 788r.

³³⁸ AAF, *Visite pastorali* 04, c. 53r (1514).

³³⁹ *La Chiesa Fiorentina*, cit., p. 290.

³⁴⁰ Probabilmente si tratta della stessa casetta di San Lorenzo dichiarata nel 1427: ASF, *Catasto* 96, c. 793r.

³⁴¹ «In casa non trovai masseritie nissuna e la casa tutto rovinata; e in essa ho fatto di nuovo il salotto co' la camera e cucina e la colombaia e restaurata tutta la casa; et lascio di masseritie per la detta casa uno legname di panche con sacconi in camera per il letto, uno tavolino e una tavola co' sua trespoli e 2 scabelli, una cassa panca e una cassetta quadra, due botticelle di otto in 10 barili e uno tinello». AAF, *Inventari*, 1589, c. 842; *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Lorenzo*, c. 4, n° 8.

³⁴² «La chiesa era spogliata di sciuatoì, tovaglie: lascio fornuti li altari di tovaglie, sciugatoì e palcotti 4 e 6 candellieri di legno e 8 candellieri di ferro 3, cioè che una d'ottone e 2 candellieri d'ottone co' loro lucenine, un pietra sagrata di paragone portatile, uno libro grande da cantar in cartapecora, e un altro in fogli reali per la quaresima e altri tempi, uno legio per detti libri, la tabella, il triangular per la fiuana santi, sei candellieri colla croce per l'altar maggiore, che mi costorono scudi sei ½; ho fatto la porta della chiesa, le panchette per le donne; ho amatonato la chiesa dal mezzo in su, fatto il coro pe' preti, li 2 moricciuoli per li huomini, rifatto il cavalletto

la situazione appare migliorata³⁴³ e nel 1560, in pieno clima di entusiasmo contro-riformista, il popolo, inquadrato nella compagnia di Sant'Antonio, ne aveva eretto la sede addossandola al fianco nord della chiesa³⁴⁴. Ai cinque altari se ne aggiunse uno nel 1530, dedicato alla Purificazione della Vergine Maria con tavola della *Madonna fra i santi Francesco e Lorenzo* «*que eget restauratione*» nel 1590, come le immagini lignee dei vecchi altari, ancora originali: quella di *Sant'Antonio* assai antica e conservata entro un tabernacolo, quella della *Natività* «*antiquissimam [...] deturpata et minus decentem*», quella dell'*Annunziata* «*antiquissime, sipario protecta*» e la «*tabula extincta absque cruce*» della *Conversione di San Paolo*, già considerata vetusta e più tardi indecente³⁴⁵. Alla fine del Cinquecento la chiesa aveva un aspetto convenzionale con la facciata a capanna con occhio³⁴⁶ mentre l'interno, con le pareti imbiancate e la copertura rifatta, era ingombro di altari e immagini: a destra quelli di San Paolo e di Sant'Antonio, a sinistra quelli dell'Annunziata e della Purificazione, presso la porta della sacrestia quello della Natività.

Nonostante il rinnovamento di due altari nel 1737 e il recente restauro della chiesa nel 1754³⁴⁷, nel 1777 se ne progettò il completo rifacimento, perché «molto piccola»³⁴⁸. I lavori furono eseguiti su iniziativa del parroco don Santi Benelli entro il 1826, quando restavano ancora da pagare i debiti³⁴⁹. Nonostante la proposta del pievano di alienare la chiesa, essa fu dotata di facciata e soffitto neoclassici dal Cantini nel 1865³⁵⁰.

Ai piedi della chiesa si sviluppava il borgo, di cui si hanno notizie dal 1372 quando monna Lapa vedova di Bartolo di ser Triccolo da Firenze, tornata a Empoli, donava a suo figlio Giovanni, che stava a Pisa dopo essere andato soldato a Napoli per cinque anni, una casa, vigne, campi e un'oliveta³⁵¹. Le sette case dichiarate al catasto del 1427 si affacciavano su di una piazza e su più strade che si intersecavano fra loro³⁵² nel pianoro sottostante la chiesa. Quasi tutte erano modeste (due casette, di cui una triste) o destinate a usi agricoli (due case da lavo-

sopra la porta, rifatto la campana grossa, che la trovai rotta, fatto il confessionale; ho fatto la sagrestia, compero il vasetto d'argento da tener il sagramento, compero uno calice grande, 3 pianete che una bianca e una rossa». *Ibidem*.

³⁴³ AAF, *Visite pastorali* 08.1, cc. 568v-570r (1568); 14, cc. 79v-82r (1575); 16.01 (1590), c. 126r.

³⁴⁴ AAF, *Filza di cancelleria*, 1569-1588, n° 311; *Visite pastorali* 16.01, c. 126r (1590).

³⁴⁵ *Ivi*, 17.1 (1599), c. 214r; SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori*, cit., pp. 124-125.

³⁴⁶ GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empoiese*, cit., p. 298.

³⁴⁷ *La Chiesa Fiorentina*, cit., p. 290; SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori*, cit., p. 125.

³⁴⁸ AAF, *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Lorenzo*, c. 3, n° 7.

³⁴⁹ AAF, *Lettere del governo*, 1826, n° 117; *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Lorenzo*, c. 6, n° 12.

³⁵⁰ SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori*, cit., p. 125. Le ultime importanti modifiche hanno riguardato la pavimentazione (1943) e l'altare dopo il Concilio Vaticano II. *La Chiesa Fiorentina*, cit., p. 290.

³⁵¹ ASF, *Estimo* 240, c. 472r.

³⁵² Una casa aveva ben tre affacci sulla via, un'altra dava su di una piazza vicinale: ASF, *Catasto* 96, cc. 696r, 771r.

ratore, una per le bestie, una con masserizie)³⁵³, come quella «dove stribocchiano i lavoratori» e quella «dove sono i palmenti da vendemmia»³⁵⁴, cioè un torchio da uva. Per la felice posizione, su di un pianoro diretto verso Empoli, questo borgo ebbe più fortuna degli altri e si ampliò alla fine del Medioevo, fino a ricevere delle fortificazioni alla moderna e un palazzo comunale in forme rinascimentali³⁵⁵.

Il popolo di San Lorenzo

Il territorio del popolo di San Lorenzo, compreso fra la fiumara dell'Elsa e la valle dell'Ormicello, è prevalentemente ondulato e solcato da fossi e rii (Cannoreta, Terraio, San Giusto, Grassellino, Cammimmi)³⁵⁶. Oggi la parte settentrionale è parzialmente coperta da un bosco ceduo ma nel Trecento il paesaggio doveva essere costituito quasi esclusivamente da campi coltivati, vigne e oliveti, come suggerisce la documentazione.

Nella zona collinare a ovest del capoluogo si trovava l'abitato sparso di Cimignano con case dotate di colombaia (da cui forse il toponimo La Torre), campi coltivati, piantagioni, orti e vigne³⁵⁷; all'inizio del Quattrocento il villaggio aperto era stato abbandonato ma ne restava stabile l'assetto produttivo³⁵⁸. A sud di Cimignano si stendeva la vallecola di Cammimmi ben irrigata nel Trecento da una rete di fossati e redole che distribuivano l'acqua del rio a vigne, campi piani e terre lavorative di proprietà dei Cantini e di altre famiglie del luogo³⁵⁹; nel secolo successivo³⁶⁰ la vocazione di questo sito, solcato dal rio Pescaia³⁶¹, restò quello di una terra ubertosa, destinata a piccole coltivazioni pregiate (uva e grano)³⁶² e a campi facilmente raggiungibili dal capoluogo, oggetto di apprezzati doni alle istituzioni religiose locali (le compagnie di Santa Margherita e di San Lorenzo, la Chiesa di San Piero, l'Ospedale del Crocifisso). A nordovest di Cimignano si stendeva il rio delle Palaie³⁶³, che dava nome a vasti appezzamenti di terra lavorativa

³⁵³ *Ivi*, cc. 732r, 771r; 79, c. 152r.

³⁵⁴ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

³⁵⁵ Il palazzo, a un piano fuori terra nel Cinquecento, ha strutture forse preesistenti a setti paralleli trasversali alla strada. GUERRINI-SIEMONI, *Il territorio empolese*, cit., p. 27; RISTORI, *Il 'Palazzo del comune'*, cit.

³⁵⁶ Per la confinazione cinquecentesca, GUERRINI-SIEMONI, *Il territorio empolese* cit., pp. 295-298.

³⁵⁷ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, cc. 14r (1363), 144v (1378).

³⁵⁸ ASF, *Catasto* 96, cc. 735r, 736r, 747r, 782r, 795r, 798r.

³⁵⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8744, cc. 77v, 78v (1326); 1980, 144r (1378).

³⁶⁰ ASF, *Catasto* 96, cc. 591r, 736r, 746r, 747r, 750r, 751r, 769r, 769v, 773r, 782r, 784v, 795r.

³⁶¹ *Ivi*, cc. 591r, 799r; GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empolese*, cit., p. 297.

³⁶² Una terra vignata e lavorata di sole 10 staiora poteva valere fino a diciotto fiorini. ASF, *Catasto* 96, c. 784v.

³⁶³ GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empolese*, cit., p. 297.

di un certo pregio³⁶⁴, e il Vignale, dove, oltre all'uva, si producevano grano e olive e si pascolavano gli animali³⁶⁵. Decisamente peggiore era la terra, «soda e trista», delle Pietrine, situate sotto la via di Poggimele³⁶⁶.

Nel quadrante settentrionale si trovavano due importanti insediamenti, la villa della Valle e il castello di Montepaldi, di cui converrà parlare separatamente al termine di questo paragrafo.

Subito a nord del borgo di San Lorenzo si trova la località Poggetto, dove può essere ragionevolmente collocato l'abitato del Poggio, noto solo dal 1427 quando vi si trovavano già cinque case³⁶⁷, se non sette, considerando altri due simili oronimi³⁶⁸. Uno di questi edifici era dotato di colombaia e canali vinari: l'aspetto turriforme lo caratterizzava anche alla fine del secolo successivo, quando apparteneva a ser Iacopo da Monterappoli insieme ad altre case e a un tabernacolo³⁶⁹. Quest'ultimo, probabilmente, era la «*cappella seu oratorium fornicatum satis pulcrum cum altare lapideo*» e con la *Pietà* dipinta sulla parete di fondo, visibile per una grata dai passanti nel 1590³⁷⁰.

Proseguendo sulla via Salaiola verso nord, si passava per Ferpaia dove, accanto alla *via publica*, si trovavano terre lavorative, olivate e sode³⁷¹. Prima di giungere al Terraio, si poteva deviare per Rimondino, dove i terreni più pregiati (grano e olivi) avevano piccole dimensioni e avevano attirato l'interesse di cittadini fiorentini. Qui il cereale raccolto veniva battuto sull'aia³⁷² ma conservato altrove, data l'assoluta mancanza di edifici agricoli³⁷³. Affacciato su San Giusto a Petroio e sulla valle dell'Arno, Castagneto, un tempo bosco da frutto, si prestava a coltivazioni di vite di qualità media³⁷⁴ o a pascolo³⁷⁵ per la durezza³⁷⁶ del suo terreno, sassoso e solo lambito da corsi d'acqua (il rio del Terraio). All'estremo confine settentrionale del popolo si trovavano le terre sode delle Poggiole³⁷⁷ e di Corniola, coltivate anche a vigna³⁷⁸.

³⁶⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 77v (1370); *Catasto* 96, c. 767r.

³⁶⁵ Forse a causa di questa funzione degradante, in età contemporanea il luogo fu chiamato Vignacce. *Ivi*, cc. 735r, 769r; *Catasto Generale Toscano, Mappe, Empoli* 93.

³⁶⁶ ASF, *Catasto* 96, c. 736r; *Catasto Generale Toscano, Mappe, Empoli* 92.

³⁶⁷ ASF, *Catasto* 96, cc. 519r, 589r, 623r; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, pp. 339, 340.

³⁶⁸ Poggio de' Faretti e Poggio dei Guidotti, dove si trovava una casa del valore di venticinque fiorini destinata ad abitazione e magazzino. ASF, *Catasto* 96, cc. 575r, 771r.

³⁶⁹ GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empoiese*, cit., pp. 296-298.

³⁷⁰ AAF, *Visite pastorali* 16.01, c. 126r (1590).

³⁷¹ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1383 Agosto 18, 1384 Maggio 21.

³⁷² ASF, *Catasto* 96, c. 768r.

³⁷³ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 115r (1374); *Catasto* 96, cc. 589r, 710r, 733r, 768r, 771v, 799r.

³⁷⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 45v (1327); 1980, c. 144r (1378); *Catasto* 96, cc. 714r, 731r, 782r, 787v, 787v, 795r. il prezzo medio della terra era di un fiorino a staioro.

³⁷⁵ ASF, *Catasto* 96, c. 787v.

³⁷⁶ Sodo: *ivi*, cc. 736r, 748r, 750r, 750r, 773v.

³⁷⁷ *Ivi*, cc. 735r, 736r.

³⁷⁸ *Ivi*, c. 747v. Viene il dubbio che si tratti di un errore di localizzazione.

Nel settore nordorientale si trovavano Casa Vecchia, sopra Casenuove-Pozzale, e Pagnana, le cui prime notizie risalgono al 1427. A Casa Vecchia, toponimo che rivela una certa antichità d'insediamento, si trovava un podere con una casetta come stalla³⁷⁹ e terre variamente coltivate (vignata e campia) o troppo dure per esserlo (soda e botri), circondate da proprietà degli altari di San Lorenzo³⁸⁰. Anche a Pagnana si assiste a un tipo integrato di agricoltura, caratterizzato da campi a grano, vigne, uliveti, incolti e broti³⁸¹. Fra queste due località scorre il rio dei Baci, intorno al quale forse si possono collocare Bacigno, luogo di vigne e terreni da dissodare³⁸², e Lobaco. Qui si trovavano colture miste fin dal Trecento³⁸³: dai terreni arati, adatti ai cereali, a quelli coltivati a legumi, probabilmente a riposo, dalle vigne ai sodi infruttiferi, a cui nel Quattrocento³⁸⁴ si aggiunsero ulivi e pascoli e si cercò di sfruttare anche i pendii verso i corsi d'acqua piantandovi delle viti³⁸⁵.

La parte pianeggiante del popolo a ovest del castello veniva detta Piano o Fiumara d'Elsa³⁸⁶, a memoria della situazione idrograficamente instabile e del terreno paludoso che connotavano quest'area fino al Duecento. Delle variazioni del corso del fiume resta il ricordo nei toponimi Elsa Morta³⁸⁷ e, forse, Gorgo³⁸⁸. La fiumara o *Fumaia*, nota con questo nome fin dal XII secolo, era caratterizzata da terreni fertili (terre campie o lavorative) contornati da fossi e vie e compresi tra il fiume e la strada Francigena³⁸⁹. Più esattamente, quest'area doveva corrispondere al pianoro del Grassellino a nord dell'attuale via Bronciani (deformazione di Bonciani, nome di un antico proprietario)³⁹⁰. Terre arative o lavorative erano anche quelle del Pero, microtoponimo della *Fummaia*³⁹¹, e delle Giunchete nel Piano d'Elsa³⁹², località entrambe lungo la strada pubblica.

³⁷⁹ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

³⁸⁰ ASF, *Catasto* 96, cc. 763r, 771v.

³⁸¹ *Ivi*, cc. 716r, 732r, 734r, 763r, 764r, 771v, 793r.

³⁸² *Ivi*, cc. 715r, 767r.

³⁸³ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 6v (1319); 1980, c. 15v (1363).

³⁸⁴ Il valore di questi terreni era mediocre. ASF, *Catasto* 96, cc. 589r, 623r, 630r, 711r, 732r, 734r, 793r, 802r.

³⁸⁵ Vigne si trovano lungo il botro o con il «rio in mezzo, è stata soda». *Ivi*, cc. 589r, 793r.

³⁸⁶ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 14r (1363).

³⁸⁷ ASF, *Catasto* 96, c. 782r. L'attuale toponimo Case Bisarno suggerisce uno sdoppiamento del corso del fiume in quel punto.

³⁸⁸ *Ivi*, cc. 788r, 793v.

³⁸⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, cc. 14r (1363), 50r (1367), 144v (1378); *Catasto* 96, cc. 577r, 773r, 795r.

³⁹⁰ «beredum Francisci Bonciani». ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 14r (1363). Un altro famoso proprietario fu il capitano Cantino: *ivi*, c. 144v (1378).

³⁹¹ *Ibidem* (1378); ASF, *Catasto* 96, cc. 577r, 746r, 748r, 749r, 773r, 782r.

³⁹² ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, cc. 3r (1362), 109v (1373), 144r (1378); *Catasto* 96, c. 773r.

In realtà, la pianura era solcata da due tracciati: la strada e la 'stradella'³⁹³. Lungo la prima si trovavano località come Prato, dove le terre lavorate o ancora da dissodare, gli oliveti e le vigne avevano attirato l'attenzione anche dei cittadini o erano confluite nel patrimonio degli enti religiosi locali³⁹⁴, Rialto, caratterizzata da terre campie e lavorative di medio valore leggermente sollevate rispetto al piano³⁹⁵, Monzone, con coltivazioni più variegate (campi e vigne dove la terra era più soda)³⁹⁶, o, più semplicemente, Strada, leggermente rilevata rispetto ai ricchi coltivi sottostanti³⁹⁷. Essa corrispondeva al tracciato pedecollinare fra Brusiana e Sant'Andrea, che, correndo alla quota di circa 40 mslm, si teneva in sicurezza dalle acque dell'Elsa, più basse di 5-10 m. Di questa strada – che possiamo interpretare come il diverticolo autunnale e primaverile della via Francigena sulla riva destra – restano tracce di pavimentazione a ciottoli nell'attuale via di Grassellino per alcune decine di metri.

Il secondo tracciato, noto almeno dal 1326 e già declassato a semplice via³⁹⁸, costeggiava terreni piani che un tempo erano occupati dai meandri del fiume, come testimonia il toponimo Renaio, dove i campi coltivati a grano avevano un grande valore³⁹⁹. Non a caso qui si concentrava la proprietà degli enti religiosi e dei notabili locali⁴⁰⁰ e non c'è quasi attestazione di opere idrauliche (fossati) grazie alla naturale fertilità della terra.

A est di Monterappoli si stende il Piano d'Orme, vocabolo che poteva comprendere anche la vallecola dell'Ormicello. I campi che si affacciavano sotto la Farfalla sul corso del torrente principale, che faceva da confine con la curia di Pontorme, erano spesso lambiti da una via, probabilmente quella che, scendendo da Monterappoli, passava sotto Casa Vecchia. Più in basso si stendevano i campi coltivati a grano di Acqua Salsa, del Piano e di Pereta, in mano alla Chiesa, alla Compagnia e agli altari di San Lorenzo⁴⁰¹. Più in alto si trovava Fonte a Orme, dove nel Trecento i contadini impegnati a lavorarvi i campi risiedevano ancora in una capanna⁴⁰² mentre all'inizio del Quattrocento le colture miste (grano, vite,

³⁹³ *Ivi*, cc. 769v, 788r.

³⁹⁴ *Ivi*, cc. 630r, 674r, 735r, 736r, 771v, 787v.

³⁹⁵ ASF, *Notarile Antecosimiano*, 1980, cc. 51r (1367), 166r (1383), ASF, *Catasto* 96, cc. 731r, 749r, 773r.

³⁹⁶ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 144v; *Catasto* 96, cc. 731r, 746r, 773r.

³⁹⁷ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 4r (1378); *Catasto* 96, cc. 609r, 641r, 748r.

³⁹⁸ «via sive stradella». ASF, *Notarile Antecosimiano* 8744, c. 77v (1326).

³⁹⁹ A «Stradella o Renaio», i terreni di 18 staiora valevano fino a 45 fiorini. ASF, *Catasto* 96, c. 784v.

⁴⁰⁰ La chiesa di San Lorenzo, l'oratorio di San Pietro, Comaccio di Giannetto, ser Gherardo di Lapo, i Bonciani. ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, cc. 3r (1362), 14r (1363); *Catasto* 96, cc. 641r, 747r, 769v, 784v, 799r.

⁴⁰¹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, cc. 15v (1363), 25v (1364); *Estimo* 340, c. 62v (1377); *Catasto* 96, cc. 788r, 802r.

⁴⁰² ASF, *Notarile Antecosimiano* 8744, c. 79v (1326).

ulivo) erano coltivate da famiglie diverse⁴⁰³.

A monte e sinistra dell'Orme scorre il torrente Ormicello con i suoi campi lavorati a Piano⁴⁰⁴, Rigolone⁴⁰⁵, Chiasso⁴⁰⁶, Presalpa⁴⁰⁷ e Ricovero⁴⁰⁸. Alle Ripe, sotto il Crudele a est della Pieve, si trovava un podere con casa da lavoratore ormai disabitata nel Quattrocento⁴⁰⁹. Qui i terreni erano lavorati a grano e a vite, anche su terrazzamento, e avevano un valore variabile secondo la posizione⁴¹⁰.

Il territorio di San Lorenzo si proiettava sulla riva destra del torrente a Scorzano, dove si trovavano terreni lavorati, sodi e a pascolo⁴¹¹. I documenti riferiscono a questo popolo anche una casa da lavoratore e terre in località di Montemagnoli⁴¹², ancora un po' più a valle ma ormai nel comune di Pontorme⁴¹³, così come le case da lavoratore del Pozzale, nel popolo di San Giusto nel comune di Empoli⁴¹⁴.

Molte località citate dai documenti restano da identificare ma il loro etimo rivela un paesaggio modellato dall'acqua e dall'uomo, un mosaico di colture e superfici punteggiato dai manufatti. I corsi d'acqua minori erano definiti nel tratto pianeggiante 'rii' e irrigavano terre generalmente lavorative⁴¹⁵. A monte, invece, l'erosione produceva profondi avvallamenti detti 'botri', più adatti a vigne⁴¹⁶, piantagioni⁴¹⁷ e oliveti⁴¹⁸.

La morbida ondulazione delle colline, incessantemente e profondamente modificata dall'azione dell'acqua, era inasprita da bruschi passaggi di quota, espressi dagli oronimi. Sulle sommità, bacciate dal sole ma non dall'acqua, si optava per vigneti (a Montesecco)⁴¹⁹ o per la costruzione della casa da lavoratore del podere (a Monteribuolo)⁴²⁰. Sui pendii, detti 'coste', il terreno, di minor qualità⁴²¹,

⁴⁰³ ASF, *Catasto* 96, cc. 733r, 768r, 793r, 798r.

⁴⁰⁴ ASF, *Estimo* 340, c. 108v (1377); *Catasto* 96, cc. 734r, 793r.

⁴⁰⁵ ASF, *Estimo* 340, c. 109r (1377).

⁴⁰⁶ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 144v (1378); *Catasto* 96, cc. 729r, 771r.

⁴⁰⁷ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1383 Settembre 14.

⁴⁰⁸ ASF, *Catasto* 96, c. 793r.

⁴⁰⁹ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

⁴¹⁰ Otto fiorini per sei staiora di terreno piano, per undici di terreno prodato. ASF, *Catasto* 96, cc. 727r, 732r, 771r, 798r.

⁴¹¹ *Ivi*, cc. 630r, 613r.

⁴¹² *Ivi*, cc. 771r, 799r; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

⁴¹³ FRATI-SANTINI, *Gli Statuti di Pontorme*, cit., p. 126.

⁴¹⁴ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447; vol. III, p. 339.

⁴¹⁵ ASF, *Catasto* 96, c. 748r.

⁴¹⁶ Botra: *ivi*, c. 747r. Botro Rotto: *ivi*, c. 782r.

⁴¹⁷ Botro Pellicce: ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 144v (1378); *Catasto* 96, c. 773v.

⁴¹⁸ Botro Rotto: *ivi*, c. 750r.

⁴¹⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 14r (1363).

⁴²⁰ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

⁴²¹ Solo un fiorino per sei staiora. ASF, *Catasto* 96, c. 612r.

era lasciato sodo⁴²², a bosco o a pascolo⁴²³, o coltivato a vigna⁴²⁴ o uliveto⁴²⁵ o a cereali⁴²⁶. In piano si trovavano terre più fertili, adatte a orti (nel Fondo)⁴²⁷, grano (a Valisperandoli⁴²⁸ e alle Lame⁴²⁹) o piantagioni (a Pianale)⁴³⁰.

Spesso i toponimi ricordano la qualità presente o passata dei terreni e delle coltivazioni. Alcuni luoghi soffrivano l'aridità, come Monte Secco, adatto alla vite⁴³¹, o Petriccia, ridotto a pascolo⁴³². Altri erano stati riconvertiti, come Orto Vecchio a piantagione⁴³³ e Campo Rifertoli a vigna⁴³⁴. Il vasto Colto di Marco poteva ospitare nei suoi 15 staiora più colture⁴³⁵. A Vigna Pisana crescevano ancora le viti⁴³⁶. Gli antichi boschi (le Cetine) erano ora soppiantati da campi di grano e vigne ma rimanevano in parte da tagliare o dissodare⁴³⁷. Le vecchie alberete (Tignimicheto) lasciavano il posto a oliveti, campi seminati e piantagioni⁴³⁸.

L'approvvigionamento dell'acqua, risorsa fondamentale non sempre disponibile, favoriva la coltivazione in luoghi orograficamente e pedologicamente problematici. A Fonte Amara⁴³⁹ e a Fonte ai Venti (o a Sole)⁴⁴⁰ le vigne sfruttavano terreni altrimenti inutilmente sodi. Al Pozzo della Valle il bosco arretrava di fronte al dissodamento e alla semina a grano⁴⁴¹.

Alcuni toponimi alludono a chiusure dei terreni a protezione delle colture o degli animali da allevamento. Ad Aia o Castro si coltivavano il grano e l'uva⁴⁴² e i contadini vi risiedevano stabilmente, prima in una capanna⁴⁴³ e poi in una casa⁴⁴⁴. A Cafaggio si stendevano campi, vigneti e terreni da dissodare⁴⁴⁵. Al Rinchiuso la terra

⁴²² *Ivi*, cc. 612r, 746r.

⁴²³ *Ivi*, c. 769v.

⁴²⁴ *Ivi*, cc. 769v, 784v, 788v.

⁴²⁵ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 166r (1383); *Catasto* 96, c. 769v.

⁴²⁶ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 144r (1378); *Catasto* 96, cc. 729v, 795r.

⁴²⁷ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447 (1339).

⁴²⁸ ASF, *Estimo* 340, c. 109r (1377).

⁴²⁹ ASF, *Catasto* 96, c. 799r. Il toponimo indica la presenza di specchi d'acqua.

⁴³⁰ *Ivi*, c. 746r.

⁴³¹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 14r (1363).

⁴³² ASF, *Catasto* 96, c. 731r.

⁴³³ *Ivi*, c. 750r.

⁴³⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 14r (1363).

⁴³⁵ «terra lavorata arborata vignata». ASF, *Catasto* 96, c. 782r.

⁴³⁶ *Ivi*, c. 744r.

⁴³⁷ *Ivi*, cc. 674r, 747r, 798r.

⁴³⁸ *Ivi*, cc. 735r, 736r, 782r.

⁴³⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, cc. 77v (1370), 166r (1383); *Catasto* 96, cc. 701r, 731r, 748r.

⁴⁴⁰ *Ivi*, c. 767r.

⁴⁴¹ *Ivi*, c. 799r.

⁴⁴² ASF, *Estimo* 340, c. 109r (1377); *Catasto* 96, cc. 714r, 733r, 744r, 768r.

⁴⁴³ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447 (1335).

⁴⁴⁴ ASF, *Catasto* 96, c. 744r.

⁴⁴⁵ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8744, c. 79v (1326); *Catasto* 96, cc. 699r, 764r, 793r.

lavorativa si alternava a quella alberata⁴⁴⁶. Il Serraglio era tenuto a olivi e campi⁴⁴⁷.

Talvolta gli edifici isolati lasciavano tracce di sé. Intorno ad essi spesso si trovavano colture diverse, secondo la consuetudine del sistema poderale, come a Casa Corboli⁴⁴⁸, Case Gosi⁴⁴⁹ e Chioistro, dove la casa documentata nel 1326⁴⁵⁰ sembra essere scomparsa un secolo dopo⁴⁵¹. Su terreno sodo sorgeva Fornace⁴⁵², dove probabilmente si era trovato uno stabilimento per produrre calce (dai sassi) o terracotta (dall'argilla).

Di tanti luoghi sfuggono significato e posizione: i campi di Bonfato⁴⁵³, Capaccia⁴⁵⁴, Coiato⁴⁵⁵, Gaiazzo⁴⁵⁶, Giubaria⁴⁵⁷ e Morsatti⁴⁵⁸, le vigne di Capaccia⁴⁵⁹, Crugnana⁴⁶⁰, Cupii⁴⁶¹, Gaiazzo⁴⁶² e Gombioli⁴⁶³, gli oliveti di Giubaria⁴⁶⁴, l'oscuro botro di Fettuccia⁴⁶⁵.

Ugualmente, di molte case non si conosce l'ubicazione ma la generica indicazione "nel popolo di San Lorenzo" fa pensare a case isolate destinate all'abitazione dei coltivatori e alla conservazione degli attrezzi e dei prodotti agricoli. Su ventuno edifici di proprietà di abitanti di Monterappoli⁴⁶⁶, cinque erano definiti 'casette'⁴⁶⁷, due erano costruiti di terra⁴⁶⁸ e uno stava per cadere⁴⁶⁹. Per lo più si trattava dell'abitazione del proprietario, spesso accompagnata dal magazzino per le masserizie e, più raramente, da stalle⁴⁷⁰ o frantoi per l'olio⁴⁷¹.

⁴⁴⁶ *Ivi*, c. 767r.

⁴⁴⁷ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 15v (1363).

⁴⁴⁸ ASF, *Catasto* 96, cc. 748r, 749r.

⁴⁴⁹ *Ivi*, cc. 731r, 748r.

⁴⁵⁰ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447.

⁴⁵¹ ASF, *Catasto* 96, c. 728r.

⁴⁵² *Ivi*, c. 773v.

⁴⁵³ *Ivi*, c. 782r.

⁴⁵⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 166r (1383).

⁴⁵⁵ ASF, *Catasto* 96, c. 744r.

⁴⁵⁶ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 144r (1378).

⁴⁵⁷ ASF, *Catasto* 96, cc. 735r, 747r, 749r.

⁴⁵⁸ *Ivi*, c. 746r.

⁴⁵⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 166r (1383).

⁴⁶⁰ ASF, *Catasto* 96, c. 773v.

⁴⁶¹ *Ivi*, c. 728r.

⁴⁶² ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 144r (1378).

⁴⁶³ «Beni dello altare di Santa Maria posta nella chiesa di San Lorenzo da Monte Rapoli»: ASF, *Estimo* 340, c. 62v (1377).

⁴⁶⁴ ASF, *Catasto* 96, cc. 735r, 747r, 749r.

⁴⁶⁵ *Ivi*, c. 769v.

⁴⁶⁶ *Ivi*, cc. 674r, 710r, 711r, 712r, 716r, 727r, 751r, 752r, 763r, 765r, 766r, 783r, 787r, 793r, 795r, 799r, 802r, 803r.

⁴⁶⁷ *Ivi*, cc. 752r, 765r, 781r, 793r, 795r.

⁴⁶⁸ *Ivi*, cc. 712r, 795r.

⁴⁶⁹ *Ivi*, c. 710r.

⁴⁷⁰ *Ivi*, c. 795r.

⁴⁷¹ *Ivi*, c. 803r.

Una lottizzazione medievale: dalla villa della Valle al nuovo castello di Montepaldi

A nordovest del castello, lungo la strada per Montepaldi, si trovava il villaggio della Valle, che nella prima metà del Trecento contava almeno tre case⁴⁷². Nella seconda metà del secolo le attestazioni di edifici aumentano, salendo ad almeno dieci. Si trattava del gruppo di case con portico, piazza, forno e cortile di Antonio di Turello e Cantino di Niccolò⁴⁷³, di una di proprietà di Raniero di Giotto di Fantone⁴⁷⁴, di un gruppo di tre case contigue affacciate su di una piazza e dotate di aia, forno e portico appartenenti ai fratelli Matteo, Niccolò e Cantino di Domenico di Cantino⁴⁷⁵, di altre due di Matteo prospettanti sulla piazza⁴⁷⁶ e delle case con orto e piazza comune di Benedetto di Lenzo di Giaco⁴⁷⁷. Le confinazioni intrecciate e il comune affaccio sulla piazza fanno pensare a un nucleo abitato molto compatto e introverso, che ben rifletteva gli stretti rapporti di vicinato fra le famiglie residenti (i Cantini, i Lenzi o Giachi, i Turi, i Moriconi...). Intorno al villaggio si stendevano le terre «*ipsorum della Valle*». Esse appaiono tutte di grande pregio⁴⁷⁸, coltivate a orto, vigna, oliveta e, a Ripa, ad albereta⁴⁷⁹.

Nel giugno del 1376 gli abitanti del villaggio decisero, con il permesso degli Ufficiali delle Castella, di costruire una fortezza sulla vicina collina di Montepaldi e trasferirvisi⁴⁸⁰.

⁴⁷² PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447 (1323, 1339).

⁴⁷³ «*domum cum porticu et platea comunis, furno et curia comunis cum heredibus Cantini Niccoli et orto retro ipsam domum posito*» confinante con la «*platea et via vicinalis et heredum Cantini Niccoli*». ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 14r (1363).

⁴⁷⁴ *Ivi*, c. 77v (1370).

⁴⁷⁵ *Ivi*, c. 144r (1378). Per la casa di Cantino, cfr. ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1383 Ottobre 5.

⁴⁷⁶ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, cc. 144r-144v (1378).

⁴⁷⁷ «*contigues ad unum se tenentes, cum orto et platea comunis*». *Ivi*, c. 166r (1383).

⁴⁷⁸ *Ivi*, cc. 77v (1370), 144r-144v (1378), 166r (1383); ASF, *Estimo* 340, c. 108v (1377).

⁴⁷⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 14r (1363).

⁴⁸⁰ «*Castri Montis Paldi conditus [a margine] / In Christi nomine amen. Anno ab eius incarnatione millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, indictione quartadecima, die decimoquinto mensis iunii. Actum in comitatu Florentie in populo Sancti Laurentii de Monte Rappoli presentibus testibus ad hec vocatis habitis et rogatis Niccholao Bertieri Niccholai et Corso Ciandrini, ambobus populi Sancti Laurentii de Monte Rappoli, et Petro Benuccii populi Sancti Sefani comunis Burgis Sancte Floris et aliis pluribus subscriptis. Pateat omnibus evidenter hoc publicum instrumentum inspetturum quod convenientibus in unum omnibus infrascriptis de domo stantibus Battaglieriis de Valle Montis Rappoli et populi Sancti Laurentii ob infrascriptam affirmationem, deliberationem, declarationem et conditus celebratus, quorum nomina sunt infrascripta, videlicet: / Cantinus et Matheus, fratres filii condam Dominici Cantini Niccholi Giudicantis Battaglierii, pro se ipsi et pro Niccholao Dominici eorum fratre ex utroque parente pro quo promiserunt de rato et ratificatione et facere et curare ita et taliter omni exceptione iure vel fatto remotis quam dictus niccholauis tempore quo erit legitime etatis ratificabit prefatum conditum et omnia in eo continentur et contra non venit pro se vel aliud sub infrascripta pena sollempni promissa in singulis capitulis prefati conditus conmittenda pro una domo et dimidia alterius domus fundanda et construenda in infrascripto bedificio constructo et bedificato in proxima declaratione et designanda ex parte una et / Gregorius et Bernardus fratres filii condam Antoni Turelli Niccoli Giudicantis Battaglierii*

pro una domo et dimidia alterius domus ex parte alia / Saldente et Miglore fratres filii condam Niccholuccii Turelli Niccoli Giudicantis Battaglerii pro se ipsis et Stefano eorum fratre filio detti Niccholuccii, pro quo promiserunt de rato et ratificatione et facere et curare, ita et taliter omni exceptione, iure vel factis remotis, quam dictus Stefanus tempore quo erit legiptime etatis ratificabit prefatum conditum et omnia in eo continentur et ab hiis dependere pro una domo et dimidia alterius domus ex parte alia / Leonardus, Iohannes, Turellus et Bonaiutus fratres filii condam Pieri Turelli Niccoli Giudicantis Battaglerii pro duabus domibus fundandis ut supra ex parte alia / Franciscus, Laurentius et Paolus fratres filii condam Tomasii Francisci Turelli Niccoli Giudicantis Battalerii pro una domo et dimidia alterius domus fundandi ut supra ex parte alia / Benuccius et Lemmus fratres filii condam Michelis Tuccii Nuti pro duabus domibus fundandis et construendis ut supra ex parte altera / Paolus condam Narducci Benuccii Nuti pro una domo fundanda ut supra ex parte alia / Marchus condam Turi Baldi et Laurentius eius filius, consensu et iussu ditti Marchi illa sub illa pena ibidem presentis et eidem in omnibus et singulis infrascriptis contentis, pro una domo ut supra ex parte alia / Pierus condam Moriconis Pieri Sanguigni Battaglierii et Stefanus eius filius, consensu et iussu ditti sui patris ibidem presentis et consentientis, pro una domo et dimidia alterius domus ut supra ex parte alia / Lippus condam Vannis Sanguigni Battaglierii pro se ipso et nomine eius filio, pro quo promisit derato et quod in perpetuum non veniet contra, pro una domo ex parte alia / Lentius condam Mei Sanguigni Battaglerii pro una domo fundanda ut supra ex parte alia / pro Sanguigno filio condam Andreucci Sanguigni Battaglerii pro quo promisit idem Lentius de rato et facere et curare, ita et taliter quod ad inplebit ex eo mandabit omnia illa sub illa pena pro una domo et dimidia alterius domus fundandis ut supra ex parte alia / Pierus condam Iachi Cambi et Benedittus condam Lonci Giachi Cambi condam Sanguigni Battaglerii pro duabus domibus fundandis et construendis ut supra ex parte altera / volve lector pro sequela [a margine] | Ave Maria [a margine] / Ad honorem et laudem omnipotentis Dei et gloriose Virginis Marie eius matris et beatorum Iohannis Baptiste et Evangeliste et Laurentii Martiris patroni nostrorum et totius celestis curie ad honorem, magnificentiam et exaltationem alme triumphalis civitatis Florentie et totius partis Guelforum Ytalie et quorumcumque aliorum locorum venientur ad augmentum et magnificentiam omnium sanctorum et ipsorum adberentum et amicorum et confusionem omnium ipsorum emulorum prenominati omnes suprascripti intuentes ad deliberationem declarationem hinc noviter concessam et sollepniter celebratam pro offitio et Officialibus Castrorum civitatis Florentie cuiusque comitatus, fortie et districti super fundatione constructione et hedificatione fortillitie seu castri fiendi Deo dante per scriptos super podio Montis Paldi posito et confinato et situato in populo Sancti Laurentii plebato Sancti Iohannis de Monte Rappoli, cui podio undique filiorum de Battaglieriis et arce et quod hoc cedit in subsidium supradictorum omnium et aliorum de dicta domus et stirpe de stantibus Battaglieriis et omnium amicorum firmaverunt deliberaverunt et declaraverunt inter se et omni via, iure et modo, quibus magis et melius potuerunt, ad infrascriptas conventiones pro causa dicte scripte partes et qualibet earum ad invicem et vicissem de venere, videlicet quod pro tuitione et statu dictorum contrahentium et rerum et bonorum eorum nec non pro tuitione et statu hominum predictorum locorum ibidem circumstantium et ne quis hostilis incursum possit eis de cetero ob esse et seu ipsorum predictas bona et res in aliquo dampnificare super dicto podio Montis Paldi hedificare seu restituere et reponere castrum et fortillitiam cum muro seu stercato et foveis et aliis ad fortillitiam pertinentibus acte hostales in cursus pro pulsare et predictas res et bona meri existentes ab omni hostili incursione et invasione tueri et defendere et intra dictum castrum et fortillitiam per supradictos contrahentes construantur et hedificentur domus apte ad habitandum sumptibus et expensis dictorum contrahentium sub infrascriptis positis conventionibus et modis, videlicet quod quilibet ex predictis partibus quatenus super in eis et circa eas descriptum et spacificatum est teneatur et debeat loco modo et forma declarandum et spacificandum per infradictos Pierum, Marcum, Lemmum, Benedittum et Cantinum, vel maiorem partem ipsorum, ut dicetur hedificare intra dictum castrum et fortillitiam do-

Ciascuna famiglia, tutte del casato dei Battaglieri⁴⁸¹, avrebbe avuto diritto a una o più case: Cantino e Matteo di Domenico di Cantino di Niccolò di Giudicante di Battagliero a una e mezzo, Gregorio e Bernardo di Antonio di Turello di Niccolò di Giudicante di Battagliero a una e mezzo, Saldente, Migliore e Stefano di Niccoluccio di Turello di Niccolò di Giudicante di Battagliero a una e mezzo, Leonardo, Giovanni, Turello e Bonaiuto di Piero di Turello di Niccolò di Giudicante di Battagliero a due, Francesco, Lorenzo e Paolo di Tomasio di Francesco di Turello di Niccolò di Giudicante di Battagliero a una e mezzo, Benuccio e Lemmo di Michele di Tuccio di Nuto a due, Paolo di Narduccio di Benuccio di Nuto a una, Marco di Turo di Baldo a una, Piero di Moricone di Piero di Sanguigno di Battagliero a una e mezzo, Lippo di Vanni di Sanguigno di Battagliero a una, Lenzio di Meo di Sanguigno di Battagliero a una, Sanguigno di Andreuccio di Sanguigno di Battagliero a una, Duto di Bonaccio di Gano di Sanguigno di Battagliero a una e mezzo, Piero di Giaco di Cambio di Sanguigno di Battagliero a due. In totale erano previste venti case per quattordici famiglie, da realizzare all'interno del castello: dietro ciascuna, corrispondentemente alla loro larghezza, doveva essere costruito un muro o uno steccato e un vallo o un fossato. A discrezione di Piero di Moricone, Marco di Turi, Lemmo di Michele, Benedetto di Lenzio e Cantino di Domenico, provveditori per tutta

mus et domos unam et plures in totum et seu in partem ut super eis ascripte sunt et post eas murum castellanum sive stecatum et vallum sive fossatum quatenus contegit per ipsarum domorum fiendarum latitudinem. Et promiserunt et convenerunt dicte partes sibi ad invicem et vicissim videlicet una pars alteri et ergo sollempni stipulanti intervenienti pro dicta omnia et singula facere exequi et explicantur et perficere modo, forma, arbitro, tempore, termino statuendis et declarandis per providos viros / Pierum Moriconis / Marchum Turi / Lemum Michelis / Benedictum Lencii / Cantinum Dominici / eorum consortes participes in constructione et bedificatione fortillitie antedecte et sumitur eorum et seu maioris partis ipsorum ut predicti aliis absentis, mortis, remotis, vel quolibet impeditis vel ad esse nolentibus, promisionem et deliberationem arbitrium et liberam voluntatem. Que omnia et singula dicte partes et quelibet seu alique ex eis perfecisse et ad effectum perduxisse et inplevisse intelligantur quare prout fiunt deliberatur per dictos Pierum, Marcum, Lemmum, Benedittum et Cantinum, vel maiorem partem ipsorum, ut predictum et non ante nec aliter quos Pierum, Marchum, Lemmum, Benedittum et Cantinum et maiorem partem ipsorum, ut dictum est dicte parte et quelibet earum nominibus antedictis ex nunc elegere et deputare in eorum et dictarum partium provisiones exercere fattum in certos numptios speciales ac in arbitris et arbitro et arbitro et arbitris amicabilem compositores, decisores, definitores, terminatores et declaratores predictorum | nec non omnium et singulorum litum quorum et discordiarum et scandalorum que quolibet inter dictos nasci et oriri possent inter dictas partes occasione fortillitie, bediftii constructionis vel foundationis castri predetti preditti vel confinum seu terminorum et confinum vel occurentium dependi et emergentium ab eisdem dantes et concedentes quilibet predictorum pro se ipsorum et pro quibus de rato promissorum et quolibet nomine et nominibus, modo et causa in solidum ditis eorum provisoribus provisoribus executoribus, operariis, fattoris procuratoribus et arbitris et arbitris et quibuslibet tribus eorum in concordia ut profertur plenam baliam, auctoritatem, potestatem et oidam facultatem deliberandi providendi agendi et faciendi semel et pluribus et quotiens eis videbitur certa occurentia et exigentia fortillitie antedecte omnia occurentia ad predicta cum hiis turribus, ianuis, berteschis, fossis, vallis, stecchatis cum illis latitudinibus, altitudine murorum castellanorum, in domum sportis, plachis, tectis, platea [...]». Ivi, cc. 130r-131v.

⁴⁸¹ Dai patronimici si ricava una distanza fino a sei generazioni dal capostipite Battagliero, che potrebbe aver vissuto nel XII secolo.

la consorteria, si sarebbero dovute costruire le cortine, le torri, le porte, le bertesche, le fosse, i valli e gli steccati necessari al completamento delle difese, ma anche gli sporti, i palchi, i tetti e i lastrici delle case.

I lavori furono affidati nell'ottobre dello stesso anno a Lemmo di Michele⁴⁸², uno dei consorti e dei provveditori, e probabilmente presto realizzati. Al Catasto del 1427 furono 'portate' diciotto case⁴⁸³, due meno di quelle progettate, forse perché mai realizzate o nel frattempo disfatte. Quasi tutti i lotti confinavano con il muro castellano: non si sa se gli edifici si appoggiassero alle cortine o se ne distanziassero; quattro case toccavano le mura per due lati e ciò suggerisce una forma quadrangolare del castello. Due case, invece, si affacciavano su due strade, probabilmente al centro dell'insediamento. Una delle costruzioni angolari è definita come fatta di terra: probabilmente non era la sola, infatti le case avevano valori diversi, oscillanti fra i cinque e i venti fiorini.

Dell'insediamento sulla sommità di Montepaldi oggi non resta molto: in superficie si notano numerosissimi frammenti di mattoni, tegole e vasellame che le macchine agricole hanno sminuzzato e rivoltato per decenni sconvolgendo i depositi archeologici. L'unica struttura in elevato è il cosiddetto Torrino di Montepaldi, che dà il nome al sito⁴⁸⁴. Si tratta di una costruzione turriforme a due piani costituita da due fasi. La prima, corrispondente all'incirca al piano terra, consiste in una spessa muratura a sacco rivestita da mattoni di cotture diverse disposti

⁴⁸² «*Fattoria Lemmi Michelis ad executionem castris Montis Paldi [a margine] / Item eodem anno indictione et die xv octubris. Actum in comitatu Florentie in populo Sancti Laurentii de Montepappoli, presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Iacopo Iohannis populi Sancti Barbolomei de Brusciiana et Vito Martini populi Sancti Petri comunis Empoli, qui moratur in populo Sancti Laurentii, et aliis. / Bonuccius et Lemmus condam Michi / Laurentius condam Marchi / Laurentius, Paulus et Franciscus fratres filii Tomasii Francisci / Leonardus, Iohannes, Torellus et Bonaiutus fratres filii Pieri Turelli / Migliore et Stefanus fratres filii condam Niccholucci pro se ipsis et Bernatoni pro quo ... / Cantinus, Matteus et Niccholaus Dinuci Cantini / Pierus Moriconis / Stefanus eius filius / Lippus Vannis / Vannes eius filius / Laurentius mei Sanguigni / Niccholaus Andreucci pro se, Francisco et Sanguigno et Nanne fratres filii condam Sanguini | Benedittus condam Lenci, omnes de Battaglieriis Vallis Monti Rappoli pro se ipsis et aliis consortibus participibus in terre fortillitie castris Montis Paldi et Dutii Bonaccii et Buono eius filio etiam de Valle / Bartholomeus condam Iusti pro se et Iusto eius filio / Amichus condam Niccholai pro se, Leonardo, Antonio et Niccholaio et eius filio et participibus omnium de Florentia et de populo Sancti Barbolomei de Brusciiana omnes simul congregati in domo dicti Benucci et Lemmi advertentes ad unanimitate videlicet bedificationem castris Montis Paldi positi et situati in comuni Montis Rappoli in populo Sancti Laurentii ad ipsius executionem et perfectionem cupientes operam dare eorum nomine discrepantes pro se ipsis et aliis et eorum participibus omni via et iure quibus magis et melius potuere fecerunt constituerunt et ordinaverunt eisdem et omnibus ipsorum ut supra procuratorem, actorem, factorem et negotiorum gestorem, sindicum, opere operarium, ministerialem, ministrum et preceptorem, supradictum Lemum Michi ibidem presentem et acceptantem [...]*». ASF, Notarile Antecosimiano 1980, cc. 149v-150r.

⁴⁸³ ASF, Catasto 96, cc. 701r, 714r, 715r, 729v, 731r, 735r, 736r, 744r, 746r, 747r, 748r, 749r, 750r, 767r, 773r, 782r, 795r.

⁴⁸⁴ M. RISTORI, *Delle torri e delle case torri*, «Il Segno d'Empoli», XVI, 2003, 61, pp. 5-8; FRATI, *Verso un atlante delle murature*, cit.

disordinatamente per fascia e per testa; la seconda, a integrazione e in sopraelevazione all'altra, è costituita da pareti laterizie spesse due teste tessute in modo molto regolare. La differenza fra le due fasi è resa evidente anche dalla diversa dimensione e orditura delle buche pontai e dal colore dei mattoni. Che la struttura fosse una torre anche in origine appare chiaro dalla mancanza di aperture ampie a piano terra (la porta d'ingresso è stata praticata durante la seconda fase) e dalla presenza, in fase con la muratura originale, di feritoie strombate adatte al tiro radente con armi ad arco o da fuoco. Intorno all'edificio si vedono alcuni blocchi erratici di muratura dalla superficie curva, tanto esterna quanto interna. La loro forma cilindrica fa pensare al crollo di una volta a botte, probabilmente interna alla torre.

Nel 1427 la maggior parte dei proprietari di Montepaldi erano coltivatori diretti e si dichiaravano nobili e consorti di Cantino della Valle, l'avventuroso eroe che aveva guadagnato per tutto il *clan* dei Battaglieri titolo e privilegi fiscali. Ma cinque famiglie su diciassette abitanti nel castello non ne facevano più parte, segno della disgregazione in atto della prima comunità.

Intorno alle mura, lungo il pendio della collina, si stendevano piccoli appezzamenti di terreno sodo, coltivato o alberato di scarso valore⁴⁸⁵. Le terre migliori erano più in basso, nella valle⁴⁸⁶ da cui mezzo secolo prima si erano mossi i Battaglieri. Qualcuno era rimasto o era tornato al villaggio: tre infatti erano le case ancora abitate, ma non dai nobili consorti. Si trattava di edifici di una certa qualità, dotati di annessi produttivi (colombaia, orto), fors'anche il risultato dell'accorpamento dei precedenti corpi di fabbrica⁴⁸⁷.

La Pieve

La Pieve di San Giovanni Evangelista sorge a poca distanza dal castello di Monterappoli, lungo la via Salaiola sul crinale che fa da spartiacque tra la Valdelsa e la valle dell'Ormicello in un sito di frequentazione etrusca⁴⁸⁸. Il primo documento che ne attesta l'esistenza è l'edificio stesso, la cui prima fase di costruzione, ancora inedita, è rivelata da un'attenta osservazione delle strutture.

Il fianco meridionale e la facciata recano infatti alcuni corsi di conci di pietra arenaria piuttosto tenera, probabilmente cavati non lontano. Elementi erratici, probabilmente provenienti da questo primo cantiere risultano reimpiegati nella

⁴⁸⁵ ASF, *Catasto* 96, cc. 715r, 729v, 731r, 747r, 750r, 795r.

⁴⁸⁶ *Ivi*, cc. 731r, 747r, 769r, 773v, 793v, 795r.

⁴⁸⁷ *Ivi*, cc. 731r, 769r, 784r.

⁴⁸⁸ Sono state rintracciate strutture preesistenti durante i restauri. *Ritrovamenti archeologici*, cit., n° 10.

cappella di Gesù Pellegrino, ricostruita dalle fondamenta nel 1617⁴⁸⁹ e restaurata nel 1803, come indicato dall'iscrizione sull'architrave del portalino. Infine, all'interno di un annesso agricolo sul retro della chiesa si può vedere la fondazione della tribuna e dell'abside in bozze di arenaria e conglomerato alta circa un metro e mezzo e la soprastante curvatura absidale in conci perfettamente squadrati alta un altro metro circa. La lunga esposizione alle intemperie ha levigato le superfici del paramento ma si riconosce in qualche punto la traccia del picconcello che le ha spianate. I conci della parete meridionale appaiono invece lavorati ad ascettino. Una tecnica così raffinata non compare nell'interno della Toscana prima della fine dell'XI secolo con i cantieri delle pievi di San Lazzaro a Lucardo⁴⁹⁰ e di Sant'Andrea a Empoli⁴⁹¹, a meno di pensare a rapporti con Pisa e Lucca, dove l'*opus quadratum* era praticato già dal terzo decennio del secolo ma con altri strumenti di finitura.

Un'altra enigmatica struttura emerge dal terreno sotto l'attuale campanile (lato ovest). Si tratta di un solo corso di pietre sagomate che formano una linea curva del diametro esterno di quasi cinque metri⁴⁹², interpretabile quindi come la base di un campanile cilindrico. Il fenomeno dei campanili cilindrici è in Toscana limitato a pochi casi, a partire dal territorio aretino (abbazia di San Veriano e pievi di Bagnoro, Chiassa, Corsignano, Pacina e Socana)⁴⁹³ e fiorentino (le abbazie di Firenze⁴⁹⁴ e Settimo⁴⁹⁵, la torre della Pagliazza) per la stretta vicinanza geografica e spirituale con Ravenna⁴⁹⁶. Lungo la *via Quinctia* che collegava Firenze a Pisa, ma in territorio pistoiese, si trovava l'abbazia di San Martino in Campo⁴⁹⁷ dove

⁴⁸⁹ La ricostruzione seguì il trasferimento della compagnia dal castello alla pieve nel 1616. AAF, *Compagnie f.v.*, c. 165.

⁴⁹⁰ M. FRATI, *San Lazzaro a Lucardo (Certaldo)*, in *Chiese medievali della Valdelsa*, cit., vol. I, pp. 122-125.

⁴⁹¹ M. FRATI, L.G. TERRENI, *Com'era la pieve di Empoli? Bilancio storico-artistico e relazione preliminare alle indagini archeologiche*, «Milliarium», XI, 2008, VIII, pp. 86-95.

⁴⁹² Il calcolo è stato fatto su di una corda di 162 cm, distante massimamente 14 cm dalla circonferenza di bordo, il cui diametro risulta quindi di 482 cm.

⁴⁹³ F. GABBRIELLI, *Romanico aretino. Architettura protoromanica e romanica religiosa nella Diocesi medievale di Arezzo*, Firenze, Salimbeni, 1990, pp. 43, 56, 72, 73, 77, 78, 80, 95, 147, 167.

⁴⁹⁴ K. UETZ, *La Badia di Firenze - Die Abteikirche von Florenz (969-1310). Die Kirche Santa Maria Assunta nella Badia Fiorentina und ihr Glockenturm. Ein Beitrag zur Klärung der älteren Baugeschichte von Kirche und Campanile der Benediktinerabtei von Florenz*, tesi di dottorato, Bamberg, Otto-Friedrich-Universität, 2006.

⁴⁹⁵ M. FRATI, *Resti e contesti. Le tracce dell'abbazia protoromanica di San Salvatore a Settimo nel quadro del premier art roman*, in *I Cadolingi, Scandicci e la viabilità Francigena*, atti della Giornata di studi (Badia a Settimo, 4 dicembre 2010), «De Strata Francigena», XVIII, 2010, 2, pp. 81-111.

⁴⁹⁶ IDEM, *Tracce lombarde nella Toscana protoromanica*, in *Architettura dell'XI secolo nell'Italia del Nord. Storiografia e nuove ricerche*, atti del Convegno Internazionale (Pavia, 8-10 aprile 2010), a cura di L.C. Schiavi, A. Segagni Malacart, Pisa, ETS, 2013, pp. 253-270, 475-481.

⁴⁹⁷ M. FRATI, *I resti romanici dell'abbazia di S. Martino in Campo nel territorio di Capraia e Limite*, «Milliarium», XI, 2008, VIII, pp. 54-63.

sono presenti i (dubbi) resti di una struttura a base circolare. Inglobato nell'attuale campanile è quello cilindrico della pieve pistoiese di Gavinana⁴⁹⁸, castello guidingo. In generale, si tratta di costruzioni databili fra la fine del X e la seconda metà dell'XI secolo mentre nuove interpretazioni del prestigioso modello si possono individuare nelle splendide torri pisane di San Nicola e del Duomo, databili a dopo la metà del secolo successivo a riprova della sua lunga tenuta.

Non è dunque da escludere, in attesa di futuri accertamenti archeologici, che le due strutture di Monterappoli, praticamente contigue, siano state realizzate insieme. L'orizzonte cronologico dei due manufatti porta dunque al 1100 circa, quando si può ancora supporre la presenza dei Lambardi.

Perché il complesso fu ricostruito nelle forme attuali a poco più di mezzo secolo di distanza – stando all'epigrafe in facciata – ripetendone le dimensioni? Una plausibile spiegazione è la caduta del campanile sulla chiesa, producendo la distruzione di entrambi i corpi, poi ricostruiti in forme diverse dalle originali. Le ragioni del crollo di una struttura verticale possono essere diverse, dal cedimento differenziato del terreno ai fulmini, dal collasso delle murature al terremoto. Effettivamente, un sisma sconvolse la Valdelsa nel 1171, atterrando numerosi campanili sulle rispettive chiese in pietra, che sarebbero state di lì a poco ricostruite in mattoni⁴⁹⁹.

Se così fosse stato anche per la pieve di Monterappoli, il significato dell'iscrizione dell'architrave, chiaramente datata 1165, risulterebbe ancora più oscuro. Infatti, il testo⁵⁰⁰, sempre meno leggibile anche a causa di una recente esfoliazione della pietra, non è mai stato interpretato con sicurezza. Qual è il senso di «+ ANNI D(omi)NI MCLXV / PRALPAIT / + EC MANIBUS SCRITA MAISTER BONSERI CLIPEUS DEXTRA QUI PROBUS EX GENTE LO(m)BARDA TRADTA / + CUSTOS + USURA»? Quale fu il ruolo del *magister Bonseri*: committente, secondo le prime interpretazioni⁵⁰¹, o artefice, secondo le più recenti⁵⁰²? La data 1165 può essere attribuita al cantiere? A quali

⁴⁹⁸ F. REDI, *Chiese medievali del Pistoiese*, Cinisello Balsamo, Silvana, 1991, p. 98.

⁴⁹⁹ M. FRATI, *San Miniato e la diffusione del laterizio in Toscana nel XII secolo*, in *La Luce del Mondo. Maioliche mediterranee nelle terre dell'Imperatore*, catalogo della mostra (San Miniato-Montelupo, 2 marzo-16 maggio 2013) a cura di F. Berti, M. Caroscio, Firenze, noèdizioni, 2013, pp. 41-55.

⁵⁰⁰ Mi attengo alla prima lettura di G. LAMI, *Monte Rappoli*, «Novelle letterarie», XII, 1751, coll. 372-375 con maiuscole e integrazioni in tondo mie.

⁵⁰¹ *Ivi*, coll. 372-375; G. TARGIONI TOZZETTI, *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana*, 12 voll., Firenze, Cambiagi, 1775, vol. I, p. 88; idea recentemente riproposta da FALOSCI, *S. Giovanni Evangelista* cit.

⁵⁰² G. BUCCHI, *La Pieve di S. Giovanni Evangelista a Monterappoli*, «L'Illustratore Fiorentino», I, 1904, pp. 161-164; 163; O.M. GIGLIOLI, *Empoli artistica*, Firenze, Lumachi, 1907, p. 199; M. GIONI, *La Valdelsa: guida storico artistica*, Firenze, Lumachi, 1911, p. 272; G. MATTONE VEZZI, *Di un'iscrizione della pieve di Monterappoli*, «Miscellanea Storica della Valdelsa», LXI-LXII, 1955-1956, pp. 47-50; *La Chiesa Fiorentina*, cit., 289; D. NEGRI, *Chiese romaniche in Toscana*, Pistoia, Tellini, 1978, p. 259; L. SPERANZA, *Un documento inedito sul diruto Battistero di Sant'Appiano in Valdelsa*,

parti del testo vanno agganciate le parole *custos* e *usura*, incise nell'intradosso dell'architrave? Come si può sciogliere la sigla circolare «PRALPAIT» O «TIAPLARP» nella cornice del clipeo? Una possibile lettura dell'acronimo, che certamente stava a commento della mano benedicente, potrebbe essere, spostando la sequenza di due lettere, «(d est) T(em)P(o)R(e) Al(exandri) PA(pe)». Se vi è ricordato papa Alessandro, che significato prende l'architrave e la chiesa che lo contiene?

Escludendo un riferimento all'evanescente Alessandro I, martire nel II secolo, il pensiero corre innanzi tutto ad Anselmo da Baggio (Alessandro II), vescovo di Lucca dal 1056 e pontefice dal 1061 al 1073⁵⁰³. Strenuo sostenitore della Riforma (cosiddetta gregoriana), proseguì nella diocesi lucchese l'azione del proprio predecessore Giovanni, fondatore di molte comunità canonicali, tra cui quella di San Genesio, pieve confinante con quella di Monterappoli. Ricordare questa personalità poteva sottolineare il momento di fondazione dell'edificio e i legami con la sponda lucchese dell'Elsa, provati dalla bolla papale del 1195 al pievano di San Miniato⁵⁰⁴. Senz'altro, volendo ricondurre il cantiere lapideo all'XI secolo, non si può che confrontare la sua precisa esecuzione con quella degli edifici anselmiani, tecnicamente all'avanguardia in Toscana⁵⁰⁵.

L'iscrizione potrebbe invece riferirsi a Rolando Bandinelli (Alessandro III), regnante nel 1165, fiero oppositore dell'imperatore Federico I, che gli aveva contrapposto l'antipapa Vittore IV. Proprio in quell'anno Vittore era morto e Alessandro poteva ritornare in Italia dall'esilio per organizzare i comuni lombardi: un richiamo a questa figura in un edificio di probabile committenza guidinga⁵⁰⁶ a quell'orizzonte cronologico risulta però piuttosto problematico.

Un indizio dell'originale appartenenza e fondazione della pieve potrebbe essere fornito dall'intitolazione, piuttosto rara, all'autore dell'Apocalisse. A questo Giovanni erano dedicate molte poche pievi, diversamente, per ovvie ragioni,

«Antichità viva», XXIII, 1984, 4-5, pp. 42-45: 43; G. GALLETI, I. MORETTI, A. NALDI, *La Collegiata di Sant'Andrea a Empoli*, Fucecchio, Ed. dell'Erba, 1991, p. 21 n. 51; G. TIGLER, *Toscana romanica*, Milano, Jaca Book, 2006, p. 310; IDEM, *Maestri lombardi del Duecento a Lucca: le sculture della facciata del Duomo*, in *I magistri commacini: mito e realtà del medioevo lombardo*, atti del XIX congresso internazionale di studio sull'alto medioevo (Varese-Como, 23-25 ottobre 2008), Spoleto, CISAM, 2009, pp. 827-935: 832-833.

⁵⁰³ C. VIOLANTE, *Anselmo da Baggio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Treccani, 1960, vol. III, pp. 399-407.

⁵⁰⁴ Si veda la nota 20.

⁵⁰⁵ FRATI, *Tracce lombarde*, cit.; IDEM, *Architettura romanica a Lucca (XI-XII secolo). Snodi critici e paesaggi storici*, in *Scoperta armonia. Arte medievale a Lucca*, a cura di C. Bozzoli, M.T. Filieri, Lucca, Edizioni Fondazione Ragghianti, 2014, pp. 177-224; IDEM, *Scrigni di pietra e di marmo. Edifici religiosi in val di Serchio tra XI e XIV secolo*, in *Arte nella Valle del Serchio. Un percorso dall'Alto Medioevo al Novecento*, a cura di A. Ducci, S. Martinelli, fotografie di I. Taddei, Lucca, Publied, 2018, pp. 17-50.

⁵⁰⁶ I. MORETTI, *I conti Guidi e l'architettura toscana del loro tempo*, in *La lunga storia*, cit., pp. 157-169: 167.

dall'omonimo Battista. Una delle rare chiese battesimali con questo titolo era proprio quella di Vigliano (Montale), nel cui territorio curiosamente i Lambardi di Monterappoli avevano dei beni nel 1077⁵⁰⁷. D'altra parte, anche l'abbazia di Pratovecchio, fondata dalla contessa guidinga Sofia nel 1137 e costruita entro il 1143⁵⁰⁸, aveva questa dedica.

Molti di questi interrogativi sono dunque destinati a rimanere senza risposta. L'unica certezza è data dall'edificio della Pieve⁵⁰⁹, una semplice aula unica absidata costruita in laterizio e coperta a tetto. La facciata a capanna è incorniciata da forti lesene e da semplici decorazioni in fase con la muratura. Il portale, costituito da un arco a tutto sesto poggiante su un ordine di colonne in laterizio e capitelli marmorei e sormontato da una bifora decorata a cunei inseguiti (e partita da una perduta colonnina marmorea), si stacca dalla superficie della facciata creando un leggero movimento volumetrico, a richiamo dei protiri padani. Questa composizione tradisce la formazione lombarda dell'architetto, che si riscontra anche nella fattura dell'architrave, ove la mano benedicente e i due rosoni scolpiti in modo volumetrico sono confrontabili con un'analogha e migliore scultura nella Collegiata di Castell'Arquato, di scuola piacentina, ma anche con l'architrave, datato a dopo il 1171, del portale laterale destro della Pieve di Sant'Appiano⁵¹⁰, legato alla fase laterizia di ricostruzione della chiesa⁵¹¹. I portali di Monterappoli

⁵⁰⁷ *Regesta Chartarum Pistoriensium*, n° 177.

⁵⁰⁸ RAUTY, *Documenti per la storia* cit., pp. 250-253, n° 184, 255-256, n° 188, 263-264, n° 194; P. FALOSCI, *Una chiesa del Barbarossa a Monterappoli nell'empolese*, «Milliarium», XIV, 2011, IX, pp. 86-93: 91-92. Scomparsa: I. MORETTI, R. STOPANI, *Architettura romanica religiosa nel contado fiorentino*, Firenze, Salimbeni, 1974, p. 208.

⁵⁰⁹ Sull'architettura e sulla decorazione, M. SALMI, *L'architettura romanica in Toscana*, Milano-Roma, Bestetti & Tumminelli, 1927, pp. 13, 42 n. 30, 49 n. 44, 59 n. 70, tavv. LVIII-LIX; P. SANPAOLESI, *Alcuni edifici romanici in cotto in Toscana*, in Atti del II Convegno Nazionale di Storia dell'Architettura (Assisi, 1-4 ottobre 1937), Roma, Colombo, 1939, pp. 127-138: 130, 131, 133-134; M.L. CRISTIANI TESTI, *San Miniato al Tedesco. Saggio di storia urbana e architettonica*, Firenze, Marchi & Bertolli, 1967, pp. 43, 47, 48, 49, 52 n. 34; I. MORETTI, R. STOPANI, *Chiese romaniche in Valdelsa*, Firenze, Salimbeni, 1968, pp. 11, 12, 14, 277, 281, 291-295, 305; EIDEM, *Architettura romanica religiosa*, cit., pp. 68 n. 14, 75, 79 n. 17, 80, 82, 83, 161, 167 n. 6, 197; NEGRI, *Chiese romaniche*, cit., pp. 259-260; L. BIANCHI, U. CORSONI, U. REALI, *Pieve di Monterappoli*, in *Il rilievo degli edifici*, cit., pp. 82-84; SPERANZA, *Un documento inedito*, cit., pp. 43-44; GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empolese*, cit., p. 290; M. BALDACCI, J. DONATI, *Pieve di S. Giovanni a Corazzano*, «Erba d'Arno», IX, 1988, 34, pp. 40-49: 46, 47, 49; GALLETTI, MORETTI, NALDI, *La Collegiata di Sant'Andrea*, cit., pp. 7, 11, 12, 13, 14-15, 17, 18 n. 8, 20 n. 50, 21 n. 51; F. BARBUCCI, F. CAMPANI, B. GIANI, *Motivi e tecniche decorative in cotto nell'architettura romanica del medio Valdarno Inferiore*, «Erba d'Arno», XIV, 1993, 51, pp. 37-54: 40; M. FRATI, *San Giovanni Evangelista a Monterappoli (Empoli)*, in *Chiese medievali della Valdelsa*, cit., vol. I, pp. 135-138; SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori*, cit., pp. 120-123; FRATI, *Chiese romaniche della campagna*, cit., pp. 110-111; TIGLER, *Toscana romanica*, cit., pp. 310-312; IDEM, *Maestri lombardi*, cit., pp. 832-833; FRATI, *San Miniato e la diffusione*, cit.; IDEM, *Tracce lombarde*, cit.

⁵¹⁰ «A(nno) D(omini) IN(carnationis) MCLXXI III K(a)l(endas) IUNI CA(m)PANILE S(upe)R ECC(lesi)AM ISTA(m) RUIT». SPERANZA, *Un documento inedito*, cit., pp. 44-45.

⁵¹¹ M. FRATI, *Sant'Appiano (Barberino Val d'Elsa)*, in *Chiese medievali della Valdelsa*, vol. I., pp. 115-120.

e Sant'Appiano sono ritenuti molto vicini e rispettivamente debitori di quelli del duomo di Lucca e di San Michele in Foro⁵¹².

Il coronamento della facciata, costituito da una decorazione laterizia ad archetti a tutto sesto intrecciati diffusa in tutta Italia⁵¹³, prosegue lungo tutto il sottogronda fino alla tribuna dove si sovrappone alle semicolonne pensili che scandiscono l'abside individuandone le specchiature. Ulteriori motivi decorativi sono costituiti da oculi, feritoie cruciformi, crateri ceramici⁵¹⁴, che offrono notevoli effetti chiaroscurali e variazioni cromatiche all'uniforme paramento in laterizio rossastro⁵¹⁵, zigrinato a spina di pesce (o a senso unico) e colorito nei punti salienti dell'edificio.

Dal portale di facciata e da una porta sul fianco meridionale (che conduceva al presbiterio, sopraelevato di due gradini rispetto al piano riservato ai fedeli) si accedeva all'interno, coperto a capriate lignee e illuminato da una doppia serie di strette monofore, sostituite in epoca barocca da finestre rettangolari e riaperte durante gli ultimi restauri, e dalle aperture in facciata. Due monofore analoghe a quelle sui fianchi danno luce al presbiterio e all'abside semicircolare, coronato da un arcone laterizio leggermente falcato con ghiera a ovuli e dentelli.

La pieve è considerata un caposaldo dell'architettura medievale toscana in laterizio⁵¹⁶ per la sua unitarietà, integrità e precocità. Infatti, alla pievana di Monterappoli si ispirarono molto chiaramente alcuni edifici valdelsani⁵¹⁷. La seconda fase di San Lorenzo a Castelfiorentino, credibile nonostante il pesante intervento

⁵¹² Cfr. TIGLER, *Toscana romanica*, cit., pp. 301, 311, e IDEM, *Maestri lombardi*, cit., p. 832.

⁵¹³ Dal Monferrato alla Sicilia. A.K. PORTER, *Lombard architecture*, 4 voll., New Haven, Yale Univ. Press, 1915-1917, vol. IV, p. 47.

⁵¹⁴ Si tratta qui del tipo verde scuro a circoletti incisi. Cfr. G. BERTI, L. TONGIORGI, *Bacini ceramici su edifici religiosi e civili delle province di Pistoia, Firenze e Siena*, «Faenza», LXI, 1975, pp. 123-135: 123, 127-128, tav. LXXXI; MENDERA CASOLI, *La decorazione con bacini*, cit., pp. 82, 84, 85; A. ALBERTI, A. MENNUCCI, *Chiesa di Sant'Anastasio*, in *Lucca medievale: la decorazione in laterizio*, catalogo della mostra (Lucca, 1998), a cura di C. Baracchini, G. Fanelli, R. Parenti, Lucca, S. Marco Litotipo, 1998, pp. 110-115: 113, che datano i bacini alla fine del XII secolo o all'inizio del XIII.

⁵¹⁵ Le dimensioni medie del mattone sono mm 272 x 114 x 63. BARBUCCI-CAMPANI-GIANI, *Motivi e tecniche decorative*, cit., p. 40.

⁵¹⁶ Si veda la nota 509. Da ultimo, M. FRATI, *La Valdelsa, via di diffusione del laterizio nell'architettura toscana del XII secolo*, «De strata francigena», XXIII, 2015, 2, pp. 23-48. Sulla produzione laterizia, IDEM, *Verso un atlante delle murature*, cit.; IDEM, *La tecnologia del laterizio nella Toscana romanica: dalla sperimentazione alla diffusione*, in *Costruire lo sviluppo. La crescita di città e campagna tra espansione urbana e nuove fondazioni (XII-XIII secolo)*, atti del Convegno (San Miniato, 21 maggio 2016) a cura di F. Cantini, Borgo San Lorenzo, All'insegna del Giglio, 2018, pp. 69-81.

⁵¹⁷ CRISTIANI TESTI, *San Miniato al Tedesco*, cit., p. 47.

di ripristino del 1923⁵¹⁸, e l'impianto della canonica di Granaiole⁵¹⁹, entrambe laterizie, mostrano il tipico inquadramento della facciata entro lesene e cornici e il caratteristico avanzamento del portale con bifora. A queste stesse maestranze può forse essere anche attribuito il palazzetto vescovile nella rocca di Castelfiorentino⁵²⁰ a cui si addossa la pieve del castello, realizzata intorno al 1200⁵²¹.

La prima vera notizia che riguarda l'esistenza dell'istituzione plebana a Monterappoli risale al 1231-1232, quando cioè il pievano di Monterappoli presenziò in San Miniato a più atti⁵²² di sottomissione degli uomini di Camporena al Comune, importante fatto politico che conferma i legami, non solo artistici, che la Pieve aveva con il territorio al di là dell'Elsa. Che San Giovanni Evangelista fosse incardinato nella diocesi fiorentina non si può dubitare: fatto confermato anche dall'iscrizione nel 1242 della pieve fra i censuari del vescovo⁵²³. Il patronato era a quest'epoca dei conti Guidi, che lo cedettero al comune di Firenze nel 1254-1255⁵²⁴.

Nella seconda metà del XIII secolo il piviere contava fino a nove suffraganee⁵²⁵ distribuite in un territorio mediocrementemente produttivo, situazione che appare già dal 1260 e viene poi confermata negli anni 1276-1277, 1289 e 1302-1303, quando cioè si raccolsero le decime nella Diocesi fiorentina⁵²⁶. Presso la Pieve viveva una comunità di canonici, la cui prima notizia risale al 1260⁵²⁷, che

⁵¹⁸ Anche se pesantemente restaurata, la muratura originale a mattoni graffiti e coloriti per arrotatura, si distingue per la perfezione d'esecuzione dal nuovo paramento, pur «convenientemente patinato». Cfr. G. DEL PELA, *Il restauro della Collegiata di S. Lorenzo in Castelfiorentino*, «Miscellanea storica della Valdelsa», XXXI, 1923, pp. 67-69; M. FRATI, *Santi Lorenzo e Leonardo a Castelfiorentino*, in *Chiese medievali della Valdelsa*, cit., vol. I, pp. 198-201.

⁵¹⁹ M. FRATI, A. NALDI, *San Matteo a Granaiole (Castelfiorentino)*, in *Chiese medievali della Valdelsa*, cit., vol. I, pp. 170-171.

⁵²⁰ F. CICERALE, F. LEONCINI, *Pieve di S. Ippolito*, in *Il rilievo degli edifici*, cit., pp. 209-211, per il rilievo del corpo preesistente la chiesa.

⁵²¹ M. FRATI, *Santi Ippolito e Biagio (Castelfiorentino)*, in *Chiese medievali della Valdelsa*, cit., vol. I, pp. 127-131.

⁵²² ASF, *Diplomatico, San Miniato al Tedesco, Comune*, 20 dicembre 1231; LAMI, *Sanctae Ecclesiae*, cit., vol. I, p. 357.

⁵²³ AAF, *Bullettone*, c. 8r; *La Chiesa Fiorentina*, cit., pp. 289-290.

⁵²⁴ *Documenti dell'antica costituzione*, cit., vol. II, pp. 67, 80, 131.

⁵²⁵ Le chiese manuali di Monterappoli erano la Canonica di San Matteo a Granaiole, San Prospero a Cambiano, San Bartolomeo a Corbinaja, San Martino in Piano, Sant'Andrea a Rofiniano, Santa Maria Oltrome, San Jacopo a Stigliano, San Lorenzo a Monterappoli e San Giusto a Camporese (quest'ultima talora compresa nel piviere di Castelfiorentino). E. ANTONINI, P. TINAGLI, *Il territorio empolese nel XII secolo (proposte e quesiti)*, BSE, XVI, 1971, VI, pp. 17-78: 68-69.

⁵²⁶ Nel 1260 il popolo di San Giovanni promise 42 staia di grano (più 48 per tutto il piviere) all'esercito fiorentino impegnato nella campagna antighibellina; nel 1276-77 pagò 5 lire e 6 soldi al collettore apostolico; dal 1296 al 1297 4 lire; nel 1298-99 6 lire e 6 soldi; dal 1301 al 1303 5 lire e 6 soldi. *Il Libro di Montaperti*, cit., p. 105; LAMI, *Sanctae Ecclesiae*, cit., vol. I, p. 538; *Rationes Decimarum*, cit., vol. I, p. 20, n° 428; vol. II, p. 36, n° 738.

⁵²⁷ Il 12 agosto Guido canonico di Monterappoli assicurava due moggia di grano al Comune di Firenze a nome di tutto il piviere. *Il Libro di Montaperti*, cit., p. 271. Del Capitolo dei canonici si hanno poi notizie fino alla fine del XIV secolo.

officiavano alcune delle chiese circostanti. La centralità della chiesa battesimale fu sottolineata con la ricostruzione del campanile, una torre laterizia a fianco dell'aula e sovrapposta alla base circolare della precedente, avvenuta certamente entro il 1284, quando fu fusa (e presumibilmente vi fu apposta) la più piccola e antica delle tre campane ora esistenti⁵²⁸.

Nel 1286 la rappresentanza del piviere era affidata al priore della Canonica di San Matteo, padre Cino⁵²⁹ ma negli anni successivi troviamo alla guida della Chiesa monterappolese una personalità autorevole, don Simone, spesso chiamato a testimoniare o a presiedere in contese locali⁵³⁰. Durante il suo lungo pievanato (notizie dal 1297 al 1336)⁵³¹, la pieve divenne il centro della vita politica ed economica della curia (oltre che religiosa, grazie alla continua presenza dei canonici)⁵³². Nella pieve si riuniva il consiglio comunale di Monterappoli, composto da almeno trentatre persone (i consiglieri più gli aggiunti del popolo di San Giovanni)⁵³³, agivano gli ufficiali del Comune, come il camerario del popolo della Pieve⁵³⁴, si costituivano in società i consorti del mulino di Rofiano⁵³⁵, si stipulava un mutuo⁵³⁶ e si revocava una procura⁵³⁷. Un altro luogo significativo del complesso era il portico della casa della pieve, impiegato per atti privati⁵³⁸.

La centralità della pieve nella vita pubblica di Monterappoli stimolò la fondazione di una compagnia laicale, intitolata a Gesù Pellegrino e dedicata all'accoglienza dei viandanti. Dal 1350 al 1460 ebbe sede nella pieve per tornarvi entro il 1575⁵³⁹, probabilmente fra le due redazioni dei nuovi capitoli (1560-1567)⁵⁴⁰. Nel 1617, come indicato dall'iscrizione in facciata, fu costruito la cappella, che nel 1655 conteneva una «*tabulam antiquissimam in ligno*»⁵⁴¹, che si può supporre fosse tornata dall'oratorio di San Pietro.

⁵²⁸ La maggiore, datata 1298 e fusa dal cortonese Nicola Bondi, fu donata dal Comune alla Pieve nel 1792 mentre la media fu fusa nel 1491 dal fiorentino Lorenzo Cavaloro «MENTEM SANCTAM SPONTANEAM ONOREM DEO ET PATRIAE LIBERATIONEM. TEMPORE DOMINI ANTONI DE BECCUTIS PLEBANUS S. IOHANNIS + LORENZO CAVALORO FLORENTINO ME FECIT ANNO DOMINI 1491». ISOLANI, *Le campane di Valdelsa*, cit., pp. 116 n. 3, 117.

⁵²⁹ LAMI, *Sanctae Ecclesiae* cit., vol. III, p. 1138.

⁵³⁰ Ad esempio, AAF, *Libro dei contratti*, 1306-1329, c. 25v; ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, c. 28r (1320).

⁵³¹ LAMI, *Sanctae Ecclesiae*, cit., vol. I, p. 406 (1297); AAF, *Libro dei contratti*, 1335, c. 162v (1336).

⁵³² *Ivi*, 1306-1329, c. 25v; ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, c. 35r (1320).

⁵³³ *Ivi*, cc. 27r, 53v, 57v (1320).

⁵³⁴ *Ivi*, cc. 29v, 31v, 64r (1320).

⁵³⁵ *Ivi*, c. 7v (1319).

⁵³⁶ *Ivi*, c. 30v (1322).

⁵³⁷ *Ivi*, c. 22r (1320).

⁵³⁸ *Ivi*, cc. 23v, 49v (1320).

⁵³⁹ AAF, *Visite pastorali* 14, c. 80v.

⁵⁴⁰ AAF, *Compagnie f.v.*, c. 165; *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 10, n° 32.

⁵⁴¹ SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori*, cit., p. 123.

Per la pieve e le altre chiese del comune i monterappolesi non sempre nutrivano il rispetto che era loro dovuto. Gli Statuti del 1393 prevedono infatti proibizioni di comportamenti lesivi della dignità dei luoghi sacri, che suggeriscono il diffondersi di qualche cattiva abitudine, come l'uso delle chiese come magazzini⁵⁴² e fortificazione⁵⁴³ e dei cimiteri come pascolo⁵⁴⁴. Per non disturbare la partecipazione alla liturgia nei giorni festivi era vietato tenere aperto il tribunale⁵⁴⁵ e girare a cavallo⁵⁴⁶ ma anche portare con sé i bambini piccoli a messa⁵⁴⁷. Nelle grandi festività dell'anno erano concesse deroghe alle norme di salute pubblica, come accendere i fuochi in chiesa nella notte di Pasqua e di Natale, cioè quando ciò è previsto dalla liturgia della veglia⁵⁴⁸.

La situazione finanziaria della pieve all'epoca poteva dirsi buona⁵⁴⁹ e attirava nel suo clero stranieri come Tommaso Masi da Perugia, canonico di Monterappoli ordinato sacerdote a Fiesole nel 1406⁵⁵⁰, più interessati alla prebenda che alla cura delle anime. Effettivamente, il vescovo Amerigo Corsini in visita nel 1422⁵⁵¹ trovò il prete Antonio da Firenze assente, e lo interdisse: effetto del disimpegno del pievano, supplito da un cappellano che serviva le chiese circostanti⁵⁵², fu la sporcizia dei paramenti, il disordine delle suppellettili e il degrado della casa canonica. Il patrimonio della pieve era costituito da numerosi appezzamenti di terra tutti collocati nel popolo di San Giovanni⁵⁵³ ma non fruttavano nessuna rendita per il prete⁵⁵⁴.

Nella chiesa si trovavano due altari, uno dedicato a santa Domitilla e l'altro alla Madonna. Il primo rendeva solo cinque soldi, e ogni tanto risultava vacante⁵⁵⁵ mentre il secondo godeva di maggiori introiti⁵⁵⁶ garantiti dalla compagnia del luogo che vi si riuniva, prima intitolata a san Giovanni, ma senza statuti ap-

⁵⁴² *Statuti*, 14.

⁵⁴³ *Ivi*, 16.

⁵⁴⁴ *Ivi*, 21.

⁵⁴⁵ *Ivi*, 84.

⁵⁴⁶ *Ivi*, 76.

⁵⁴⁷ *Ivi*, 56.

⁵⁴⁸ *Ivi*, 64.

⁵⁴⁹ «*Plebes Sancti Iohannis de Monte Rappoli florenos nonaginta auri; plebes predicta florenos ducentos sexaginta duos auri*». ASF, *Estimo* 349, c. 33v (1380-1383).

⁵⁵⁰ ASF, *Diplomatico, Pasqui (dono)*, 1406 aprile 10.

⁵⁵¹ AAF, *Visite pastorali* 02.1, c. 118v.

⁵⁵² *Ivi*, c. 118r. Questa limitata presenza non certifica che il capitolo dei canonici fosse ancora attivo.

⁵⁵³ Le terre si trovavano all'Onchiostro, ad Ascioni, alle Cietine, da Urina, a Forceli, all'Olmo, al Piano d'Elsa, a Robattoli, a San Martino, a Strada e a Valli. ASF, *Catasto* 96, cc. 604r, 611r, 625r, 628r, 629r, 640r, 641r, 655r, 662r, 663v, 686r.

⁵⁵⁴ *Ivi*, 425, c. 20v (1431).

⁵⁵⁵ AAF, *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 4, n° 14 (1484).

⁵⁵⁶ ASF, *Catasto* 425, c. 20v (1431).

provati⁵⁵⁷, e poi alla Vergine. I beni di proprietà della società si trovavano tutti nel popolo della pieve o di Sant'Andrea⁵⁵⁸.

Nel 1443 il patronato passò dal popolo agli Albizi, che si erano fatti carico del risarcimenti agli edifici danneggiati nelle guerre precedenti⁵⁵⁹, e nel 1486 ai Frescobaldi, che controllavano molte altre chiese nella Valdelsa fiorentina⁵⁶⁰: a loro si devono lavori al campanile o, molto più semplicemente, l'apposizione della campana maggiore nel 1491. Tutto sommato all'inizio del Cinquecento la chiesa appariva in buon ordine e dotata degli arredi essenziali⁵⁶¹.

Nella seconda metà del secolo la pieve era tornata di libera collazione e si mostrava decente e adeguata all'amministrazione dei sacramenti. Le specie erano tenute in un piccolo ciborio sopra l'altare maggiore mentre il fonte battesimale in muratura e ceramica si trovava nell'angolo a destra dell'ingresso circondato da tre sepolture⁵⁶². Nell'ampio corpo della chiesa si trovavano quattro altari, oltre a quello maggiore: della Natività, di patronato della società di Gesù Pellegrino, di Santa Domitilla, di patronato Farsetti Viti e Fabrizi, della Vergine Maria, a destra, e di Santa Lucia a sinistra, di patronato Signoretti. Quest'ultimo era ornato da un affresco con i *Santi Lucia, Macario e Sebastiano*⁵⁶³ mentre gli altri recavano una tavola dipinta: quella antica e venerata della *Vergine*, sostituita nel 1613 dalla tela della *Madonna del Rosario*, come quella della *Natività della Madonna*, «*antiquissima et vetustate consumpta*» nel 1590⁵⁶⁴; unica sopravvissuta, quella della *Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista, Sebastiano e Domitilla*, attribuita a Rossello di Iacopo Franchi e databile a inizio Quattrocento, ora al Museo della Collegiata⁵⁶⁵.

L'edificio era in buone condizioni ma si provvide ad aggiornarne il linguaggio con l'imbiancatura delle pareti entro la fine del secolo⁵⁶⁶ e con gli arredi barocchi nel XVII secolo la chiesa subì ammodernamenti⁵⁶⁷. I restauri degli anni 1969-1970 hanno rifatto il campanile distrutto durante la Seconda Guerra Mon-

⁵⁵⁷ AAF, *Visite Pastorali* 02.1, c. 119r (1422).

⁵⁵⁸ Le terre si trovavano alla Quercia, a Campo Ritondo, al mulino di Rofiano, al Piano d'Elsa, al Pino, a Poggiale e a Robattoli. ASF, *Catasto* 96, cc. 535r, 537r, 540r, 557r, 605r, 628r, 655r, 657v, 660v.

⁵⁵⁹ AAF, *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 28, n° 53.

⁵⁶⁰ REPETTI, *Dizionario geografico*, cit., vol. III, p. 494.

⁵⁶¹ AAF, *Visite pastorali* 04, c. 52r (1514).

⁵⁶² *Ivi*, 08.1, cc. 565r-565v (1568-1569).

⁵⁶³ *Ivi*, 16.01, cc. 123r-124r (1590).

⁵⁶⁴ SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori*, cit., p. 122. La confraternita del Rosario era stata eretta nel 1607. AAF, *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 2, n° 8.

⁵⁶⁵ A. PAOLUCCI, *Il Museo della Collegiata di S. Andrea in Empoli*, Firenze, Giorgi & Gambi, 1985, pp. 85-86, n° 26.

⁵⁶⁶ AAF, *Visite pastorali* 17.1, cc. 214v-216r (1599).

⁵⁶⁷ G. BUCCHI, *Il castello di Monterappoli*, «Miscellanea storica della Valdelsa», XX, 1912, pp. 152-162; AAF, *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, cc. 6v-7r.

diale, tolto gli intonaci barocchi riportando alla luce la muratura interna romanica e chiuso le finestre rettangolari ripristinando l'originario schema di facciata⁵⁶⁸.

Il popolo di San Giovanni

La struttura del popolo della pieve ha una struttura simile a quello di San Lorenzo, con le colline incastonate fra le due valli dell'Elsa e dell'Orme. L'antropizzazione della fiumara d'Elsa, compiuta nel XIII secolo, dette allora luogo ai popoli di Sant'Andrea e di San Martino dei quali, successivamente uniti a quello di San Giovanni, converrà parlare più avanti. I confini più ristretti di questo popolo erano costituiti dal corso del torrente Ormicello a est, dalla via Salaiola a sud, dalle pendici collinari sopra la strada Francigena o Romana a ovest e dai rii Cammimmi e della Pieve a nord.

La rete stradale⁵⁶⁹ era fortemente condizionata dall'orografia, preferendo i percorsi di crinale ed evitando i fenomeni erosivi. Le vie principali erano la via Salaiola, che lambiva il castello e la pieve per poi dirigersi verso sud e congiungersi alla strada per Roma, e la via Maremmana, che dal borgo di Vacchereccia scendeva per Pogni dove incrociava la strada.

Intorno alla Pieve, centro amministrativo del territorio, si trovavano delle terre variamente coltivate – campi, vigne, uliveti, alberete⁵⁷⁰ – alcune delle quali date a mezzadria⁵⁷¹ e fornite di una casa⁵⁷². Dietro il complesso il terreno scende verso la valle dell'Ormicello e si fa più duro, adatto al pascolo e alle colture integrate⁵⁷³. Alle Ripe, a est della Pieve, Simone di Chiaro Peruzzi nel 1321 acquistò da Gallo di Davino del popolo di Stigliano una casa con cantina e terre miste (frutteti, olivete, vigne, querceto)⁵⁷⁴, probabilmente con l'intenzione di creare un podere; presto, però, il progetto fu abbandonato e i beni furono rivenduti due anni dopo a Cheruolo di Corsino del popolo della Pieve⁵⁷⁵, il cui padre aveva ceduto dei campi arati al Peruzzi⁵⁷⁶. Nel Quattrocento il podere risulta già costituito e in mano dei fratelli Bartolomeo, Luigi, Iachopo, Orlandino e Lorenzo di Giovanni Orlandini, che ne davano da coltivare le terre lavorative, vignate, olivate e sode

⁵⁶⁸ M. SALMI, *Chiese romaniche della campagna toscana*, Milano, Electa, 1958, pp. 19, 29; V. CIRRI, G. VILLANI, *La Chiesa Fiorentina. Storia Arte Vita Pastorale*, Firenze, LEF, 1993, p. 351.

⁵⁶⁹ GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empolesse*, cit., pp. 287-289.

⁵⁷⁰ ASF, *Diplomatico, Riformazioni* 1377 Gennaio 18, 1377 Febbraio 17, 1386 Ottobre 15, 1389 Novembre 21.

⁵⁷¹ ASF, *Estimo* 340, c. 109r (1377).

⁵⁷² ASF, *Catasto* 96, c. 604r.

⁵⁷³ Terra soda, lavorativa e pastura alle Cosci lungo via della Pieve. *Ivi*, c. 606r.

⁵⁷⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 18v.

⁵⁷⁵ *Ivi*, c. 41v.

⁵⁷⁶ *Ivi*, c. 19v.

a Nanni di Ceccho⁵⁷⁷. Ancora più in basso si stende il Piano d'Orme⁵⁷⁸, bagnato dall'Ormicello che irrigava terre piane altamente produttive, come quelle del Valicatoio, legate al podere delle Ripe⁵⁷⁹, e di Petrucci, attraversate dall'omonimo rio⁵⁸⁰.

Procedendo lungo la via Salaiola verso sud s'incontra il Fontino, toponimo forse identificabile con la Fonte a Tobiano, dove dopo il 1400 si trovavano terre improduttive (sodo, una vigna disfatta, pascolo) ma anche un "fornello da mattoni": evidentemente, oltre all'acqua, vi doveva abbondare l'argilla, su cui comunque cresceva un frutteto⁵⁸¹. Più avanti s'incontra l'abitato sparso di Ascioni, dove nella prima metà del Trecento sono rammentati *casamenta* (tre volte), case (due volte), una casa con palco e una con aia e casolare⁵⁸². Anche ammettendo la ripetizione delle attestazioni intorno agli stessi manufatti, il villaggio era costituito da almeno tre edifici, di cui uno imponente. Le terre circostanti⁵⁸³, coltivate a vigna, oliveta, albereta e campi, appartenevano a prete Guido di Chergugliese di Monterappoli, che le affittava a mezzadria a Giunta di Nato⁵⁸⁴ e a Puccione di Guidaccio⁵⁸⁵, entrambi del popolo della Pieve. Nel 1427 ad Ascioni rimanevano una sola casa con frantoio da olio⁵⁸⁶ e un solo podere con casa da lavoratore⁵⁸⁷ annesse a terre ancora molto pregiate, essendo coltivate a vigna, frutteto e campo⁵⁸⁸. Più avanti si trovavano le fertili terre di Ortana, lavorate a campo e vigna⁵⁸⁹, e successivamente anche a orto e oliveta⁵⁹⁰. Costeggiato il Poggione, forse identificabile con il Poggio, luogo ricco di boschi, vigne e uliveti⁵⁹¹, e superato il bivio per il Selvatico e Cespugnano, s'incontrava il villaggio di Sorbeta, dove nella prima metà del Trecento per ben tre volte è ricordata una torre con chiostro, case e capanne⁵⁹². Questo insediamento introverso, dominato da una fortificazione e raccolto intorno a un cortile porticato⁵⁹³, esisteva forse ancora nel 1427, anche

⁵⁷⁷ ASF, *Catasto* 79, c. 152v.

⁵⁷⁸ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8744, c. 77r (1326).

⁵⁷⁹ *Ivi*, 6371, c. 41v (1323).

⁵⁸⁰ ASF, *Diplomatico, Firenze, S. Spirito (agostiniani)* 1345 Febbraio 15, 1346 Dicembre 30.

⁵⁸¹ ASF, *Catasto* 96, cc. 605v, 781r.

⁵⁸² PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 446 (1319, 1322, 1323, 1326).

⁵⁸³ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, cc. 5v (1319), 31r (1320).

⁵⁸⁴ *Ivi*, 6371, cc. 17r, 21r (1321).

⁵⁸⁵ *Ivi*, c. 38r (1322). Si tratta probabilmente delle terre acquistate da Bati di Giacomo per 28 lire. ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 21v (1321).

⁵⁸⁶ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 338.

⁵⁸⁷ *Ivi*, p. 339.

⁵⁸⁸ ASF, *Catasto* 96, c. 611r.

⁵⁸⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 12v (1320).

⁵⁹⁰ ASF, *Catasto* 96, cc. 592r, 605v.

⁵⁹¹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 36v (1322), 42r (1323).

⁵⁹² PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447 (1323, 1325, 1326). Difficilmente in questo punto potevano trovarsi tre torri: si tratta probabilmente della stessa.

⁵⁹³ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8744, c. 110v (1326).

se la torre non è più esplicitamente nominata⁵⁹⁴: dopo un secolo il villaggio era cresciuto, con tre case e due casette (destinate a magazzino per le masserizie da vendemmia) circondate da vigne, olivete e terre lavorate e sode di proprietà di contadini del posto⁵⁹⁵. Altre tre case coloniche (fors'anche unite) appartenevano agli Orlandini, che ne avevano fatto il centro di altrettanti poderi, tutti classicamente organizzati in campi, vigne e ulivete, alternati a terreni a riposo e lavorati con l'aiuto del bestiame⁵⁹⁶.

Dopo Ascioni, lasciandosi la via Salaiola a sinistra⁵⁹⁷, si poteva prendere la via per la Querce lungo la quale si trovava l'abitato di Cascialla, che dava il nome al rio che bagnava il sottostante villaggio di Sant'Andrea. A Cascialla erano presenti alcune case⁵⁹⁸, di cui una dotata di colombaia, forno e capanna, come di consueto circondate da campi, vigne e uliveti ma in via di abbandono verso la fine del Medioevo⁵⁹⁹. Lungo il Cascialla⁶⁰⁰, probabilmente più a valle, si trovava l'abitato di Porcareccia, dove nel 1322 Dato di Giunta e Borghese di Meo, evidentemente per l'estinzione di un debito, vendevano al notaio ser Iacopo di Gallo, e immediatamente dopo prendevano in affitto, della terra con fichi, olmi e altri alberi, tre case, cantina, aia e capanna⁶⁰¹. Un secolo dopo a Porcareccia erano attestate almeno nove case⁶⁰² alcune delle quali, destinate ad abitazione e rimessa, avevano un valore piuttosto alto⁶⁰³; i terreni erano a coltura mista (vite, ulivo, frumento)⁶⁰⁴. La via raggiungeva la Quercia dove nel Trecento si trovavano solo campi⁶⁰⁵ mentre nel secolo successivo compare una casetta⁶⁰⁶ e anche qualche vigna e qualche terreno incolto⁶⁰⁷, nucleo del Podere della Querce. A valle di quest'ultimo scorreva il rio di Ribartoli⁶⁰⁸, il cui toponimo richiama Ribattoli, dove nel Quattrocento le vigne e i terreni sodi⁶⁰⁹ si alternavano sul ripido pendio.

A ovest della Pieve, prendendo la vecchia via Maremmana dal Borgo San Giovanni, si costeggia Poggio Mori, forse identificabile con le Poggiora, caratterizzate

⁵⁹⁴ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

⁵⁹⁵ ASF, *Catasto* 96, cc. 588v, 607r, 659r, 678r, 680r.

⁵⁹⁶ *Ivi*, 79, cc. 152v-153v.

⁵⁹⁷ È forse questo il Trebbio dove nel 1321 si trovavano campi coltivati. ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 26r.

⁵⁹⁸ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 446 (1321, 1322, 1325).

⁵⁹⁹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 16v (1320), 36r (1322); ASF, *Catasto* 96, c. 607r.

⁶⁰⁰ *Ivi*, c. 611r.

⁶⁰¹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 36v-37r.

⁶⁰² PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447 (1333); vol. III, p. 339.

⁶⁰³ ASF, *Catasto* 96, cc. 574r, 577r, 611r, 655r, 663r.

⁶⁰⁴ *Ivi*, cc. 574r, 577r, 605r, 655r.

⁶⁰⁵ ASF, *Diplomatico, Firenze, S. Spirito (agostiniani)* 1346 Dicembre 30; *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 15v (1363).

⁶⁰⁶ A Querceto. PIRILLO, *Forme e strutture* cit., vol. III, p. 339.

⁶⁰⁷ ASF, *Catasto* 96, cc. 557r, 660v, 771v.

⁶⁰⁸ ASF, *Catasto Generale Toscano, Mappe, Empoli* 86.

⁶⁰⁹ ASF, *Catasto* 96, cc. 593r, 628r, 629r, 673r, 680r.

da terreni di qualità coltivati a vite e grano⁶¹⁰. Più avanti si fiancheggia Botrella, dove forse si può collocare il Botro dove intorno a una casa⁶¹¹ si trovavano terre lavorative e ulivate⁶¹². Al termine del tratto di crinale e all'incrocio con la strada Francigena (variante sotto poggio) sorgeva la villa di Pogni⁶¹³, a cui è riferita una decina di case negli anni Venti del Trecento, fra cui una torre e altre con cantina, logge e recinti in muratura⁶¹⁴. Una di queste case «cum loggia, muratis et area» fu data in affitto dal cittadino Chiaro Rovai a donna Mingarda arredata con «*unum suppedanum, unam archam, unam vegetem, unum discbum, unum arcile*»⁶¹⁵. Un secolo dopo le case erano ancora sette, di cui una piccola e due da lavoratore, di valore mediocre⁶¹⁶ e nessun accenno si fa alla torre. Quest'ultima, però, può essere identificata con la struttura verticale ancora esistente nel Casone di Pogni, esattamente all'incrocio fra i due tracciati di crinale e di pendice, poi deviati rispettivamente a nord e a ovest dalla presenza ingombrante dell'insediamento. Tutta la collina soprastante è ricca di laterizi erratici e reimpiegati come materiali da costruzione per le case coloniche o per la pavimentazione dell'antica via Maremmana: le misure dei mattoni integri (circa 29x13x7 cm) sono compatibili con una datazione al tardo Medioevo. Il terreno era, come di consueto, coltivato in forma mista a vigna, oliveta, grano o frutteto a seconda dell'inclinazione del terreno⁶¹⁷ ma qui gli appezzamenti, di maggiori dimensioni e valore, erano appetibili forme di investimento finanziario, come sembra di capire dall'attiva presenza di ser Iacopo di Gallo⁶¹⁸, procuratore dei Peruzzi, e, più tardi, dei Frescobaldi⁶¹⁹. Ma all'inizio del Quattrocento le terre di Pogni erano ancora in mano dei loro coltivatori, che vi raccoglievano uva, olive e grano con rese generalmente soddisfacenti⁶²⁰. Nei pressi del villaggio, lungo la *via publica* (Maremmana o Romana?), si trovava la Fonte a Pogni dove si stendevano campi e vigne⁶²¹: un manufatto identificabile come fonte è presente a monte del Casone in località Case Pogni.

Ancora più a nord del crinale di Pogni scorre il rio di Cammimmi, che faceva da confine con il popolo di San Lorenzo. È forse da collocare nella parte alta di que-

⁶¹⁰ *Ivi*, cc. 625r, 629r, 655r, 663r, 697r.

⁶¹¹ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 446 (1327).

⁶¹² ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 144v (1378); *Catasto* 96, c. 662r.

⁶¹³ «*in populo plebis in villa de Pogni*». ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 17v (1321).

⁶¹⁴ *Ivi*, cc. 16r, 20v, 30r, 39r; 8743, c. 62v; 8744, c. 76v; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447 (1320-1322, 1326).

⁶¹⁵ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8744, c. 76v (1326).

⁶¹⁶ ASF, *Catasto* 96, cc. 594r, 612r, 640r, 641r, 662r; PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

⁶¹⁷ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 16r, 16v, 20r, 20v, 24v, 25r, 30r, 38r, 39r, 42r (1320-1323); 8743, c. 62v (1320); 8744, c. 86r (1326).

⁶¹⁸ *Ivi*, 6371, cc. 24v-25r (1321), 38r (1322).

⁶¹⁹ ASF, *Estimo* 340, c. 62v (1377).

⁶²⁰ ASF, *Catasto* 96, cc. 542r, 593r, 609r, 612r, 628r, 629r, 640r, 662r.

⁶²¹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8743, c. 62v (1320); 6371, cc. 20v (1321), 39r (1322), 43r (1324).

sta valle la località Vallorenzo o Valle di Lorenzo, vista la vicinanza con la chiesa. Qui nella prima metà del Trecento si trovavano una casa con piazza antistante⁶²² e vigne intervallate da oliveti e querceti di proprietà di contadini del luogo e di emnenti cittadini fiorentini come i Cavalcanti⁶²³. Il bosco ceduo lasciò probabilmente il posto ai campi coltivati, vista la scomparsa del primo e la comparsa dei secondi, molto più redditizi, nel Quattrocento⁶²⁴. Questo processo è testimoniato anche dal toponimo trecentesco Le Cetine⁶²⁵, che indica l'avvenuto taglio del bosco, dove s'incontrano viti, olivi, fichi «*cum aliis alboris*» non meglio specificati ma non più querce⁶²⁶ e più tardi vigne, prati e terreni ancora da dissodare⁶²⁷. Della valle facevano parte anche Le Costi⁶²⁸ dove si coltivava la vite su terreno duro e impervio⁶²⁹.

Nella valle di Cambimbi (questo il toponimo prevalente) si trovavano terre irrigue, vigne, piantagioni e campi di grano, dall'alto valore economico e dall'ottima resa, nel possesso di coltivatori diretti, enti religiosi locali e privati cittadini⁶³⁰. Più a valle e a nord si stende il Grassellino, irrigato dall'omonimo rio, già di Pescaia⁶³¹. Quest'area un tempo umida e ora fertilissima, era lavorata a campi e vigne ed era forse entrata nel mirino dei Peruzzi⁶³². Ancora oltre, a valle di Cimiignano, vigne, uliveti e frutteti decoravano la campagna al Pino⁶³³.

Qualche altra informazione sulla conformazione del paesaggio è offerta dall'onomastica dei luoghi non identificati. Lo scorrere delle acque è indicato nella vigna di Dilario, lambita da un fossato⁶³⁴, e nella terra con olivi e altri alberi di Orinai, che passò, con la sua casa, cantina, aia e capanna, di mano in mano nel 1322-1323⁶³⁵.

L'orografia è suggerita dalla presenza di luoghi rilevati, come Poggio Ardanno⁶³⁶ e Monte di Scarcolo⁶³⁷, di cui si nominano le pendici (al Valicatoio)⁶³⁸ e un

⁶²² PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. I, p. 447 (1321).

⁶²³ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 20v (1321), 38r, 39r (1322), 42r (1323), 44v (1326), 45v (1327).

⁶²⁴ *Ivi*, 1980, c. 50r (1367); *Catasto* 96, cc. 592r, 593r, 613r, 628r, 641r.

⁶²⁵ «Valorenço a le Cetine». ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 38r (1322),

⁶²⁶ *Ivi*, cc. 30v (1321), 36v (1322), 42r (1323).

⁶²⁷ ASF, *Catasto* 96, cc. 541r, 628r, 673r.

⁶²⁸ «Valorenzo dalla Costi». ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 20r (1321).

⁶²⁹ *Ivi*, cc. 20r (1321), 36v (1322), 42r (1323); *Catasto* 96, cc. 662r, 664r.

⁶³⁰ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 36v-37r (1322); 1980, c. 57v (1367); *Catasto* 96, cc. 608r, 625r.

⁶³¹ GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empoiese*, cit., p. 287.

⁶³² ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 36v-37r (1322), 44v (1326), 45v (1327).

⁶³³ ASF, *Catasto* 96, cc. 605r, 641r, 655r.

⁶³⁴ *Ivi*, c. 663v.

⁶³⁵ Ferretto di Corte l'affittò a Mato e Piero di Nuccio. Meno di un anno dopo Cambiuzzo di Uliero la vendette a donna Giovanna. ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 36v (1322), 42r (1323); *Catasto* 96, c. 663v.

⁶³⁶ *Ivi*, c. 575r.

⁶³⁷ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 25r (1321). È il Monte di Scalcollo del 1254-1255: *Documenti dell'antica costituzione*, cit., vol. II, pp. 70, 83.

⁶³⁸ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 21r (1321).

pianoro (in Valli)⁶³⁹, comunque caratterizzati da terre dure e poco produttive (i calcoli?). O, viceversa, di depressioni, spesso solcate da fossi, come a Forleta dove si coltivava grano⁶⁴⁰, Forra⁶⁴¹, Cupi⁶⁴² e Lavelli⁶⁴³. Vocaboli come Pancole o Tufo esprimevano invece la durezza del terreno, dove infatti si potevano piantare solo viti⁶⁴⁴ e ulivi⁶⁴⁵. Alcuni toponimi ricordano coltivi talvolta scomparsi: il Colto Martini, con parecchi ulivi⁶⁴⁶, il Prato, un campo con ulivi⁶⁴⁷, Vignale, ormai trasformato in frutteto e campi di grano⁶⁴⁸; oppure la presenza di essenze più o meno spontanee: Giuncheta, diventata una vigna⁶⁴⁹, e Olmo, che forse faceva ancora ombra a un campo di grano⁶⁵⁰.

In una campagna fortemente antropizzata non mancavano i manufatti a segnare il paesaggio. Molti toponimi erano legati all'approvvigionamento dell'acqua: fonti (alle Pancole⁶⁵¹ e Vecchia, fra vigne e boschi⁶⁵²) e pozzi (Pozzale, terra irrorata anche da un rio e da un fossato⁶⁵³). Altri riconoscevano nelle costruzioni un *landmark*: [on]Chiostro, terra coltivata a orto, ulivo, frutta, grano⁶⁵⁴, al Romitorio, sede prima di un eremo e poi di un ospedale⁶⁵⁵, Sotto Casa, dall'evidente significato⁶⁵⁶, alla Fornace, dove la cava era stata convertita in vigna e sodo⁶⁵⁷.

Anche le altre testimonianze non georeferenziate e apparentemente mute descrivono un paesaggio modellato e mosaicato, fatto di vigne (a Ciasso⁶⁵⁸, Gui-

⁶³⁹ *Ivi*, c. 40r (1323).

⁶⁴⁰ *Ivi*, c. 18r (1321).

⁶⁴¹ ASF, *Catasto* 96, c. 568r.

⁶⁴² *Ivi*, c. 575r.

⁶⁴³ *Ivi*, c. 606r.

⁶⁴⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 30r (1321).

⁶⁴⁵ *Ivi*, cc. 44v (1326), 45v (1327); *Catasto* 96, c. 655r.

⁶⁴⁶ *Ivi*, c. 686r.

⁶⁴⁷ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 30r (1321).

⁶⁴⁸ ASF, *Catasto* 96, cc. 611r, 628r.

⁶⁴⁹ *Documenti dell'antica costituzione*, cit., vol. II, pp. 70, 83. ASF, *Catasto* 96, c. 767r.

⁶⁵⁰ *Ivi*, c. 629r.

⁶⁵¹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8744, c. 92r (1326).

⁶⁵² ASF, *Catasto* 96, c. 541r.

⁶⁵³ *Ivi*, cc. 625r, 660v.

⁶⁵⁴ *Ivi*, cc. 611r, 664r.

⁶⁵⁵ «un pezo di tera lavoratoia e vignata con una chaselina posta nel comune di Monte Rapoli luogho detto al Romitorio» di proprietà della chiesa di San Lorenzo. ASF, *Estimo* 340, c. 109r (1377). PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 339.

⁶⁵⁶ ASF, *Catasto* 96, c. 663v.

⁶⁵⁷ *Ivi*, c. 640r.

⁶⁵⁸ *Ivi*, c. 655r.

glia⁶⁵⁹, Perugine⁶⁶⁰ e Ruoi⁶⁶¹), uliveti (a Eggherina⁶⁶² e Forceli⁶⁶³) e campi⁶⁶⁴ punteggiati di piccole costruzioni (alle Corine)⁶⁶⁵.

Il popolo di Sant'Andrea a Rofiano

Il territorio di Sant'Andrea aveva un'estensione molto piccola ed era confinato dal tortuoso corso dell'Elsa e dalle pendici delle colline, parallelamente ai quali si snoda il tracciato di fondovalle della via Francigena (attuale Strada Statale 429). Il centro è costituito dalla chiesa, che si trova leggermente a monte dell'attuale abitato di Sant'Andrea, a circa 15m sopra il piano di campagna: posizione e intitolazione all'Apostolo pescatore indicano un rapporto difficile con le acque del fiume, sempre pronto a esondare.

Le prime notizie dell'esistenza della chiesa e del suo popolo risalgono al 1260, quando fu fra i contribuenti alla guerra contro Siena⁶⁶⁶, mentre non risulta ancora fra i beni guidinghi del 1254-1255. Nel 1272 furono vendute delle terre confinanti con le sue⁶⁶⁷ mentre durante la raccolta delle decime papali (1274-1280 e 1295-1304) la *ecclesia* risulta completamente assente, segno di una crisi economica e istituzionale. Questa oscillazione riguardava, come si è visto, anche la sua circoscrizione, spesso associata a quella di altri popoli, facendo dubitare della sua autonomia e pensare a uno stato di perenne crisi demografica ed economica. Il 3 ottobre 1373 gli uomini di Rofiano si riunirono per decidere della ricostruzione della loro chiesa, che risultava già «desolata et ex toto in ruina submersa». Gli undici presenti, a loro nome, dei loro deleganti e di tutti i parrochiani, elessero, col consenso del pievano don Michele, Bertino di Bernardino e Vincenzo operai e Bernardino di Benuccio scriba, in modo che potessero raccogliere i finanziamenti necessari e gestire il cantiere⁶⁶⁸. Qualche anno dopo il

⁶⁵⁹ *Ivi*, cc. 607r, 610r, 659r.

⁶⁶⁰ *Ivi*, c. 664r.

⁶⁶¹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 18v (1321).

⁶⁶² ASF, *Catasto* 96, c. 577r.

⁶⁶³ *Ivi*, c. 625r.

⁶⁶⁴ ASF, *Diplomatico, a quaderno, Adespothe, Mencaraglia*, 1272, c. 4r.

⁶⁶⁵ Una casetta «per tenervi strame e altre cose che fanno di bisogno al detto lavoratore». PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 338.

⁶⁶⁶ *Il Libro di Montaperti*, cit., p. 105.

⁶⁶⁷ «MCCLXXII di otto intrante novembre conperamo da Ricovero ser Falchotti da Monte Raoli un peço di terra et boscho et pasture poste nel populo di Sant'Andrea a Monteraoli in luogho k'è detto Finochetto, i lato i detti conperatori, ii et iii Michele Arrighi et Ghalghano Vegniete et la chiesa del deto luogho, iii l'erede Nochi et Ughulino Uberti del Fante; chostò libre iii et soldi x; àlla carta ser Maghinardo notaio Albertini da Caporlese». ASF, *Diplomatico, a quaderno, Adespothe, Mencaraglia*, 1272, c. 4r; *La Chiesa Fiorentina*, cit., p. 289.

⁶⁶⁸ «Causa tractandi circa rebedificationem ecclesie Sancti Andree de Roffiano / Ecclesie Sancti

patrimonio della chiesa appariva troppo florido, anche se non si sa da quali beni composto⁶⁶⁹: probabilmente nulla era stato fatto e l'identità della comunità parrocchiale cominciava a risentirne, tanto che nella raccolta delle tasse essa veniva spesso considerata unita a quella della Pieve⁶⁷⁰. Infatti, durante la visita dell'8 luglio 1422 essa ancora «*in omnibus et per omnia male se habet et non est coperta in minori parte nec est murata*»⁶⁷¹. I parrocchiani non erano in grado di offrire una rendita al prete⁶⁷² e comunque, nonostante tutte le difficoltà, la chiesa era regolarmente officiata dal cappellano della pieve. Nei documenti tardomedievali si faceva ancora riferimento alla circoscrizione del popolo di Sant'Andrea (nella

Andree de Rofiano [a margine] / In Christi nomine amen anno ab eius incarnatione millesimo trecentesimo septuagesimo tertio indictione duodecima die tertia mensis octubri actum Florentie. In comitatu florentino in populo Sancti Andree de de [sic] Rofiano comunis Montis Rappoli, presentibus testibus ad hec vocatis habitisque rogatis Amore Chelis et Iacopo Michelis de Monte Rappoli et aliis quam pluribus subscriptis convocatis et coadunatis infrascriptis hominibus et personis populi Sancti Andree de Roffiano comunis Montis Rappoli in dicta villa Rofiani, manifesta causa tractandi circa rebedificationem ecclesie Sancti Andree predicte ad presens desolata et ex toto in ruina submersa, ob quam congregati fuerunt infrascripti quorum nomina sunt ista: / ser Nerius Chelli detti loci qui moratur Florentie in populo Sancti Remigii pro se et Iohanne Ceppi Chelli eius nepotis / Bertinus Bernardini / Bernardinus et Lippus Bonuccii / Bene et Dreas Bindi / Damus Cionis / Michele Iohannis / Lippus Iunte / Antonius Stefani pro se ipso et vice et nomine ser Iohannis et Andree eius fratrum / Rolfus Ciani / omnes dicti populi Sancti Andree parochiani et populares ditte ecclesie pro se ipsis et vice et nomine aliorum parrochianorum dicte ecclesie ac etiam ad cautelam et ex habundanti auctoritate et licentia seu consensu domini Michelis plebani dicte plebis Sancti Iohannis ibidem presentis et eisdem infrascriptis omnibus sponte consentientis asserentis se esse duas partes et ultra hominum et personarum dicti populi omni modo via et iure quibus magis et melius potuerunt pro se ipsis et vice et nomine aliorum hominum et personarum dicte ecclesie, videlicet absque fecerunt veram et legitimum causam, negotium, gestionem, gubernationem, actum, factum et latum, nuptium specialem per factum probum virum dominum plebanum ibidem presentem et acceptante specialiter nominatim ad exigendum petendi recipiendi et confessandi a quibuscumque personis dare nolentibus vel debentibus tam occasione suffragii elemosine promissionis vel voti quam occasione legati testamenti vel ultime voluntatis quam in male ablati vel quolibet debenti omnes et singulas personas quantitatem denariorum florenorum, res, massaritas, granum, arnesia et bona quelibet et quecumque alia et exinde et propria ipsa huiusmodi bona res inde convertendum in pro et ad constructionem rebedificationem ecclesie anteditte ad sensensum [sic] et deliberationem predictorum Bertinum Bernardini et Vintenti quos in operarios opus pretaxati una cum dicto plebano ordinaverunt in Bernardinum Benuccii in scribanum ad exscribendi introytus exitus huiusmodi operis constructionis dantes eisdem quam maius et omnem et qualibet baliam auctoritatem et potentiam quam habet vel habere posset vel potest totus populus Sancti Andree predictus in predictis circa pro dicta vel aliquod predictorum et dependi ab eisdem et propria impetrandi a quocumque episcopo florentino, fesulano quam alio quamlibet litteram indulgerendi et omnia faciendi ad aumentationem huiusmodi rebedificationem que viderint expedire et quam spirati fuerint superna vertute et illustratione impetrantes in predictis suffragium Eximii Andree dicti populi sub cuius vocabulo dicta ecclesia fuit et est constructa ut possint ad eius laudem predicta incipere mediare finire et cetera». ASF, Notarile Antecosimiano 1980, c. 108r.

⁶⁶⁹ «Ecclesia Sancti Andree de Monte Ranoli florenos centum triginta novem». ASF, Estimo 349, c. 84v (1380-1383).

⁶⁷⁰ Ivi, 266, cc. 63r-66v; 240, cc. 455r-460v, 467r-472r.

⁶⁷¹ AAF, *Visite pastorali* 2.1, c. 118r.

⁶⁷² ASF, *Catasto* 425, c. 21r (1431).

leva fiscale: estimi e catasto), benchè da molto tempo esso fosse unito a quello della pieve, come dichiarato dagli stessi Statuti. La prima notizia dell'annessione di Sant'Andrea alla pieve è comunque piuttosto tarda⁶⁷³.

Nelle visite di età moderna la situazione sembra peggiorare sul piano liturgico e pastorale: nel 1514 vi si celebrava di rado⁶⁷⁴ mentre nel 1568 era completamente priva di sacramenti e funzioni⁶⁷⁵. Ma nel frattempo si era riparato il tetto, anche se continuava a mancare il pavimento e le pareti, presumibilmente di terra, erano visibilmente fessurate e senza imbiancatura. L'arredo era composto dall'altare con una tavola piuttosto antica, una croce giudicata decente, due candelabri, un paliotto rosso con l'immagine di sant'Andrea e un messale nuovo. L'aspetto della chiesa era quello di un semplice edificio⁶⁷⁶ con facciata a capanna e occhio (da chiudere con una tela), circondato da un piccolo cimitero. Grazie alle rendite del patrimonio immobiliare⁶⁷⁷, entro il 1590 la chiesa fu finalmente imbiancata e riparata nel tetto, nelle pareti e nel pavimento⁶⁷⁸. Il suo arredo era stato conservato, nonostante lo stato pietoso della «*restauranda*» pala d'altare con l'immagine della Madonna e della croce «*in parte extincta*», ma il tetto tornava ad avere problemi, essendosi rotta una capriata (a cui doveva essere sostituita una trave) e non essendo stato ancora chiuso l'occhio⁶⁷⁹. Un adeguamento liturgico è finalmente testimoniato nel 1655, quando l'unico altare appariva ornato da una nuova tela, che sostituiva con ogni probabilità il vecchio apparato di immagini. La struttura della chiesa doveva essere rimasta quella originale, solo riparata occasionalmente: tanto che nel 1820 l'edificio aveva le «*muraglie in molti punti squarciate*»⁶⁸⁰. La chiesa oggi, nonostante l'abbandono, si presenta in buono stato e si compone di un'aula completamente intonacata.

Intorno alla chiesa, alla stessa sua quota, al sicuro dalle acque turbolente dell'Elsa, si sviluppava l'abitato di Rofiano, ora noto come Sant'Andrea e disteso lungo la Strada Statale 429. Le sue prime notizie risalgono al 1427, quando vi esistevano nove edifici privati, destinati a stalle, abitazioni e rimesse per i contadini del luogo. Si trattava di case di scarso valore e qualità: capanne, cassette e case di poco prezzo⁶⁸¹ a servizio delle attività agricole svolte nei terreni circostanti:

⁶⁷³ AAF, *Visite pastorali* 14, cc. 79v-82r (1575).

⁶⁷⁴ *Ivi*, 04, cc. 52r-52v.

⁶⁷⁵ *Ivi*, 08.1, cc. 561r-562v.

⁶⁷⁶ GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empoiese*, cit., p. 291.

⁶⁷⁷ Secondo l'inventario del 1589, la chiesa deteneva un podere a Porcareccia, campi in Piano d'Elsa, piagge a Pogni, al Pozzolino e in Brotello. AAF, *Oratori*, 1589, c. 96; *Schede Calzolari, Monterappoli, S. Giovanni Evangelista*, c. 8, n° 28.

⁶⁷⁸ AAF, *Visite pastorali* 16.01, c. 127r.

⁶⁷⁹ *Ivi*, 17.1, cc. 216r-216v (1599).

⁶⁸⁰ SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori*, cit., p. 128.

⁶⁸¹ ASF, *Catasto* 96, cc. 535r, 556r, 558r, 610r, 622v, 657v, 660r, 678r.

alcuni a monte, vigne, campi e sodi⁶⁸²; altri a valle fino a toccare la riva destra dell'Elsa, campi e frutteti⁶⁸³.

La principale attività economica di Rofiano era però la molitura, di cui si hanno notizie fin dal 1319, quando due condomini cedevano a due nuovi soci le loro quote, pari a un sedicesimo ciascuno del valore di quarantadue lire, di due mulini situati nel porto di Rofiano tra il fiume, la strada Romea e i terreni della pieve⁶⁸⁴. Due anni dopo i suoi comproprietari lo affittarono a Michele e Barzalino di Simone di Mergugliese, prevedendo la ricostruzione delle sette travi di cui era composto in caso di incendio doloso, soprattutto in tempo di guerra⁶⁸⁵. L'impianto consisteva in due ruote penzole (appese a un traliccio) alimentate da una gora, in cui l'acqua veniva deviata grazie a pescaie e siepi; i locatori fornivano ai conduttori anche le strutture, la ferramenta, le suppellettili e le masserizie necessarie, oltre a terra, orto e una casa «*ad opera molendina*». Con una certa macchinosità, i contratti venivano stipulati separatamente, e così veniamo a sapere alcuni nomi dei soci e le loro quote, variabili fra i cinque sedicesimi e un trentaduesimo⁶⁸⁶: una situazione che doveva essersi complicata per acquisti, donazioni ed eredità succedutisi nel tempo, il che può far risalire la fondazione del mulino al secolo precedente. Nel 1326 il mugnaio fu costretto a prendersi carico delle gravose tasse imposte dal comune di Firenze sugli aridi portati a macinare⁶⁸⁷. Dopo qualche decennio i consorti affittarono il mulino tutti insieme. Inutile dire che i loro nomi⁶⁸⁸ ricorrono nei contratti di compravendita e che compaiono

⁶⁸² ASF, *Catasto* 96, cc. 660r, 660v.

⁶⁸³ ASF, *Catasto* 96, cc. 610r, 657v, 660v, 678r.

⁶⁸⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 7r.

⁶⁸⁵ *Locatores debeant manutenerre, conservare, reficere et reactare omnibus ipsorum locatorum lignaminibus superstitis et expensis sepem seu pischariam ut supra dictum est in dicto flumine Else positam, hinc ad dictum terminum quemcumque egeret reparatione et reactatione, necnon etiam septem lingna et trabes grossas dicti molendini dummodo dicti conductores teneantur facere et faciant magisterium circa dictas septem lingna et trabes que si occasione dicte pischarie et sepiis non recte vel reactate ut dictum est seu occasione dictorum septem lingnorum dicta molendina vel alterum eorum non macinaverint quod dicti conductores vel alterius eorum et eorum fide prestatato ipsi quo non macinaverint per rata temporis ad solutionem dicti fictus minime tenentur videlicet pro ea parte fictus que tangeret tempus quo non macinaverint nec non et hoc pauco apporto quod si dicta molendina vel aliquarum comburentur seu arderendur infra dictum terminum per minimos et hostes comunis Florentie vel occasione guerre publice de dicti comunis Florentie in eis dicti conductores stare non potuerint quod a die combustionis usque ad tempus quo ipsa molendina rebedificaverunt et constructa erint et a die quo in eis stare non potuerint occasione dicte guerre usque ad tempus quo congrue in eis esse potuerint cessantur occasione predicta per rata temporis ad solutionem fictus predicti pro ea parte que tangetur tempus predictum.* ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 22v.

⁶⁸⁶ *Ivi*, c. 22v, 26v, 27r, 27v, 28r (1321), 39v, 40v (1322).

⁶⁸⁷ ASF, *Notarile Antecosimiano* 8744, c. 84r (1326).

⁶⁸⁸ Don Berto pievano 1/8, Antonio di Stefano di Giuntino 1/8, Bertino di Bermardino 1/16, Bernardino di Bonuccio 1/16, Giovanni di Steffano, Lentio di Guccio 1/6, Iacopo di Michele 1/12, Amadore di Chele 1/16, Comaccio di Giannetto 1/16, Simon di Ture 1/16, Colto di Bate 1/16,

fra i più ricchi contribuenti all'estimo. Dopo il 1400 il mulino con i suoi annessi (casa e terreni) era ancora in possesso degli abitanti di Monterappoli⁶⁸⁹, anche se non del tutto, ed era costituito da due palmenti⁶⁹⁰, cioè due coppie di macine di pietra: probabilmente l'impianto fu trasformato da penzolo a terragno. Del mulino oggi non resta nulla e risulta difficile rintracciarne la posizione; sulla riva sinistra dell'Elsa, però, di fronte a Sant'Andrea, si trova il Podere del Guardo, il cui toponimo ricorda un antico guado a cui si arrivava per un viottolo⁶⁹¹: forse il letto del fiume era qui rialzato dalla pescaia, che ne consentiva l'attraversamento e creava il dislivello necessario a muovere in continuazione le ruote del mulino.

Anche se la popolazione di Sant'Andrea abitava a una certa distanza dal Piano d'Elsa, tutti i suoi centri abitati erano disposti nelle vicinanze della strada. Al bivio con la via Salaiola si trovava già Fontanella, costituita da tre case⁶⁹², di cui due congiunte, e un ospedale⁶⁹³, resi noti solo dalle portate del Catasto del 1427. È probabile che le case unite, circondate dalla via su tre lati, fossero situate dove la via Salaiola inizia la salita e compie una curva⁶⁹⁴, mentre l'ospedale poteva trovarsi in corrispondenza del cortile murato con tabernacolo e fonte sulla strada. Le terre circostanti erano lavorate a vite e grano dai contadini del posto, che vi abitavano e vi tenevano le masserizie⁶⁹⁵. Non distante dal mulino si trovava il Fosso, dove una casa⁶⁹⁶ era circondata dai campi⁶⁹⁷.

Oltre il rio della Fontanella si trovava il Bosco, ora coltivato a vigna⁶⁹⁸ oppure ridotto a terra franaticcia trista e soda⁶⁹⁹ probabilmente a causa dell'erosione provocata dal taglio degli alberi. Al di là della strada si stendeva il Piano d'Elsa compreso nell'ansa del fiume, che bagnava i campi ubertosi di Camporitondo, appetito dagli enti religiosi locali⁷⁰⁰, Corso⁷⁰¹, Colli⁷⁰², Torre⁷⁰³ e Volta⁷⁰⁴, la cui esatta collocazione risulta oggi difficoltosa. Il piccolo territorio di Sant'Andrea era chiuso dal Poggiarello (oggi Podere Poggiolo) dove la vite, il bosco, il pa-

Angioli di Michele 1/16. *Ivi*, 1980, cc. 24v (1364), 106v-107r (1373).

⁶⁸⁹ ASE, *Catasto* 96, cc. 537r, 571r, 588r, 606r, 641r, 660v, 663v, 678r, 728r, 793v.

⁶⁹⁰ *Ivi*, c. 663v.

⁶⁹¹ ASE, *Catasto Generale Toscano, Mappe, Empoli* 86.

⁶⁹² ASE, *Catasto* 96, cc. 642r, 645r.

⁶⁹³ *Ivi*, c. 645r.

⁶⁹⁴ Nel Cinquecento erano di proprietà degli Orlandini: GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empolese*, cit., pp. 288-289.

⁶⁹⁵ ASE, *Catasto* 96, cc. 642r, 645r.

⁶⁹⁶ PIRILLO, *Forme e strutture*, cit., vol. III, p. 338.

⁶⁹⁷ ASE, *Catasto* 96, cc. 538r, 673v.

⁶⁹⁸ *Ivi*, c. 660r.

⁶⁹⁹ *Ivi*, c. 640r.

⁷⁰⁰ ASE, *Notarile Antecosimiano* 8744, c. 88r (1326); *Catasto* 96, cc. 535r, 556r, 622v, 657v.

⁷⁰¹ *Ivi*, c. 659r.

⁷⁰² *Ibidem*.

⁷⁰³ ASE, *Catasto* 96, c. 678r.

⁷⁰⁴ *Ivi*, c. 660v.

scolo e il terreno incolto⁷⁰⁵ parlano dell'asprezza del luogo a picco sul fiume. Relativamente lontani dalle acque erano anche Finochetto⁷⁰⁶, le Mandorle, dove si alternavano vigne, campi e sodi⁷⁰⁷, e il «Donachato»⁷⁰⁸, toponimo che rivela il superamento dell'organizzazione curtense⁷⁰⁹.

Il popolo di San Martino

Il territorio di San Martino, corrispondente alla fumara dell'Elsa, si estendeva dalla chiusa del Poggiolo a Brusciiana e tra il fiume e la strada, il cui tracciato si sdoppiava fra le pendici collinari e il fondovalle. Tutta l'area è definita Pian Grande, in proporzione al vicino piano di Sant'Andrea. Il centro spirituale e sociale del popolo era la sua chiesa posta in località Molin Nuovo e dedicata al Santo vescovo di Tours, la cui devozione era molto viva nel Medioevo centrale e il cui santuario era direttamente collegato a questo luogo grazie al passaggio della via Francigena, di cui così si ribadiva l'orizzonte internazionale.

La fondazione della chiesa e la costituzione del suo popolo avvennero probabilmente fra il 1260 e il 1274, infatti San Martino non risulta ancora fra i beni dei conti Guidi e i contribuenti alla guerra contro Siena mentre appare fra le suffraganee di Monterappoli nelle *rationes decimarum*. Il suo reddito appare generalmente stabile nell'ultimo quarto del Duecento e paragonabile a quello degli altri popoli della zona⁷¹⁰, mentre nel 1302-1303 la *ecclesia* fu insolvente. Forse dovette far fronte a impegni improvvisi, come la ricostruzione dell'edificio, probabilmente spazzato via dall'alluvione di quegli anni⁷¹¹. Nel 1326 la chiesa era nota come San Martino *de Fumaia*: ad essa rinunciava il suo rettore, il nobile Lambertuccio di Tedaldo de' Giaccioni di San Miniato, in favore di don Enrico, priore di Castelnuovo, con la conferma di don Simone, pievano di Monterappoli. La complessa procedura e cerimonia d'insediamento prevedeva la ricognizione dei beni, la celebrazione della messa e il giuramento feudale «*flexis genibus et manibus iuntis*» sui vangeli⁷¹². Verso la fine del secolo la chiesa era ormai unita al

⁷⁰⁵ *Ivi*, cc. 657v, 660r, 678r.

⁷⁰⁶ ASF, *Diplomatico, a quaderno, Adespote, Mencaraglia*, 1272, c. 4r; *La Chiesa Fiorentina*, cit., p. 289.

⁷⁰⁷ ASF, *Diplomatico, Firenze, S. Spirito (agostiniani)* 1346 Dicembre 30; *Catasto* 96, cc. 538r, 588v, 660v.

⁷⁰⁸ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1386 Ottobre 15.

⁷⁰⁹ *dominicus*: piena proprietà della terra senza vincoli feudali.

⁷¹⁰ La tassazione oscilla fra le tre lire e due soldi del 1276-1277 e 1298-1299 e le tre lire del 1296-1297. *Rationes Decimarum*, cit., vol. I, p. 20 n. 432; LAMI, *Sanctae Ecclesiae*, cit., vol. I, p. 538; *Rationes Decimarum*, cit., vol. II, p. 36 n. 742.

⁷¹¹ Si veda la nota 11.

⁷¹² «*inducendo eum in dictam ecclesiam et casamenta seu casolaria eiusdem ecclesie, ponendo*

popolo della Pieve e i suoi beni ammontavano a ottanta fiorini⁷¹³: un valore che aveva attirato la cupidigia dei privati, costretti a restituirli qualche anno dopo⁷¹⁴.

Dimenticata nel Quattrocento, la chiesetta venne visitata nel 1514, quando era di patronato dei Salviati⁷¹⁵. Le successive ispezioni non rilevarono nulla di particolare: il pievano vi celebrava settimanalmente ed erano necessari solo piccoli aggiustamenti⁷¹⁶. Alla fine del secolo⁷¹⁷ il patronato era passato ai Bardi di Vernio, che avevano restaurato il tetto dell'edificio mentre pareti e pavimento si mostravano in ordine; il semplice arredo era costituito dall'altare con alcune croci e una «*tabula antiqua, que esset aliquantulum restauranda*», ancora al suo posto nel 1655 e raffigurante i *santi Martino, Antonio e Francesco*⁷¹⁸. Il piccolo edificio si mostrava come una semplice aula con facciata a capanna e occhio sopra il portale⁷¹⁹: così appare anche oggi, dopo il restauro del 1773⁷²⁰ e le successive intonacature ma l'abside poligonale, al netto di *revivals* medievali, potrebbe indicare l'origine gotica dell'intero organismo.

Le località un tempo appartenenti al popolo di San Martino, in assenza di un chiaro riferimento amministrativo, sono comunque rintracciabili grazie a indicazioni topografiche come la collocazione nel Piano d'Elsa o il confine con il fiume. Si tratta per lo più di terre piane e arate⁷²¹ spesso specificate nella loro onomastica e descritte nei loro confini, che talvolta sono rivelatori di situazioni particolari.

Le condizioni del terreno erano di tre tipi: piano alluvionale vicino al fiume, scosceso oltre la strada, leggermente inclinato nella fascia intermedia. Direttamente adiacenti all'Elsa erano i campi di Bisarno⁷²² e Ficalbo⁷²³, dove si trovavano beni dei Capitani di Parte Guelfa, forse destinati a infrastrutture pubbliche.

Al bordo del piano correva la strada, che faceva da confine con i popoli di

in manus eius pannos altaris ipsius ecclesie et vettes hostiorum ipsius ecclesie. Et deinde inducendo eum in tenutam et possessionem terrarum et possessionum circum adiacentium eidem et iurium et pertinentiarum eius. Legendo de fructibus terre et ortalis dicte ecclesie et eidem in manibus ponendo et dicendo eidem in omnibus actibus supradictis Trado tipi possessionem et tenutam corporalem huius ecclesie et iurium et pertinentiarum eius. Et cantando Te deum laudamus et cetera». ASF, Notarile Antecosimiano 8744, cc. 103r-104r.

⁷¹³ «*Ecclesia Sancti Martini de Monte Rappoli, manualis dicte plebis Sancti Iohannis, florenos octuaginta octo*». ASF, *Estimo* 349, c. 33v (1380).

⁷¹⁴ ASF, *Riformagioni* 1388 Dicembre 29, 1389 Febbraio 15.

⁷¹⁵ AAF, *Visite pastorali* 04, c. 52r.

⁷¹⁶ *Ivi*, 14, c. 80v (1575); 16.01, c. 126v (1590).

⁷¹⁷ *Ivi*, 17.1, c. 216r (1599).

⁷¹⁸ «*tabula antiquissima in ligno cum imaginibus sancti Martini, sancti Anthoni et sancti Francisci*». SIEMONI, *Chiese, cappelle, oratori*, cit., p. 128.

⁷¹⁹ GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empoiese*, cit., p. 292.

⁷²⁰ Data della lapide che ricorda il restauro dell'altare, oggi murata sulla facciata.

⁷²¹ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 87r (1371); 6371, c. 39r (1322); *Catasto* 96, cc. 554r, 576r, 604r, 662r, 663r, 678r.

⁷²² ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 108v (1373).

⁷²³ ASF, *Catasto* 96, c. 662v.

San Lorenzo e di San Giovanni fra Poggiale⁷²⁴ (a sud) e Monzone⁷²⁵ (a nord). Il rio degli Oddoli, che prendeva nome da una famiglia del luogo⁷²⁶, era superato sia dalla «strada publica» sia dalla «stradella»⁷²⁷ (attraverso una serie di ponti di cui resta forse indicazione nel toponimo Pontito)⁷²⁸, dimostrando che si trattava di due percorsi distinti e alternativi. Lungo la strada principale si trovavano i campi di grano di Posticcia⁷²⁹ e di Strada, dove avevano beni la Pieve e i Capitani di Parte Guelfa, antichi e nuovi responsabili delle opere pubbliche, a conferma dell'interesse collettivo dell'area oltre che dell'alta redditività dei terreni alluvionali⁷³⁰. Lungo la stradella sono attestate le vigne di Val di Nicchio⁷³¹, una vallecola attraversata da un rio e caratterizzata più in alto da terreno «parte montagna e parte in piano»⁷³². Anche qui la strada lambiva le pendici collinari, in corrispondenza della Strada Lungo Poggio⁷³³, ora via di Grassellino e Pogni, in cui si sono riconosciuti lunghi tratti selciati, mentre la stradella correva in piano qualche metro più in basso e si può identificare con l'attuale tracciato della Strada Statale 429.

La fascia intermedia era caratterizzata da campi coltivati a grano irrorati da una fittissima rete di fossi, che ne garantivano drenaggio e irrigazione rendendoli di altissimo valore. La microtoponomastica rammenta generi di terreno alluvionale come Renaio⁷³⁴ con la sua Fonte (dove la terra era anche soda)⁷³⁵ e Fiumara⁷³⁶; specie di piantagioni, tutte di grande valore, come ad Alberi⁷³⁷, al Pero⁷³⁸ e a Vignale⁷³⁹; tipi di manufatti, a Via nuova⁷⁴⁰, a Casa al Piano⁷⁴¹ e a San Martino⁷⁴², vicino alla chiesa dove poi sarebbero sorte le gualchiere dei Bardi a Molin Nuo-

⁷²⁴ *Ivi*, c. 540r.

⁷²⁵ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 3r (1362).

⁷²⁶ *Ivi*, 6371, c. 44v (1326).

⁷²⁷ ASF, *Catasto* 96, cc. 655r, 663r.

⁷²⁸ «Pontito sive il Rio degli Oddoli». ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 40v (1323); 8743, c. 62v (1320).

⁷²⁹ ASF, *Catasto* 96, cc. 574r, 594r, 625r, 664r.

⁷³⁰ ASF, *Estimo* 340, c. 62v (1377); *Catasto* 96, c. 655r, 663r.

⁷³¹ *Ivi*, c. 663r.

⁷³² *Ivi*, cc. 605v, 655r, 663r, 751r, 784v, 793v.

⁷³³ ASF, *Catasto Generale Toscano, Mappe, Empoli* 85.

⁷³⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 108v (1373); *Estimo* 340, cc. 62v, 109r (1377); ASF, *Catasto* 96, cc. 605v, 625r.

⁷³⁵ ASF, *Diplomatico, Riformagioni* 1377 Gennaio 18, 1377 Febbraio 17, 1386 Ottobre 15, 1389 Novembre 21.

⁷³⁶ ASF, *Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, serie 90 (S. Verdiana a Firenze)* 130, c. 33v (1370); *Catasto* 96, cc. 592r, 767r.

⁷³⁷ Diciassette fiorini per quattordici staiora. *Ivi*, c. 640r.

⁷³⁸ 80 lire per 6 staiora. ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, cc. 13r, 20v, 29r, 29v, 39r, 42v (1320-1323).

⁷³⁹ 32 lire per poco più di 4 staiora. *Ivi*, c. 30r (1321).

⁷⁴⁰ ASF, *Notarile Antecosimiano* 1980, c. 87r (1371).

⁷⁴¹ ASF, *Catasto* 96, cc. 611r, 664r.

⁷⁴² *Ivi*, cc. 594r, 662r.

vo⁷⁴³; esempi di attrezzature, probabilmente per l'uccellazione nella stagione del passo, a Mute⁷⁴⁴ e Retaio⁷⁴⁵ all'inizio del Trecento, quando ancora il fiume non era ancora del tutto regimato e rimanevano zone umide e specchi d'acqua.

La progressiva conquista del territorio, con il disboscamento delle colline, la bonifica della fiumara e la regimazione delle acque, aveva portato a un intenso sfruttamento dei terreni agricoli, che si andavano erodendo a monte e impoverendo a valle. I legislatori di Monterappoli, allora, stabilirono che «ciascheduno che à terre in piano d'Elsa o altrove nel detto comune o lavorasse terre altrui, sia tenuto et deba seminare o fare seminare almeno staiora uno di fave»⁷⁴⁶ azotando con i legumi i terreni depauperati, nel tentativo di contrastare la riduzione di una risorsa comune a causa dell'avidità individuale.

⁷⁴³ GUERRINI, SIEMONI, *Il territorio empolese*, cit., p. 292.

⁷⁴⁴ ASF, *Notarile Antecosimiano* 6371, c. 39r (1322).

⁷⁴⁵ *Ivi*, c. 42v (1323).

⁷⁴⁶ *Statuti*, 51.

Trascrizione del testo degli statuti di Monterappoli del 1393

a cura di Paolo Santini

Lo statuto di Monterappoli del quale segue la trascrizione, è conservato nel fondo Statuti delle comunità autonome e soggette dell'Archivio di Stato di Firenze segnato al numero 506. Si tratta del secondo originale, versato a suo tempo all'archivio delle riformazioni, trascritto dalle magistrature fiorentine su un registro cartaceo, come era uso per la copia destinata a rimanere a Firenze, debitamente aggiornato con addizioni, cassazioni e riforme. Lo statuto non presenta partizioni in libri.

Esaminando il testo, ricorrono nella scrittura del notaio abbreviature per contrazione con lineetta soprascritta ad indicare la mancanza di una consonante nasale (frequente noie con lineetta soprascritta per nomine, come tpr per tempore), abbreviature per troncamento (t per –tur, c per cum, ex per extra, punto e virgola simile a un numero 3 per –que, come in usque, per –bus come in omnibus, quibus, videlicet). Frequentissima la presenza della lineetta ondulata posta sopra alla consonante ad indicare la mancanza della lettera r nella sillaba. Frequenti i segni provenienti dalle note tachigrafiche come 7 per et ed il segno di c rovesciata per –con e –cum. Usatissime anche le abbreviazioni con la lettera p tagliata obliquamente per pro e orizzontalmente in luogo di per, così come la lettera q tagliata obliquamente per quod, parola spesso abbreviata anche con il segno classico di identificazione nei testi di questo genere. Nel testo in volgare, frequenti i raddoppiamenti di consonante ad inizio di parola, spesso congiunta (alloro per a loro, chessi, per che si).

Passando ad esaminare il registro, lo statuto è rogato in volgare¹ per le prime 91 rubriche da carta 1 a carta 59 verso, mentre le addizioni si presentano in latino. Del resto, dalla fine del Trecento si trovano provvedimenti di approvazione nei quali la versione volgare dello statuto è richiesta come condizione di validità. Della volgarizzazione ne è dato conto subito, nel preambolo (a carta 1 v).

Lo statuto in questione viene ad essere redatto in un periodo molto particolare della costruzione dello stato fiorentino; se fino agli anni Ottanta del Trecento prevale nelle redazioni statutarie il latino, da questo momento in avanti prende sempre più campo la redazione in volgare. Nel caso poi degli statuti dei corpi territoriali come Leghe e Podesterie il volgare era comunque prevalente. Quello del volgarizzamento² è un fenomeno che denota l'efficacia dell'azione pervasiva della dominante sul ter-

¹ Cfr. L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette fra XIV e XVI secolo*, Olschki, Firenze, 2007, p. 76.

² Ricordiamo che il primo volgarizzamento degli statuti di Firenze fu quello di Andrea Lancia del 1355-57.

ritorio. Già dalla fine del Trecento Firenze sollecita alla traduzione in volgare degli statuti le comunità locali e in molti casi i provvedimenti di approvazione richiedono esplicitamente la versione volgare come condizione di validità³.

Troviamo l'approvazione degli statuti a carta 70 v, dove si riporta la data del 24 gennaio del 1395 (Comuni concordia et unanimi voluntate. Et scritta et publicatam per actis Simonis filii quondam Junte de Mesca, notarius et scribam super scrittorum statutariorum et reformatorum sub anno domini ab eius incarnationem 1395 indictione 4 die 24 mensis januarii. Ego Simon filius quondam Junte de Vesca civis florentinus et cetera) mentre i *prudentes virii* approvatori degli statuti fiorentini approvarono la redazione statutaria il 20 febbraio 1395. (carta 71r. Approbatio dictorum statutorum. In Dei nomine amen anno sue incarnationis 1395 indictione 4 die 20 mensis februarii prudentes virii Giannozus Pieri Strada, Dominicus Francisci Corsi, Michael Dinghi de Altovitis et Corsus Pieri della Rena, cives communis florentie electi et deputatis per magnificos et potentes dominos priores artium et vexillifer iustitie populi et communis florentie ad videndum examinandum). Dalla carta 72 verso si susseguono le riforme, a partire dal 1401 fino al 1423, dove si trova l'ultima approvazione (carta 97 recto).

Lo statuto del comune di Monterappoli fu pubblicato per la prima volta dal canonico Latini fra il 1919 e il 1921 (Angelo Latini, *Lo statuto del Comune di Monterappoli*, «Miscellanea Storica della Valdelsa», XXVII (1919), 2 (78), pp. 55-65; XXVIII (1920), 1-2 (80-81), pp. 24-35; 3 (82), pp. 96-103; XXIX (1921), 1-2 (83-84), pp. 50-62). L'edizione del canonico Latini ha omissso la trascrizione di alcune parti sostanziali del testo, presenta numerosi errori di trascrizione, diverse lacune, ed ha riguardato solamente le prime 59 carte, utilizzando i criteri in uso all'epoca.

Avvertenza all'edizione

Il testo dello Statuto si trascrive dall'originale rispettandone il piu possibile la grafia, sebbene esso non ubbidisca a regole precise. Si fa eccezione, allo scopo di migliorarne la comprensibilità, per gli accenti, gli apostrofi, la separazione fra le parole, la punteggiatura, le iniziali maiuscole e la lettera j alla fine delle parole, dati secondo l'uso moderno. Il cambio della carta è segnalato da apposito simbolo (doppia barra) e da numerazione, i titoli delle rubriche sono in grassetto e numerati secondo la numerazione originale per facilitarne l'individuazione, il cambio di riga è segnalato da apposito simbolo (barra). Le abbreviazioni sono sciolte senza particolari indicazioni, facendo eccezione per i soli casi in cui lo scioglimento sia incerto. Le integrazioni, effettuate nei casi strettamente indispensabili, sono collocate fra parentesi quadre. I tre puntini fra parentesi quadre [...] sostituiscono brani perduti o incomprensibili. In nota si segnalano le cancellature, le barrature e le espressioni ortografiche o grammaticali che possono impedire una chiara comprensione del testo.

³ Un esempio di questo tipo è fornito dallo statuto di Fucecchio del 1393. Cfr. L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, cit., pp. 75-76.

Indice delle rubriche

Principio delli statuti dello comune/ di Monte rappoli et de' suoi popoli

1. Che niuna persona ardisca dire/ o fare contro al comune di Firenze/ o di questa comunità
2. Come si dee elegiere il notaio/ et ofziale del comune quando/ non ci è podestà./
3. Della elettione del consiglio del/ comune
4. Della elettione del camarlingo dello comune
5. Come lo Officiale debba rendere/ et tenere ragione in nelle civili que/stioni
6. Che'llo ufficiale non proceda se non et/ con questi statuti
7. Di non fare l'angiuria a niuna donna/ che vada a marito
8. Che niuna persona ardisca ritenere/ niuna cosa né masseritie del/ comune
9. Di rechare ogni anno del mese/ di magio et cetera
10. Di fare fare ogni anno cinque braccia/ di stechato et cetera
11. Di coloro che cessano di pagare/ i dazii et condannagione del comune
12. Che lo notaio et ufficiale del comune/ debba fare richiedere inanzi che proceda/ a condannagione
13. Di pagare dazii et condempnagioni/ nel detto comune
14. Di none ingombrare alcuna chiesa/ del detto comune
15. Di non fare ardere facelline/ la sera di carnasciale
16. Di non andare né scendere né/ salire sopra alcuno tetto di chiesa/ o bertescha o torre di comune
17. Di fare orto nel detto comune
18. Della pena di colui che non viene/ al consiglio del detto comune
19. Dello officio de' rettori del comune/ overo de' suoi popoli
20. Di non mutare termini tra sé / el suo vicino
21. Della pena delle bestie che pastu/rassono in su cimiteri di chiesa
22. Della pena a chi pigl(i)asse colombi/ o saetasse
23. Che niuna dica parole ingiuriose/ a niuno
24. Che niuno dia danno con bestie/ a niuno del detto comune
25. Di non occupare niuna via di/ comune
26. Che niuno stia di notte all'aia
27. Che niuna persona bestemi Dio/ o Santi

28. Che ciascuno che vende carne/ o altre cose a peso
29. Dello officio de viali del detto/ comune
30. Che niuno vada per luoghi altrui
31. Che niuna persona tolga degli/ frutti altrui
32. Che niuna persona lavi/ presso alle fonti del comune
33. Che niuna persona contradica/ pegnio al messo
34. Che niuno tenga capre nel detto/ comune
35. Di coloro che entrano malle/vadori a' prieghi altrui et che chi/ à ufficio di comune o di popoli deba/ sodare di fare bene l'ufficio suo
36. Che niuno si stia di notte alla/ cella di chi vende vino o pane/ oltra due hore
37. Che 'ssi elegga stimatori del comune
38. Di levare et porre le possessioni et/ terre degli huomini et persone/ di Monterappoli
39. Che il padre sia tenuto/ per lo figliolo
40. Di elegiere una guardia/ de' dampni dati
41. Che niuno venda a forestieri
42. Che il notaio dello podestà/ scriva le scritture del comune/ et de' suoi popoli senza niuno/ salario
43. Che niuna scrittura di comune/ o de' suoi popoli si scriva se/ non è per mano dello ufficiale/ del comune
44. Che la guardia del comune/ vada ogni dì almeno una volta/ guardando per lo comune degli/ dampni dati
45. Che niuna persona deba/ giuocare a giuoco di zara
46. Che sia creduto per lo ufficiale/ alla guardia, di quello che ra/porterà
47. Che ciascuna persona che ane/ casa a'llato alle mura dello/ castello deba mantenere le/ mura quanto tiene il suo
48. Che niuna persona tolga niuna/ cosa di quello del comune
49. Che niuna persona cavi o guasti/ le ripe del castello
50. Che 'l notaio possa procedere d'ogni/ ingiuria tra gl'uomini del detto comune
51. Che ciascuno habitante nel detto/ comune deba seminare de' fagioli/ et delle fave
52. Che ciascuno deba porre ogni/ anno otto piantoni
53. Che niuno deba volgiere/ niuno corso d'aqua
54. Che il consiglio deba porre/ ogni debito di comune
55. Che qualunque persona sarà con/dampnato di dampni dati paghi/ la vera sorte; et tutte le altre pa/ghi col quarto meno
56. Che niuna persona grande o piccola/ possa portare fanciulli a niuna/ chiesa
57. Che non si possa rimettere la voce/ per niuno consigliere
58. Di coloro che non fanno aiuto allo/ castello predetto

59. Che niuno possa dare licentia/ a' consorti
60. Che 'l notaio non si parta del/ comune senza licentia del consiglio et/ che deba lasciare uno pavese o uno⁴ balestro
61. Che niuna persona vada a/ manicare con niuna persona che/ manichi col comune
62. Che niuno possa essere sindaco a/ sindacare niuno camarlingo suo/ parente
63. Che ciascuno si possa dolere/ al consiglio se lo ufficiale gli/ facesse ingiuria
64. Che niuna persona faccia fuoco/ in alcuna chiesa
65. Che chi à terre presso a fossi/ et vie sia tenuto mantenerle
66. Che niuno fante d'uficiale possa/ fare guardia se none per uno/ solo
67. Che niuno vada a tentenno/ di notte a uccellare
68. Del salario del camarlingo/ del comune
69. Che il camarlingo dello comune/ faccia inventario delle cose et/ masseritie del comune
70. Che i pozzi del comune abiano/ spatio tre braccia rubricaa
71. Che ciascuna persona che habita/ nel detto comune deba sodare/ di gennaio ogni anno
72. Che ciascuno che va in servizio/ del comune deba fare scrivere/ al notaio del comune l'andate sue
73. Che il camarlingo possa porre/ pegno le pignora tolte per lo/ comune
74. Che niuno giochi alla palla/ o abachi
75. Che l'uficiale non deba torre/ nulla niuna persona di stantia/menti fatti per lo consiglio
76. Che niuno possa sellare/ bestie i dì delle feste [intere]
77. Che i forestieri non debba essere/ udito, se prima non soda
78. Che niuna persona tagli legne/ in sulla ripa del castello o pasturi/ bestie
79. Del salario che 'l messo debe torre/ dalle richieste
80. Che i rettori o camarlinghi del comune/ debano rechare la bulletta del sale⁵/ infra quindici dì
81. Che 'ssi faccino tagliare i pruni dello⁶/ mese di magio

⁴ La lettera o è soprascritta.

⁵ La bulletta del sale era una piccola polizza che serviva da contrassegno di licenza, timbrata con il sigillo pubblico, e serviva come passaporto del sale fino al luogo di distribuzione e rivendita. Monterappoli si trovava su una delle più importanti direttrici del commercio del sale dalla Toscana centrale verso Empoli.

⁶ Così nel testo, invece di nello.

82. Come si deba elegiere in luogo/ d'alcuno che morisse del consiglio
83. Che niuno del detto comune/ possa essere messo in prigione o/ ne' ceppi per debito di lire cinque,/ o da indi in giù
84. Che non si tenga ragione il dì delle/ pasque, domeniche, il dì di sancto/ Giovanni et di sancto Lorenzo
85. Come si debono legiere le/ condampnagioni
86. Che il podestà deba lasciare uno/ pavese o uno balestro
87. Che niuno il quale non fosse/ nato o egli o il padre, in questo/ comune, non possa avere officio nel/ detto comune
88. Che niuno dello comune/ possa porre richiamo ad altro/ ufficiale, che di questo di Monte/rappoli
89. Che il notaio non possa registrare i dazi né per altra/ cagione, senza gl'huomini eletti sopra ciò
90. Che niuno tenga bestie di notte/ fuori di casa per lo castello
91. Che alla donna gravida sia/ lecito torre delle frutte

Trascrizione

1r In Dei nomine amen. Ad onore, laude/ et reverentia dello omnipotente Idio/ et della sua genitrice madre vergine / Maria et de' beati messer sancto Giovanni/ et sancto Lorenzo i quali sono capo¹ pro/ tettori et difenditori del castello popoli/ huomini et persone del comune di Monte/rappoli et di tutti gli altri² sancti et sancte/ della celestiale corte del Paradiso ad/ honore et reverentia della sacrosancta/ romana ecclesia madre di tutti i fedeli cristiani et de' suoi pastori; ad honore/, reverentia et exaltatione degli signori/ priori et gonfalonieri di giustizia dello/ magnifico popolo et comune di Firenze/ che sono et che saranno per lo tempo/; a onore stato, accrescimento et manteni/mento della magnifica parte guelfa, del popolo et comune della città di Fi/renze et de' suoi signori³ et dominos/ ella et ad honore , stato et mantenimento / [stato]⁴ tranquillo et pace degli huomini/ et persone della terra, comune et popoli/ di Monte rappoli. A male, morte et distru/tione di chi il contrario volesse./
Principio delli statuti dello comune/ di Monte rappoli et de' suoi popoli rubrica/
Questi sono gli statuti et ordinamenti/ del comune et popoli di Monte rappoli del contado/ di Firenze fatti, corretti et ordinati per li savi //

1v et discreti huomini Francesco di Tomaso/ Nicholetto di Ruffino, Ghermondo di Cesare, et Bertuccio di Fredi da Monterappoli et/ de' suoi popoli statutarii et ufficiali electi/ et deputati per lo consiglio generale dello/ detto comune et popoli il quale ane⁵ balia/ a potere fare et a provvedere ogni cosa/ bene e stato del detto comune e popoli/ sicome della loro elettione aparisce/ scritto per mano di Ser Albizo Fantoni/ da Pistoia notaro del nobile huomo/ Piero di Bernardo de' Magli da Firenze/ podestà di Monte rappoli predetto nello/ libro delle riformagioni del detto/ comune et venuti vulgarizzati et/ publicati per me Biagio di Cecho/ da Firenze notaro di consentimento/ et volontà de' detti ufficiali sotto gli anni⁶/Domini mille trecentonovantatre di / et mese infrascritti./

1 Che niuna persona ardisca dire/ o fare contro al comune di Firenze/ o di questa comunità rubrica.

In prima anno statuito et ordinato/ i detti statutarii che niuna persona/ del detto comune di Monterappoli o/

2r de' suoi popoli a pena di soldi cento per/ ciascuno et ciascuna volta che contro/ a'c-
ciò facesse, nella quale pena sia/ condannato per lo ufficiale del detto/ comune./

¹ Così nel testo.

² Nel testo gl'altri.

³ Di incerta lettura.

⁴ Parola cancellata.

⁵ Così nel testo. Da intendersi hanno.

⁶ Glanni nel testo.

2 Come si dee elegiere il notaio/ et ofitiale del comune quando/ non ci è podestà./

Item anno⁷ ordinato et statuito/ i detti statutarii che consiglieri che/ per lo tempo saranno nel detto comune/ di Monterappoli sieno tenuti et debano/ elegiere et nominare nel detto comune/ uno buono et sofficiente huomo in/ notaio et ofitiale del detto comune/ vero guelfo et amatore della parte/ guelfa per tempo a termine di sei mesi/ l'ufizio del quale cominci sempre in/ calendi di luglio o in tale dì di gennaio/ con salario di lire ottanta per li detti/ sei mesi al detto ofitiale essere pagati dello avere et pecunia del detto/ comune et oltre al detto salario/ abia il detto notaro la quarta parte//

2v di tutte le condempnagioni nuove/ o vechie che per lui si faranno et riscote/ ranno et a mano del camarlingo dello/ comune pervenire farà per vigore/ del suo officio e il guadagno della/ penna⁸ di tutte le civili questioni. Item/ abia il detto ofitiale dal detto comune/ soldi due per lira di tutti i denari registrati/ nel registro del comune predetto per qualunque/ cagione il detto notaio riscoterà et/ a mano del camarlingo del comune/ venire farà, salvo che delle con/dampnagioni overo sententia di camar/linghi che fossero condannati a ri/mettere a restituire al comune al/cuna quantità di danari overo/ altra cosa delle quali nulla avere/ debbia se non è quello tal(is) camarlingo/ così condempnato non pagasse la detta/ condampnagione infra il termine a llui assegnato pe' sindachi del comune/ la quale condampnagione il detto/ tale notaio abia soldi due per lira/ del quarto più è pena che si fosse dello/ non pagare al termine et none della/ vera sorte, il quale notaio et ofitiale//

3r per lo suo salario continuo seco debia/ tenere uno buono et sofficiente fante/ armigero et vero guelfo il quale sia/ di fuori del comune di Monterappoli./ Et così sieno tenuti i detti consiglieri⁹ che/ per lo tempo saranno nel detto comune/ fare elegiere il detto notaio de sei/ mesi in sei mesi inanzi l'uscita loro/ almeno per uno mese a pena di soldi/ quaranta per ciascuno di loro essere/ tolta per lo notaio del detto comune/ sì che al postutto i detti consiglieri debano/ inanzi l'uscita del loro offitio il detto/ comune riformare d'ufficiale alla detta/ pena e che tutti gli ufitali¹⁰ del detto/ comune che per lo tempo saranno nello/ detto comune sieno tenuti e debbiano/ inanzi l'uscita del loro offitio almeno/ per uno mese fare raunare nella/ casa del comune tutti i consiglieri/ del detto comune e a'lloro mettere/ inanzi che abiano elegiere il nuovo/ ofitiale et loro costringere che/ inanzi ch'essi partano della casa del/ comune debano riformare il detto//

3v comune d'officiali come detto è/ di sopra. Et se il detto ofitiale fosse/ negligente alle predette cose non man/dasse ad executione, che in quello caso/ il camarlingo del comune predetto/ sia tenuto e debia ritenere al detto/ ofitiale del suo salario lire dieci/ di piccioli. La quale cosa se il detto/ camarlingo non farà sia tenuto di dare al detto comune overo ad altra/ persona ritenente per lo detto comune/ le

⁷ Così nel testo.

⁸ Così nel testo.

⁹ Con *reso con nota tachigrafica*.

¹⁰ Nel testo *glufitali*.

dette lire dieci e sempre sia e rimanga/ obligato al detto comune infino a tanto/ che sarà pagato le dette dieci lire/ i quali offtiali tenuti siano et debano/ venire al detto castello di Monterappoli/ e se ivi rapresentare un di inanzi/ che chominci il suo offitio e nel detto/ castello finito il suo offitio due di/ stare a sindacato sotto sindachi del/ detto comune che saranno acciò di/putati et ordinati per lo consiglio/ del detto comune delle cose amini/strate per lui nel detto suo offitio. Item/ statuirono, providono et ordinorono/ i detti statutarii che 'lla della detta elettione//
 4r non si faccia né fare si debba mentre/ che i podestà vengono, ma solamente/ la detta elettione si deba fare/ quando il podestà sarà levato via/ per lo comune di Firenze e in questo/ caso si faccia la detta elettione/ pe' consiglieri che per lo tempo sa/ranno et altrimenti no./

3 Della elettione del consiglio del/ comune rubrica/

Item providono i detti statutarii/ che nel detto comune di Monte/rappoli et de suoi popoli sieno et/ essere debano venticinque consiglieri/ de' quali la letione se faccia in questo/ modo cioè: ch'e' consiglieri che ora/sono et che per lo tempo saranno nello/ detto comune sieno tenuti et debiano/ inanzi l'uscita del loro offitio raunarsi/ insieme nella casa del comune collo/ notaio o con altro ufficiale del detto/ comune che per lo tempo sarà e ivi/ fare bossolo de' consiglieri del detto comune//
 4v e'l detto comune riformare di consiglieri per/ tre anni prossimi che debono venire et/ così sieno tenuti e debano i detti consiglieri/ nel detto comune imbossolare et riformare il/ comune di Monterappoli¹¹ di consiglieri/ di tre anni in tre anni e a pena di lire cinque/ di piccioli per ciascuno quante volte contra/ fatto sarà, somairamente¹² e di fatto/. Et fatta la detta imbossolatione e rifor/matione e finito l'ufitio del consiglio/ et inanzi l'uscita del loro offitio per uno/ mese almeno essi consiglieri del detto comune/insieme col detto notaio del detto comune il quale/ per lo tempo sarà, siano tenuti et debbiano/ raunarsi insieme nella casa del detto/ comune et in esso consiglio fare recare/ il detto bossolo nel quale sono imbossolati/ i consiglieri del detto comune et del detto/ bossolo si tragli una cedola delle cedole/ che sono nel detto bossolo et quelli i quali/ scritti saranno nella detta poliza sieno/ et essere s'intendano consiglieri del detto comune/ per sei mesi prossimi seguenti incominciando/ sempre die primo di gennaio e die/ primo di luglio si che sempre il detto/ comune rimanga riformato di consiglio et così subcessivamente inanzi l'uscita il consiglio//
 5r dello comune predetto per lo tempo existente./ Il tale ordine si observi infino a tanto che/ tutte le polize in esso existente saranno/ tratte et finite e tratte tutte le polize/ al tempo dell'ultimo consiglio inanzi l'uscita/ dello offitio loro almeno per uno mese/ essi consiglieri elle due parti di loro in concor/dia sieno et debano per loro giuramento/ sotto pena di lire cinque per ciascuno/ di supradicte sieno tenuti fare bossoli/ de' consiglieri del detto comune per tre anni/ prossimi sequenti; et

¹¹ Così nel testo.

¹² Così nel testo (da intendersi sommariamente).

così subcessivamente/ tutti gli altri consiglieri per lo tempo esistenti/ sieno tenuti il detto comune riformare/ di tre anni in tre anni sotto la detta pena/ et poi traghino a sorte et fortuna del detto/ bossolo di sei mesi in sei mesi come detto/ è di sopra tenuti sieno et debbano i detti/ consiglieri raunati insieme nella casa/ del comune il tempo oportuno a richiesta/ del notaio del detto comune e ivi fatta/ la imbossolatione e gli altri fatti del/ comune faceno et tragano il nuovo con/siglio et nelle predette cose abiano balia/ come tutto il comune ciò che proveduto/ et ordinato et fatto sarà per lo detto consiglio//

5v
 vaglia et sia messo ad executione et/ anche abia il detto consiglio podestà di/ provedere tutti et ciascuno altri fatti/ et bisogni del detto comune et ciò che/ proveduto ordinato et deliberato/ sarà per loro o per le due parti di loro/ s'intenda essere fatto come fatto/ fosse per tutto il comune et mettere si deba/ ad executione. Et che i detti consiglieri/ abino divieto dal detto officio per/ sei mesi salvo che'l detto divieto non si/ intenda per li consiglieri di quello colle che/ non avesse tanti huomini a portare/ fare la detta elettione quanti bisognasse/ in quello caso non abia il detto divieto/ et che il notaio dello comune o altro/ ufficiale del detto comune sia tenuto/ costringnere il detto consiglio a fare/ il detto bossolo sotto pena di lire dieci/ di piccioli e chi contra farà condempnasi/ sotto la detta pena a'llui essere rite/nuta per lo camarlingo del detto comune/ della sua paga e salario la quale cosa/ se'l detto camarlingo non manderà a executione/ sia condempnato per gli sindichi i quali lui//

6r
 sindacheranno in lire cinque. Item/ se avvenisse caso che alcuno de' detti consi/glieri imbossolati morisse allora il/ padre o il fratello o il più proximo pa/rente sia in suo luogo con quella mede/sima balia che aveva quello morto/

4 Della elettione del camarlingo dello comune rubrica/

Item providono i detti statutarii che/ i consiglieri durante i detti bossoli sieno/ tenuti inanzi l'uscita dello officio/ loro per quindici dì riformare il detto/ comune di camarlingo generale per tempo/ di sei mesi prossimi che verranno incomin/ciando in tale dì di luglio che verrà/ alle mani del quale pervengano tutti/ i denari et ogni altra cosa del detto comune/ et debasi scrivere il detto camarlingo/ nel libro delle riformagioni del comune/ per lo notaio del comune o dello podestà./ E finito e finito il detto tempo de' detti sei/ mesi debano gli altri consiglieri come/ detto di sopra quindici dì inanzi elegiere//

6v
 l'altro camarlingo per gli altri sei mesi pro/ssimi sequenti et così sempre per ordine si pro/ceda per consiglieri che saranno del detto/ comune et se i detti consiglieri nelle predette cose/ fossono negligenti debbano essere condempnati/ per lo ufficiale del comune predetto in soldi quaranta/ ciascuno che contra farà et per ciascuna volta/ i quali camarlinghi sieno tenuti sofficiente/mente sodare dinanzi allo ufficiale del/ detto comune con sofficienti mallevadori/ i quali sieno del detto comune di rendere/ sofficiente ragione de' danari et chose/ alle sue mani pervenute et sieno tenuti/ i detti camarlinghi finito lo officio loro infra/ quindici dì avere renduta la ragione/ a pena di soldi quaranta per ciascuno et che/ i consiglieri che per lo tempo saranno siano/ tenuti inanzi l'uscita del detto camarlingo/ per quindici dì elegiere sindachi a sindacare/ il detto camarlingo sotto pena di soldi 40 per/ ciascuno et ciascuna volta da essere tolta/ per lo reggimento del detto comu-

ne et che i detti/ sindachi che'ssi elegieranno per lo detto consiglio/ siano tenuti avere sindacato il detto tale/ camarlingo e'lle sue ragioni rivedute per/ sententia di condampnagione o per proscioglione/ et per le predette cose abiano balia d'inquirere/ et¹³ procedere d'ogni tempo non obstante//
 7r ferie et ogni altra cosa fare che sono/ tenuti e che utili sieno per lo detto comune/ et a loro sententia si stia et che il notaio/ del detto comune sia tenuto sotto la/ detta pena infra quindici di inanzi la/ uscita de' detti camarlinghi proporre di/ fare elegiere al detto consiglio e consiglieri/ i detti sindichi et poi costringere quegli/ così eletti a sindacare i detti camarlinghi/ infra il detto tempo sotto la detta pena et/ possino i detti sindachi se a loro¹⁴ parrà/ infra il detto tempo fare bossolo de' detti/ camarlinghi per quello tempo et tempi/ che a'lloro parrà e piacerà./

**5 Come lo Officiale debba rendere/ et tenere ragione in nelle civili que/
stioni rubrica /**

Item statuito è che'l notaio del comune/ sia tenuto rendere ragione a tutte/ le persone del detto comune o d'altronde/ che domandassono nelle civili questioni/ infino in quantità di lire cinque di piccoli/ per ciascuna volta che a'llui adomandato sarà per alcuno del detto comune overo//
 7v d'altronde in questo modo che se il/ creditore adomanda infino in quantità di/ soldi cinque che'l notaio a sua petitione/ sia tenuto fare richiedere quello tale/ a chui adimanda et a qualunque di loro parrà/ o allo attore o allo debitore infino in/ quantità predetta dare il sacramento secondo/ la discrezione del detto ufficiale et se/ dà il sacramento a colui che adimanda/ sia tenuto il detto notaio assegnare/ termine al reo tre dì et se fosse da/ cinque per infino in venti sia tenuto ter/minarla con giuramento di colui che adi/manda, esso provando con uno testimone/ degno di fede. Et se la questione fosse da/ venti soldi in su infino in lire cinque diasi fede/ a colui che domanda, esso provando con/ due testimoni et procedere juridica/mente come si richiede et da l'ordine/ della ragione. Et se il debitore com/parisse a petitione dello attore et/ confessasse la quantità a'llui adimandata/ per lo attore sia tenuto lo ufficiale/ a'llui assegnare termine dieci dì/ a pagare al detto attore. Et se non comparisse il detto debitore et fosse//
 8r Contumace, allora sia tenuto l'uficiale/ dello comune dare la tenuta allo attore ne'/ beni del debitore per la quantità adoman/data et per le [dette]¹⁵spese nella detta que/stione et esso debitore farà pignorare/ ne' beni suoi et detti beni pignorati/ dare et agiudicare in pagamento al detto/ attore per la quantità adomandata et per le/ spese nella detta questionione fatte. Et che/ lo ufficiale del comune sia tenuto nelle/ civili questioni per suo salario torre gli infrascritti/ salarii cioè: per ciascuna petitione/ et comparitione infino in quantità di soldi/ quaranta danari sedici e da indi in su infino/ in soldi cento possa torre soldi due et soldi/ sei e per ciascuno testimone

¹³ Il notaio ha usato qui per et il segno tachigrafico.

¹⁴ Nel testo alloro.

¹⁵ Parola cancellata.

et per ciascuno/ altro atto fatto nella detta corte ancora/ possa torre denari sedici et sia tenuto il detto/ ufficiale del comune dicidere ogni questione/ infra uno mese dal dì che sarà cominciata/ la detta lite alla pena di soldi quaranta/ del suo salario da essere ritenuta per lo/ camarlingo del comune./

8v **6 Che'llo ufficiale non proceda se non et/ con questi statuti rubrica./**

Item providono che niuno notaio o offi/ciale ardisca overo presuma pro/cedere, seguitare, osservare altri statuti,/ ordinamenti, overo riformagione se non et/ solamente questi pe detti statutarii fatti, a / pena al detto ufficiale che contra facesse/ soldi quaranta per ciascuna volta [...]¹⁶./

7 Di non fare l'anguria a niuna donna/ che vada a marito./

Item anno¹⁷ statuito che niuno di qualunque/ conditione sia ardisca fare niuna/ ingiuria ad alcuno del detto comune/ o d'altronde che andasse o venisse a/ marito, cioè trascinando legni nelle vie/ overo altrove o gettando sassi o ghiaie o/ altra qualunque cosa; pena a chi contro/ farà soldi venti, la quale si riscuota per lo/ ufficiale del comune e questo s'intenda di quelli/ che sono maggiori d'otto anni e non da indi in giù./

8 Che niuna persona ardisca ritenere/ niuna cosa né masseritie del/ comune rubrica/

9r Item statuito è che niuna persona in casa/ sua propria o condotta o altrove ritene-
re//
niuna cosa o masseritia del detto comune/ o de' suoi popoli senza expressa licentia dello/ ufficiale del comune ma infra otto dì da/ poi che gli sarà pervenuta a mano di/ qualunque l'avrà, sia tenuto le dette/ tali cose rasegnare allo ufficiale/ o al camarlingo del comune per esso comune/ ricevente, a pena di soldi quaranta/ per ciascuna cosa o masseritia a'lloro/ essere tolta per lo ufficiale del comune/ salvo che 'lle predette cose non si intenda/ del camarlingo del comune overo de' popoli/ del detto comune se none prima si/ rivedesse la ragione de detti camar/linghi./

9 Di rechare ogni anno del mese/ di magio et cetera./

Item statuito et cetera¹⁸. [sul margine sinistro, cassum in totum]

10 Di fare fare ogni anno cinque braccia/ di stechato et cetera/

9v Item statuito et cetera¹⁹. [sul margine sinistro, cassum in totum]

¹⁶ Parola cancellata.

¹⁷ Così nel testo.

¹⁸ Questa rubrica è per intero riportata e cassata nelle addizioni e correzioni fatte al presente statuto.

¹⁹ Questa rubrica fu del tutto cassata, né di essa si trova cenno nelle successive addizioni e correzioni fatte allo statuto.

11 Di coloro che cessano di pagare/ i dazii et condannazione del comune rubrica/

Item statuirono i detti statutarii/ che nel detto comune si comperi una/ cassa o cassone a due serrami che/ chiudere si possa nella quale cassa o/ cassone si mettano tutti libri o scritture/ et altre cose di comune i quali libri et/ scritture i camarlinghi del detto comune sieno/ tenuti rasegnare allo ufficiale del comune/ quando entra in officio e così sia tenuto/ il detto ufficiale finito lo officio suo ra/segnare le cose al nuovo camarlingo dello/ detto comune. Et che per lo consiglio del detto comune/ si comperi uno libro il quale si chiami registro/ dello comune nel quale libro si scrivano/ per ciascuno notaio di comune tutte le/ condampnagioni al tempo del suo officio/ cioè di coloro che non pagano i loro/ dazii et condampnagioni et così per/ ordine sia tenuto di fare tutti gli/ ufficiali del detto comune, i quali con/dempnati et registrati in perpetuo non si/ debano cancellare del detto registro,/ se prima apertamente non avrà pagate/ gli loro datii et condampnagioni allo//

10r camarlingo del detto comune per lo/ detto comune ritenente, a' quali condampnati/ et che non vogliono pagare i loro dazii/ et condampnagioni niuna persona del detto/ comune ardisca dare mangiare/ o bere et loro in sua casa ricettare et ritenere/ et a'lloro dare consiglio aiuto o favore/ direttamente o per obliquo, pena per ciascuno/ di soldi quaranta a'lloro essere tolta per lo/ ufficiale del detto comune et niente di meno/siano tenuti pagare pe' detti condempnati/ i loro datii se solamente uno di avranno/ ritenuto in nelle loro case o'lloro dessonno/ manicare o bere ovvero altro modo/ come detto éne, saria tenuto lo ufficiale/ del comune [come]²⁰ inanzi che proceda/ alle predette cose essi tali condempnati/ e datii non paganti fare sbandire dinanzi/ dal consiglio generale del detto comune/ et nello castello di Monterappoli per lo/ messo del detto comune et alla rela/tione del detto [comune]²¹ messo si sia/ tenuto e deba il detto ufficiale/ scrivere negli atti della corte/ si che ognuno lo possa vedere/,pena al detto ufficiale se contro alle//

10v predette cose arà fatto soldi quaranta/ di piccioli del suo salario essere ritenuto/ per lo camarlingo del detto comune./

12 Che lo notaio et ufficiale del comune/ debba fare richiedere inanzi che proceda/ a condampnazione rubrica./

Item statuito è che ciascuno notaio/ del detto comune sia tenuto e deba prima/ fare richiedere gli huomini et persone/ del detto comune o d'altrove de' quali ae/ giurisdittione, inanzi che proceda a condempnare/ durante il suo officio, i quali huomini e persone/ fossero inquisiti denumptiati o acusati/ di qualunque cose et se tali huomini fossero/ forestieri sia tenuto lo ufficiale del comune/ essi fare richiedere per lo messo del comune/ o per lo fante suo alla loggia del comune/ di Monterappoli, lasciando alla detta loggia/ o alla casa dello comune per scritti i nomi et/sopranomi di coloro i quali accusati in/quisiti o denumptiati fossero sia tenuto di fare il messo

²⁰ Parola cancellata.

²¹ Parola cancellata.

11r overo il fante del notaio/ del detto comune et che niuno possa oponersi/ et fare oponere contra la richiesta fatta/ per lo messo del detto comune o per lo famiglia/ del notaio pena a chi contra farà soldi/ quaranta di fiorini piccioli a'lloro essere tolta per lo ufficiale/ del detto comune, a'quali denumptiati inquisiti/ o notificati o acusati per qualunque cosa/ lo ufficiale del comune il quale hora²²/ et per lo tempo sarà sia tenuto asegnare/ termine tre di a ogni loro difesa fare/ e se allora i detti accusati inquisiti o/ notificati o denumptiati infra il detto/ termine non facessono legitima difesa/ et fossono contumaci, passato il termine/ a'lloro asegnato per lo detto ufficiale,/ sia tenuta allora lo ufficiale del comune/ essi condempnare secondo la forma delli/ statuti del detto comune./

13 Di pagare dazii et condempnagioni/ nel detto comune rubrica./

11v Item statuirono i detti statutarii/ che ciascuno del detto comune sia/ tenuto pagare e fare pagare nelle/in mano del camarlingo del detto comune/ overo de' detti popoli per esso comune/ ricevente a queste cose deputati/ tutti et ciascuno datii a'lloro imposti per lo/ consiglio del detto comune overo degli//
detti popoli infra il detto termine a'lloro a/segnato per lo ufficiale del detto comune/ a pena del quarto più a'lloro et ciascuno/ di loro essere riscosse per lo ufficiale dello/ comune et tutte loro condampnagioni a'lloro/ et ciascuna di loro fatte per lo ufficiale/ del detto comune pagare infra il termine a llo/ assegnato per lo detto ufficiale²³/

14 Di none ingombrare alcuna chiesa/ del detto comune rubrica/

Item statuito è che niuno del detto/ comune ardisca ingombrare et la pieve/ di Sancto Giovanni da Monterappoli/ overo alcuna altra chiesa del detto/ comune cioè biada, ulive o masseri/tie overo d'altre qualunque cose, pena/ per ciascuno che contro farà ciascuna/ volta soldi dieci a'lloro et ciascuno di loro/ essere tolta per lo ufficiale del detto comune./

15 Di non fare ardere facelline/ la sera di carnasciale rubrica/

Item statuito è pe detti statutarii che/ niuna persona et cetera²⁴ [sul margine sinistro, cassum in totum]

12r

16 Di non andare né scendere né/ salire sopra alcuno tetto di chiesa/ o bertescha o torre di comune rubrica./

Item statuito è che niuna persona di/ qualunque conditione si sia ardisca/ salire

²² Ora

²³ A questa rubrica fu fatta un'addizione in fine dello statuto (rubrica 11).

²⁴ Questa rubrica era stata redatta dagli statutarii allo scopo di impedire l'uso che allora vigeva l'ultima sera di carnevale, in cui per fare baldoria si dava fuoco a facelline ossia a fusti di legno resinoso o d'altra materia infiammabile con gran danno economico delle famiglie e del comune, ma la rubrica fu poi cassata, e così rimase nei popoli rurali quest'uso.

sopra alcuno tetto d'alcuna/ chiesa del detto comune o sopra torre/ bertesche o tetti del castello di Monte/rappoli senza expressa licentia dell'uficiale/ del detto comune, pena a ciascuno che/ contro farà e per ciascuna volta soldi venti/ a'lloro e a ciascuno di loro essere tolta/ per lo ufficiale del detto comune quante volte/ contro farà./

17 Di fare orto nel detto comune rubrica/

Item anno statuito che ciaschuno habitante/ nel detto comune da quindici anni in su/ sia tenuto fare et tenere per sé et sua/ famiglia nel detto comune due panora²⁵/ d'orto insieme o in due parti, nel quale/ orto sia almeno cavoli, agli, cipolle et minuto/ et questo s'intenda essere fatto per gli detti ha/bitanti ciascuno anno per tutto il mese di aprile/ pena soldi dieci per ciascuno che none/ observasse a'lloro et ciascuno di loro essere tolta per lo ufficiale del detto comune//

12v Et che il notaio dello comune ciascuno/ anno passato il detto mese d'aprile sia/ tenuto e debia delle predette cose farne/ inquisitione et coloro che troverà/ colpevoli punire e condempnare come/ detto di sopra per ciascuno et ciaschuna/ volta./

18 Della pena di colui che non viene/ al consiglio del detto comune rubrica./

Item statuirono (ch)²⁶e detti statutarii/ che ciascuno consigliere del detto comune/ sia tenuto venire al consiglio del comune/ e de' suoi popoli quando la campana suona/ a consiglio o quando fossono richiesti/ per lo messo del comune o per lo fante/ dello ufficiale del comune et raunarsi/ insieme cogli altri suoi compagni dove/ il detto consiglio si raunerà et rapresentarsi/ al terzo suono della campana e se/ contra faranno sieno puniti in questo/ modo cioè che chi non sarà alla prima/ proposta paghi inanzi che 'ssi parta dalla/ casa del comune o d'altro luogo dove/ fosse raunato danari sei al camarlingo//

13r dello comune e se venisse fatto/ inanzi il consiglio inanzi che 'ssi parta/ della casa del comune o d'altro/ luogo dove raunato fosse paghi/ denari dodici inanzi che' ssi parta dello/ detto luogo et se venisse fatto il/ consiglio, sia condempnato per lo ufficiale/ dello comune in soldi cinque per cia/scuno che contra farà, salvo che se/ avesse legitima scusa lo ufficiale/ la debba accettare et ritenere et non/ condampnare. Et che niuno dello/ detto comune ardisca stare presso/ al detto consiglio per dieci braccia/ alla detta pena a' lloro et a ciaschuno/ di loro essere fatta pagare per lo ufficiale/ del detto comune et per ciascuna volta²⁷./

19 Dello officio de' rettori del comune/ overo de' suoi popoli rubrica./

Item anno statuito che niuno rettore/ del comune di Monterappoli o de' suoi//

13v popoli possa menare seco alcuno/ overo alcuni del detto comune per/ massaio

²⁵ Panoro era una misura della terra, corrispondente alla dodicesima parte dello stajo.

²⁶ Barrato.

²⁷ A questa rubrica fu fatta, dopo la compilazione del presente statuto, un'addizione (rubrica 13) sulla pena dei consiglieri che non vanno ad arringare oppure escono fuori della proposta.

overo massai overo com/pagnio in servizio del detto comune/ overo d'alcuno de' detti popoli senza/ expressa licentia del consiglio o dello offi/ciale del comune et allora avuta/ la licentia del consiglio o dello ufficiale/ sia tenuto et debia quello tale rettore/ se co' suoi compagni farsi scrivere/ qual di e' va e qual di e' torna et a che luogo/ allo ufficiale dello comune overo/ ad altra persona del detto comune/ se'llo ufficiale non vi fosse nel detto/ comune pena soldi dieci per ciascuna/ volta da essere tolta per lo offi/ciale del detto comune quante volte/ sarà contra fatto senza la detta licentia./

20 Di non mutare termini tra sé / el suo vicino rubrica./

14r Item statuito è che niuna persona/ del detto comune ardisca o/ presuma mutare, muovere overo//
trasmutare alcuno termine overo/ confine il quale fosse tra sé e suo con/finato vicino overo altra persona/ e se contra fatto fosse sa punito/ ciascuno per lo ufficiale per ciascuna/ volta in soldi quaranta et che l'ufficiale/ del comune sia tenuto per vigore/ dello suo officio quello confine fare/ rimettere pe' viali del comune, sì come/ a 'lloro parrà, overo per altri due/ buoni huomini del detto comune./ a tutte le spese di colui che mutasse/ o movesse e sia tenuto il detto offi/ciale delle predette cose cercare/ et inquirere et coloro che troverà/ colpevoli punire et condannare/ al modo et ordine sopradetto./

21 Della pena delle bestie che pastu/rassono in su cimiteri di chiesa rubrica./

14v Item statuito è che niuno dello detto comune o d'altronde ardisca/ pasturare o stare con alcune//
bestie grandi o pichole in alcuno ci/miterio d'alcuna chiesa del detto comune/ overo sopra et nelle ripe del castello/ di Monterappoli, pena per ciascuna bestia/ et ciascuna volta soldi dieci a' lloro essere/ fatta pagare per lo ufficiale del detto comune./

22 Della pena a chi pigl(i)asse colombi/ o saetasse rubrica./

15r Item anno statuto²⁸ che niuna persona/ maschio o femina ardisca pigliare/ o saettare o uccidere alcuno colombo/ domestico d'alcuna colombaia d'alcuno/ del detto comune o altrove overo alcune/ ghalline o altri polli o altro uccello/ domestico d'alcuno habitante nel detto/ comune, pena soldi quaranta per/ ciascuno che contrafacesse et per ciascuno/ colombo, pollo, o uccello e a' lloro essere/ tolta per lo ufficiale dello detto comune/ quante volte contrafatto o venuto/ sarà, salvo che se alcuno come detto/ e'ne pigliasse o facesse pigliare/ o ucidere alcuni colombi d'alcuna/ colombaia d'alcuno habitante nel detto//
comune o altrove per alcuno modo/ con reti o capanelle overo altro hedificio/ o contenere, a llui sia pena di cinque/ per ciascuno et ciascuna volta et per ciascu/na

²⁸ Così nel testo.

rete, capanella, penera overo altro/ hedificio et per ciascuno colombo per lo detto/ tale pigliante a'llui essere tolta per lo/ ufficiale del comune sommariamente/ e di fatto quante volte sarà contra fatto/ et ciascuna volta. Et che ciascuno delle/ predette cose possa essere acusatore/ et a'llui sia tenuto credenza. Item statui/rono et ordinarono che niuno maschio/ o femina di qualunque conditione/ o stato sia che à colombaia nel detto/ comune ardisca o presuma tenere la/ detta colombaia chiusa overo serrata/ se quando di nuovo nella colombaia/ si mettono i pippioni²⁹ et chi contra/ farà sia punito per ciascuno et cias/cuna volta in soldi dieci per lo ufficiale/ del detto comune quante volte contra/fatto sarà et che niuno del detto comune/ che
 15v à³⁰ colombaia nel detto comune/ ardisca o presuma tenere in sua// colombaia o in sua casa alcune colombe/ tarpate overo tondate³¹, pena a cias/cuno che contro farà per ciascuna volta/ soldi quaranta a'lloro et a ciascuno di/ loro essere fatta pagare per lo offi/ciale del detto comune quante volte/ sarà contra fatto et che il notaio del/ detto comune sia tenuto delle/ predette cose inquirere et cercare/ per sé medesimo et a petitione di/ qualunque persona domandasse/ et colui che troverà colpevole punire/ et condannare nelle pene di sopra/ scritte./

23 Che niuna dica parole ingiuriose/ a niuno rubrica./

Item providono i detti statuarii/ che niuna persona ardisca dire ad/ alcuna persona alcuna parola/ ingiuriosa pena a ciascuno che/ contra farà et per ciascuna volta
 16r soldi/ quaranta a ciascuno di loro essere/ tolta per lo ufficiale dello detto comune.// E che niuno di qualunque conditione/ o stato si sia ardisca rimproverare/ morte o offensione et massimamente/ della quale fosse seguita et fatta/ patire persona a ciascuno et ciaschuna/ volta soldi cento a'lloro essere tolta/ per lo ufficiale del detto comune quante/ volte contrafatto sarà somariamente/ e di fatto./

24 Che niuno dia danno con bestie/ a niuno del detto comune rubrica./

Item statuito è che niuna persona/ del detto comune ardisca dare danno/ overo fare ad alcuno del detto/ comune con bestie, pene cioè per/ ciascuna bestia grossa bue, vacha, asino/, asina, cavallo, cavalla, mulo, mula/ et simiglianti che dessiono danno o facessonno/ in vigna soldi tre; et nello orto et/ in canneto soldi cinque et per ciascuna/ bestia minuta che desse dampno ne'/ detti luoghi soldi uno e denari sei e se/ le dette bestie dessiono dampno in//
 16v altri luoghi cioè in grano biada o/ lupinaio e simiglianti sia punito per/ ciascuna volta et per ciascuna bestia in/ soldi due et per ciascuna bestia minuta/ danno dante ne' detti luoghi soldi uno/ e se'lle dette bestie danno dessiono/ nelle terre et possessione della Parte/ guelfa poste nel detto comune cioè/ canneto, orto e simiglianti luoghi,/ sia condannato il signore delle bestie in soldi dieci per una

²⁹ *Giovani colombi.*

³⁰ Ha

³¹ Per un approfondimento sulle pratiche in uso per trattenerne i volatili nelle colombaie, vedere il mio saggio in questo volume.

- et per ciascu/na volta et se desso danno in altri/ luoghi della detta Parte guelfa/ sia condempnato il signore delle bestie in soldi cinque per ciascuna et ciascuna/ volta. Item se desso dampno/ in alcuno bosco pollinato d'alcuno/ che stesse o habitasse nel detto comune/ cioè pollinato di tre anni sia pu/nito il signore di quelle per ciascuna/ bestia grossa et ciascuna volta in soldi/ cinque et per ciascuna bestia minuta/ che desse dampno ne' detti luoghi/ in danari dodici et per ciascuna volta/ et se desso in alcuno bosco o pollinato//
- 17r o pollinato d'alcuno del detto comune/ cioè oltra e maggiore di tre/ anni sia punito e condempnato il/ signore delle bestie per ciascuna/ grossa in soldi due et per ciascuna bestia/ minuta in danari sei per ciascuna et/ ciascuna volta. Item che niuno/ maschio o femina grande o picholo/ ne' detti boschi o pollinati tagliando/ legni overo danti dampno negli detti/ pollinati pena soldi dieci per ciascu/no et ciascuna volta a'llui torre/ per lo ufficiale del detto comune/ quante volte sarà contra fatto. Item/ che se alcuna bestia porcina / desse dampno in vigna orto can/pneto sia condampnato il signore/ per ciascuna porca o porco et per/ ogni volta in soldi cinque e niente/ di meno sia tenuto il signore/ di quegli tali porci e delle altre/ bestie dante dampno in alcuno/ luogo mandare il dampno a colui//
- 17v che'lla ritenuto, dichiarato per due buoni/ huomini del detto comune et se in altri/ luoghi avessono dato dampno sia con/dempnato il signore per ciascuno porco/ et porca et per ciascuna volta in soldi due/ et credasi al sacramento di colui che riceve/ il dampno et achusa infino in quantità di/ soldi cinque et che niuna persona del/ detto comune ardisca permettere uscire di/ casa sua alcuno porco o porca da calendi/ aprile infino a calendi ottobre pena/ per ciascuno porco et ciascuna volta soldi/ cinque a lloro torre per lo ufficiale/ del comune et questo rimanga nella discre/tione del notaio del comune. Et che/ il notaio del comune sia tenuto delle/ predette cose cercare et inquirere per sé/ et per la sua famiglia et quelli che troverà/ colpevoli punire et condampnare/ al modo sopradetto./ Item providono che se alcune bestie/ grosse d'alcuno forestiere desso/ dampno in vigna, orto o canneto d'al/cuno del detto comune sia condempnato/ il signore d'esse bestie per lo ufficiale//
- 18r del detto comune per ciascuno et ciascuna/ volta in soldi dieci et se in altri luoghi/ le dette bestie dampno desso sia/ condempnato il signore di quelle per/ ciascuna et ciascuna volta in soldi/ cinque salvo che questo non si intenda/ se'lle dette bestie desso dampno in/ beni o possessioni della Parte guelfa/ posti nel detto comune, ne' quali sia/ pena soldi venti per bestia grossa et per/ minuta soldi cinque a'llui torre/ per lo ufficiale del detto comune per/ ciascuno et ciascuna volta./

25 Di non occupare niuna via di/ comune rubrica./

- Item anno statuito che niuna/ persona del detto comune ardisca/ overo presuma occupare alcuna via/ di comune la quale non avesse condotta/ dal detto comune et che ciascheduno/ del detto comune sia tenuto levare/ ogni fastidio che fosse apresso ad al//
- 18v cuna via del comune per sei braccia/ pena per ciascuno che contra farà per/ ciascuna volta soldi venti da essergli/ tolta per lo ufficiale del comune quante/ volte contra fatto sarà et che niuno del/ detto comune di qualunque conditione/ e stato si sia ardisca o presuma porre/ o fare porre apresso ad alcuno uscio/d'alcuno per dieci

braccia alcuno fa/stidio pena soldi quaranta per ciascuno/ et ciascuna volta. Item che niuno/ ardisca alcuno fastidio o letame porre/ o fare porre nelle vie o piazze dello/ castello di Monterappoli overo nello/ castello o borghi del detto castello et fuori/ delle case del detto castello se non et mentre/ che 'ssi porta al campo overo fuori dello/ castello pena per ciascuno et ciascuna/ volta soldi venti et none ardisca/ alcuno il detto fastidio mettere o fare/ porre nei fossi del detto castello sotto/ la
 19r detta pena a'llui da essere tolta/ per lo ufficiale del detto comune quante//
 volte contra fatto sarà et che quello/ tale che avesse quello tale fastidio/ per lo detto castello et fosse del detto ca/stello habbia termine quindici dì a/ levare il detto fastidio poi che notifica/to li sarà per lo ufficiale del detto comune/ sia tenuto per le predette cose cercare/ e coloro che troverà colpevoli punire/ et condannare al modo et ordine/ sopradetto./

26 Che niuno stia di notte all'aia rubrica/

[Sul margine sinistro, Cassum in totum]/

Item anno statuito et ordinato/ che niuno del detto comune et cetera³²

27 Che niuna persona bestemi Dio/ o Santi rubrica./

Item statuito è che niuno di qualunque/ conditione ardisca bestemiare/ lo omnipotente Idio nostro signore/ o la sua gloriosa madre vergine//
 19v Maria reina del cielo e della terra/ overo alcuni santi o sante della/ corte del paradiso overo contro a'lloro/dire o proferire alcuna parola diso/nesta parrà a ciascuno per ciascuna/volta soldi cinque di piccoli a' lloro/ essere tolta per lo ufficiale del comune./ Et che niuno ardisca dire alcuna/ parola ingiuriosa contro all'ufficiale/ del comune pena per ciascuno et ciascuna/ volta soldi quaranta a'llui essere tolta/ per lo ufficiale del comune et che/ delle predette cose ciascuno possa essere/ accusatore et siagli tenuta credentia/ et che lo ufficiale sia tenuto punire/ et condannare delle predette cose allo/ modo et ordine sopradetto./

28 Che ciascuno che vende carne/ o altre cose a peso rubrica./

Item providono i detti statutarii/ che ciascuno che sta nel detto comune/ che vende o che facesse vendere/ carne o olio o altre cose sia tenuto//
 20r et deba vendere o fare vendere a/ giusto peso e misura secondo la forma/ delli³³ statuti et ordinamenti del comune/ di Firenze, pena per ciascuno et ciascuna/ volta soldi dieci a'lloro torre per lo/ ufficiale del comune quante volte/ contra fatto sarà et che ciascheduno/ tavernaio che macella carne sia tenuto/ et deba esse carni vendere a giusto peso/ come detto è, et le dette carni vendere/ a coloro che compreranno

³² Questa rubrica cassata, nelle addizioni al presente statuto fu corretta con la rubrica 10 "De albergando ad aiam" con la quale dai riformatori statutarii fu stabilito che ogni persona potesse liberamente senza alcuna pena stare ad albergare sull'aia colonica propria od altrui per le relative faccende occorrenti.

³³ I *corretta su e.*

- per quello che'lle/ sono et non per altre cioè castrone/ per castrone, montone per montone, capra/ per capra cavretto per cavretto/ agnello per agnello, et così delle simi/glianti pena a ciascuno che contra farà/ soldi quaranta a 'lloro essere tolta per lo/ ufficiale del comune et deba perdere/ quelle tali carni le quali non vendesse/ a quello modo et forma che è detto di/ sopra, delle quali la metà pervenga/ al comune l'altra metà a cholui/ che dinumptierà et così s'intenda/ di qualunque altre cose che'ssi vederanno//
- 20v per gli huomini del detto comune/ et che l'uficiale del comune sia tenuto/ nel principio del suo officio infra/ dieci di fare elegiere per lo consiglio/ del comune due buoni huomini dello/ detto comune in castaldi, de' quali l'uno sia/ del popolo di Sancto Lorenzo et altro del/ popolo di Sancto Giovanni et di Sancto/ Andrea i quali castaldi siano tenuti/ prevedere se le predette cose sono/ al modo et ordine sopra-detto a detti/ venditori et se troveranno alcuno col/pevole sieno tenuti et debano esso/ raportare et dirlo al notaio et ufficiale/ del comune et ancora possino i detti castaldi/ comandare et fare fare uccidere/ et fare uccidere carni a coloro che/ macellano a quello modo et forma che/ a 'lloro parrà et piacerà et quando/ la quale cosa se detti macellanti/ non facessero sia tenuto lo ufficiale/ esso o essi condampnare a richiesta/ de' detti castaldi per ciascuno che//
- 21r non sarà obediante a detti castaldi/ in soldi dieci et che lo ufficiale dello/ comune che ora ène et che per lo/ tempo sarà, sia tenuto le predette/ tutte et ciascuna cose mandare/ a esecuzione a pena di soldi quaranta/ del suo salario ritenere per lo/ camarlingo del comune sia tenuto/ lo ufficiale del comune almeno/ due volte di ciascuna settimana/ pesare o fare pesare per lo fante/ suo le carni che 'ssi macellano nel detto/ comune presso al luogo dove si macella/ per sessanta braccia et coloro che troveransi/ colpevoli punire al modo detto di sopra,/ pena il detto ufficiale se 'lle predette/ cose non farà, soldi quaranta essergli/ ritenuto del suo salario per lo ca/marlingo del comune e se alcuno/ del detto comune comperasse o portassela/ a casa sua et poi dicesse che non fosse/ tanta quanta n'à comperata dal detto/
- 21v macellatore no'lli sia data fede/ per lo ufficiale del comune se pesato/ non fosse per sessanta braccia come/ detto et apresso al luogo ove si macella/ et che il detto macellatore quanto dà/ et vende ad alcuno le dette carni sia/ tenuto et deba dire al detto tale che/ comperrà quanto peso et quanto/prezzo et che quando il detto notaio o/ suo fante trovasse il detto macellatore/ non avere dato a giusto peso e misura/ le dette carni ad alcuno sicome detto/ et d'allora sia tenuto il detto notaio/ o'l fante ire al detto macellatore/ et a 'llui dare deba termine tre di a ogni/ sua difesa fare et se non facesse/ infra il detto tempo legitima dife/sa allora sia tenuto il notaio offi/ciale predetto lui condampnare il modo/ et ordine sopradetto./

29 Dello officio de viali del detto/ comune rubrica/

- 22r Item anno statuito che il consiglio// del detto comune ciascuno anno del mese/ di gennaio sia tenuto elegiere otto/ o più huomini del detto comune, cioè 4/ del popolo di Sancto Lorenzo e 4 dello/ popolo di Sancto Giovanni et di Sancto/ Andrea, in viarii del detto comune/ pena per ciascuno consigliere che none/ elegiessono soldi venti, i quali viarii et/ ufficiali siano tenuti prevedere se 'lle/ vie stanno bene et quelle diligente/mente fare rac-

conciare per gli/ huomini del detto comune si che/ bene et comodamente stiano et/ con quelle andare si possa con bestie/ et senza. Et che i detti viali siano an/cora tenuti fonti e pozi del detto/ comune fare raconciare bene/ rimondare purgati, fermi e saldi./ E 'lle predette cose sieno tenuti i detti/ viali avere fatte fare per gli huomini/ del detto comune per tutto il mese/ di magio, la qual se non faranno sieno/ con-

- 22v dampnati ciascuno di loro in soldi//
venti e se 'lle dette fonti e pozi non/ fossono fatte per li huomini et persone/ del detto comune a' quali fosse stato/ imposto pe' detti viali sia condempnato/ ciascuno che nonà ubidito in soldi/ dieci et allora i detti viali non siano/ condampnati et sia tenuto l'uficiale/ del comune, passato il detto mese/ di magio, mandare pe detti via-
lii/ et con sacramento sieno domandati se/ le dette vie, pozi et fonti stanno/ bene et se rispondono che sì, si debono/ aprovarre per lo detto ufficiale/ per bene fatte. Et se rispondono che/ no, sia condampnato ciaschuno/ del detto comune che 'lla sua parte/ non avesse fatta che 'lla sua fossa non/ dicesse rimonda in soldi dieci a 'lloro et/ ciascuno di loro essere fatta pagare/ per lo ufficiale del detto comune./

30 Che niuno vada per luoghi altrui rubrica/

- 23r Item statuito è che niuna persona/ del comune o d'altronde ardisca o//
presuma andare o fare andare/ per alcuno campo ovvero luogo d'alcuna/ spetiale persona del detto comune o/ ne' detti luoghi dare dampno senza/ expressa licentia di colui di cui è o sono/ i tali beni, pena a ciascuno che farà/ contro per ciascuna volta soldi cinque,/ a 'lloro essere fatta pagare per lo offi/ciale del comune quante volte sarà/ contra fatto et che quando alcuno del/ detto comune o d'altronde fosse et/ danno desse in alcune possessioni/ d'alcuno del detto comune con bestie/ ovvero senza bestie el signore o il lavo/ratore de' detti terreni et possessioni/ dirà et notifici a 'llui che non deba/ stare egli personalmente o co'lle sue/ bestie sopra i detti beni et terreni/ et a 'llui dirà "esci fuori" che il detto/ tale debia immantinente personale/mente et co'lle dette bestie uscire/ de' detti beni et terreno pena a cia/
schuno che contra farà per ciascuna/ volta soldi quaranta et che ciascuno//
23v possa i detti contrafacienti piuuica/mente et palese acusare et credasi al/ detto accusatore et semplice sacra/mento et a 'llui sia tenuta credenza et/ che il notaio debia le predette cose man/dare ad executione alla detta pena./

31 Che niuna persona tolga degli/ frutti altrui rubrica/

- Item anno statuito che niuna/ persona del detto comune o d'altronde/ ardisca o pre-
suma cogliere o torre/ alcuni frutti o altre cose d'alcuna/ persona del detto comune senza expressa/ licentia di colui cui sono i detti frutti/ et beni, pena a ciascuna che farà contro/ et per ciascuna volta soldi cinque,/ se è d'età oltre dodici anni et se/ da indi in giù infino in sette anni sia con/dempnato in soldi due et credasi allo/ sacramento di colui che riceve il dampno/ et di colui che acusa infino in quantità/ di soldi cinque et se il dampno dato/ fosse di notte per alcuno dello detto//
24r comune d'altronde sia condempnato/ per lo ufficiale del comune in soldi quaranta/ quante volte contro sarà. Et sia cre/duto di notte a colui che ritiene il danno/ con giuramento et pruova d'uno te/stimone. Et se lo dampno dato fosse/ ingiuriosamente anche sia condemp/nato per lo ufficiale del comune/ in soldi quaranta./

32 Che niuna persona lavi/ presso alle fonti del comune rubrica./

Item statuito è che niuna persona/ ardisca lavare presso alle/ fonti del comune
 ovvero alcuno/ fastidio fare o mettere ovvero/ alcuna bestia menare alle dette/ fonti
 appresso per 25 braccia salvo/ che questo non si intenda dell'asino/ quando è
 sellato et con esso si va/ per la acqua o altre cose, pena per/ ciascuna volta soldi
 dieci a 'lloro//

24v

essere fatta pagare per lo ufficiale/ del comune quante volte fosse/ contra fatto salvo
 et excepto che/ questo non si intenda essere pena della/ fonte a Marzuoli³⁴./

33 Che niuna persona contradica/ pegnio al messo rubrica./

Item statuito et ordinato anno³⁵ i detti/ statutarii che niuna persona del detto/ co-
 mune ardisca o presuma negare ovvero/ contradire il pegno al messo dello comune/
 o a qualunque altro messo mandato/ da parte dello ufficiale del detto comune/
 ovvero uscio chiudere et se fosse chiu/so debba esso aprire a richiesta/ del messo
 ovvero del fante del notaio/ ovvero alcuna altra cosa fare che/ sia impedimento a detti
 fante e messo/ pena per ciascuno che contro farà/ et ciascuna volta soldi quaranta
 a 'lloro/ torre per lo ufficiale dello comune/ sopra dinominato quante volte/ contra
 fatto sarà.//

25r

34 Che niuno tenga capre nel detto/ comune rubrica./

Item statuito è che niuna persona/ del detto comune ardisca tenervi/ capre o cavret-
 ti salvo che 'nne/ possa tenere una capra per lattare/ alcuno fanciullo o infermo et
 essa/ tenere legata; et sia tenuto quello/ cotale fare scrivere la licentia inan/zi che
 'lla tenga pena a chi contro/ farà soldi dieci; et che lo ufficiale/ che scriverà la tale
 licentia possa/ torre della licentia et scrittura soldi/ due; et se alcuno terrà le dette
 ca/pre e non le facesse scrivere la/ licentia sia condempnato in soldi X/ per ciascuna
 capra o cavretto che/ tenesse et per ciascuno di che la detta/ licentia scrivere non
 facesse, salvo/ che ciascuno tavernaio possa tenere/ in casa sua quante capre vorrà
 per/ tre dì et non più si con in tale modo che/ non eschino fuori di casa se none/
 andando fuori del comune/

25v

alla detta pena per ciascuna capra/ et ciascuna volta et quante volte sarà/ contra-
 fatto./

**35 Di coloro che entrano malle/vadori a' prieghi altrui et che chi/ à ufficio
 di comune o di popoli deba/ sodare di fare bene l'ufficio suo rubrica./**

Item è ordinato che ciascuno homo/ et persona del detto comune che soderà/ per
 alcuno del detto comune per/ alcuno debitore ovvero promessione/ et quello tale
 mallevadore non volesse/ essere più mallevadore di quello/ tale che 'llo ufficiale
 del comune sia/ tenuto alla volontà et richiesta di quello/ tale mallevadore costi-
 gnere colui/ di cui è mallevadore a trarlo di malle/veria il detto tale mallevadore

³⁴ Probabilmente qui si allude ad un pubblico abbeveratoio che il comune teneva appositamente per le bestie.

³⁵ Hanno.

per/ quello modo et forma che allo detto/ ufficiale parrà; et che ciascuno homo/
 del detto comune cheà alcuno/ officio overo ne' suoi popoli sia te/nuto sodare et
 26r mettere dinanzi/
 allo ufficiale del comune rice/vente per lo detto comune overo/ pe' popoli con buo-
 ni et sufficienti malle/vadori di fare et exercitare il suo o/fficio bene et lealmente
 a buona/ fede senza frodo et di rendere/ buona et sufficiente ragione di/ tutti et
 ciascuno danari et pecunia/ et altra qualunque cosa alle loro/ mani perverranno al
 tempo ordinato/ per lo consiglio del detto comune; et di tutte/ et ciascuna cose per
 loro fatte et/aministrate nel detto loro officio./

36 Che niuno si stia di notte alla/ cella di chi vende vino o pane/ oltre due hore rubrica./

Item statuirono che niuna/ persona del detto comune ardi/sca ire o stare a dormire
 o chantare/ nel detto comune vendente vino o pane/ a minuto di notte tempo oltre
 26v due/ hore et per spatio di due hore pena//
 a chiunque contra farà per ciascuna volta/ soldi quaranta et che niuna persona che
 vende/ pane e vino nel detto comune possa né/ debia ritenere o ricettare di notte/
 per spatio di due hore alcuni del detto/ comune o a 'lloro dare bere sotto pena/ et a
 pena di lire quattro a loro et/ ciascuno di loro torre per lo ufficiale/ del detto comu-
 ne quante volte sarà/ contra fatto. Né ardiscano i detti che/ sta[ra]nno di notte nelle
 dette taverne vendenti/ vino et pane a minuto oltre il detto tempo/ et niuno da detti
 vendenti vino et pane/ come detto et comperare da i detti/ tavernai pane o vino né
 niuna altra/ cosa de' detti venditori sotto pena/ di soldi quaranta a 'lloro et ciascuno
 di/ loro torre per lo ufficiale del detto/ comune tante volte sarà contra/ fatto./

37 Che 'ssi elegga stimatori del comune/

Item statuito et ordinato ene che/ ciascuno consiglio del detto comune//
 27r inanzi che'llo officio loro spiri sia tenuto/ di elegiere in con³⁶siglio due buoni hu-
 mini/ del detto comune i quali sieno chiamati/ stimatori del comune i quali sti-
 matori/ e ufficiali sieno tenuti e debano per/ vigore del loro officio stimare tutti/
 i dampni et guasti i quali si facessero nel/ detto comune l'uno all'altro et l'altro/
 all'uno et dirizare tutte le vie et fosse/ del comune et fare dare vie a ogni/ campo et
 terre di coloro che bisognasse³⁷/ ristorare fare da indi³⁸ per quello modo/ che sarà
 convenevole et a' detti stimatori/ parrà de' quali due stimatori/ l'uno sia del popolo
 di Sancto Giovanni et/ di Sancto Andrea e l'altro del popolo/ di Sancto Lorenzo e sia
 tenuto l'ufiziale/ del comune costringere il detto consiglio/ ad elegiere due stimatori
 inanzi/ che'llo officio de' detti con³⁹siglieri spiri/ pena al detto ufficiale soldi venti/
 27v se sarà negligente alle predette cose/ sia tenuto ancora lo ufficiale del//

³⁶ Con *espresso con segno tachigrafico*.

³⁷ *La lettera sovrascritta a in interlinea superiore.*

³⁸ *Parola di dubbia interpretazione.*

³⁹ Con *espresso con segno tachigrafico*.

Comune mandare ad executione ciò/ che proveduto, stantiato, formato o delibera/ to sarà pe' detti ufficiali sotto la detta/ pena. Possino ancora i detti ufficiali/ estimatori terminare et fare terminare/ ciascuno campo et terra del detto comune/ le quale terminate non fossono per/ quello modo et forma che a'lloro parrà/ che'essi convenga et che lo officiale/ del comune sia tenuto et deba pu/nire et condempnare tutti et ciascu/ni huomini et persone del detto comune/ i quali contro alle predette cose o/ alcuna di quelle farà o verrà per/ ciascuno che contra farà ciascuna/ volta soldi venti./

38 Di levare et porre le possessioni et/ terre degli huomini et persone/ di Monterappoli rubrica/

28r Item statuito et ordinato è che//
qualunque persona del detto comune/ venderà alcuna possessione sia/ tenuto infra otto di fare levare/ la detta possessione a sé dallo libro/ del comune dove scritto è et porre/ a colui che compera, pena a ciascuno/ contra faciente et ciascuna volta/ soldi venti essere tolta per lo officiale/ del comune quante volte venuto/ e contra fatto sarà./

39 Che il padre sia tenuto/ per lo figliolo/

28v Item statuito et ordinato è/ che il padre sia tenuto per lo/ figliolo se'l detto figliolo non/ fosse manceppato⁴⁰ dal detto suo/ padre e divisione da lui arà fatta/et l'uno fratello per l'altro et l'avolo/ per lo nipote e'l nipote per lo//
avolo e'l cugino per lo cugino dove/ habitino insieme et anno pane enno/ vino a pagare tutte condampnagio/ni le quali di loro et ciascuno di loro/ si faccessono per lo officiale dello/ comune et ancora a pagare tutti/ i dazi nel detto comune, pena a/ ciascuno il quale contro alle predette/ cose o ad alcuna di quelle farae/ soldi venti a'lloro essere tolta per lo/ officiale del comune quante volte/ contra fatto sarà./

40 Di elegiere una guardia/ de' dampni dati rubrica/

29r Item statuito et ordinato è/ che per lo consiglio del detto comune/ s'elega nel detto comune una/ guardia il quale sia tenuto et/ debia bene guardare tutte le / terre e possessioni cose e beni dello//
detto comune et raportare allo/ notaio et officiale tutti et ciascuno/ dampni i quali si faccessono et fare/ vedesse nel detto comune et/ tutte et ciascuna altre cose le/ quali si faccessono nel detto comune/ contro alla forma delli statuti/ et ordinamenti del detto comune/ e sia tenuto et deba il detto con/siglio elegiere la detta guardia/ di sei mesi in sei mesi et sicome / al detto consiglio parrà et piacerà/ et con quello salario che alla detta/ guardia stantiato sarà per lo/ detto consiglio et sia tenuta/ la detta guardia se troverà/ bestie forestieri che dessiono dam/pno nel detto comune

⁴⁰ *Emancipato.*

29v quelle/ menare nella forza del comune/ dinanzi dallo ufficiale del comune/ et ivi tanto stare che loro signore//
paghi la condampnazione di quelle/ fatta per lo ufficiale del comune allo/ camarlingo del comune per esso comune/ ricevente et sia tenuto et debbia/ il signore di quelle mandare il danno/ a colui che l'ha ricevuto dichiarato/et stimato per due buoni huomini del/ detto comune, pena a chi farà contro/ soldi venti./

41 Che niuno venda a forestieri rubrica/

[sul margine sinistro cassum]

30r Item statuito et ordinato è/ pe' detti statutarii che niuna persona/ del detto comune ardisca o presuma/ vendere alcuna possessione/ o casa o qualunque altre cose/ ad alcuni forestieri delle quali/ si paghi al detto comune se prima/ il detto forestieri non soderà per//
buoni mallevadori et al detto/ comune et cetera./

42 Che il notaio dello podestà/ scriva le scritture del comune/ et de' suoi popoli senza niuno/ salario rubrica./

30v Item statuito et ordinato/ è che il notaio del podestà/ sia tenuto e debba scrivere/ tutte et ciascuna scritte per/tinenti et spettanti al detto comune/ ovvero a' popoli del detto comune/ senza alcuna providigione o/ salario oltre a quello che'ssi/ contiene nella electione/ del detto ufficiale o del podestà,/ pena al detto ufficiale se contro/ alle predette cose farà soldi/ 40 a'llui essere ritenuta del suo/ salario per lo camarlingo che//
per lo terzo sarà del detto co/mune./

43 Che niuna scrittura di comune/ o de' suoi popoli si scriva se/ non è per mano dello ufficiale/ del comune rubrica/

[sul margine sinistro cassum]

Item statuito et ordinato è/ che niuna scrittura di comune a/ pena esigha e tenga/

44 Che la guardia del comune/ vada ogni di almeno una volta/ guardando per lo comune degli/ dampni dati rubrica/

31r Item statuito et ordinato è/ che ciascuna guardia di comune/ sia tenuto et debba ciascuno di/ una volta almeno andare per//
lo detto comune guardando/ i beni et cose degli huomini et delle/ persone del detto comune, pena alla/ detta guardia se contro alle/ predette cose farà, soldi cinque/, quante volte contro fatto/ sarà./

45 Che niuna persona deba/ giocare a giuoco di zara rubrica/

31v Proveduto statuito et ordinato/ è che niuno ardisca giocare/ o fare giocare a giuoco di zara/, nel quale si perda o vinca. Et niuno/ ardisca ritenerlo di di o di notte/ in casa sua, né prestare dadi o tavo/liere a detti giuocatori, pena a/ ciascuna che contra farà per ciascuna/ volta soldi quaranta di di tanto/; et se di notte sarà, in pena doppia/ sia condempnato a loro et a ciascuno//

di loro torre per lo ufficiale dello/ comune. Et che niuno ardisca stare/ a vedere i detti giuocatori pena per/ ciascuno et ciascuna volta soldi/ venti, se non fosse già guardia dello/ comune, il quale stesse al detto giuoco/ per cagione d'acusare i detti giuoca/tori et ricettatori et chi prestasse. Sia/ licito nientedimeno a ciascuno dello/ detto comune giuocare a giuoco di/ tavole con tutte le tavole, et non/ altrimenti né altro modo sotto la/ detta pena, sotto la loggia dello comune/ o ad altri luoghi pubblici et palesi/ usati del detto castello. Et che niuno/ del detto comune ardisca o presuma/ giuocare a giuoco di zara vietato/, o ritenere esso giuoco o prestare/ dadi o tavolieri o pegno; o stare/ a vedere i detti giuocatori presso/ al castello di Monterappoli per uno/ miglio et mezzo, sotto la detta pena//

32r quante volte contra fatto sarà;/ salvo che ciascuno possa giuocare/ a giuoco di zara senza pena ciascuno/ anno il dì di calende di magio nella/ loggia del comune o ne' luoghi pubblici/ del castello. Et che lo ufficiale dello/ comune possa et debba delle predette/ cose cercare, et coloro che tro/verrà colpevoli in alcuno modo/ punire et condempnare al modo/ et ordine sopra detto⁴¹./

46 Che sia creduto per lo ufficiale/ alla guardia, di quello che ra/porterà rubrica./

Item statuito et ordinato ène/, che alla guardia del detto comune/ sia creduto per lo ufficiale dello/ comune alla sua semplice relatione//.

32v et tutte et ciascuna acuse o dinumptie/ o relationi per la detta guardia si sia/ tenuto et deba lo ufficiale dello comune/ accettare, et credere alla relatione della/ detta guardia, sicome legitimamente/ fosse provato per quattro testimoni/ degni di fede; et quelli condampnare/ secondo la forma dello statuto. Et che/ niuno del detto comune dai quindici/

⁴¹ Questa rubrica si trova in quasi tutti gli statuti dei comuni rurali del contado della Repubblica fiorentina, la quale per evitare rancori fra le famiglie, risse, bestemmie e turpiloquio, nei suoi ordinamenti proibiva tutti i giochi d'azzardo. Il gioco della zara è quello che si fa con tre dadi e fu sicuramente il più diffuso fra i giochi d'azzardo di questo periodo nella penisola italiana; celebre la menzione di Dante nel Canto VI del Purgatorio: "*quando si parte il gioco della zara, colui che perde si riman dolente, repetendo più volte e tristo impara*". Il gioco della Zara, negli stati italiani veniva praticato tirando semplicemente tre dadi e dichiarando, prima del tiro, quale sarebbe stato il risultato ottenuto. Il vincitore sarebbe stato colui che tirava per primo il risultato "chiamato". I giocatori si alternano, tirando i tre dadi; inizia chi vince la battaglia. Chi tira i dadi e ottiene 3, 4, 17 e 18 ha ottenuto zero. Tutti questi numeri vengono chiamati "azar" e non valgono. Chi tira i dadi, deve, prima del lancio, dichiarare un punto da 5 a 16. Se il numero esce vince. Con tre dadi, i numeri che escono con maggiore probabilità sono il 10 e l'11. Si suggerisce di limitare il numero di volte che un giocatore può dichiarare tali punti. Anche se la Repubblica fiorentina proibiva i giochi d'azzardo in tutto l'anno, è molto probabile che li permettesse nel comune di Monterappoli nell'occasione del primo di maggio quando i coloni si raccoglievano per festeggiare la bella stagione. In un piccolo comune come questo, probabilmente si riteneva che raro sarebbe stato il caso di disordini. Era però permesso il giuoco della Tavola Reale, come nello statuto fiorentino (Libro IV, rubrica XXXIII). I nostri statutori con la rubrica 74 avevano proibito anche il gioco della palla, ma considerando che esso si faceva per solo divertimento e non per azzardo, fu cassata la relativa rubrica con la 5 delle addizioni e correzioni fatte allo statuto dagli statutori Antonio di Stefano, Cionettino di Lenso, Bartolommeo di Farsetto, Tuccio di Tonio, Michele di Tonaccio, Cecco di Tommaso, Marco di Benuccio, pubblicate il dì 24 gennaio 1395 da Simone quondam Giunta Viesca notaio fiorentino.

anni in su, ovvero di dodici anni, ardi/sca ovvero presuma il suo preciso nome/ mutare alla guardia del detto comune/. Et quando la detta guardia doman/dasse niuno: “com’è il nome tuo” o/; “di cui è questa possessione”; et allora/ se ‘l vero non dicesse, sia condempnato/ per lo ufficiale del comune quante/ volte et ciascuna volta che sarà/ contra fatto, a relatione della/ detta guardia, in soldi quaranta/. Et se fosse di hetà oltra/ dodici anni, allora et in que/llo caso si stia e stare si deba//
 33r alla discrezione dello notaio./

47 Che ciascuna persona che ane/ casa a’llato alle mura dello/ castello deba mantenere le/ mura quanto tiene il suo. Rubrica./

Item proveduto et ordinato/ fu pe’ detti statutarii, che cia/scuna persona del detto comune/, che abia casa nel castello di Monte/rappoli, la quale agiunga al muro del detto castello, et se ad esse/ mura s’acosta, sia tenuto et deba/ quello tale, di cui è la detta casa/, il detto muro del castello mantenere/ a tutte sue spese proprie tanto/ quanto tiene la casa sua, sì che/ il detto muro né per aqua né per/ altro difetto possa diminuire//.

33v Et che ciascheduno sia tenuto et deba/ fare o fare fare a pietre et calcina/ o a mattoni uno canale o corritoio/ infino alla carbonaia della casa/ loro, la quale s’acosta a esso muro/ castellano, et ancora raconciare/ e fare raconciare il detto corritoio/, si che libero et spedito per lo detto/ corritoio ire si possa, cioè quanto/ tiene la casa sua; pena a ciascu/no che contra farà et ciascuna volta/, soldi venti. Et che niuno del detto/ comune ardisca o presuma fare/ su per lo corritoio dello comune/ o su per le⁴² bertesche o torri/ del detto castello alcuna bruttura/ o fastidio, sotto la detta pena/, quante volte contra fatto sarà/ per ciascuna volta. Et che ‘llo/ ufficiale del comune sia tenuto/ et deba delle predette cose spese//

34r volte cercare et fare inquisitione/, pena al detto ufficiale, se fare/ sarà negligente, soldi quaranta/ del suo salario essergli ritenuto/ per lo camarlingo del comune predetto⁴³./

48 Che niuna persona tolga niuna/ cosa di quello del comune rubrica/

Item stauito et ordinato è/ che niuna persona dello detto/ comune ardisca o presuma torre/ alcuna cosa di comune, grande/ o piccola et cetera che fosse in queste parti [sul margine sinistro, casso in tutto]

⁴² *Si apprezza una parola cancellata.*

⁴³ In esecuzione degli ordinamenti della Repubblica fiorentina (Statuto, libro IV, rubrica 118) in quasi tutti gli statuti rurali del contado si trova una rubrica dedicata all’obbligo del mantenimento delle mura castellane; non essendo però ben definito quest’obbligo in questa rubrica, gli statuti nelle addizioni fatte allo statuto nel 1395 vi aggiunsero la rubrica 15, con la quale ordinarono che chiunque possedesse case presso le mura castellane dovesse promettere al podestà di mantenere il muro per tutta l’estensione della sua casa; e ancora, che i consoli del comune fossero obbligati ogni semestre a verificare tutte le mura castellane e denunziare i negligenti al podestà, sotto pena di cinque fiorini. Vi era anche l’obbligo di fare un canale che portasse alla carbonaia, una buca cieca e profonda fatta al di qua del fosso accanto alle mura per impedire al nemico d’accostarsi ad esse per guastarle od abbattele.

49 Che niuna persona cavi o guasti/ le ripe del castello rubrica/

34v Proveduto et ordinato éne//

che niuna persona del detto comune ardisca/ o presuma cavare o fare cavare, gua/stare o fare guastare le ripe del castello/ o carbonaie del comune, o mura o torri/ o bertesche o per qualunque altro modo/ guastare o dampnegiare, pena a chi/ contra farà et ciascuna volta, soldi/ quaranta torre per l'ufficiale dello comune/ quante volte sarà contra fatto et cias/cuna volta./

50 Che 'l notaio possa procedere d'ogni/ ingiuria tra gl'uomini del detto comune rubrica/

Deliberato et ordinato è che 'llo notaio/ dello comune, che ora et per lo tempo/ sarà, possa procedere tra gli uomini/ et persone del detto comune, et contro/ a 'lloro cognoscere di tutti et ciascuno dampni,/ ingiurie, violentie, malefici et qualunque/ altre cose d'altre cagioni, le quali al/ detto ufficiale parrà o piacerà; et delle/ predet-

35r te cose punire et condempnare//

possa infino in quantità di soldi quaranta./ Le quali condampnagioni si debano fare per lo/ detto ufficiale; et paghinsi al detto camar/lingo del comune ricevente per lo/ detto comune: pena a ciascuno che contra/ farà et quante volte, soldi quaranta/ a 'lloro et ciascuno di loro essere fatta/ pagare per lo ufficiale del comune./

51 Che ciascuno habitante nel detto/ comune deba seminare de' fagioli/ et delle fave rubrica/

Item statuito et ordinato è che/ ciascuno habitante nel detto comune/ sia tenuto et deba seminare o fare/ seminare uno staioro a corda; et se n'à/ da indi in su, sia tenuto di seminare/ due staiora a corda; et simile modo/ s'intenda de' lavoratori che lavorano/ le terre altrui. Et che ciascheduno/ che à terre in piano d'Elsa o altrove/ nel detto comune o lavorasse terre/ altrui, sia tenuto et deba seminare//

35v

o fare seminare almeno staiora uno/ di fave, pena a ciascuno che contro/ farà et ciascuna volta soldi dieci/ a 'lloro et ciascuno di loro fare pagare/ per lo ufficiale del comune, quante volte/ contra fatto sarà./

52 Che ciascuno deba porre ogni/ anno otto piantoni rubrica/

Item statuito et ordinato è che/ ciascheduno lavoratore overo/ qualunque altra persona del detto/ comune il quale tenga buoi et/ vache uno o più per lavorare, o/ lavorasse terre sue o d'altrui nel/ detto comune, sia tenuto et deba/ lavorare le terre altrui bene/ et diligentemente cio⁴⁴ le terre per lui/ condotte et sue. Et sia tenuto et/ deba nella detta terra, la quale arà/ condotta o nella sua, ciascuno anno//

36r

per tutto il mese di marzo porre et/ piantare otto piantoni d'alberi/ fruttiferi senza alcuna malizia,/ pena a ciascuno che farà contro/ et ciascuna volta soldi dieci a 'lloro/ fare pagare per lo ufficiale dello/ detto comune quante volte contra/ fatto

⁴⁴ Così nel testo.

sarà. Et che lo ufficiale, che/ ora [è] et che per lo tempo sarà, si sia/ tenuto et deba delle predette cose/ inquirere et mettere ad esecuzione,/ a pena di soldi quaranta essergli ri/tenuti del suo salario per lo camar/lingo dello comune, se alle predette/ cose sarà negligente./

53 Che niuno deba volgiere/ niuno corso d'aqua rubrica./

Item statuito et ordinato è che/ niuno nel detto comune di qualunque/ condizione sia ardisca o presuma//
 36v mutare o fare mutare, volgiere/ o fare volgiere alcuno corso d'aqua⁴⁵/ di via o di fosse di qualunque ragione/ o cagione, pena a ciascuno che contra/ farà et ciascuna volta, soldi quaranta/ a 'lloro fare pagare per lo ufficiale/ del detto comune⁴⁶./

54 Che il consiglio deba porre/ ogni debito di comune rubrica/

Item statuito et ordinato ène,/ che ciascuno consiglieri dello/ detto comune sia tenuto et deba/ inanzi che 'llo officio spiri, almeno/ per otto dì, mettere nel detto comune/ ogni debito ch'el detto comune/ avesse per via et modo di riforma/gione et stantiamento fatto per lo/ detto consiglio o per qualunque altro/ modo che al detto consiglio parrà et/ piacerà, et dividedere ogni ragione/ del detto comune inanzi che 'l'ufficio/
 37r loro spiri almeno per otto dì; pena/ per ciascuno di detti consiglieri che contro/ farà et ciascuna volta soldi quaranta/ a 'lloro fare pagare per lo ufficiale/ dello comune tante volte quante/ contra fatto sarà. Et che il notaio/ del comune sia tenuto et deba tutte le/ predette cose mandare ad executione/ sotto la detta pena, del suo salario/ essergli ritenuto per lo camarlingo/ del comune./

55 Che qualunque persona sarà con/dampnato di dampni dati paghi/ la vera sorte; et tutte le altre pa/ghi col quarto meno rubrica./

Item statuito et ordinato/ è che qualunque del detto comune/ fosse condempnato per lo ufficiale del/ comune de' dampni dati sia te/nuto et deba quello tale condempnato/ pagare tutta la vera sorta allo/ camarlingo dello comune per esso comune//
 37v ricevente nella quale fosse condampnato./ Et tutte le altre condampnagioni si debbino/ pagare pe' detti condampnati col/ quarto meno, se pagheranno infra/ il termine a 'lloro asegnato per lo/ ufficiale dello comune. Et se/ non pagheranno infra il termine/ siano tenuti et debano pagare/ le dette condampnagioni collo quarto/ più./

56 Che niuna persona grande o piccola/ possa portare fanciulli a niuna/ chiesa rubrica/

⁴⁵ *La a in finale di parola è soprascritta in interlinea.*

⁴⁶ Con questa rubrica si volge una particolare attenzione all'irrigazione del piano, vietando la deviazione delle acque dai loro corsi naturali, obbligando contestualmente i confinanti alle manutenzioni dei fossi.

Item statuito et ordinato è/ che niuna persona del detto comune/ maschio o femina, ardisca o pre/suma portare ad alcuna chiesa/ del detto comune alcuno fanciullo/ maschio o femina da quattro anni/ in qua, quando si canta o dice lo [sul margine sinistro, cassum]⁴⁷./

38r officio nella detta chiesa, et cetera/ che contra farà et ciascuna volta⁴⁸ soldi dieci .

57 Che non si possa rimettere la voce/ per niuno consigliere rubrica/

Item statuito et ordinato è/ ordinato è⁴⁹ che niuno con/sigliere del detto comune/ ardisca o presuma rimettere la/ sua voce del consiglio con scrittu/ra o senza scrittura in altro consi/glieri, pena a colui che rimette/ et a colui che la ricevesse soldi 40/ per ciascuna volta et quante volte/ a 'lloro torre per lo ufficiale dello/ comune. Et nientedimeno/ la detta rimessione niente valgha/ né tenga./

58 Di coloro che non fanno aiuto allo/ castello predetto rubrica/

38v Deliberato è nel detto comune//
che qualunque persona di fuori del/ comune che non farà aiuto allo/ castello di Monterappoli nelle mura/ o bertesche o ad altre cose apar/tenente et spettante al detto castello,/o non farà per lo tempo che verrà sia/ tenuto et deba pagare al cammar/lingo del comune per esso comune/ ricevente le infrascritte gabelle/ sempre et in perpetuo di tutte et/ ciascuna cose, le quali mettesono/ nel detto comune overo castello;/ cioè: per ciascuna bestia grossa soldi/ cinque et per ciascuna bestia minuta/ danari sei; et per ciascuna soma/ di panni soldi cinque; et per ciascuna/ balla o fascina o altra soma soldi/ due; et per ciascuno staio di grano/ danari dodici; et per ciascuno staio/ d'altra biada denari sei; et per/ ciascuna soma di vino danari dodici;/

39r pena a ciascuno che contra farà//
per ciascuna volta soldi quaranta/ a 'lloro et ciascuno di loro essere/ fatta pagare per lo ufficiale del/ comune. Et che niuno terra/zano ardisca o presuma ritenere/ niuno forestieri in casa sua, il quale/ non pagherà et non pagasse le/ sopradette gabelle alla detta/ pena. Et che lo ufficiale del comune/ abi la quarta parte di tutto il frodo;/ et l'altre parti sieno dello comune./Et che ciascheduno possa essere/ acusatore, et abia et avere/ debia dal detto comune danari/ sei per livra di ciascheduno fro/do che troverà. Salvo che 'l detto/ statuto non si intenda de' cittadini/ di Firenze, né contro a 'lloro delle/ predette cose non si possa cogno/scere. Anche providono et/

⁴⁷ Gli statutarii del comune di Monterappoli, come molti loro colleghi contemporanei, animati da un forte sentimento religioso e di rispetto verso la casa del Signore, con la rubrica 14 avevano stabilito che le chiese del comune non fossero ingombrate con biade, ulive o masserizie; stringenti anche le disposizioni sull'osservanza del giorno festivo, visto che con la rubrica 84 ordinarono che non fosse tenuto banco per rendere ragione nelle cause civili e criminali, e con la rubrica 76 proibirono a chiunque di potere sellare bestie nei giorni festivi, per "le pasque" e la domenica, facendo una sola eccezione per la Festa dell'Assunzione di Maria Santissima il 15 agosto, in cui si permise di potere sellare e cavalcare, probabilmente perché in tale giorno a Monterappoli e nei suoi popoli si teneva festa grande.

⁴⁸ *Paghi.*

⁴⁹ *Ripetizione del notaio trascrittore copista.*

39v statuirono che tutte quantità di/ danari delle sopradette gabelle, //
 le quali proverranno a mano dello/ camarlingo generale dello detto/ comune, si con-
 vertino nella/ fortezza et aconcime dello detto/ castello, cioè nelle mura et torri/ et
 bertesche; pena a ciascuno con/tra faciente et per ciascuna volta/ soldi quaranta⁵⁰./

59 Che niuno possa dare licentia/ a' consorti et cetera/

Item statuito et ordinato è/ nel detto comune che ciascuno/ huomo e persona del
 detto comune/ possa dare licentia et cetera quante/ volte contra fatto sarà. [sul mar-
 gine sinistro, cassum in totum]⁵¹

**60 Che 'l notaio non si parta del/ comune senza licentia del consiglio et/
 che deba lasciare uno pavese o uno⁵² balestro rubrica/**

40r Item statuito et ordinato ene, //
 che l'uficiale del comune none/ ardisca o presuma ire stare fuori/ del detto comune
 se none per/ uno dì, senza expressa licentia/ del consiglio del comune; pena/ al det-
 to ufficiale per ciascuna/ volta che farà contro, soldi venti/ del suo salario essergli
 tenuto/ per lo camarlingo dello comune./ Et che il detto ufficiale sia/ tenuto et deba,
 quando è eletto/al detto regimento, venire et sé/ rapresentare nel detto comune/
 esercitare lo officio suo un dì/ inanzi che cominci lo officio/ et finito il suo officio,
 sia tenuto/ et deba stare nel detto comune/ due dì continuo a sindacato/ sotto sin-
 duchi del detto comune/ delle cose aministrate per/ lui nel detto suo officio. Et sia//
 40v tenuto et deba ancora il detto/ ufficiale innanzi che l'uficio spiri/ almeno per otto dì
 innanzi lasciare/ consegnare et rapresentare allo/ camarlingo del comune ricevente/
 per esso comune uno pavese o uno/ balestro dipinto delle sue armi,/ di valuta et di
 stima di lire quattro,/ de' suoi proprii di comperare;/ pena al detto ufficiale, se 'lle/
 predette cose non farà, sicome/ detto éne, lire tre. La quale sti/ma del pavese overo
 del balestro/ sia tenuto fare il rettore dello/ detto comune, cioè il rettore/ del popolo
 di Sancto Giovanni/ et di Santo Andrea et il rectore/ del popolo di Sancto Lorenzo.
 Et se/ bene no'llo stimasse si siano co/ndampnati ciascheduno de' detti/ rettori di
 41r Santo Andrea et di/ Sancto Lorenzo in soldi venti, //
 quante volte contra fatto sarà⁵³.

⁵⁰ Questa rubrica è in stretta relazione agli ordinamenti della Repubblica fiorentina (Statuti, libro IV, rubriche 28-58 e libro IV trattato 3).

⁵¹ Gli statutari avevano cominciato a compilare questa rubrica quando si accorsero che non sarebbe stata idonea per un piccolo comune, come nei comuni maggiori, e la cassarono.

⁵² *La lettera o è soprascritta.*

⁵³ Tanto il notaio che il podestà al termine del loro ufficio erano obbligati a lasciare al comune un pavese od un balestro. Il pavese era un'arme difensiva (una sorta di scudo) di legno leggero o di vinchi ricoperti di pelle dipinta, che s'imbracciava da sinistra proprio come lo scudo, di forma larga, quadrata ed alta tanto da ricoprire quasi interamente il soldato che la portava. Il balestro era uno strumento (offensivo) da guerra atto a saettare, fatto di un fusto di legno curvo, con arco di ferro in cima.

61 Che niuna persona vada a/ manicare con niuna persona che/ manichi col comune rubrica/

Item statuito et ordinato ene/ nel detto comune che niuna persona/ del detto comune ardisca o presuma manicare/ con niuna persona che manicasse o ma/nica alle spese del comune senza licentia/ dello ufficiale del comune, pena per ciascuno/ di loro et ciascuna volta soldi dieci. Et che/ il detto ufficiale la detta licentia , con/cedere deba senza licentia di co/loro che saranno deputati a fare le/ dette spese, pena al detto ufficiale soldi /quaranta se contro farà per ciascuna/ volta del suo salario essergli rite/nuto per lo camarlingo del comune⁵⁴./

62 Che niuno possa essere sindaco a/ sindacare niuno camarlingo suo/ parente rubrica//

41v

Item statuito et ordinato è nel detto/ comune a levare ogni scandalo/ che venire potesse tra gli huomini et/ persone del detto comune, che il ca/marlingo del detto comune et gli altri/ ufficiali del detto comune non possino/ né debino essere sindacati delle cose/ amistrate nel detto loro officio/ per lo padre fratello o nipote o fratello/ cugino né per alcun consorto loro, sotto/ pena et a pena al consiglio del comune/ se i tali sindachi elegiesono; et generale/mente a qualunque elegiente balia avente,/ per ciascuno di loro et ciascuna volta/ soldi quaranta a 'llo loro essere tolta/ per lo ufficiale del comune quante/ volte sarà contrafatto. Et che/ la detta lezione non vaglia né/ tenga, né quel che è fatto per detti tali/ sindachi. Et che i detti tali sindichi/ sieno tenuti et debano imantinente/ come alla notitia loro verrà, alla//
42r detta elezione rinumptiare dinanzi/ allo ufficiale del comune sotto la detta/ pena e ciascuna volta. Et che/ il notaio del comune non sia ardito/ scrivere alcuna cosa che fatta fosse/ per detti tali sindichi, ma essi tali sindichi/ et ciascuno di loro elegienti condempnare/ come detto è; pena al detto ufficiale,/ se contro alle predette cose o alcuna/ di quelle farà, soldi quaranta dello/ suo salario essere ritenuto per lo/ camarlingo del comune./

63 Che ciascuno si possa dolere/ al consiglio se lo ufficiale gli/ facesse ingiuria rubrica/

42v

Item statuito et servito ène, che/ se ad alcuno del detto comune/ fosse fatta alcuna ingiuria per lo/ ufficiale del comune in condempnare/ ovvero altro qualunque modo che/ a quello cotale, al quale fatta fosse//
la tale ingiuria ovvero ad altri per/ lui, possa et a 'l lui sia licito ramaricare/ et dolersi dinanzi al consiglio. Et tale/ consiglio possa sia tenuto et deba/ provvedere per quello modo che/ parrà et piacerà al detto consiglio,/ non facciendo alcuna cosa che

⁵⁴ Tanto nello statuto della Repubblica Fiorentina come in quasi tutti quelli dei comuni rurali vi erano particolari ordinamenti sulle colazioni e pranzi con i quali normalmente si accoglieva il nuovo podestà e rettore nell'occasione di loro entrata in ufficio oppure alla loro uscita se avevano bene amministrato; ma con l'andare del tempo, visti i molti abusi con aggravio di spese del comune, fu ordinato che nessuna persona potesse prender parte a questi ritrovi, se prima non fosse stata stanziata la relativa spesa dal consiglio e senza licenza dell'ufficiale del comune.

tor/nasse dampno o vergogna dello/ detto comune./

64 Che niuna persona faccia fuoco/ in alcuna chiesa rubrica/

Proviso et deliberato ène, che/ niuno del detto comune o d'altronde/ ardisca o presuma fare fuoco in/ alcuna chiesa del detto comune/ o de' suoi popoli, pena a ciaschuno che/ farà contro et ciascuna volta soldi/ venti a 'lloro torre per lo uffici/

43r ale del comune. Salvo che questo//
non si intenda nella notte di Pasqua/ di Natale nella quale notte ciascuno/ possa nelle dette chiese aciadere/ fuoco senza pena⁵⁵./

65 Che chi à terre presso a fossi/ et vie sia tenuto mantenerle rubrica/

Item statuito et ordinato ene/ nel detto comune, che ciascuno/ del detto comune che à terre/ et possessioni presso a fossati et rialti/ del comune, sia tenuto et debba/ quello tale fossato mantenere/ quanto ocupa et tiene la possessione/ di quello tale abiente, et esso fossato/ mantenere, come detto è, largo in/ fondo per tre braccia. Il

43v quale fossato/ s'intenda et raonciare fare dalla/ Stradella in su infino alla vigna// di Benuccio vigna Pisana. Item/ che coloro che àno pos/sessioni a 'llato al fossato di Cambiani⁵⁶./ sia tenuto et deba esso fossato man/tenere quanto occupa et tiene la posse/ssione di colui di cui ène; et esso fossato/ mantenere, come detto ène, largo/ in fondo per tre braccia; il quale/ fossato s'intenda e raonciare fare/ infino alla via che viene da ponte/ Pancoli, et infino al canto della vigna/ de' figliuoli di Calde-
ragia./ Ancora sieno tenuti coloro che/ àno possessioni a 'llato allo fossato/ del Pozale, come detto di sopra./ esso fossato mantenere largo/ in fondo per tre braccia infino/ apresso alle terre delle Piane per/ venti braccia./ Anche che coloro che àno

44r possessioni/ a 'llato al fossato di Corazano sia/ tenuto et deba, sicome detto di// sopra, esso fossato mantenere/ largo in fondo per tre braccia/ dal fiume d'Ormicello infino/ alla Stradella;/Item che'l fossato di Monte/ Magnolo si raonci per gli huo/mini che àno possessioni a 'llato/a quello [...] ⁵⁷ largo mantenere/ in fondo per tre braccia infino/ alla via di Monte Magnoli comin/ciando dallo fiume d'Ormicello./ Item che'l fossato di val di Pran/doli si raonci e mantengasi per gli/ huomini che àno possessioni a lato/ a esso largo in fondo per tre bra/ccia come detto di sopra il quale/ fossato si raonci come detto di/ sopra dal fiume d'Ormicello infi/no alla

44v stradella et da indi in su/ infino al campo di Nofri in Casolai//
raoncisi et mantengasi per gli huomini/ che àno possessioni alla quella quanto/ tiene et occupa la detta sua pos/sessione per due braccia e mezzo./ Item statuito et ordinato ène./ che ciascheduno del detto comune./ che à possessione presso al fos-sato di/ Cafagio, sia tenuto et deba esso fos/sato mantenere, come detto ène./ largo in fondo tre braccia; il quale/ fossato s'intenda così raonciare/ infino alla via che va

⁵⁵ In inverno evidentemente veniva acceso il fuoco per riscaldarsi anche in chiesa. Gli statuari proibirono questa abitudine permettendolo soltanto nella notte del Santo Natale.

⁵⁶ Cambinbi *nel testo*.

⁵⁷ *Parola cancellata*.

- ad apa[.]⁵⁸; et da indi in su tenghino esso largo/ in fondo per duo braccia et mezzo/ infino alla viottola di Colzo; della/ quale questi sono i confini: da primo/ i figliuoli di Tomaccio, a secondo l'erede di Sandro d'Agnolo./ Item statuito et ordinato ene,/ che
- 45r ciascheduno che àne possessioni/ nel detto comune appresso al fossato di Val di// Nichi, fossato del rio, fossato/ Dondoli, fossato del rio della Quercia/ overo Marzagola et il fossato/ di Rofiano, siano tenuti et debano/ quello tale fossato mantenere,/ quanto tiene et ocupa la possessione/ di quello cotale che ve lo à; et essi/ fossati mantenere, come detto/ è, largo nel fondo per tre braccia./ Et che ciascuno del detto comune/ che à possessioni, sicome detto è,/ sia tenuto et deba le predette/ cose osservare infra uno mese/ dal dì, il quale a 'lloro sarà noti/ficato per lo ufficiale del comune,/ pena per ciascuno che contro/ farà, et chosì non raconcierà,/ et ciascuna volta, soldi venti a 'lloro/ torre per lo ufficiale dello comune,/ quante volte contra
- 45v fatto sarà./ Et che lo ufficiale dello comune// insieme con i viali del detto comune,/ sia tenuto et deba ciascuno anno/ del mese d'agosto inquirere et a 'lloro/ notificare et comandare che 'lle/ predette cose facciano nel termi/ne sopradetto; et coloro che troveranno/ colpevoli punire et condannare/ come detto di sopra alle predette,/ cose siano tenuti fare il detto/ ufficiale sotto pena di soldi quaranta/ del suo salario essere ritenuto/ per lo camarlingo del detto comune./
- Item statuito et ordinato è,/ acciò che 'lle vie del detto comune/ al tutto si mantenghino, che ciascuno/ del detto comune che àne/ terre et possessioni presso ad alcuna via del detto comune, sia/ tenuto et deba fare et curare/ sì et in tale modo, che
- 46r l'acqua/ che piove et escie del suo campo// et possessioni non vada in su per le/ dette possessioni et vie, sotto pena/ di soldi venti a 'lloro et ciascuno/ di loro, essere tolto per lo ufficiale/ del detto comune, quante volte/ contra fatto sarà. Item sta/tuito et ordinato éne nello detto/ comune, che ciascuno del detto/ comune che à terre o possessioni/ presso ad alcuna via maestra del/ detto comune, sia tenuto et/ deba ogni anno del mese d'agosto/ raconciare et bene raspare/ et rimondare le fosse che sono/ presso alle vie dello comune,/ et presso alle loro possessioni,/ sotto la detta pena di soldi venti./ Et che l'uficiale del comune/ insieme co' viarii del detto comune/ siano tenuti et debano ogni anno/
- 46v del mese di magio provvedere// le dette vie et le fosse; et quelle/ bene et diligentemente raconciare/ et rimondare fare, sicome detto/ è, per tutto il mese d'agosto a pena/ et sotto pena di soldi quaranta/ per ciascuno di loro et ciascheduna/ volta a 'lloro et ciascuno di loro/ torre per lo notaio dello detto/ comune. Et che il notaio deba/ le predette cose mandare ad exe/cutione sotto pena di soldi cento/ a 'llui essere ritenuta per lo camar/lingo del detto comune./ Item che i detti viali siano tenuti/ et debano per tutto il detto mese/ d'agosto fare rimettere l'aque/ nei loro corsi a quelle persone che/ ve le avessero tratte del luogo et/ suo corso sotto la detta pena./
- 47r Et che ciascheduno sia tenuto d'u/bidire a detti notaio et viali a quella //

⁵⁸ *Lettera finale non identificata.*

pena che a 'lloro sar  imposta per lo/ ufficiale del comune quante volte/ non ubidiranno a' detti viali⁵⁹./

66 Che niuno fante d'ufficiale possa/ fare guardia se none per uno/ solo rubrica/

Item statuito et ordinato ene,/ che niuno fante dello ufficiale/ del detto comune possa ardisca/ o presuma fare di notte per alcuno/ del detto comune o d'altronde/ nel detto castello alcuna guardia/ se none per uno solo et non altri/menti overo per altro modo;/ et di di niuna guardia fare/ possa per alcuno del detto comune/ o d'altronde; pena al detto fante, se/ le predette cose far , soldi venti/ del suo salario essergli ritenuto per lo//
 47v camarlingo del detto comune et/ per lo ufficiale predetto. La quale conda/mpnagione se il detto fante non/ pagasse, sicome detto sia tenuto/ et debba pagare il detto ufficiale/ del comune per lo detto suo fante,/ sotto la detta pena del suo salario/ ritenere per lo detto suo camarlingo/ del detto comune. Et che niuno/ del detto comune o d'altronde,/ il quale non sia alibrato nel detto/ comune, o non sia in ventina/ o in decima⁶⁰, possa o debba fare/ per alcuno del detto comune/ alcuna guardia di di o di notte/ sotto la detta pena a 'llui torre/ per lo ufficiale del detto comune/ quante volte sar  contra fatto/ e ciascuna volta./

67 Che niuno vada a tentenno/ di notte a ucellare rubrica/

Item statuito et ordinato  //
 48r nello detto comune, che niuno/ del detto comune o d'altronde/ possa debba o presuma ire di notte/ et cetera et per ciascuno et ciascuna volta [sul margine sinistro, cassum, ripetuto a carta 47v e a carta 48r]⁶¹/

68 Del salario del camarlingo/ del comune rubrica/

Item statuito et ordinato  / nel detto comune, che i camar/linghi i quali per lo tem-

⁵⁹ Questa rubrica trova fondamento, come molte altre, negli ordinamenti della Repubblica fiorentina (Statutum libro IV, rubriche 119-121). Siccome gli statutarii in questa rubrica non avevano nominato in particolare tutti i confinanti obbligati alla manutenzione delle vie o fosse menzionate, nelle correzioni fatte allo statuto con la rubrica 11 dichiararono che chiunque avesse avuto terre vicino a fossi o vie e che non fosse stato nominato nella detta rubrica, s'intendesse comunque obbligato alla relativa manutenzione come se fosse stato nominato.

⁶⁰ Allibrato, cio  iscritto nel libro delle imposte. Essere in decima o in ventina significa essere scritto fra quelli che debbono pagare al comune la decima o ventesima parte delle imposte sopra i loro beni o rendite.

⁶¹ Anche gli ordinamenti della Repubblica fiorentina proibivano questa caccia detta del diavolaccio. Essa consisteva nell'andare di notte con una specie di ombrello aperto, con le stecche ricoperte di pania (una specie di colla), e con un lume acceso. Il cacciatore si sistemava davanti ai cespugli dove erano rifugiati gli uccelli, i quali al minimo rumore provocato ad arte dal cacciatore si agitavano e fuggendo verso il lume rimanevano intrappolati e "incollati" all'ombrello per la presenza della pania. Quindi, il cacciatore raccoglieva i volatili ancora vivi. Quest'uso   andato avanti nelle campagne toscane fino a pochi anni fa, soprattutto per la cattura di richiami vivi.

po saranno et cetera/ che sarà per lo tempo/ [sul margine sinistro, cassum]

69 Che il camarlingo dello comune/ faccia inventario delle cose et/ masseritie del comune rubrica/

Item statuito et ordinato ène/ nel detto comune, che il camar/lingo che per lo tempo saranno, siano/ tenuti et debano fare inventario delle/ cose et masseritie del comune; et//
 48v dare et assegnare al nuovo notaio/ et ufficiale quando entra in officio/ pena soldi quaranta per ciascuno. Et/ che, finito lo officio del detto o/fficiale, esso sia tenuto et deba/ rassegnare a' detti camarlinghi del/ detto comune il detto inventario/ et tutte le masseritie et cose a 'llui/ date et assegnate pe' detti camar/linghi, pena soldi quaranta. Et/ nientedimeno le dette cose rase/gnare per inventario, sicome/ detto è./

70 Che i pozzi del comune abiano/ spatio tre braccia rubrica/

Item statuito et ordinato ène/ nel detto comune, che ogni pozzo/ che è nel detto comune presso/ alle vie del detto comune abia/ e sia largo intorno per tre//
 49r braccia, excepto il pozzo che è presso/ a' figliuoli di Stefano Giachi. Et che/ ogni huomo, il quale fosse presso/ al detto pozzo, deba esso pozzo man/tenere largo intorno di tre braccia,/ come detto di sopra./

71 Che ciascuna persona che habita/ nel detto comune deba sodare/ di gennaio ogni anno rubrica/

Item statuito et ordinato ene/ per li detti statutarii, che tutti gli/ gli huomini et persone del detto/ comune o d'altronde allibrati/ et none allibrati nel detto comune/ stanti et abitanti nel detto comune/ sia tenuto et deba ciascuno anno/ del mese di gennaio promettere/ et sodare con buoni et sofficianti malle/vadori dinanzi allo ufficiale dello/ detto comune et per esso comune//
 49v ricevente, di pagare ogni loro co/ndampnazione a 'lloro et a ciascheduno/ di loro fatta et alle loro famiglie/ per lo ufficiale del detto comune/ nel detto anno; et di pagare dazi/ imposte et che si imponessono nel/ detto comune; et di mantenere/ le mura castellane nel detto comune/ tanto quanto tiene le case loro./ Et chi contra farà sia punito/ et condampnato per lo ufficiale/ del comune in soldi cento per ciascuno/ et ciascuna volta che contra fatto/ sarà. Et similmente sia tenuto/ et deba ancora i cittadini fiorentini,/ che ànno case nel detto castello/ apresso al muro castellano promettere/ et sodare dinanzi al detto ufficiale/ di mantenere le dette mura caste/llane tanto quanto tiene le case/ loro, sotto la detta pena a 'lloro torre/ per lo ufficiale et rettore//
 50r del detto comune⁶²./

⁶² Quando si trattava di mettere mano al calcolo di un nuovo estimo, normalmente accadevano tumulti e contestazioni a causa della distinzione operata fra i popoli del comune, per il fatto che la Lega di Empoli, mentre comprendeva il Plebato o comune di Monterappoli, faceva poi eccezione di tre popoli della stessa pieve, che già faceva parte della Lega (Statut. Et pop. Com. flor. Tratt.

72 Che ciascuno che va in servigio/ del comune deba fare scrivere/ al notaio del comune l'andate sue rubrica/

Item statuito et ordinato è/ per gli antedetti statutarii, che/ tutti et ciascheduni huomini huo/meni et persone del detto comune/ et de' suoi popoli et cetera non obstante/ alcuno statuto in contrario parlante./

73 Che il camarlingo possa porre/ pegno le pignora tolte per lo/ comune rubrica/

Item providono statuirono/ et ordinarono, acciò che'llo/ comune abia sua ragione/ et possa meglio et più tosto ri/scuotere la pecunia sua da' suoi/ debitori, che il camarlingo dello//
 50v detto comune et de' suoi popoli, così/ presenti come quelli che saranno,/ possino et a 'lloro sia licito, sieno/ tenuti et debino porre pegno,/ o vendere [...] ⁶³ tutti et ciascheduni/ pegni, i quali a 'lloro o ad alcuno di/ loro mano perverranno, infra/ quindici di da poi che a 'lloro o ad/alcuno di loro saranno pervenute,/ cioè licite et senza pena. Et/ che il notaio et ufficiale del comune/ così il presente come quello che dee/ venire et il quale per lo tempo/ sarà, sia tenuto et deba immantinente./ et come le predette pignora saranno/ pervenute a mano del camar/lingo del detto comune overo/ de' suoi popoli, ponere a entrata/ di quello cotale camarlingo/ quelle quantità di pecunia,
 51r le/ quali dovranno pagare quegli/ tali pignorati.//

IV, libro V rubrica 94). Tale confusione era originata anche dal fatto che probabilmente accadeva spesso che i consiglieri comunali estratti per consiglieri della Lega intendessero mettere nuove imposte al solo comune senza la deliberazione del consiglio generale della stessa Lega (addizioni allo statuto, rubrica 22, poi cassata). Ad evitare dunque questo disordine gli statutarii nelle addizioni allo statuto aggiunsero la rubrica 13 (c. 64r), con la quale fu ordinato che nel tempo in cui mutava l'estimo del comune di Firenze, fra i tre popoli di S. Lorenzo, S. Giovanni e S. Andrea con gli altri della pieve si dovesse formare un'unica Università ed un unico corpo, denominato comune di Monterappoli; e che tutte le diverse portate fossero fatte a nome del comune e non dei popoli distinti. Con la rubrica 15 poi fu corretta la suddetta nel senso che tutte le persone del comune nel mese di gennaio dovessero promettere al podestà di pagare tutte le imposte, dazi, condanne e fazioni, e di mantenere le mura castellane a pena di lire cinque o più o meno a relazione dei Consoli del comune.

Per quanto riguarda l'istituzione dei consoli, compresa la loro autorità e balia, lo statuto nel corpus principale non ne aveva fatto menzione. Provvidero in merito gli statutarii nelle addizioni aggiungendo ben quattro rubriche. Con la rubrica 17 ordinarono che da una borsa di ventiquattro consiglieri fossero estratte quattro persone, una sorta di organo esecutivo incaricato di deliberare sulle proposte da presentarsi al consiglio. I quattro nelle loro riunioni avrebbero dovuto utilizzare la seguente formula: " Queste sono le proposte deliberate dai consoli, sulle quali Dei nomine, piaccia al consiglio discutere e deliberare". Con le rubriche 19 e 20 gli statutarii ordinarono che i quattro consoli avessero facoltà di poter mandare o ricevere ambasciatori alla e dalla Repubblica fiorentina, e potere stanziare la relativa spesa fino a dieci lire. Infine con la rubrica 21 ordinarono che i detti consoli dovessero provvedere alla custodia diurna e notturna del castello vecchio e nuovo (custodiam diurnam et nocturnam, fortificationem castris veteris et novi communi Montirappoli) del comune non oltrepassando la spesa di lire dieci per qualunque volta; e provvedere ancora che nel detto comune vi fosse un maestro elementare per la scuola dei fanciulli e fanciulle, con l'annuo salario di lire venti da stabilirsi dai medesimi consoli.

⁶³ *Parola cancellata*, pegni.

74 Che niuno giochi alla palla/ o abachi⁶⁴ rubrica/

Provisio statuito et ordinato/ è, a torre via zuffe et schandali,/ le quali possono nasciere tra gli uomini et cetera/ quante volte sarà contra fatto⁶⁵./

75 Che l'uficiale non deba torre/ nulla niuna persona di stantia/menti fatti per lo consiglio rubrica/

Item statuito et ordinato è/ nel detto comune che il notaio/ et ufficiale del detto comune, il quale/che per lo tempo sarà, non ardisca né/ presuma torre alcuna quantità/ di pecunia overo alcuna altra/ cosa d'alcuna persona del detto/ comune per
51v alcuno stantiamiento/ fatto per lo consiglio del detto comune// per qualunque cagione; arà sia/ tenuto il detto ufficiale il detto tale/ stantiamiento scrivere nello libro/ del comune. Et quando il camarlingo/ paga il detto tale stantiamiento, can/cellare dal libro del comune, et/ mettere a uscita dal detto camar/lingo la quale cosa se'l detto notaio/ le predette cose none observerà,./ sia condempnato pe' sindichi, i quali/ lui sindicheranno, in soldi quaranta/ per ciascuna volta. Et le predette/ cose sia tenuto di fare il detto/ ufficiale senza alcuno salario./

76 Che niuno possa sellare/ bestie i di delle feste [intere]⁶⁶ rubrica/

Item statuito et ordinato è, che niuno/ del detto comune di qualunque conditione/ si sia, ardisca o presuma sellare o fare//
52r sellare alcuno⁶⁷ bestia asinina mulina o/ cavallina o alcuna altra bestia con basto/ per cagione di portare alcuna cosa; o d'alcuno/ altro modo le dette bestie sellare, excepto/ ronzini per cagione di cavalcare, cioè/ ne' di delle Pasque et domenicali nel dì/ di Santa Maria del mese d'agosto⁶⁸, pena/ a ciascuno che contra farà et ciaschuna/ volta soldi dieci a 'lloro et ciascuno di/ loro torre per lo ufficiale del comune/ quante volte sarà contra fatto et per ciascu/na bestia così sellata. Salvo che se'lle/ dette bestie fossono fuori del castello o/ fuori del comune predetto et abbia/ le bestie sellate, possa senza pena tor/nare a casa co'lle dette bestie sellate./ Et ancora salvo et excepto che 'lle/ dette bestie si possino sellare senza/ pena niuna nel tempo della vendemmia/ o per tempo di guerra o a tempo/ di campagna. Et che
52v niuno del/ detto comune possa giugnere/ buoi, vache o vitelli per alcuno// modo ne' detti di sotto la detta pena;/ excepto che a tempo di guerra o di campagna, cioè sia pena a chi contra farà per/ ciascuna bestia giunta soldi dieci et per ciascuno trayno soldi venti./

⁶⁴ L'abaco era colui che teneva i punti dei giocatori.

⁶⁵ Questa rubrica fu cassata con la rubrica 5 delle addizioni allo statuto.

⁶⁶ *Parola di dubbia interpretazione.*

⁶⁷ *Così nel testo.*

⁶⁸ Viene concessa la possibilità di cavalcare cavalli ronzini il 15 agosto, probabilmente in virtù di un uso locale legato a qualche antica festa di concorso. Probabilmente si correva una sorta di palio.

77 Che i forestieri non debba essere/ udito, se prima non soda rubrica/

Item statuito et ordinato è pe' detti/ statutarii, che quando alcuno fore/stiere et none allibrato nel detto/ comune ponesse alcuna petitione/ contro alcuno del detto comune di/nanzi allo ufficiale del detto comune,/ per qualunque cagione, che innanzi che/ il detto forestieri sia udito, sia te/nuto et deba prima sodare dinanzi/ al detto ufficiale di stare et ubidire/ i comandamenti del detto ufficiale,/ et di stare col detto tale il quale contro/ a 'llui arà posta la detta petitione//

53r a ragione, et di pagare tutte et ciascuna/ cose le quali di ragione saranno. Item/che se alcuno forestieri o cittadino/ fiorentino, il quale facesse zuffa/ o dicesse parole ingiuriose turpe/ et none honeste contro ad alcuno/ del detto comune, che in quello caso/ il notaio et ufficiale del detto comune/ sia tenuto et deba costringere que'/ tali forestieri o cittadini a promettere/ et sodare dinanzi da lui di pagare/ ogni condampnazione che si facesse/ di loro per la detta cagione. La quale/ cosa se i detti tali, i quali facessero/ le dette zuffe e diciessono parole/ ingiuriose contro alcuno, prima/ non sodassono di pagare la detta/ loro condampnazione, essi tali del/ detto comune i quali con loro o con/ alcuno di loro facesse zuffa, non sieno/ condempnati per lo ufficiale del detto/ comune se prima non sodano, sicome//

53v detto ène di sopra. Et che il notaio non/ possa né deba contro a' detti tali terra/zani procedere a condampnazione, se/ prima il tale forestieri non arà sodato/ dinanzi al detto ufficiale di pagare la/ sua condampnazione, sicome detto ène/ di sopra/

78 Che niuna persona tagli legne/ in sulla ripa del castello o pasturi/ bestie rubrica/

Item statuito et ordinato è/ che, niuna persona ardisca o/ presuma per alcuno modo torre/ o tagliare legne d'alcune ge/neratione nelle et sopra le ripe/ del castello di Monterappoli et/ carbonaie del detto castello con ferro/ o senza ferro, pena a ciascuno/ che contra farà et ciascuna volta/ soldi quaranta a 'lloro et ciascuno//

54r di loro torre per lo ufficiale del comune/ quante volte sarà contra fatto./ Item statuirono et ordinarono et cetera, modo predetto[sul margine sinistro, cassum]

79 Del salario che 'l messo debe torre/ dalle richieste rubrica/

Item statuito et ordinato ène/ pe' detti statutarii, che i messi che/ per lo tempo saranno nel detto comune/ di Monterappoli siano tenuti et/ debano per loro officio exercitare/ et per le infrascritte cagioni; et possino/ torre gl'infrascritti salarii et non/ più, cioè: per ciascuna richiesta, la/ quale fa nel castello o borghi di Monte/ rappoli, o pignorasse, danari 4; et per/ ciascuna richiesta fuori del castello,//

54v cioè nelle ville possa torre danari sei; et se/ pignorasse, danari sei; et così deba torre quan/do pignorasse per lo comune nelle/ dette ville. Et possa torre per ciascuno/ sequestro o intesina⁶⁹ infino in soma di/ soldi quaranta, soldo uno et danari sei; et da soldi quaranta in su, soldi due. Et se/ il detto messo o alcuno di loro facesse/

⁶⁹ Così nel testo.

contro alle predette cose sia condem/nato per lo ufficiale del comune in soldi/ quaranta per ciascuna volta./

80 Che i rettori o camarlinghi del comune/ debano rechare la bulletta del sale⁷⁰/ infra quindici dì rubrica./

Item statuito et ordinato è nello/ detto comune, che i rettori et camarlinghi et cetera/ et ordine soprascritto [sul margine sinistro, cassum]

81 Che 'ssi faccino tagliare i pruni dello⁷¹/ mese di magio rubrica/

Item statuito et ordinato è, che [...]⁷²//

55r [...] ⁷³ i viali del detto comune/ sieno tenuti et debano insieme co'llo no/taio del comune per tutto il mese di/ magio ogni anno fare tagliare i pruni/ et rovi, i quali sono in nello fiume d'Or/micello et negli altri fossati del detto/ comune; et essi fossati bene ri/mondati tenere; pena a ciascuno/ che contra farà et per ciascuna volta/ soldi quaranta./

82 Come si deba elegiere in luogo/ d'alcuno che morisse del consiglio rubrica./

Item statuito et ordinato è,/ che se avvenisse caso che alcuno/ del detto comune morisse, il quale/ fosse tratto della borsa in consigliere/ del detto comune, et nel detto comune/ non fosse rimasto né padre né figliuolo/ di quello tale morto, o suo fratello,/ o altro parente da potere mettere//

55v in suo luogo: che allora in quello caso/ i consiglieri che per lo tempo saranno nello/ detto comune sieno tenuti et debano/ infra quindici dì dopo la morte del detto/ tale morto tratto in consiglieri, elegiere/ un altro huomo del detto comune/ in luogo del detto tale morto. Et/ colui che sarà eletto, sia in luogo di/ quello tale morto. Et chi farà contro/ alle predette cose sia punito et conda/mpnato in soldi quaranta per ciascuno/ et ciascuna volta; che lo ufficiale del/ detto comune sia tenuto et deba/ immantinente dopo la morte del detto/ tale, raunare il consiglio del comune/ che sarà a quel tempo, et esso costri/gnere che, inanzi che 'ssi partano dal/ detto consiglio, elegano uno del detto/ comune in luogo di quello tale/ morto, pena al detto ufficiale, se/ alle predette cose sarà negligente,//

56r soldi cento fiorini piccoli a 'l lui essere ritenuti/ per lo camarlingo del detto comune, et dello/ suo salario⁷⁴./

⁷⁰ La bulletta del sale era una piccola polizza che serviva da contrassegno di licenza, timbrata con il sigillo pubblico, e serviva come passaporto del sale fino al luogo di distribuzione e rivendita. Monterappoli si trovava su una delle più importanti direttrici del commercio del sale dalla Toscana centrale verso Empoli.

⁷¹ Così nel testo, invece di nello.

⁷² Parola di due lettere cancellata.

⁷³ Si evidenziano due parole cancellate.

⁷⁴ In occasione dei funerali era uso portare lumi a volontà della famiglia, anche contro tutti gli ordinamenti della Repubblica, la quale sotto pene severissime ne prescriveva il numero ed il peso, disponendo fra l'altro, che se fosse intervenuto al trasporto del defunto il Vescovo gli fosse dato

83 Che niuno del detto comune/ possa essere messo in prigione o/ ne' ceppi per debito di lire cinque,/ o da indi in giù rubrica./

Item statuito et ordinato è/ pe' sopradetti statutarii, che/ niuna persona del detto comune,/ al quale sarà adomandato o/ posto alcuno richiamo dinanzi/dal podestà o al suo notaio o di/nanzi ad altro ufficiale del detto/ comune, per alcuno del detto/ comune o d'altronde per quantità/ di lire cinque o da indi in giù, non/ possa essere messo in pregione/ nè ne' ceppi per la detta quantità//

56v di sopra nominata et expecificata⁷⁵./

84 Che non si tenga ragione il dì delle/ pasque, domeniche, il dì di sancto/ Giovanni et di sancto Lorenzo rubrica./

Item proveduto et ordinato/ ene, che il podestà o suo notaio/ o altro ufficiale, che per lo tempo/ sarà nel detto comune, possa né/ debba tenere ragione il dì delle/ pasque, domeniche et il dì delle/ feste di sancto Giovanni et di sancto Lorenzo⁷⁶./

85 Come si debono legiere le/ condampnagioni rubrica/

Item statuito et ordinato ene/ pe' detti statutarii, che ogni volta/ che 'l podestà del detto comune//

57r di Monterappoli, o suo notaio o altro/ notaio del detto comune farà/legie o farà legiere condampnagioni/ nel detto comune, le deba fare/ legiere al canto della loggia del comune/ di Monterappoli et none in altro/ luogo. Immantinente lette che saranno,/ il notaio sia tenuto dare la copia/ delle dette condampnagioni al camar/ lingo generale del detto comune,/ a pena di lire dieci per ciascuna/ volta che contro facesse. Item che/ il detto podestà o suo notaio overo/ altro ufficiale del detto comune/ possa o⁷⁷ deba condempnare o fare/ pagare a niuna persona del detto/ comune per bulletta per niuna/ cagione alla detta pena. La quale/ pena, se contra fatto sarà, gli deba/ essere et siagli ritenuta per lo//

57v camarlingo, che per lo tempo sarà, dello/ detto comune./

un torcetto di quattro libbre ed al Vicario fiorentino e fiesolano un torcetto di mezza libbra, al semplice sacerdote una piccola candela del valore di dodici danari e due al parroco (Statuto, Libro IV, rubrica 19). Per questo motivo gli statutarii, per evitare gli abusi introdotti nel comune, nelle addizioni allo Statuto con la rubrica 12 intitolata "De pena portantium ceros ad mortuum" corressero la rubrica 81 mancante nello statuto intitolata "Del modo et ordine quando muore qualcuno" et ordinarono di nuovo che nessuna persona del comune ardisse dare al prete che va a seppellire il morto oppure all'ufficio del settimo, se non una sola candela del valore di dodici danari; e che sotto la pena di cento fiorini non potessero essere portati intorno al cadavere più di due ceri nuovi, concedendo di poter portare qualsiasi numero di ceri vecchi senza pena.

⁷⁵ Questa rubrica in esecuzione agli ordinamenti dello Statuto fiorentino fu corretta con la rubrica 6 delle addizioni nel senso che nessuna persona potesse essere incarcerata per qualunque somma di danaro se prometteva di non partire dalla loggia del comune prima di aver soddisfatto il creditore del suo debito.

⁷⁶ San Giovanni Evangelista patrono della pieve, e San Lorenzo patrono dell'attigua parrocchia, come si rileva anche dall'invocazione dello Statuto, erano considerati come principali protettori e difensori del castello, uomini e persone del comune di Monterappoli.

⁷⁷ Così nel testo, invece di et.

86 Che il podestà deba lasciare uno/ pavese o uno balestro rubrica./

Item providono et ordinarono/ che il podestà, che ora è et per lo/ tempo sarà nel detto comune,/ sia tenuto et deba nella fine dello/ suo officio lasciare et dare allo/ camarlingo generale del detto comune/ per esso comune ricevente, uno pavese/ dipinto delle sue armi o uno balestro,/ di stima et valuta di lire cinque di fiorini piccioli./ Et che il camarlingo sia tenuto et/ deba ritenere al detto podestà/ del suo salario lire dieci di fiorini piccioli per/ infino a tanto che il detto//
58r Il detto podestà arà dato il detto/ pavese o balestro al detto camarlingo./

87 Che niuno il quale non fosse/ nato o egli o il padre, in questo/ comune, non possa avere officio nel/ detto comune rubrica/

Item statuito et ordinato è/ ancora che nel nostro comune/ non possa nasciere niuno et cetera dello/ suo salario per lo camarlingo del detto/ comune⁷⁸.

88 Che niuno dello comune/ possa porre richiamo ad altro/ ufficiale, che di questo di Monte/rappoli rubrica/

Item statuito et ordinato è/ che niuno del detto comune//
58v o in esso habitante, ardisca o presuma/ ire a domandare o porre richiamo/ dinanzi a niuno altro ufficiale/ che a quello di Monterappoli per/ infino a quella quantità che può/ cognoscere il nostro podestà o/ ufficiale contro a niuno del detto/ comune o in esso habitante; a pena di/ lire cinque per ciascuno et ciaschuna/ volta a 'llui essere tolta per lo pode/stà o ufficiale del detto comune./ Della quale pena la metà sia del detto/ comune e l'altra metà sia dello podestà/ od altro ufficiale che 'lla detta pena/ riscoterà et a mano del camarlingo/ venire farà. Et che il camarlingo/ del detto comune possa dare et/ pagare la detta metà della pena/ senza suo preiudicio o dampno./

89 Che il notaio non possa registrare i dazi né per altra/ cagione, senza gl'huomini eletti sopra ciò rubrica/

Item proveduto ordinato et deliberato//
59r è che il consiglio nel principio dello/ officio loro, sieno tenuti et debano/ elegiere due huomini in ciascuno/ popolo, cioè due nel popolo di Sancto/ Giovanni et di Sancto Andrea et due/ nel popolo di Sancto Lorenzo i quali/ sieno tenuti essere col notaio del/ podestà o del comune ogni volta che/ il notaio vuole o dee registrare/ et mettere nel registro niuna persona/ che per qualunque cagione dovesse dare/ al comune, passati i termini. Et che/ il notaio non possa né deba fare/ la detta registrazione senza i detti/ quattro huomini o le due parti/ di loro; pena al detto notaio se/ farà contro soldi quaranta a 'llui/ essere ritenuto del suo salario/ per lo camarlingo del detto comune⁷⁹./

⁷⁸ Questa rubrica, soltanto in parte trascritta dal copista, nelle correzioni fatte allo Statuto, fu cassata con la rubrica 14, con la quale gli statutarii ordinarono al notaio Simone Viesca di cancellarla senza alcun suo pregiudizio.

⁷⁹ Essendo stata corretta nelle addizioni allo Statuto la rubrica 72 con la quale fu stabilito che i

90 Che niuno tenga bestie di notte/ fuori di casa per lo castello rubrica/

59v Item statuito et ordinato ène, //
 che niuna persona del detto comune/ o d'altronde possa tenere bestie o porci/
 grandi o pichole di notte tempo fuori/ per lo castello o pe' borghi di Monterap/poli
 murati, a pena di soldi cinque/ per ciascuna bestia o porco et per ciascu/na volta./

91 Che alla donna gravida sia/ lecito torre delle frutte rubrica/

60r Item providono et diliberarono, / che a ciascuna donna gravida/ le sia lecito potere
 ire ne' luoghi/ et possessioni altrui et torre delle/ frutte et cose, delle quali le ve/
 nisse volontà, senza niuna pena⁸⁰.//

Antonius Stefani/ Cionettinus Lenci/ Bartusi Farsetti/Tuccius Toni/ Populi Sancti
 Johannis/ et Sancti Andree/ Michael Comaccii, Chechus Tomasii/Marcus Laurentiis/
 et Simon Turi/ populi Sancti Laurentii/
 Statutarii et reformatores comunis/ Montis rappoli comitatus florentini eletti/ et
 deputati per oportuniis consiliis communis/ Montis rappoli comitatus florentini in/
 reformandum dictum comune et/ ad corrigendum omnia statuta dicti/ communis
 baliam habentes pro ut de/ ipsorum electione et balia publice/patet in libro refor-
 mationis dicti/ communis scritto manu Ser Simonis Junte de Viescha notarii vigore
 60v eorum balie auctoritatis/ et potestatis eis concessis per dittum comune//
 Reformaverunt dictum commune ac etiam/ statuta dicti communis commiserunt
 modis/ et ordinibus infrascriptis videlicet/
 1 In primis statuerunt et ordinaverunt/ et de novo reformaverunt quod populi et
 cetera/ [sul margine sinistro, cassum]
 2 Item statuerunt et ordinaverunt/ predicti statutarii et cetera/ [sul margine sinistro,
 cassum]
 3 Item correxerunt quartum/ capitulum positum sub rubrica de/ elettione camerarii
 et cetera [sul margine sinistro, cassum]
 4 Item statutum et ordinatum fuit quod/ finito officio rectoris et cetera/ [sul margine
 61r sinistro, cassum]

5 Item correxerunt 74^o capitulum positum/ sub rubrica de pena ludentis ad pilam
 videlicet/ illam partem que dicit quod nullus possit/ ludere ad pilam quam partem
 in totum/ cassaverunt. Et de novo deliberave/runt quod quilibet possit ludere ad

tre popoli del comune dovessero formare insieme un'unica università da chiamarsi Comune di Monterappoli di conseguenza si dovette correggere anche questa rubrica con la rubrica 7, con la quale fu ordinato che il consiglio comunale, invece di eleggere per la registrazione delle imposte quattro uomini, dei quali due del popolo di San Giovanni e Sant'Andrea popolo annesso alla pieve, e due di San Lorenzo, dovessero eleggere invece soltanto due persone le quali a nome del comune dovessero fare tutto quello che era ordinato nella detta rubrica.

⁸⁰ Pur essendo stato stabilito con la rubrica 30 dello Statuto che nessuna persona sotto pena di cinque soldi potesse entrare senza espressa licenza del padrone nelle altrui possessioni, gli statutarii con questa rubrica stabilirono un'eccezione per le donne gravide, alle quali era permesso di poter entrare senza alcuna pena nei campi altrui a prendere ciò che più fosse loro stato gradito.

pilam/ impune et cetera/

De non carcerando aliquem rubrica/

Item correxerunt 83° capitulum positum/ sub rubrica quod nullus de dicto communi/ possit carcerari vel incippari pro/ aliquo debito summe quinque librarum/ addiderunt quod/ nulla persona possit/ per aliquem officium dicti communis pro debito alicuius/ spetialis persone quantumcumque fuerit/ magnum carcerari vel incippari/ dumodo velit satisfacere de non/ discedendo de logia comunis Montis//
61v Rappolis quod solvet creditori suo/quantitatem sibi petitam quod si non/ fecerit possit dittus potestas dittum/ talem debitorem carcerare prout/ sibi placuerit./

7 De electione duorum ad regi/strandum datia rubrica/

Item correxerunt 89° capitulum/ quod notarius non possit registrare datia/ videlicet illam partem quod consilia in princi/pio sui officii teneantur et debeant eligere duos homines in quolibet/ populo videlicet duos in populo sancti Johannis/ et sancti Andree. Et duos in populo/ sancti Laurentii qui teneantur/ et debeat esse cum notario potestatis/ ad registrandum datia dictos populos/ cassaverunt in totum illos quatuor//
62r Homines videlicet duos pro quolibet populo/ et de novo addiderunt et deliberaverunt quod eligantur ad predicta duo/ homines nomine communis. Et pro toto communi/ ad faciendum omnia in ditto capitulo/ contenta nomine comunis et non/ nomine populorum. Cum ditti populi/ sint redutti ad commune et nomine/ comunis regantur./

8 De pena non portantis petras rubrica/

Item correxerunt nonum/ capitulum positum sub rubrica di rechare/ ogni anno del mese di magio tre/ some di pietre videlicet illam partem que/ dicit pena a qualunque contrafarà/ soldi venti f.p. In totum et per totum/ ipsam cassaverunt et pro cassa/ et vana haberi voluerunt et/ mandaverunt in totum et//
62v

Et per totum vigore presentis capituli./

9 Item statuerunt et ordina/verunt predicti statutarii et/ reformatores quod potestas qui pro/ tempore fuerit ad regimen ditti/ communis habeat de omnibus condempnationibus tam registratis [...] ⁸¹ et sui predeces/soris quam etiam suo tempore fattis et ordina/tis camerario ditti communis devenire fecerit/ soldos duos pro qualibet libra et ultra vel aliter petere vel habere non/ possit vigore presentis statuti. Et/ si quam presens capitulum reperiretur aliquod / statutum in ditto communi fattum dictum tale/ statutum in totum cassaverunt et/ annullaverunt. Et pro casso et/ irritato et annullato haberi voluerunt//
63r

⁸¹ *Sulla parola quod è stato posto un altro segno.*

Et mandaverunt vigore presentis sta/tuti /

10 De albergando ad aiam rubrica

Item correserunt capitulum positum/ sub rubrica “che niuno stia alla aia/ di notte” addiderunt quod quilibet homo/ possit stare et albergare de nocte/ ad suam aiam et etiam ad alienam/ et ibi in dictis ais battere et/ facere fatta sua prout eis pla/cuerit sine aliqua pena vigore/ presentis capituli./

11 De terris existentibus iusta/ fossatum rubrica/

63v Item correserunt sessagesimum/ quintum capitulum positum sub rubrica//
 “Che chi a terre presso al fossato cioè/ dalla parte di sotto” qui non esset/ nominatus in ditto capitulo quod in/ ditto capitulo intelligatur esse et sit/ nominatus ac etiam obligatus prout/ alii qui nominati sunt a fossato supra/ in totum et per totum prout alii a fossato/ supra/

12 De pena portantium ceros ad/ mortuum rubrica/

64r Item correserunt ottuage/ simum primum capitulum positum sub/ rubrica “de modo et ordine/ quando aliquis morituret cetera” addide/runt et de novo ordinaverunt/ et cetera quod nulla persona de ditto communi/ audeat vel presumat alicui presbitero/ quando ibit ad sepeliendum aliquem/ mortuum vel mortuam vel ad settimam// nisi unam candelam valoris et/ exstimationis duodecim denariorum f.p. ac etiam/ non possit portare ad corpus alicuius/ mortui nisi duos cereos novos/ sub pena cuilibet contrafacienti soldorum 100/ f.p. possit eum portare ad dictum/ corpus sepeliendum quot cereos/ veteres portare voluerunt/ sine pena./

13 Quod/

64v Item statuerunt et de novo ordinaverunt/ et reformaverunt preditti statutarii/ et reformatores quod tempore quo ex/stimum comitatorum comitatus florentini/ mutabitur per commune Florentie quod populus/ sancti Laurentii et sancti Johannis/ et sancti Andree sint unum membrum/ et unum corpus in dicto communi et vocetur/ commune Montisrappoli et facere portatas//
 comunes extimi nomine comunis Montis/ rappolis et non nomine dittorum/ populorum modo forma et ordi/ne et prout et sicut officialibus/ per dittum comune Montisrappoli tunc/ temporis electis videbitur et placebit/ et quod nullus de ditto comuni possit/ contra preditta aliquid dicere/ vel deponere pena viginti quinque/ librarum quam de fatto potestas qui/ pro tempore fuerit possit cuilibet contra/ preditta facienti auferre/

14 Quod/

Item statuerunt quod capitulum/ positum in presenti volumine sub/ rubrica “che niuno il quale non fosse/ nato di legitimo matrimonio o/ egli ol padre et cetera” sia casso et/ vano et per casso et vano vollono//

65r essere et nullius efficacie/ vel valoris et dederunt licentiam/ Ser Simoni Junte de Vie-

sca notario/ infrascripto dittum capitulum cancellandi/ sine sui Ser Simonis dampno preiu/dicio vel gravamine vigore/ presentis capituli/

15 De pena non satisfactis/ et cetera

Item statutum et ordinatum/ tum fuit quod omnes persone ditti/ communis teneantur et debeant quolibet/ anno de mense Januarii satisfacere/ in tutto comuni Montisrappoli coram/ potestate ditti communis de solvendo/ omnia datia impositas et condem/ nationes in ditto communi positas et factas/ cetera si que factiones ditti communis//
 65v facere pena pro quolibet contra facienti/ et vice qualibet soldos quadraginta/ f.p. addentes preditti statutarii et/ reformatores quod quicumque habet/ domum iusta murum castellanum teneatur similiter satisfacere in/ ditto communi coram ditto potestati/ ydonee satisfacere de manute/nendo murum castellanum quantum/ tenet et capit domus ditti talis/ omnibus suis sumptibus et expensis/ et de predittis et quolibet preditorum/ consules dicti communis qui pro tempore/ fuerint teneantur et debeant/ quibuslibet sex mensibus presentari/ et si invenerit aliquem non servan-
 66r tem teneatur illum vel illos tales/cogi facere per potestatem ad preditta/ servandum cum pena librarum 5 f.p. sibi per/ dittum potestatem ad preditta/servandum cum pena librarum quinque//
 f.p. sibi per dittum potestatem de fatto/ auferenda et plus et minus prout/ dittis consulibus videbitur et placebit/

16 [sul margine sinistro, cassum] Item statutum et ordinatum est/ per dittos statutarios et reforma/tores et cetera./

17 Quando consules debent con/gregari quando volunt con/gregare consilium rubrica/

Item statutum et ordinatum/ fuit quod in ditto comuni inbur/sentur viginti quatuor consules/ ex hominibus ditti communis utique prudentes de qua bursa semper in
 66v extra/ctione consilii ditti communis extrahantur//
 Quatuor sorte et fortuna ex dittis/consulibus sic imbursatis durante ditto/ imbursatione qui consules sic extracti/ teneantur et debeant una die ante congrega/tionem consilii ditti communis providere circa/ negotia ditti communis et deliberant omnes/ propositas quas noverint pro ditto/ communi fore utiles et necessarias/ que propositas debeant primo per/ dittos consules inter semet ipsos mitti/ ad partitum et deliberare ad fabas/ nigras et albas. Et ille que obtente/ et deliberate fuerint per tres fabas/ nigras sequenti die faciant congre/gari consilium ditti communis et coram/ dittis consiliariis per notarium ditti/ communis legantur et mittantur videlicet quelibet/ proposita per se separata ab alia di/cendo: "iste sunt propositas deliberate per consules ditti communis" super quibus placeat/ dittis consiliariis una cum consulibus/ predittis preditti communis in Dei nomine qualiter/ consulere et ille
 67r propositas que obtente//
 et deliberate fuerint per duas partes/ omnium consulum et consiliariorum ditti communis/ valeant, teneant et executioni mandentur ac si factum et deliberatum fuisset/ per totum parlamentum ditti communis et iste/ ordo sequatur durante presenti/ imbursatione/

18 De pena consiliariorum non euntium/ ad aringhieram et exeuntis extra propositam rubrica/

Item statutum et ordinatum fuit/ per dittos statutarios et reformatores/ quod quilibet consiliarius teneatur qui consulere/ voluerunt ire ad consulendum super/ dittis propositis ad locum arengherie/ et super arengheria consulat quicquid/ vult supra dittis propositis et quod/ extra propositam nullus possit aliquid/ dicere vel consulere, pena soldorum/ quinque f.p. et vice qualibet qua quis/ contra fecerit tam extra propositam quam//
 67v extra arengheriam quam penam potestas/ faciat cuilibet contra predicta facienti/ de fatto solvere camerario ditti communis/

18⁸² De balia consulum circa electionem/ ambassatorum rubrica/

Item statutum fuit quod predicti/ quatuor consules possint et valeant/ eligere et mittere omnes ambassiatores/ et ambassiatas pro parte ditti communis/ ad quascumque partes quas noverint/ pro ditto communi Florentie utiles et necessarias/ ac etiam recipere omnes cives florentinos et/ alios et eos honorari pro ut eis videbitur/ et placebit secundum quod materia/ requisiverit et quod factum fuerit/ per eos valeat teneat et mereatur/ executionem ac si factum fuisset/ per totum consilium ditti communis et totum dittum/ commune Montis Rappoli predictum//
 68r

[20] Balia consulum/

Item statutum est quod predicti/ quatuor consules qui pro tempore fuerunt/ sine consilio omnes expensas et ambaxiatae/ per eos mittentes et recipientes tam civium florentinorum quam aliunde stantiare/ et deliberare usque in quantitatem decem/ librarum f.p. pro qualibet vice qua expedievit/ et eis visum fuerit et pro predictis/ expensis ponere datia prout eis/ et cuilibet eorum visum fuerit fere necessarium/ aliquo statuto in contrarium non obstante./

21 De elettione consulum supra custodia/

Item statutum est quod predicti/quatuor consules ditti comunis/ de sex mensibus in sex menses donec/ durabit presens imbursatio sint/ et esse debeant officiales qui habeant//
 68v providere circa custodiam diurnam/ et nocturnam ac etiam fortificationem/ castris veteris et novi communis Montis/ rappoli. Et quod possint et valeant circa/fortificationem et custodiam ditti castris/ usque in quantitatem librarum decem pro qualibet/ vice quae viderint et noverint esse necessarium/ expendere et dittas decem libras stantiare/ et in ditto communi ponere prout eis videbitur/ et placebit. Et quod illud quod factum/ fuerit per dittos quatuor consules/ qui pro tempore fuerit valeat te/ neat et mereatur executionem/ ac si factum fuisset per totum commune/ Montis rappoli. Etiam si in predictis/ maiora obcurrerent quod deus/ advertat addentes predicti statutarii/ quod predicti consules teneantur et debeant/ providere quod continue sit

⁸² Così nel testo. La rubrica aggiunta in realtà è la 19.

69r unus/ magister in ditto communi qui doceat/ pueros in ditto communi cum salario 20/ librarum pro quolibet anno quod salarium possint etiam/ ditti consules ponere et stantiare/ ditto magistro et solvi facere sine/ alio stantiamiento fiendo quod salarium/ camerarius generalis totius communis qui pro tempore/ fuerit possit sine suo preiudicio/ dampno vel gravamine ditto tali/ magistro de avere et pecunia dicti/ communis dare solvere et pagare/

22 Quod [in margine sinistro, cassum]

Item statutum et ordinatum fuit/ per dittos statutarios et reformatores quod consiliarii qui extracti fuerint per dictum comune Montis Rappoli et consiliaros lige Montis Rappoli non possunt nomine ditte lige ponere aliquod datum vel gravedinem nisi primo deliberatum

c. 69v

fuerit per consilium generale et cetera

De/

23

Item omni modo via iure et/ forma quibus magis et melius/ potuerunt confirmaverunt omnia et/ singula suprascripta capitula et statuta fatta/ edita et composita per supradittos/ Antonium Stefani, Cionetinum Lenti/ et alios statutarios suprascriptos et si aliquod/ statutum reperiretur in statutis/ ditti comunis esse contrarium predictis/ statutis et capitulis per dittos statutos/ et reformationes fattum et ordinatum illud/ et illa in totum cassaverunt et annullaverunt/ et pro cassis, vanis et nullius efficacie/ vel valoris esse voluerint et man-/

c. 70r

daverunt omnia alia vero statuta/ ditti comunis affirmaverunt et mandaverunt/ in omnibus et per omnia inviolabiliter/ observari addentes in super/ quod nulla persona ditti comunis/ cuiuscumque conditionis vel status/ existat audeat vel presumat/ contra predicta capitula noviter/ fatta aliquid dicere obponere/ vel allegare pena librarum 50/ f.p. pro quolibet et vice qualibet qua/ contra fattum fuerit sive/ ventum quam penam potestas/ qui pro tempore fuerit possit/ de facto reperta veritate quemlibet/ contra facientem cogere ad/ solvendum cuius quidem pene/ medietatis sit ditti potestatis/ et alia sit ditti comunis aliquo/ statuto in contrarium non obstante.//

70v

Fatta edita et composita corretta/ et approdata (sic) fuerunt suprascripta statuta/ ordinamenta correptiones et additio/nes per suprascrittos Antonium Stefani,/ Cionetinum Lenci, Bartolomeum Farsetti,/ Tuccium Tonii, Michaellem Comaccii, Chechum/ Tomasii, Marcum Benuccii et Simonem/ Turi statutarios et reformatores/ predittos comuni concordia et/ unanimitate et scritta/ et publicata per me Simonem filium quondam/ Iunte de Viesca civem florentinum notarium et/ nunc notarium et scribam suprascrittorum/ statutariorum et reformatorum sub anno/ Domini ab eius

incarnatione 1395 indictione/ 4 die 24 mensis Ianuarii/

71r Ego Simon filius quondam Iunte/ de Viesca civis florentinus et cetera./.
Approbatio dictorum statutorum./

In Dei nomine amen anno sue/ incarnationis 1395 indictione 4 die 20/ mensis
februarii prudentes virii/ Giannozus Pieri Strada,/ Dominicus Francisci Corsi,/ Mi-
chael Dinghi de Altovitis/ et Corsus Pieri della Rena,/ cives/ communis florentie/
eletti et/ deputatis/ per magnificos/ et potentes dominos priores artium/ et vexillifer
iustitie populi et communis florentie/ ad videndum examinandum.

Indice dei Toponimi

L'elenco contiene i nomi di località, corsi d'acqua, alture e percorsi stradali, dei quali si è sempre preferita la forma italiana più recente.

Non figura Monterappoli, data la frequenza con cui il toponimo ricorre nel testo, se non quando indica un luogo ben preciso.

Le diverse forme (in corsivo) dello stesso termine sono legate da rimandi (vedi) a quello principale che riunisce tutte le citazioni.

All'interno delle voci principali sono stati specificati microtoponimi e manufatti. In apertura, sotto la voce Monterappoli, compaiono, in due elenchi separati, le località che facevano parte del capoluogo e del suo territorio comunale. Seguono tutti gli altri toponimi.

I numeri in tondo corrispondono alle pagine dei saggi e alle note in esse contenute (n);

quelli fra parentesi, alle carte degli *Statuti*.

• **Monterappoli (capoluogo)**

- , Borgo di Vacchereccia 100, 101, 102, 127
- , -, via Maremmana 99, 127, 129
- , -, via Sotto il Castello 99
- , Borgo San Giovanni 99-100, 129
- , -, via Salaiola 100, 127, 128, 129
- , Borgo San Lorenzo 101-106
- , -, chiesa di San Lorenzo 78, 94n, 101-105, 109n, 112n, 132n
- , -, -, compagnia di San Lorenzo 100, 102, 103, 104
- , -, -, compagnia di Sant'Antonio 105
- , -, -, compagnia di Santa Margherita 104, 106
- , -, -, compagnia di Santa Maria 98, 103n, 104, 112n
- , -, tabernacolo 107
- , -, via Salaiola 101, 107
- , *Borgo San Pietro* (vedi Castelnuovo)
- , castello 16, 44, 52, 52n, 53, 53n, 78, 79, 80, 80n, 83, 86, 98-99, 101, 103, 104, 104n, 107, 108, 117, 118n, 127, 146, 148, 149 (1r), 151 (3v), 155 (10r), 157 (12r), 161 (18v, 19r), 168 (31v, 32r), 169 (33r) 172 (38r), 173 (39v), 177 (47r), 178 (49v), 179n, 180 (52r), 181 (54r), 183n, 185 (59r, 59v)

- , -, bertesche 52, 98, 145, 156 (12r), 157 (33v), 169 (34v), 170 (38v), 172 (39v)
- , -, corridoio 97, 99, 99n, 169 (33v)
- , -, cortine (mura) 13, 48, 52, 52n, 79, 86, 97, 98, 98n, 99, 99n, 100, 146, 169 (33r, 33v), 169n, 170 (34v), 172 (38v), 173 (39v), 178 (49v), 179n
- , -, coste (ripe) 52, 52n, 98, 98n, 146, 158, 170 (34r, 34v), 181 (53v)
- , -, fossato 89
- , -, terrapieni (carbonaie) 52, 97, 98, 98n, 99, 99n, 169 (33v), 169n, 170 (34v)
- , -, torri 52, 98, 116, 169 (33v), 170 (34v), 173 (39v)
- , Castelnuovo 48, 86, 93-97, 99, 100, 179n, 189 (68v)
- , -, casa di Gesù Pellegrino 97
- , -, chiesa di San Pietro 93-96, 99, 106, 107, 109n, 124
- , -, -, compagnia di Gesù Pellegrino 95
- , -, ospedale del Crocifisso 97
- , -, steccato 97, 145, 154 (9r)
- , -, via delle Liti 97, 99
- , Castelvecchio 48, 77n, 85-89, 96, 97, 98, 179n, 189 (68v)
- , -, casa da signore 89-90, 92, 93
- , -, casa del Comune 92-93, 150 (3r), 151

- (4r), 152 (5r), 157 (12v, 13r)
 -, -, cortine (mura) 86, 87, 88, 89, 92
 -, -, coste (ripe) 86
 -, -, fossato 86
 -, -, loggia del Comune 44, 46, 90-92, 93, 155 (10v), 183n
 -, -, porta 87
- **Monterappoli (curia e comune)**
- , Acqua Salsa 109
 -, Aia 111
 -, Alberi 140
 -, Ascioni 61, 125n, 128, 129
 -, Baci, rio 108
 -, Bacigno 108
 -, Bisarno 108n, 139
 -, Bonfato 112
 -, Bosco 137
 -, bosco di Goffredo da Camarilli 65
 -, -, rio 65
 -, Botra 110n
 -, Botrella 130
 -, Botro Pellicce 110n
 -, Botro Rotto 110n
 -, Cafaggio 111
 -, Cagnana, fonte 65
 -, -, ponte 65
 -, -, rio 65
 -, *Cambiani* (vedi Cammimmi)
 -, *Cambimbi* (vedi Cammimmi)
 -, Cammimmi 95n, 100n, 131, 175n
 -, -, rio 61, 62, 84, 106, 127, 130, 175 (43v)
 -, Campo Rifertoli 111
 -, Camporitondo 78, 137
 -, Campugliano 61
 -, Canneto 63n
 -, Cannoreta, rio 106
 -, Capaccia 112
 -, Casa al Piano 140
 -, Casa Corboli 112
 -, Casa Vecchia 108, 109
 -, Cascialla 129
 -, -, rio 62, 129
 -, Case Gosi 112
 -, Casolai 175
 -, -, campo di Nofri 175
 -, *Caspugnano* (vedi Cespugnano)
 -, Castagneto 103, 104, 107
 -, Castro 96n, 102, 111
 -, Cespugnano 78
 -, -, poggio 65
 -, Cetine 111, 131, 131n
 -, Chiasso 110, 132
 -, Chiostro 112, 125n, 132
 -, *Ciasso* (vedi Chiasso)
 -, Cimignano 62, 106, 131
 -, Coiato 112
 -, Colli 137
 -, Colto di Marco 111
 -, Colto di Martino 132
 -, *Corazzano* (vedi Scorzano)
 -, Corine 133
 -, Corso 137
 -, *Corzano* (vedi Scorzano)
 -, Costi 131, 131n
 -, Crudele 110
 -, Crugnana 112
 -, Cupi 112, 132
 -, Dilario 131
 -, Donachato 63, 138
 -, Dondoli 84, 176 (45r)
 -, Eggherina 133
 -, Elsa Morta 108
 -, Elsa, fiume 7, 60, 61, 61n, 62, 64, 65, 66, 66n, 77n, 80, 82, 83, 84, 85, 100, 109, 120, 123, 127, 133, 135, 136, 137, 138, 139
 -, Farfalla 60, 61, 109
 -, Ferpaia 107
 -, Fettuccia 112
 -, Ficalbo 139

- , Finochetto 133, 138
- , *Fiumara d'Elsa* (vedi Piano d'Elsa)
- , Fondo 111
- , Fontanella 80, 82, 83
- , -, fonte 137
- , -, ospedale 137
- , -, rio 137
- , -, tabernacolo 137
- , Fonte a Orme 85, 109
- , fonte ai Venti o al Sole 85, 111
- , Fonte Amara 85, 111
- , Fonte Vecchia 85, 132
- , Fontino 128
- , Forceli 125n, 133
- , Forleta 132
- , Fornace 78, 112, 132
- , Forra 132
- , fossa degli Empolesi 65
- , Fosso 137
- , *Fumaia* (vedi Piano d'Elsa)
- , Gaiazzo 112
- , Giondali, rio 84
- , Giubaria 112
- , Giuncheta 65, 132
- , Gombioli 103, 103n, 112
- , Gorgo 108
- , Grassellino 61, 62, 83, 108, 131
- , -, rio 106, 131
- , Guiglia 132-133
- , Lame 111
- , Lavelli 132
- , Lobaco 108
- , Mandorle 138
- , Marzagola 62
- , -, rio 84, 176 (45r)
- , *Marzaola* (vedi Marzagola)
- , Marzuoli 85
- , -, fonte 85, 164 (24v)
- , Molin Nuovo 61, 83, 125n, 138, 140
- , -, chiesa di San Martino 22, 22n, 59, 63, 66, 123n, 127, 138-139, 140
- , -, gualchiere 140-141
- , Montepaldi 61, 62, 74, 77, 117
- , -, castello 74, 79, 107, 113-116, 117
- , -, poggio 68, 113, 116
- , -, Torrino 116-117
- , Monteribuolo 110
- , Montescalcolo 65, 132, 132n
- , *Montescarcolo* (vedi Montescalcolo)
- , Montesecco 110
- , Monzone 83, 109, 140
- , -, rio 65
- , Morsatti 112
- , Olmo 125n, 132
- , *Onchiostro* (vedi Chiostro)
- , Orinai 131
- , Orme, torrente 60, 61, 62, 65, 84, 103n, 110, 127
- , Ormicello, torrente 50, 61, 62, 65, 84, 85, 102n, 103, 103n, 106, 109, 110, 117, 127, 128, 175 (44r)
- , Ortana 128
- , Orto Vecchio 111
- , Pagnana 62, 104, 108
- , Palaie, rio 106
- , Pancole 85, 132
- , -, fonte 132
- , -, ponte 84, 175 (43v)
- , *Pancoli* (vedi Pancole)
- , Pereta 109
- , Pero 108, 140
- , Perugine 133
- , *Pescaia* (vedi Grassellino)
- , Petriccia 111
- , Petrucci, rio 128
- , Pian Grande 138
- , Pianale 111
- , Piane 84, 175 (43v)
- , Piano 109, 110

- , Piano d'Elsa 62, 63n, 83, 85, 102n, 103, 108, 125, 126n, 135n, 137, 139, 141, 170 (35r)
- , Corenaio 103n
- , Giunchete 83n, 108
- , Piano d'Orme 103, 103n, 128
- , Pietrine 107
- , Pieve 78, 102n, 129
- , casa della pieve 124
- , pieve di San Giovanni Evangelista 13, 22, 22n, 35, 52, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 80, 83, 90n, 94, 94n, 95, 95n, 100, 101, 102, 103n, 110, 117-124, 134, 136, 140, 156 (11v), 178n, 179n, 183n, 185n
- , -, campanile 118, 119, 124, 126
- , -, compagnia di San Giovanni 125
- , -, compagnia di Santa Maria 126
- , -, compagnia Gesù Pellegrino 95, 100, 118n, 124, 126
- , -, fonte 126
- , -, rio 62, 127
- , Pino 62, 126n, 131
- , Podere della Querce 126, 129
- , Podere Poggiolo
- , Poggetto 107
- , Poggiale 126n, 140
- , *Poggiarello* (vedi Podere Poggiolo)
- , *Poggio* (vedi Poggetto)
- , Poggio Ardanno 131
- , Poggio Mori 129
- , Poggiole 60, 61, 107
- , Poggiolo 138
- , Poggione 128
- , Poggiora 129
- , Pogni 83, 100, 103, 103n, 104, 127, 130, 135n
- , -, fonte 85, 130
- , -, rio 62
- , -, torre 130
- , *Ponga* (vedi Pogni)
- , Pontito 140, 140n
- , popolo di San Giovanni 12, 13, 15, 22, 22n, 44, 45, 45n, 48, 50, 51, 56, 59, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82n, 85, 86, 88n, 94n 100, 102n, 123n, 124, 125, 126, 127-133, 139, 162 (20v, 22r), 165 (27r), 175 (40v), 179n, 184 (59r), 185n
- , popolo di San Lorenzo 12, 13, 15, 22, 22n, 44, 45, 45n, 48, 50, 51, 56, 59, 63n, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77n, 78, 79, 80, 82, 82n, 84n, 85, 86, 88, 88n, 96, 100, 101, 101n, 102, 102n, 106-112, 131, 162 (20v, 22r), 165 (27r), 175 (40v), 179n, 184 (59r), 185n
- , popolo di San Martino 22, 22n, 59, 65, 66, 127, 138-141
- , popolo di Sant'Andrea 11, 12, 13, 22, 22n, 44, 45, 45n, 48, 50, 51, 56, 59, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78n, 79, 80, 82, 82n, 88n, 101n, 126, 127, 133-138, 162 (20v, 22r), 165 (27r), 175 (40v), 179n, 184 (59r), 185n
- , Posticcia 140
- , Pozzale 100n, 132
- , -, rio 84, 132
- , Prato 104, 109, 132
- , Presalpa 110
- , Querce 83
- , Querceto 129n
- , *Quercia* (vedi Podere della Querce)
- , -, *rio* (vedi Marzagola)
- , Renaio 83, 95n, 102, 102n, 109, 109n, 140
- , -, fonte 140
- , Retaio 141
- , Rialto 109
- , Ribartoli 129
- , -, rio 129
- , *Ribattoli* (vedi Ribartoli)
- , Ricovero 110
- , Rigolone 102, 110
- , Rimondino 107
- , Rinchiuso 111

- , rio dalla Stradella in su 84, 175 (43r)
- , rio degli Oddoli 83, 84, 95n, 140, 140n
- , Ripa 113
- , Ripe 77n, 78, 110, 127, 128
- , *Roffiano* (vedi Sant'Andrea)
- , *Rofiano* (vedi Sant'Andrea)
- , Romitorio 132
- , -, ospedale del Crocifisso 97 100, 132
- , Ruoi 133
- , *San Giovanni Evangelista* (vedi Pieve)
- , San Giusto, rio 106
- , *San Martino in Piano* (vedi Molin Nuovo)
- , Sant'Andrea 62, 83, 129, 135, 136
- , -, chiesa di Sant'Andrea 101n, 123n, 133-135
- , -, mulino di Rofiano 85, 124n, 126n, 136-137
- , -, porto di Rofiano 136
- , -, rio di Rofiano 84, 176 (45r)
- , Scopeto 65
- , Scorzano 62, 110
- , -, poggio 65
- , -, rio 84, 175 (43v)
- , Selvatico 61, 128
- , -, poggio 65
- , Serraglio 112
- , *Sorbeta* (vedi Sorbeto)
- , Sorbeto 61, 68, 128-129
- , -, torre 128
- , Sotto Casa 132
- , Stigliano 13, 60, 62, 67, 75, 127
- , -, chiesa di San Giacomo 12, 22, 22n, 59, 94n
- , -, popolo di San Giacomo 82n, 88n
- , Valle 68, 77, 107, 113, 113n, 116n, 117
- , -, rio 96n, 123n
- , Strada 103n, 109, 125n
- , *strada Francesca* (vedi strada Statale 429 o via di Grassellino e Pogni)
- , *strada Francigena* (vedi strada Statale 429 o via di Grassellino e Pogni)
- , *strada lungo Poggio* (vedi via di Grassellino e Pogni)
- , *strada per Montepaldi* (vedi via di Montepaldi)
- , *strada per Roma* (vedi strada Statale 429 o via di Grassellino e Pogni)
- , *strada Romana* (vedi strada Statale 429 o via di Grassellino e Pogni)
- , *strada Romea* (vedi strada Statale 429 o via di Grassellino e Pogni)
- , strada Statale 429 80, 82, 83, 109, 109n, 133, 135, 136, 137, 138, 140
- , *strada Traversa Romana* (vedi via dei Mori)
- , *strada Vecchia Maremmana* (vedi via di Pogni)
- , *Stradella* 95n
- , *stradella* (vedi strada Statale 429)
- , *stradella di Ormicello* (vedi via di Ormicello)
- , Terraio 61, 107
- , -, rio 62, 106, 107
- , Tignimicheto 111
- , Tobiano, fonte 85, 128
- , -, fornace 128
- , Torre 106, 137
- , Tufo 132
- , Tugliano 62
- , Val di Nicchio 83, 84, 140, 176 (45r)
- , *Val di Nichi* (vedi Val di Nicchio)
- , Val di Prandoli 102, 102n, 111
- , -, fossato 84
- , *Valdruchio* (vedi Val di Nicchio)
- , Valicatoio 128, 132
- , *Valisperandoli* (vedi Val di Prandoli)
- , Valle 68, 77, 107, 113, 113n, 116n, 117, 125n, 131, 132
- , -, poggerello 65
- , -, pozzo 85, 111
- , *Valle di Lorenzo* (vedi Valle)
- , *Valle San Lorenzo* (vedi Valle)

- , *Valli* (vedi Valle)
- , *Vallorenzo* (vedi Valle)
- , via Bronciani 108
- , via dalla Querce 129
- , via dei Mori 100
- , via della Pieve 127n
- , via di Casavecchia 109
- , via di Cespu gnano 65
- , via di Grassellino e Pogni 65, 82, 83, 108, 109, 127, 130, 138, 139, 140
- , via di Montemagnoli 65, 84, 175 (43v)
- , via di Montepaldi 113
- , via di Ormicello 65, 84, 175 (43v, 44r)
- , via di Poggimele 107
- , via di Pogni 83, 85, 100, 127, 129, 130
- , *via Francigena* (vedi strada Statale 429 o via di Grassellino e Pogni)
- , *via Maremmana* (vedi via di Pogni)
- , Via Nuova 140
- , *via Romana* (vedi strada Statale 429 o via di Grassellino e Pogni)
- , via Salaiola 60, 80, 82, 83, 85, 93, 97, 99, 100, 101, 107, 117, 127, 128, 129, 137
- , Vigna Pisana 84, 111, 175 (43v)
- , Vignale 107, 132, 140
- , viottola di Colzo 84, 176 (44v)
- , Volta 137
- **Altopascio** 64
- **Ambrogiana** 8n
- **Arno**, fiume 17, 17n, 18n, 61n, 62, 62n, 68n, 84, 101n, 107
- **Arezzo** 7n, 17, 118n
- **Bagnolo** 60
- **Bagnoro, pieve di Sant'Eugenia, campanile** 118
- **Barbialla** 8n
- **Bastia** 13, 16
 - , curia di Torre Benni 65, 69
- **Bologna** 18, 20n, 25n
- **Borgo Santa Fiora** 26, 27, 35, 67, 69, 82, 87n
 - , canonica di Santo Stefano 94
- **Brusciana** 13, 14, 15, 16, 28, 35, 61, 77n, 88n, 109, 116n, 138
- **Cambiano** 59, 65, 68
 - , castello 67
 - , chiesa di San Prospero 22n, 94n, 123n
- **Camiano (vedi Cambiano)** 65, 65n, 94n
- **Campi Bisenzio** 34n
- **Camporena** 123
- **Camprolese** 22n
- **Canneto** 60, 63n, 65, 66, 159 (16r, 16v), 160 (18v)
- **Carbonaja (vedi Corbinaia)**
- **Carmignano** 37, 63, 63n
- **Casenuove** 108
- **Castelfiorentino** 22, 35, 37, 59, 60, 67, 69, 78n, 88n, 103
 - , chiesa di San Lorenzo 122, 123n
 - , curia 65
 - , pieve di Sant'Ippolito 78n
 - , rocca, palazzo vescovile 123
- **Castell'Arquato**, collegiata di Santa Maria 121
- **Castelnuovo Valdelsa** 65, 88n, 138
- **Cerbaiola** 38, 38n, 60, 65
- **Cerreto Guidi** 27n, 38n, 43n
- **Certaldo** 15, 16, 22, 34, 37, 39, 118n
- **Chiassa**, pieve di Santa Maria, campanile 118
- **Colle di Val d'Elsa** 21
- **Coiano**, pieve di Santa Maria 60
- **Collegalli** 94
- **Corbinaia**, chiesa di San Bartolomeo 123n
 - , popolo di San Bartolomeo 82n
- **Corniola** 107
- **Corsignano**, pieve dei Santi Vito e Modesto 118
- **Cortona** 18
- **Empoli** 7, 7n, 11, 13, 13n, 14, 15, 16, 17, 17n, 20, 20n, 22, 24, 26, 26n, 27, 28, 28n, 32, 34, 34n, 35, 36, 37, 38, 38n,

- 39, 39n, 40, 40n, 41, 41n, 48n, 59n, 60, 60n, 61, 61n, 62n, 65, 67, 69, 79n, 80, 80n, 82, 82n, 83, 83n, 84, 84n, 87n, 90n, 93n, 95n, 100n, 101n, 105, 106, 107n, 110, 116n, 118, 118n, 120n, 121n, 126n, 129n, 137n, 140n, 147n, 178n, 182n
- , borgo dei Salari (via Cosimo Ridolfi) 84
 - , canova del sale 83
 - , castello 83
 - , mulino del sale 83
 - , museo della collegiata di Sant'Andrea 126, 126n
 - , pieve di Sant'Andrea 60, 118, 118n, 120n, 126n
 - , porto 83
 - **Empoli Vecchio** 82n
 - , chiesa di San Michele 82n
 - **Ferrara** 19n, 20n
 - **Fiesole** 21, 125
 - **Firenze** 7, 7n, 8, 9, 10, 10n, 11, 11n, 12, 13, 14, 14n, 15, 16, 17, 18, 18n, 19, 19n, 20, 20n, 21, 21n, 22, 22n, 23, 23n, 24, 24n, 25, 25n, 26, 26n, 27, 27n, 28, 29, 30, 30n, 31, 32, 32n, 33, 34, 34n, 35, 36, 37, 37n, 39, 40n, 42, 42n, 43, 43n, 44, 48, 50, 59n, 60n, 61n, 62n, 63n, 64, 64n, 65n, 66, 66n, 67, 67n, 68, 69, 69n, 73n, 74, 74n, 76n, 77, 77n, 78n, 79n, 80n, 81, 81n, 82, 82n, 83n, 86, 87n, 88, 88n, 89, 101, 105, 118, 118n, 119n, 121n, 122n, 123, 123n, 125, 126n, 127n, 128n, 129n, 136, 138n, 140n, 143, 143n, 144, 144n, 145, 149 (1r, 1v), 151 (4r), 161 (20r), 172 (39r), 179n
 - , abbazia di Santa Maria, campanile 64n, 118, 118n
 - , ospedale di Santa Maria Nuova 77n
 - , torre della Pagliazza 118
 - **Fucecchio** 17n, 26, 62n, 120n, 144n
 - **Gambassi** 8n, 80
 - **Gavinana** 119
 - , castello 119
 - , pieve di Santa Maria, campanile 119
 - **Granaiole** 35,66, 67, 80n
 - , canonica di San Matteo 13, 60, 94n, 123, 123n
 - , popolo di San Matteo 82n
 - , curia 65
 - **Halle** 80
 - **Lamporecchio** 37
 - **Larciano** 37, 56
 - **Livorno** 18
 - **Lucardo**, pieve di San Lazzaro 118, 118n
 - **Lucca** 61, 67, 83n, 118, 120, 122n
 - , abbazia di San Michele in Foro 122
 - , cattedrale di San Martino 120n, 122
 - **Mantova** 19n
 - **Marcignana**, canonica di San Pietro 61
 - **Martignana**, curia 65
 - **Meleto** 60, 65, 69
 - **Milano** 18, 18n, 19n, 20n, 120n, 121n, 127n
 - **Monsummano Alto** 34n
 - **Montale**, pieve di San Giovanni Evangelista a Vigliano 62, 121
 - **Montalbano** 18, 63
 - **Montaperti** 25, 25n, 65n, 69n, 101n, 123n, 133n
 - **Montarzo** 60, 77n
 - **Monte Magnolo (vedi Montemagnoli)**
 - **Montelupo Fiorentino** 14, 37, 119n
 - , ponte sul Pesa 82
 - **Montemagnoli** 65, 84, 110, 175 (44r)
 - **Monteravoli, chiesa di Sant'Andrea** 78n
 - **Montevettolini** 34n
 - **Montopoli** 34n
 - **Oltrome** 22n, 60, 123n
 - , popolo di Santa Maria 82n
 - **Pacina**, pieve di Santa Maria, campanile 118
 - **Padova** 18
 - **Paterno** 82n
 - **Pesa**, torrente 82
 - **Pescia** 18
 - **Petroio** 60, 107

- **Pisa** 13n, 18, 24n, 26n, 35n, 37n, 41n, 68n, 87n, 101, 105, 118, 118n
 - , abbazia di San Nicola, campanile 119
 - , cattedrale di Santa Maria, campanile 119
- **Pistoia** 18n, 21, 21n, 33, 37n, 62, 62n, 119n, 122n, 149 (1v)
- **Podere Guardo** 137
- **Poggibonsi** 21, 22, 101n
- **Ponte a Elsa** 82
- **Ponte a Greve** 82
- **Pontedera** 101
- **Pontorme** 13, 13n, 14, 15, 17, 20, 24n, 26, 27, 33, 34n, 34n, 35, 36, 37n, 38, 38n, 41n, 42n, 53n, 57, 59n, 60, 69, 81n, 87n, 110, 110n
 - , curia 109
- **Pozzale** 84, 100n, 108, 110, 132, 175 (43v)
- **Prato** 18, 21, 63n, 79n
- **Pratovecchio**, abbazia di San Giovanni Evangelista 121
- **Ravenna** 118
- **Roma** 8n, 10n, 12n, 23n, 33n, 37n, 62n, 63n, 68n, 72n, 84n, 120n, 121n, 127
- **Sammontana** 27
- **San Casciano in Val di Pesa** 34n
- **San Donato** 69
- **San Genesio** 61, 64, 68, 120
- **San Gimignano** 18, 21, 37n, 101n
- **San Giusto a Petroio** 60, 107
- **San Martino in Campo**, abbazia di San Martino, campanile 118, 118n
- **San Miniato al Tedesco** 17n, 18, 18n, 21, 35n, 63, 64, 64n, 65, 66, 74, 80n, 87n, 88, 104, 119n, 120, 121n, 122n, 123, 123n, 138
- -, cassero 87
- **San Piero in Mercato** 8n
- **San Veriano**, abbazia di San Veriano, campanile 118
- **Sant'Appiano** 119n, 122
- -, pieve di Sant'Appiano 121, 121n
- **Sant'Ottaviano** 80
- **Santa Croce sull'Arno** 34n
- **Santa Maria a Monte** 34n
- **Settimo**, abbazia di San Salvatore, campanile 118, 118n
- **Siena** 18, 65, 79n, 101, 122n, 133, 138
- **Socana**, pieve di Sant'Antonino, campanile 118
- **Staggia** 63
- **strada Pisana** 82, 82n
- **Tizzana** 37
- **Torre Benni** (vedi Bastia)
- **Toscana** 7n, 8n, 13n, 17, 20n, 22n, 24n, 26n, 35n, 60n, 63, 63n, 64n, 79n, 80n, 86, 118, 118n, 119n, 120, 120n, 121n, 122, 122n, 127n, 143n, 144n, 147n, 182n
- **Urbino** 18
- **Uzzano** 34n
- **Val di Pesa** 37n, 88
- **Valdelsa** 8n, 18n, 22, 34, 63n, 74n, 83n, 86, 88, 90n, 93n, 101, 101n, 117, 118n, 119, 119n, 121n, 122n, 123n, 124n, 126, 126n, 144
- **Valdinievole** 37n
- **Valdorme** 86
- **Venezia** 37n
- **Vernio** 139
- **via Quintia** (vedi strada Pisana) 118
- **Vinci** 37, 42n, 82n, 87n
- **Volterra** 18, 21, 60, 80, 80n, 83, 83n

Bibliografia

- *Acta Henrici VII. Romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia*, 2 voll., a cura di Francesco Bonaini, Firenze, Cellini, 1877
- ALBERTI, Antonio - MENNUCCI, Antonello, *Chiesa di Sant'Anastasio*, in *Lucca medievale: la decorazione in laterizio*, catalogo della mostra (Lucca, 1998), a cura di C. Baracchini, G. Fanelli e R. Parenti, Lucca, S. Marco Litotipo, 1998, pp. 110-115
- ALDERIGHI, Lorella - FILIPPI, Martina - MAIURI, Walter - TERRENI, Leonardo Giovanni, *Relazione dei lavori di indagine preventiva sulla rocca di Monterappoli: campagna estate 2008*, «Notiziario della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana», IV, 2008, pp. 167-170
- ANTONINI, Eugenio - TINAGLI, Piero, *Il territorio empoiese nel XII secolo (proposte e quesiti)*, «Bullettino storico empoiese», XVI, 1971, VI, pp. 17-78
- ARRIGHI, Vanna, *I coadiutori di Leonardo Bruni, in Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica fiorentina*, Atti del Convegno di studi, a cura di P. Viti, Firenze, Olschki, 1990, pp.183-184
- EAD., *Introduzione in Inventario dell'archivio preunitario del comune di Scarperia* (sec. XV-1865), a cura di V. Arrighi, Firenze, all'Insegna del Giglio, 1991, pp. 1-24
- EAD., *Gli Statuti di Scarperia del XV secolo*, Firenze, Edifir, 2004
- EAD., *Introduzione all'inventario dell'Archivio Storico Comunale di Cerreto Guidi*, Firenze, Olschki, 2004
- EAD., *Le origini del Magazzino: la Gabella del sale*, «Quaderni d'Archivio. Rivista dell'Associazione Amici dell'Archivio Storico di Empoli», I, 2011, pp. 15-27
- ASTUTI, Nicola - BARAGATTI, Illo - CIAPPI, Alessandro - RISPOLI, Roberto, *Chiesa di S. Lorenzo a Monterappoli*, in *Il rilievo degli edifici: una metodologia didattica per l'istituto tecnico per geometri*, a cura di F. Violanti, Empoli, Neografica, 1983, pp. 85-87
- BALDACCI, Marco - DONATI, Jacopo, *Pieve di S. Giovanni a Corazzano*, «Erba d'Arno», IX, 1988, 34, pp. 40-49
- BARBUCCI, Francesca - CAMPANI, Franco - GIANI, Barbara, *Motivi e tecniche decorative in cotto nell'architettura romanica del medio Valdarno Inferiore*, «Erba d'Arno», XIV, 1993, 51, pp. 37-54
- BENIGNI, Paola, *L'organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel '300*, in *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, a cura di S. Gensini, Centro di Studi sulla civiltà del tardo Medioevo San Miniato, Pisa, Pacini Editore, 1988, pp. 151-163
- BERTI, Fausto, *Le imbreviature di ser Piero di Nuccio da Pontorme (1314-1327)*, «Bullettino storico empoiese», LXI-LXII, 2017-2018, XVIII, pp. 130-165
- ID., *Vita empoiese del XIII secolo nelle imbreviature di Ser Lasta*, «Bullettino storico empoiese», XXI, 1977, VII, pp. 3-39
- ID. - GUERRINI, Mauro, *Empoli: statuti e riforme*, Empoli, Comune di Empoli, 1980
- BERTI, Graziella - TONGIORGI, Liliana, *Bacini ceramici su edifici religiosi e civili delle province di Pistoia, Firenze e Siena*, «Faenza», LXI, 1975, pp. 123-135
- BETTARINI, FRANCESCO, *I fiorentini all'estero ed il catasto del 1427: frodi, elusioni, ipercorrettismi*, «Annali di Storia di Firenze», VI, 2011, pp. 37- 64
- BIANCHI, Luciano - CORSONI, Ugo - REALI, Ugo, *Pieve di Monterappoli*, in *Il rilievo degli edifici: una metodologia didattica per l'istituto tecnico per geometri*, a cura di F. Violanti, Empoli, Neografica, 1983, pp. 82-84
- BICCHIERAI, Marco, *La signoria dei conti Guidi in Valdarno. Osservazioni ed ipotesi*, in *Lontano dalle città. Il Valdarno di sopra nei secoli XII-XIII*, atti del Convegno (Montevarchi-Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Roma, Viella, 2005, pp. 83-118
- BISCIONE, Giuseppe, *Statuti del Comune di Firenze. Tradizione archivistica e ordinamenti*,

- Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2009
- BORELLI, Fabrizio, *Le saline di Volterra nel Granducato di Toscana*, Firenze, Olschki, 2000
 - BUCCHI, Gennaro, *Il castello di Monterappoli*, «Miscellanea storica della Valdelsa», XX, 1912, pp. 152-162
 - ID., *La Pieve di S. Giovanni Evangelista a Monterappoli*, «L'Illustratore Fiorentino», I, 1904, pp. 161-164
 - CAMMAROSANO, Paolo, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica*, Castelfiorentino, Società Storica della Valdelsa, 1993
 - *La Chiesa Fiorentina*, a cura di Carlo Celso Calzolari, Firenze, Tip. Commerciale Fiorentina, 1970
 - CHITTOLINI, Giorgio, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV e XV*, Torino, Einaudi, 1979
 - CICERALE, Fabio - LEONCINI, Fabio, *Pieve di S. Ippolito*, in *Il rilievo degli edifici: una metodologia didattica per l'istituto tecnico per geometri*, a cura di F. Violanti, Empoli, Neografica, 1983, pp. 209-211
 - CIONI Michele, *La Valdelsa: guida storico artistica*, Firenze, Lumachi, 1911
 - CIRRI, Vittorio - VILLANI, Giulio, *La Chiesa Fiorentina. Storia Arte Vita Pastorale*, Firenze, LEF, 1993
 - COLLAVINI, Simone Maria, *Le basi economiche e materiali della signoria guidinga (1075 ca.-1230 ca.)*, in *La lunga storia di una stirpe comitale: i conti Guidi tra Romagna e Toscana*, a cura di F. Canaccini e G. Cherubini, Firenze, Olschki, 2009, pp. 315-348
 - CORTESE, Maria Elena, *Una potenza in ascesa: formazione, geografia e struttura dei domini guidinghi in territorio fiorentino (secoli X-XIII)*, in *La lunga storia di una stirpe comitale: i conti Guidi tra Romagna e Toscana*, a cura di F. Canaccini e G. Cherubini, Firenze, Olschki, 2009, pp. 245-266
 - CRISTIANI TESTI, Maria Laura, *San Miniato al Tesesco. Saggio di storia urbana e architettonica*, Firenze, Marchi & Bertolli, 1967
 - *Cronica di Buonaccorso Pitti con annotazioni. All'illustrissimo e clarissimo sig. Senatore Raimondino Pitti commissario di Pisa. In Firenze, Nella stamperia di Giuseppe Manni, con licenza de' superiori, 1720*
 - DE LA RONCIÈRE, Charles Marie, *Firenze e le sue campagne nel Trecento. Mercanti, produzione, traffici*, Firenze, Olschki, 2005
 - ID., *Prix et salaires à Florence au XIV^e siècle (1280-1380)*, Roma, École Française de Rome, 1982
 - DEL PELA, Giuseppe, *Il restauro della Collegiata di S. Lorenzo in Castelfiorentino*, «Miscellanea storica della Valdelsa», XXXI, 1923, pp. 67-69
 - *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, 2 voll., a cura di P. Santini, Firenze, Vieuusseux, 1895-1952
 - *Empoli: una città e il suo territorio. Le strade, i palazzi, le chiese, i musei, le ville, il paesaggio*, a cura di M. Frati, W. Siemoni, Editori dell'Acerò, Empoli 1997
 - FABIANI, Vittorio, *Il capitano Cantini della Valle di Monterappoli*, «Miscellanea storica della Valdelsa», XX, 1912, pp. 163-178
 - FALOSCI PAOLO, S. *Giovanni Evangelista a Monterappoli nella "renovatio" Cristiana*, «Milliarium», XI, 2008, VIII, pp. 72-75
 - ID., *Una chiesa del Barbarossa a Monterappoli nell'empolese*, «Milliarium», XIV, 2011, IX, pp. 86-93
 - FASANO GUARINI, Elena, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973
 - EAD., *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in «Statuti città e territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna», annali dell'istituto storico italo-germanico, quaderno 30, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna, Società editrice il Mulino, 1991
 - FIUMI, Enrico, *La demografia fiorentina nelle pagine di Giovanni Villani*, «Archivio Storico Italiano», CVIII, 1950, pp. 78-158
 - FRANCOVICH, Riccardo, *I castelli del Contado fiorentino nei secoli XII e XIII*, Firenze, CLUSEF, 1973
 - ID. - GELICHI SAURO - PARENTI ROBERTO, *Aspetti e problemi di forme abitative minori attraverso la documentazione materiale nella Toscana medievale*, «Archeologia Medievale», VII, 1980, pp. 173-246
 - FRATI, MARCO, *San Giovanni Evangelista a Monterappoli (Empoli)*, in *Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena*, vol. I: *tra Firenze, Lucca e Volterra*, Empoli, Editori dell'Acerò, 1995, pp. 135-138

- ID., *San Lazzaro a Lucardo (Certaldo)*, in *Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena*, vol. I: tra Firenze, Lucca e Volterra, Empoli, Editori dell'Acero, 1995, pp. 122-125
- ID., *San Lorenzo a Monterappoli (Empoli)*, in *Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena*, vol. I: tra Firenze, Lucca e Volterra, Empoli, Editori dell'Acero, 1995, pp. 206-207
- ID., *Sant'Appiano (Barberino Val d'Elsa)*, in *Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena*, vol. I: tra Firenze, Lucca e Volterra, Empoli, Editori dell'Acero, 1995, pp. 115-120
- ID., *Santi Ippolito e Biagio (Castelfiorentino)*, in *Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena*, vol. I: tra Firenze, Lucca e Volterra, Empoli, Editori dell'Acero, 1995, pp. 127-131
- ID., *Santi Lorenzo e Leonardo a Castelfiorentino*, in *Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena*, vol. I: tra Firenze, Lucca e Volterra, Empoli, Editori dell'Acero, 1995, pp. 198-201
- ID., *Chiese romaniche della campagna fiorentina. Pievi, abbazie e chiese rurali tra l'Arno e il Chianti*, con introduzione di Giovanni Leoncini, Empoli, Editori dell'Acero, 1997
- ID., *Piante dei Capitani di Parte e Carte topografiche a confronto: una base per ricerche di archeologia delle comunicazioni nel territorio comunale di Empoli*, «Milliarium», V, 2002, IV.1, pp. 36-48
- ID., *I resti romanici dell'abbazia di S. Martino in Campo nel territorio di Capraia e Limite*, «Milliarium», XI, 2008, VIII, pp. 54-63
- ID., *Resti e contesti. Le tracce dell'abbaziale protoromanica di San Salvatore a Settimo nel quadro del premier art roman*, in *I Cadolingi, Scandicci e la viabilità Francigena*, atti della Giornata di studi (Badia a Settimo, 4 dicembre 2010), «De Strata Francigena», XVIII, 2010, 2, pp. 81-111
- ID., *San Miniato e la diffusione del laterizio in Toscana nel XII secolo*, in *La Luce del Mondo. Maioliche mediterranee nelle terre dell'Imperatore*, catalogo della mostra (San Miniato-Montelupo, 2 marzo-16 maggio 2013) a cura di F. Berti e M. Carosco, Firenze, noèdizioni, 2013, pp. 41-55
- ID., *Tracce lombarde nella Toscana protoromanica*, in *Architettura dell'XI secolo nell'Italia del Nord. Storiografia e nuove ricerche*, atti del Convegno Internazionale (Pavia, 8-10 aprile 2010) a cura di L.C. Schiavi e A. Segagni Malacart, Pisa, ETS, 2013, pp. 253-270, 475-481
- ID., *Verso un atlante delle murature a Empoli: la mensiocronologia del laterizio*, «Milliarium», XVI, 2013, X, pp. 126-135
- ID., *Architettura romanica a Lucca (XI-XII secolo). Snodi critici e paesaggi storici*, in *Scoperta armonia. Arte medievale a Lucca*, a cura di C.Bozzoli e M.T. Filieri, Lucca, Edizioni Fondazione Ragghianti, 2014, pp. 177-224
- ID., *Odonomastica di Empoli Nuovo (secoli XII-XIV). Gnosi e problemi*, «Quaderni d'Archivio. Rivista dell'Associazione Amici dell'Archivio Storico di Empoli», IV, 2014, pp. 23-26
- ID., *“Questo diluvio fece alla città e contado di Firenze infinito danno”. Danni, cause e rimedi nell'alluvione del 1333*, in *Acque amiche, acque nemiche: una storia di disastri e di quotidiana convivenza*, a cura di M. Galtarossa e L. Genovese, «Città & Storia», X, 2015, 1, pp. 41-60
- ID., *Alle soglie della villa fiorentina: l'architettura delle dimore rurali nel Trecento*, «Opvs Incertvm», N.S., I, 2015, pp. 16-45
- ID., *La Valdelsa, via di diffusione del laterizio nell'architettura toscana del XII secolo*, «De strata francigena», XXIII, 2015, 2, pp. 23-48
- ID., *La tecnologia del laterizio nella Toscana romanica: dalla sperimentazione alla diffusione*, in *Costruire lo sviluppo. La crescita di città e campagna tra espansione urbana e nuove fondazioni (XII-XIII secolo)*, atti del Convegno (San Miniato, 21 maggio 2016) a cura di F. Cantini, Borgo San Lorenzo, All'insegna del Giglio, 2019, pp. 69-81
- ID., *Scrigni di pietra e di marmo. Edifici religiosi in val di Serchio tra XI e XIV secolo*, in *Arte nella Valle del Serchio. Un percorso dall'Alto Medioevo al Novecento*, a cura di A. Ducci e S. Martinelli, fotografie di I. Taddei, Lucca, Published, 2018, pp. 17-50
- ID., *Da castello a 'terra': lo sviluppo urbano (secoli XII-XVI)*, in *Storia di Empoli*, a cura di G. Greco, G. Pinto e S. Soldani, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, c.s.
- ID. - NALDI Alessandro, *San Matteo a Granaiole (Castelfiorentino)*, in *Chiese medievali della*

- Valdelsa. I territori della via Francigena*, vol. I: *tra Firenze, Lucca e Volterra*, Empoli, Editori dell'Acero, 1995, pp. 170-171
- ID. - SANTINI, Paolo, *Gli Statuti di Pontorme 1346*, con un saggio introduttivo di V. Arrighi, Pisa, Pacini Editore, 2014
 - ID. - TERRENI, Leonardo Giovanni, *Com'era la pieve di Empoli? Bilancio storico-artistico e relazione preliminare alle indagini archeologiche*, «Milliarium», XI, 2008, VIII, pp. 86-95
 - GABBRIELLI, Fabio, *Romanico aretino. Architettura protoromanica e romanica religiosa nella Diocesi medievale di Arezzo*, Firenze, Salimbeni, 1990
 - GALLETTI, Giorgio - MORETTI, Italo - NALDI, Alessandro, *La Collegiata di Sant'Andrea a Empoli*, Fucecchio, Ed. Dell'Erba, 1991
 - GIGLIOLI, Odoardo H., *Empoli artistica*, Firenze, Lumachi, 1907
 - GROSSI, Paolo, *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 2000
 - GUERRINI, Libertario - SIEMONI, Walfredo, *Il territorio empoiese nella seconda metà del XVI secolo*, Firenze, Gonnelli, 1987
 - ILDEFONSO DA SAN LUIGI, *Delizie degli eruditi toscani*, 25 voll., Firenze, Tip. Cambiagi, 1770-1786
 - LAMI, Giovanni, *Monte Rappoli*, «Novelle letterarie», XII, 1751, coll. 372-375
 - ID., *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, 4 tt., Firenze, Tip. Salutati, 1758
 - LASTRAIOLI, Giuliano, *La legislazione statutaria dei Comuni di Empoli, Pontorme e Monterappoli*, «Bullettino storico empoiese», I, 1957, I.1, pp. 17-35
 - ID., *Un paese scomparso: il borgo di Santa Flora*, «Bullettino storico empoiese», II, 1958, I.3, pp. 199-316
 - ID., *Ancora in tema di Statuti* (esame comparativo degli ordinamenti municipali di Pontorme e Monterappoli in relazione agli statuti empoiesi), «Bullettino storico empoiese», V, 1961, II.4, pp. 247-258
 - ID., *La cognizione criminale del podestà di Empoli*, «Bullettino storico empoiese», VI, 1962, II.5, pp. 349-358
 - ID., *Intervento*, in *Incontro per la sistemazione del tratto terminale del fiume Elsa*, atti (Empoli, 24 maggio 1980), Empoli, Rotary Club di Empoli, 2016, pp. 5-19
 - ID., *Empoli tra feudo e comune*, Empoli, Editori dell'Acero, 2006
 - ID., *Luparello riabilitato*, «Bullettino storico empoiese», LV-LX, 2011-2016, XVII, pp. 5-8
 - LATINI, Angelo, *Lo statuto del Comune di Monterappoli*, «Miscellanea Storica della Valdelsa», XXVII (1919), 2 (78), pp. 55-65; XXVIII, 1920, 1-2 (80-81), pp. 24-35; 3 (82), pp. 96-103; XXIX, 1921, 1-2 (83-84), pp. 50-62
 - *Le Consulte della Repubblica Fiorentina dall'anno 1280 al 1298*, 2 voll., a cura di A. Gherardi, Firenze, Sansoni, 1896-1898
 - *Liber Extimationum (Il libro degli Estimi Anno MCCLXIX)*, a cura di O. Brattò, Göteborg, Elanders Boktryckeri Artiebolag, 1956
 - *Il Libro di Montaperti, (Anno MCCLX)*, a cura di C. Paoli, Firenze, Vieusseux, 1889
 - LOSACCO, Ugo, *Notizie e considerazioni sulle inondazioni d'Arno in Firenze*, «L'Universo», XLVII, 1967, pp. 720-820
 - MANNI, Domenico Maria, *Osservazioni storiche sopra i sigilli antichi dei secoli bassi*, X Firenze, stamperia dell'autore, 1742
 - MANNORI, Luca, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994
 - ID., *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni in La Toscana in Età moderna., secoli XVI-XVIII: politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca. Atti del Convegno (Arezzo, 12-13 ottobre 2000)*, a cura di M. Ascheri e A. Contini, Firenze, L.S. Olschki, 2005
 - MATTONE VEZZI, Ernesto, *Di un'iscrizione della pieve di Monterappoli*, «Miscellanea Storica della Valdelsa», LXI-LXII, 1955-1956, pp. 47-50
 - MENDERA CASOLI, Maria, *La decorazione con bacini ceramici in edifici religiosi e civili lungo il tratto valdelsano della via Francigena*, in *Storia e cultura della strada in Valdelsa nel Medioevo*, a cura di R. Stopani, San Gimignano-Poggibonisi, Centro Studi Romei, 1986, pp. 82-89
 - MICHELI, Paolo - MICHELI, Giovanni, *Gli Statuti di Cerreto Guidi del 1412*, Firenze, Pagnini editore, 1995
 - MONTORZI, Mario, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di pro-*

- blemi e qualche spunto analitico*, ora in *Il notaio nella civiltà toscana*, Roma, 1985, pp. 5-59
- *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata*, I, *Conradi I. Heinrici I. et Ottonis I.*, Hannover, Hahnsche, 1879-1884
 - *Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, t. IV: 1298-1313, p. II: 1312-1313, a cura di J. Schwalm, Hannover-Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 1909-1911
 - MORETTI, Italo, *I conti Guidi e l'architettura toscana del loro tempo*, in *La lunga storia di una stirpe comitale: i conti Guidi tra Romagna e Toscana*, a cura di F. Canaccini e G. Cherubini, Firenze, Olschki, 2009, pp. 157-169
 - MORETTI, Italo - STOPANI, Renato, *Architettura romanica religiosa nel contado fiorentino*, Firenze, Salimbeni, 1974
 - ID., *Chiese romaniche in Valdelsa*, Firenze, Salimbeni, 1968
 - MUZZI, Andrea - TOMASELLO, Bruna - TORI, Attilio, *Sigilli nel Museo Nazionale del Bargello*, III, Firenze, Spes, 1990
 - NAJEMY, John Michael, *Storia di Firenze, 1200-1575*, Torino, Einaudi, 2014
 - NEGRI, Daniele, *Chiese romaniche in Toscana*, Pistoia, Tellini, 1978
 - NOBILI, Mario, "Homines", "arimanni", "comandi", "manentes" e "servi" nelle dominazioni signorili della riviera di Levante nel secolo XII, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, atti del 2. Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), a cura di C. Violante e M.L. Ceccarelli Lemut, Pisa, ETS, 2006, pp. 301-330
 - PANSINI, Giuseppe, *Le piante dei «popoli e strade» e lo stato della viabilità nel Granducato di Toscana alla fine del secolo XVI*, in *Piante di popoli e strade. Capitani di Parte Guelfa 1580-1595*, 2 voll., a cura di G. Pansini, Firenze, Olschki, 1989, vol. I, pp. 7-19
 - PAOLUCCI, Antonio, *Il Museo della Collegiata di S. Andrea in Empoli*, Firenze, Giorgi & Gambi, 1985
 - PARENTI, Roberto, *I materiali del costruire, in L'architettura civile in Toscana. Il Medioevo*, a cura di A. Restucci, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1995, pp. 369-399
 - *Patrologiae cursus completus, seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oecologica, omnium SS. Patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum, sive latinorum, qui ab aevo apostolico ad tempora Innocentii 3. (anno 1216) pro Latinis et Concilii Florentini (ann. 1439) pro Graecis floruerunt: Recusio chronologica. Series latina, in qua prodeunt patres, doctores scriptoresque ecclesiae latinae a Tertulliano ad Innocentium 3.*, 221 voll., a cura di J.P. Migne, Paris, Garnier, 1844-1864
 - PIERI, Silvio, *Toponomastica della Valle dell'Arno*, Roma, R. Accademia dei Lincei, 1919
 - PINTO, Giuliano, *I livelli di vita dei salariati cittadini nel periodo successivo al Tumulto dei Ciompi (1380-1430)*, in *Il Tumulto dei Ciompi: un momento di storia fiorentina ed europea*, atti del convegno (Firenze, 16-19 settembre 1979), Firenze, Olschki, 1981, pp. 161-198
 - ID., *La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Sansoni, Firenze 1982
 - PIRILLO, Paolo, *Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino*, 3 voll., Firenze, Olschki, 2005-2015
 - ID., *Torri, fortilizi e «palagi in fortezza» nelle campagne fiorentine (secoli XIV-XV)*, in *Motte, torri e caseforti nelle campagne medievali (secoli xii-xv). Omaggio ad Aldo A. Settia*, atti del Convegno (Cherasco, 23-25 settembre 2005), a cura di R. Comba, F. Panero e G. Pinto, Cherasco, Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali, 2007, pp. 241-254
 - ID., *Le Contado et la Ville. Florence (XIII^e-XV^e siècles)*, in *Campo y ciudad. Mundos en tensión (siglos XII-XV)*, atti della XLIV Semana Internacional de Estudios Medievales (Estella-Lizarra, 18-21 luglio 2017), Iruña, Nafarroako Gobernua, 2018, pp. 77-94
 - PLESNER, Johan, *Una rivoluzione stradale del Dugento, Presentazione di T. Szabo*, Firenze, Pappafava, 1980
 - PORTER, Arthur Kingsley, *Lombard architecture*, 4 voll., New Haven, Yale Univ. Press, 1915-1917
 - *Regolamento locale per la Comunità di Empoli del dì 23. Maggio 1774 in Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, XXXII, Firenze stamperia Albizziniana, 1808
 - *Rationes Decimarum Italiae. Tuscia*, 2 voll. a cura di M. Giusti e P. Guidi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, 1932-1942
 - RAUTY, Natale, *Documenti per la storia dei con-*

- ti Guidi in Toscana: le origini e i primi secoli (887-1164)*, Firenze, Olschki, 2003
- REDI, Fabio, *Chiese medievali del Pistoiese*, Ciniello Balsamo, Silvana, 1991
 - *Regesta Chartarum Pistoriensium. Canonica di S. Zenone. Secolo XI*, a cura di N. Rauty, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1985
 - REPETTI, Emanuele, *Dizionario geografico, fisico, storico del Granducato di Toscana*, 6 voll., Reppetti, Firenze 1833-1846
 - RICCI, Antonio, *Memorie storiche del castello e comune di Carmignano*, Prato, Belli, 1895
 - RISTORI, Mauro, *Delle torri e delle case torri*, «Il Segno d'Empoli», XVI, 2003, 61, pp. 5-8
 - ID., *Il 'Palazzo del comune' a Monterappoli*, «Il Segno d'Empoli», IV, 1991, 12, pp. 10-11
 - ID., *Il calcestruzzo antico*, «Il Segno d'Empoli», XXIV, 2013, 91, p. 22
 - *Ritrovamenti archeologici nel territorio di Empoli*, a cura di E. Ferretti, R. Macii e L. Terreni, Fucecchio, Edizioni dell'Erba, 1995
 - ROMBAI, Leonardo, *Le piante dei «popoli e strade» dei Capitani di Parte Guelfa (1582-1586). Valore cartografico e contenuti geografici del più antico «atlante stradale» d'Europa*, in *Piante di popoli e strade. Capitani di Parte Guelfa 1580-1595*, 2 voll., a cura di G. Pansini, Firenze, Olschki, 1989, vol. I, pp. 21-35
 - SALMI, Mario, *L'architettura romanica in Toscana*, Milano-Roma, Bestetti & Tumminelli, 1927
 - ID., *Chiese romaniche della campagna toscana*, Milano, Electa, 1958
 - SALUTATI, Coluccio, *Invectiva in Antonium Luschem Vicentinum*, in *Prosatori latini del Quattrocento*, a cura di E. Garin, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952
 - SALVESTRINI, Francesco, *Un territorio tra Valdelsa e medio Valdarno: il dominio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XIII-XV*, «Miscellanea Storica della Valdelsa», XCVII, 1991
 - ID., *Gli statuti delle «quasi città» toscane (secoli XIII-XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna, Pàtron, 2003
 - ID. - TANZINI, Lorenzo, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del Basso Medioevo*, in *Comunicare nel Medioevo: la conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV: atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXV edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 28-30 novembre 2013)*, a cura di I. Lori Sanfilippo e G. Pinto, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2015
 - ID., *Le alluvioni a Firenze e nella valle dell'Arno dal XII al XVI secolo*, in *L'acqua nemica. Fiumi, inondazioni e città storiche dall'antichità al contemporaneo. A cinquant'anni dall'alluvione di Firenze (1966-2016)*, Atti del convegno (Firenze, 29-30 gennaio 2015), a cura di C. Bianca e F. Salvestrini, Firenze, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2017, pp. 31-60
 - SANPAOLESI, Piero, *Alcuni edifici romanici in cotto in Toscana*, in Atti del II Convegno Nazionale di Storia dell'Architettura (Assisi, 1-4 ottobre 1937), Roma, Colombo, 1939, pp. 127-138
 - SANTINI, Paolo, *Il diritto penale in Toscana fra Età Moderna e Contemporanea. Innovazione e conservatorismo nella riflessione sulla codificazione penale toscana: contributi storici al diritto moderno*, Firenze, Consiglio Regionale della Toscana, 2007
 - ID., *Spicchio, un borgo sull'Arno dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Fucecchio, Edizioni dell'Erba, 2007
 - ID., *Empoli. Arte, storia, sapere e mestieri*, San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, 2014
 - ID. - MINACCI, Melania, *Vitolini: mille anni di storia all'ombra del campanile*, Vitolini (Vinci), Compagnia degli Ortacci, 2006
 - SANTONI, Luigi, *Raccolta di notizie storiche riguardanti le chiese dell'Arcidiocesi di Firenze*, Firenze, Mazzoni, 1847
 - SIEMONI, Walfredo, *Chiese, cappelle, oratori del territorio empoiese*, Empoli, ATPE, 1997
 - SPERANZA, Laura, *Un documento inedito sul diruto Battistero di Sant'Appiano in Valdelsa*, «Antichità viva», XXIII, 1984, 4-5, pp. 42-45
 - *Statuta populi et communis Florentie*, Friburgi (ma Firenze), 1782
 - *Statuti della Repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese, I, Firenze, 1921

- *Statuti della repubblica fiorentina*, a cura di R. Caggese, G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999
- STOPANI, Renato, *La Valdelsa crocevia delle comunicazioni stradali dell'Italia Centrale nel Medioevo*, in *Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena*, vol. I: tra Firenze, Lucca e Volterra, Empoli, Editori dell'Acero, 1995, pp. 15-22
- SZNURA, Franek, *Edilizia privata e urbanistica in tempo di crisi*, in *Prato. Storia di una città*, vol. I.1, Firenze, Le Monnier, 1991, pp. 301-358
- TANZINI, Lorenzo, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Olschki, Firenze, 2007
- ID. - RAVEGGI, Leonardo, *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani (secoli XII-XVI)*, Firenze, Olschki, 2001
- TARGIONI TOZZETTI, Giovanni, *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana*, 12 voll., Firenze, Cambiagi, 1775
- TIGLER, Guido, *Maestri lombardi del Duecento a Lucca: le sculture della facciata del Duomo*, in *I magistri commacini: mito e realtà del medioevo lombardo*, atti del XIX congresso internazionale di studio sull'alto medioevo (Varese-Como, 23-25 ottobre 2008), Spoleto, CISAM, 2009, pp. 827-935
- ID., *Toscana romanica*, Milano, Jaca Book, 2006
- TOUBERT, Pierre, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, Roma, Ecole française de Rome, 1973
- UETZ, Karin, *La Badia di Firenze - Die Abteikirche von Florenz (969-1310). Die Kirche Santa Maria Assunta nella Badia Fiorentina und ihr Glockenturm. Ein Beitrag zur Klärung der älteren Baugeschichte von Kirche und Campanile der Benediktinerabtei von Florenz*, tesi di dottorato, Bamberg, Otto-Friedrich-Universität, 2006
- VIOLANTE, Cinzio, *Anselmo da Baggio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. III, Roma, Treccani, 1960, pp. 399-407
- ZORZI, Andrea, *Giusdicenti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, «Ricerche storiche», XIX, 1989, pp. 517-552
- ID., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo stato territoriale*, Firenze, Firenze University Press, 2008


1416

Monterappoli


Nosse nosse d'one A onore l'one
 avocatura dello omnipotente dio
 della pia demetria e d'one u'one
 maria e d'ebert meff fauto giuan
 epanto l'one e equali sono capo pro
 tatory edip editory del castello popoli
 huominy espone del comune di m'one
 rappoli edip edip d'altre p'one espone
 della celestiale c'one di p'one ad
 honore avocatura della p'one p'one
 romana ch'one madre d'one ep'one
 cristiany edip p'one ad honore
 reuerencia et exaltatione degli p'one
 p'one edip d'one dignitatu dello
 magnifico popolo et comune di f'one
 ch'one et che p'one p'one
 e onore f'one avocatura cristian
 m'one della magnifica p'one quella
 del popolo comune della c'one di f'one
 rege edip p'one edip
 ella e ad honore f'one un'one
 d'one tranquillo opone degli huominy
 espone della terra comune et p'one
 di m'one rappoli an'one m'one edip
 onore degli il'one uolep'

Principio della Astury della c'one
 d'one rappoli edip popoli. R
 d'one p'one gli Astury con'one
 del c'one d'one d'one rappoli del c'one
 di f'one f'one con'one con'one p'one


1. ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette, 506, Statuto di Monterappoli, c. 1r (su concessione del MiBAC, con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo)




2. Limiti del territorio comunale di Monterappoli (Marco Frati, da immagini remote mosaiccate)




3. Mappa del territorio comunale di Monterappoli all'epoca degli Statuti con indicazione dei toponimi citati nelle fonti (Marco Frati, da Carta del Territorio Provinciale, scala 1/10.000).
 Legenda: — confini, == asta fluviale, --- strada, ... via pubblica, ◻ insediamento fortificato, ○ villaggio aperto, ◻ case sparse, ■ torre, ☆ mulino, * chiesa, + ospedale




4. ASF, *Piante dei Capitani di Parte, Popoli e Strade* 120, c. 170 (su concessione del MiBAC, con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo)



a



b





c




d


5. ASF, *Piante dei Capitani di Parte, Popoli e Strade* 120, c. 170 (su concessione del MiBAC, con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo). In dettaglio: a) la pieve di San Giovanni Evangelista; b) il castello di Monterappoli; c) la chiesa di San Martino in Piano (il nord è in basso); la chiesa di Sant'Andrea (il nord è in basso)




6. ASF, *Piante dei Capitani di Parte, Popoli e Strade* 120, c. 177 (su concessione del MiBAC, con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo). In dettaglio: b) il borgo e la chiesa di San Lorenzo (il nord è a sinistra)



7. Giuseppe Pozzi, *Bandita di Gricciano e Cerbaiole*, 1717 (il nord è in basso). ASF, *Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni* 12, p. 9 (su concessione del MiBAC, con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo)



8. ASF, *Catasto Generale Toscano, Mappe, Empoli 80* (su concessione del MiBAC, con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo). In dettaglio: b) il castello di Monterappoli con i borghi di San Giovanni e di San Lorenzo




9. ASF, *Catasto Generale Toscano, Mappe, Empoli* 82 (su concessione del MiBAC, con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo). In dettaglio: b) il borgo di Vacchereccia e la pieve di San Giovanni Evangelista



10. La pieve di San Giovanni Evangelista, da sudovest (foto di Marco Frati)




a




b



c



d



e

11. La pieve di San Giovanni Evangelista: a) dettaglio del coronamento della facciata (foto di Alessandro Mancini); b) dettaglio della bifora in facciata (foto di Alessandro Mancini); c) dettaglio del portale in facciata (foto di Alessandro Mancini); d) analisi stratigrafica della facciata (disegno di Marco Frati); e) pianta della chiesa (rilievo di L. BIANCHI, U. CORSONI, U. REALI).



12. Rossello di Iacopo Franchi (attr.), *Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista, Sebastiano e Domitilla*, 1420-1430. Empoli, Museo della Collegiata (foto di Sailko)



a



b



c



e



d



f


13. Le chiese del piviere: a) dettaglio del portale in facciata della pieve di San Giovanni Evangelista (foto di Alessandro Mancini); b) dettaglio dello spigolo nordovest della chiesa di San Lorenzo (foto di Alessandro Mancini); c) il fianco nord della chiesa di San Lorenzo (foto di Marco Frati); d) il Piano d'Elsa da sudovest (ripresa aerea di Leonardo Conti); e) la chiesa di Sant'Andrea a Rofiano (foto di Marco Frati); f) la chiesa di San Martino in Piano (foto di Marco Frati)



a



b



c



d



e

14. Le infrastrutture del comune: a) l'arcata di sostruzione del Castelvecchio da sud-vest (foto di Marco Frati); b) la strada, oggi via di Grassellino e Pogni, da sud (foto di Marco Frati); c) schema insediativo del castello di Montepaldi, diviso in 20 lotti le cui lettere maiuscole corrispondono all'ordine delle assegnazioni della fondazione del 1376 ricavato dalle confinazioni del catasto del 1427 (Marco Frati); d) il Torrino di Montepaldi (foto di Marco Frati); e) sigillo della Lega di Empoli (rovesciato per rendere meglio leggibile l'immagine). Firenze, Museo Nazionale del Bargello, n° inv. 1800 (foto di Marco Rabatti e Serge Alain Domingie)

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2019
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore Srl
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
www.pacineditore.it

